

N. 139/2001 Sent. N.556/99 REV. R.G.

SENTENZA

in data 19.2.2001

Depositata il 1.3.2001

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. Gabriele Lino VERRINA

Presidente

Dott. Claudio PRATILLO HELLMANN

Consigliere

Dott. Angelo DI SALVO

Consigliere Appl.

Rel.

a pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Pubblicata mediante lettura del dispositivo

nel giudizio di

R E V I S I O N E

proposto da:

1) PISANO MASSIMO, nato Roma il 23.9.1960 ed ivi res. Via Oreste Regoli 10. – arrestato il 7.8.1993 - **attualmente detenuto presso la casa circondariale Rebibbia di Roma.**

DETENUTO

PRESENTE

2) – 3) – 4) - OMISSIS

I M P U T A T O

PISANO MASSIMO [e Silvana Agresta]: del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 575, 577, primo comma nr. 2 e 3 e 4 ed ult. comma, 61 n. 4 C.P., perché in concorso tra loro, agendo con premeditazione, sevizie e crudeltà, adoperando anche il mezzo venefico, cagionavano la morte di BRUNO Cinzia, coniuge del Pisano, ed in particolare: la colpivano ripetutamente e violentemente al capo, agli arti superiori ed al corpo anche con un corpo contundente; la obbligavano ad ingerire vari farmaci tra cui

pasticche a base di fendimetrazina (sostanza stupefacente di cui alla IV tabella allegata al D.P.R. 309/90); la colpivano ripetutamente con crudeltà con un'arma da punta e taglio al volto, al collo e all'addome.

In Riano il 4 agosto 1993

PISANO MASSIMO [Silvana Agresta, Sabatino Gigante e Maurizio Severini]:
del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 56, 411, 61 n. 2 C.P. perché in concorso tra loro, al fine di occultare il delitto di cui al capo che precede e quindi di conseguire per gli autori la impunità, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sopprimere il cadavere di BRUNO Cinzia ed in particolare lo trasportavano dal luogo dell'omicidio e lo gettavano nel fiume Tevere, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, essendo stato il corpo trattenuto dalla vegetazione ivi esistente,

In Capena, loc. Ponte del Grillo nella notte tra il 4 ed il 5 agosto 1993.

C O N D A N N A T O

dalla Corte d'Assise di Roma con sentenza 29.11.1994, confermata dalla sentenza emessa in data 27.11.1995 dalla Corte di Assise di Appello di Roma -divenuta irrevocabile il 18.4.1996- con la quale, dichiarato colpevole, in concorso con Agresta Silvana, del reato di omicidio aggravato ascrittogli ed -in concorso con Agresta Silvana, Gigante Sabatino e Severini Maurizio- del reato di tentativo di occultamento di cadavere, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa l'aggravante del mezzo venefico, fu condannato all'ergastolo. Fu dichiarato interdetto legalmente, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e decaduto dalla potestà genitoriale.

Fu disposta la pubblicazione per estratto della sentenza mediante affissione nel Comune di Roma e nel Comune di Riano e la pubblicazione, per estratto, della sentenza stessa per una volta sui quotidiani "La Repubblica", "Il Messaggero" e "Il Tempo". Fu ordinata la confisca dei beni in sequestro descritti ai fogli rosa n. 140011 e 140012.

Il Pisano fu condannato insieme agli altri tre imputati, ciascuno nei limiti dei delitti per i quali era stata affermata la propria responsabilità, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili Bruno Giuseppe, tanto in nome proprio quanto in qualità di tutore della minore Pisano Arianna, Mellucci Maria ved. Bruno e Bruno Gabriella.

Fu attribuita alla parte civile Bruno Giuseppe, nella qualità di tutore della minore Pisano Arianna ed a carico degli imputati Pisano Massimo [ed Agresta Silvana], una provvisoria immediatamente esecutiva di £. 250.000.000; alla parte civile Bruno Giuseppe, in nome proprio, alla parte civile Bruno Gabriella ed alla parte civile Mellucci Maria, sempre a carico dei due predetti imputati, una provvisoria immediatamente esecutiva di £. 25.000.000 ciascuno.

Fu condannato, in solido con gli altri imputati, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché di costituzione e difesa in favore di Bruno Giuseppe, in proprio e in qualità di tutore di Pisano Arianna, liquidate in complessive £. 10.285.000, di cui £.10.000.000 per onorari ed in favore delle altre parti civili, liquidate complessivamente in lire 11.000.000, dei quali £. 10.000.000 per onorari.

La Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza 27.11.1995, su appello degli imputati, confermò la sentenza che precede, con condanna di tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dalle parti civili liquidate in £. 4.030.000, oltre IVA e CAP per spese ed onorari in favore della parte civile Bruno Giuseppe, in proprio e quale tutore della minore Pisano Arianna, ed in lire 5.030.000 oltre IVA e CAP, per spese ed onorari in favore delle parti civili Mellucci Maria e Bruno Gabriella.

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 18.4.1996, rigettava i ricorsi, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessive £.4.000.000, ivi comprese £. 3.510.000 di onorario.

Con costituzione di parte civile:

BRUNO Giuseppe nato a Roma il 26.5.1949 ed ivi res.te Via F.lli Cervi n. 98, quale tutore della minore PISANO Arianna nata a Roma il 19.7.1991, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio MONNO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via G.B. Gandino n. 21;

BRUNO Giuseppe, nato a Roma il 26.5.1949, ivi res.te Via F.lli Cervi n. 98, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CRISTIANI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Pisa, p.zza G.B. Donati, n. 15;

BRUNO Gabriella, nata a Roma il 24.10.1950 res.te in Roma, via Oreste Regnoli, n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CRISTIANI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pisa, p.zza G.B. Donati, n. 15;

MELLUCCI Maria ved. BRUNO, nata a Napoli il 23.6.1921 res.te in ROMA Via Oreste Regnoli, n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CRISTIANI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pisa p.zza G.B. Donati n. 15.

INDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	7
- I nuovi elementi di prova.	8
1) - l'alibi dell'imputato Massimo Pisano	8
2) - l'acquisizione presso il N.C.E.U.	8
3) - l'escussione testimoniale della geom. Maria Emilia Rosso	8
5) - la testimonianza scritta del geometra Antonio Brunettini	8
6) - la consulenza grafica	8

7) - la consulenza tossicologica	9
8) - escussione testimoniale del perito di infortunistica Mattioli	9
9) - l'acquisizione del certificato medico	9
10) - la deposizione dibattimentale del dott. Gori	9
11) - l'esperimento giudiziale sui tempi di percorrenza	9
12) - l'escussione dei consulenti prof. Francesco Bruno e dott. Natale Fusaro	9
- Decreto di citazione per il giudizio di revisione	15
- Lista testimoniale della difesa dell'imputato	15
- Memoria depositata dalla difesa delle costituite parti civili	18
- Lista testimoniale della difesa delle costituite parti civili	20
- UDIENZA DEL 18.10.2000	20
- UDIENZA DEL 4.12.2000	21
1) Ordinanza di ammissione delle prove	21
- UDIENZA DEL 16.12.2000	24
1) esame teste Francesco Autore (trascr. verb. pagg. 5-19)	24
2) spontanee dichiarazioni dell'imputato Massimo Pisano (trascr. verb. pagg. 19-28)	25
3) apertura in aula della valigetta 24ore dell'imputato Massimo Pisano (corpo del reato n. 140012)	26
4) esame teste Maria Emilia Rosso (trascr. verb. pagg. 29-49)	26
5) esame teste Maria De Giovanni (trascr. verb. pagg. 49-66)	26
6) esame teste Rosanna Giacomoni (trascr. verb. pagg. 66-77)	27
7) esame teste Nadia Pascucci (trascr. verb. pagg. 78-88)	27
8) esame teste geometra Antonio Brunettini (trascr. verb. pagg. 88-99)	27
9) esame teste Cesare Piccioni (trascr. verb. pagg. 99-107)	28
10) esame teste Lucia Mangosi (trascr. verb. pagg. 107-111)	28
11) esame consulente tecnico dr. Francesco Greco (trascr. verb. pagg. 111-117)	29
12) esame teste Daniele Tomassini (trascr. verb. pagg. 117-143)	29
- UDIENZA DEL 20.1.2001	30
1) esame teste Eraldo Bocci (trascr. verb. pagg. 2-10)	30
2) esame teste geometra Franco Giammattei (trascr. verb. pagg. 10-27)	30
3) esame consulente tecnico prof. Carmelo Furnari (trascr. verb. pagg. 27-63)	31
4) esame teste Mario Pisano (trascr. verb. pagg. 67-94)	33
5) esame teste Aniello Agresta (trascr. verb. pagg. 94-120)	33
- UDIENZA DEL 3.2.2001	34
1) esame teste Ivana Gentili (trascr. verb. pagg. 1-16)	34
2) esame Sabatino Gigante, ex art. 210 c.p.p. (trascr. verb. pagg. 17-90)	34
3) esame dell'imputato Massimo Pisano (trascr. verb. pagg. 95-165)	37
- UDIENZA DEL 12.2.2001	39

- UDIENZA DEL 19.2.2001	39
1) confronto tra l'imputato Massimo Pisano e Silvana Agresta (trascr. verb. ud. pagg. 1-3)	39
2) Conclusioni P.G. (trascr. verb. ud. pagg. 3-13; replica: trascr. verb. ud. pagg. 148-150)	40
3) Conclusioni difensore parte civile Bruno Giuseppe, quale tutore minore Pisano Arianna (trascr. verb. ud. pagg. 13-32)	40
4) Conclusioni difensore parti civili Bruno Giuseppe, Bruno Gabriella e Mellucci Maria ved. Bruno (trascr. verb. ud. pagg. 32-43)	42
5) Conclusioni difensore imputato Massimo Pisano (trascr. verb. ud. pagg. 43-148; replica: trascr. verb. ud. pagg. 150-152)	43
MOTIVI DELLA DECISIONE	44
A) AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI REVISIONE	44
1) L'istituto della revisione nel nuovo c.p.p.	44
2) L'articolo 630 c.p.p.	47
3) La «novità» e la «rilevanza» degli elementi di prova – CONTRASTO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' – Soluzione adottata e criteri logico-giuridici seguiti dalla Corte	48
B) FONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI REVISIONE	63
1) Genesi e ricostruzione delle fasi del delitto	63
2) Alibi dell'imputato Massimo Pisano	71
2-A) gli scontrini fiscali relativi alla riproduzione di 4 chiavi (£. 4.000) ed all'acquisto del materiale da giardinaggio (£. 37.400) da parte dell'imputato Massimo Pisano presso la ferramenta Flaminia, marcati alle ore 11,26 del 4.8.1993 – 1° riscontro dell'alibi	72
2-B) testimonianza geometra Antonio Brunettini - 2° riscontro dell'alibi	72
2-C) testimonianza geometra Maria Emilia Rosso - 3° riscontro dell'alibi	73
2-D) testimonianza impiegata Maria De Giovanni - 4° riscontro dell'alibi	74
2-E) testimonianza impiegata Lucia Mangosi - 5° riscontro dell'alibi	74
2-F) testimonianza geometra Oreste Spadaro - 6° riscontro dell'alibi	75
2-G) testimonianza geometra Marco Colella - 7° riscontro dell'alibi	75
2-H) testimonianza geometra Francesco Autore - 8° riscontro dell'alibi	76
2-I) testimonianza consulente grafico Francesco Greco - 9° riscontro dell'alibi	78
2-L) il tabulato delle telefonate in uscita dal telefono cellulare dell'imputato Massimo Pisano - 10° riscontro dell'alibi	79
2-M) l'orario di uscita (ore 10,30) e di rientro (ore 11,30) dell'imputato Massimo Pisano dall'Istituto Superiore di Polizia la mattina del 4 agosto 1993	83
2-N) le testimonianze dei colleghi di lavoro dell'imputato Massimo Pisano e dell'ing. Bracci	86
2-N-1) la testimonianza dell'operaio Aldo Coccioni - 11° riscontro dell'alibi	86

- 2-N-2) la testimonianza di Ernesto Bizzarro, assistente della Polizia di Stato - 12°
riscontro dell'alibi 86
- 2-N-3) la testimonianza di Massimiliano Gottin, agente scelto della Polizia di
Stato - 13° riscontro dell'alibi 87
- 2-N-4) la testimonianza di Massimiliano Nasoni, agente della Polizia di Stato -
14° riscontro dell'alibi 87
- 2-N-5) la testimonianza dell'operaio Giuseppe Fusini - 15° riscontro dell'alibi 87
- 2-N-6) la testimonianza di Francesco Donato, sovrintendente capo della Polizia
di Stato - 16° riscontro dell'alibi 87
- 2-N-7) la testimonianza di Luigi Serani, agente della Polizia di Stato - 17°
riscontro dell'alibi 88
- 2-N-8) la testimonianza di Isidoro Arcidiacono, assistente della Polizia di Stato -
18° riscontro dell'alibi 88
- 2-N-9) la testimonianza di Dora Nini, operaia dell'Istituto Superiore di Polizia -
19° riscontro dell'alibi 88
- 2-N-10) la testimonianza di Annarita Marelli, segretaria degli Affari Generali
presso l'Istituto Superiore di Polizia - 20° riscontro dell'alibi 88
- 2-N-11) la testimonianza di Giuditta Vergari, agente della Polizia di Stato - 21°
riscontro dell'alibi 89
- 2-N-12) la testimonianza dell'ing. Delio Bracci, titolare della Romana Termica
s.r.l. - 22° riscontro dell'alibi 89
- 2-O) inattendibilità ed inconferenza della testimonianza di Antonio Berardi 90
- 2-P) la valutazione di attendibilità delle testimonianze dei colleghi dell'imputato
Massimo Pisano e dell'ing. Bracci – Criteri seguiti dalla Corte 90
- 2-Q) condotta tenuta dall'imputato Massimo Pisano e considerazioni logico-
giuridiche 93
- 2-R) conclusioni valutative finali sulla positiva prova d'alibi offerta
dall'imputato Massimo Pisano 95
- 3) Elementi ritenuti indiziari a carico dell'imputato Massimo Pisano nel giudizio
di cognizione 96
- 4) Inconsistenza, alla luce di una valutazione globale e coordinata di tutte le
prove («esistenti in atti», «esistenti in atti ma non valutate» e «nuove») degli
elementi erroneamente ritenuti indiziari, nel giudizio di cognizione, a carico
dell'imputato Massimo Pisano 97
- 5) I tempi di percorrenza tra l'Istituto Superiore di Polizia e l'abitazione di
Silvana Agresta, sita in via G. Matteotti, 10 di Riano (RM) alla luce della
deposizione del geometra dell'A.N.A.S. Franco Giammattei, sorvegliante della
S.S. n. 3 Flaminia, dal Km 7 al Km 43 107
- 6) La «prova nuova» costituita dalla consulenza tossicologica del prof. Furnari,
acquisita agli atti quale «memoria» o «nota scritta» - Ulteriore prova
dell'innocenza dell'imputato 110

7) La «CHIAMATA IN CORREITÁ» di Silvana Agresta.	115
8) ENUNCIAZIONE DELLE RAGIONI PER LE QUALI SONO STATE DISATTESE LE PROVE CONTRARIE E LE ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE PROSPETTATE DAL PROCURATORE GENERALE E DAI DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI (art. 546, comma 1, lettera E c.p.p.)-	125
C) LE POSIZIONI NON VALUTATE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE IN ORDINE ALLE FASI DI CONSUMAZIONE DEL DELITTO	147
1) La posizione di Giuseppina Naso (madre di Silvana Agresta)	147
2) La posizione di Vittorio Agresta (fratello di Silvana Agresta)	147
3) La posizione di Aniello Agresta (fratello di Silvana Agresta)	148
4) La posizione di Sabatino Gigante (vicino di casa di Silvana Agresta)	151
D) LA CALUNNIA AI DANNI DELL'IMPUTATO MASSIMO PISANO	157
1) Le accuse calunniose e la simulazione di tracce di reato da parte di Silvana Agresta	157
2) La simulazione di tracce di reato da parte di Sabatino Gigante	161
3) La falsa testimonianza e la simulazione di tracce di reato da parte di Walter Gigante e Cantoni Mario	167
DISPOSITIVO	171
oooooooooooooooooooo	
oooooooooooo	
oooooooo	
ooooo	
ooo	
o	

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza depositata nella cancelleria di questa Corte in data 30.7.1999 l'avvocato Stefano GIORGIO, nella qualità di difensore e procuratore speciale di PISANO Massimo, richiedeva la revisione della sentenza emessa in data 27.11.1995 dalla Corte di Assise di Appello di Roma (divenuta irrevocabile il 18.4.1996) che, confermando quella in data 29.11.1994 della Corte di Assise di Roma, aveva condannato il Pisano alla pena dell'ergastolo, siccome ritenuto responsabile, in concorso con Agresta Silvana, del delitto di uxoricidio aggravato dalla premeditazione, sevizie e crudeltà ai danni della propria moglie Cinzia Bruno, nonché -in concorso con Agresta Silvana, Gigante Sabatino e Severini Maurizio- del reato di tentativo di occultamento del cadavere della predetta Cinzia Bruno.

A sostegno della richiesta, l'istante deduceva l'emergenza di prove nuove che, valutate e coordinate con quelle esistenti in atti, alcune delle quali mai apprezzate nel giudizio di prima istanza, erano astrattamente idonee, se accertate, a dimostrare che il PISANO doveva essere assolto a norma dell'articolo 530 del codice di procedura penale per non aver commesso il fatto.

In particolare, preso atto che il giudizio di condanna, fondato su elementi indiziari, era stato basato sull'accusa dell'Agresta (*la quale aveva sempre negato persino di avere assistito al delitto*), sul fallimento dell'alibi offerto dal PISANO e sul comportamento dallo stesso tenuto nei due giorni immediatamente successivi alla perpetrazione del delitto, l'istante, con le «nuove prove» offerte nella richiesta di revisione si è proposto il dichiarato intento di smentire le accuse dell'AGRESTA, di dimostrare l'alibi ed, infine, di provare quale fu il suo effettivo comportamento dopo che venne perpetrato il delitto.

- I nuovi elementi di prova.

In particolare, i «nuovi» elementi di prova offerti dalla difesa dell'imputato sono:

1) - l'alibi dell'imputato Massimo Pisano

le inequivoche tracce nella valigetta 24 ore, delle pratiche espletate dal Pisano negli uffici del Catasto di Roma, in via Reggio Calabria il 4.8.93, documentate, in particolare, dalla ricevuta provvisoria del frazionamento catastale della proprietà "Monari" redatta di pugno dal Pisano;

2) - l'acquisizione presso il N.C.E.U.

sito in viale B. Rizzieri di Roma (tel. 06-72402786), della ricevuta provvisoria della pratica frazionamento eredità "Monari" presentata il 4 agosto 1993, registrata al numero di protocollo 63469:

3) - l'escussione testimoniale della geom. Maria Emilia Rosso

sulla procedura dalla stessa adottata in caso di frazionamento della proprietà ed assegnazione di numero subalterno, nonché sulla dislocazione dello sportello al pubblico rispetto ai locali dove venivano annotati i numeri subalterni e sul «presentatore della pratica "Monari"»

4) - l'escussione testimoniale di Cesare Piccioni

dipendente del catasto su quanto riferitogli dalla teste Maria Emilia Rosso, sulla procedura dalla stessa adottata in caso di frazionamento della proprietà ed assegnazione di numero subalterno, nonché sulla dislocazione dello sportello al pubblico rispetto ai locali dove venivano annotati i subalterni e sul «presentatore della pratica "Monari"»

5) - la testimonianza scritta del geometra Antonio Brunettini

in relazione alle circostanze della missiva da questi inviata all'avv. Pietro D'Ovidio il 29.9.1994;

6) - la consulenza grafica

svolta dal dottor Greco sulla ricevuta provvisoria del frazionamento catastale della proprietà "Monari" in relazione alla quale presentava richiesta di perizia per accertare le caratteristiche di identità tra la grafia del Pisano e quella del compilatore del predetto documento;

7) - la consulenza tossicologica

redatta dal prof. Carmelo Furnari, su quesiti nuovi rispetto a quelli formulati al consulente tecnico del Pubblico Ministero nel giudizio di prima istanza, nonché sulla presenza di fendimetrazina nel sangue e nelle urine della vittima (quesito, questo, non posto al c.t. nel giudizio di cognizione), dalla quale emerge che le pasticche di fendimetrazina assunte dalla Bruno sono nel numero di 20-30, in luogo del numero erroneo di 11 (*4 non disciolte, 4 rinvenute nei succhi gastrici e 3 compresse color avana*), come erroneamente ritenuto, in punto di fatto, nel giudizio di cognizione, nonché ai tempi di assorbimento organico, quantificato in due ore, in relazione al quale presentava richiesta di perizia chimico-tossicologica sui tempi di disgregazione gastrica del farmaco Plegine retard, nonché sulla metabolizzazione dello stesso ed espulsione urinaria, in relazione ai valori reperiti nel sangue e nelle urine della deceduta Cinzia Bruno, così da stabilire il tempo utilizzato per il tentativo di veneficio;

8) - escussione testimoniale del perito di infortunistica Mattioli

e, ove necessaria, dei sigg.ri Eraldo Bocci c/o Wintertur e Franco c/o Allianz Pace, Agenzia di Riano, sui tempi di espletamento degli incarichi peritali affidati al Mattioli in quel di Riano;

9) - l'acquisizione del certificato medico

rilasciato dal dottor Fernando Gori a Silvana Agresta il 4 agosto 1993 c/o Ministero dell'Interno;

10) - la deposizione dibattimentale del dott. Gori

in ordine al certificato medico dallo stesso rilasciato a Silvana Agresta il pomeriggio del 4 agosto 1993; elemento di prova, quest'ultimo non valutato nel giudizio di prima istanza;

11) - l'esperimento giudiziale sui tempi di percorrenza

tra l'Istituto Superiore di Polizia e via Matteotti 10 di Riano, che tengano conto del rallentamento causato dal dirottamento sulla variante stradale a senso unico alternato per 1 chilometro;

12) - l'escussione dei consulenti prof. Francesco Bruno e dott. Natale Fusaro sulla relazione criminologica espletata.

Partendo dalla «novità» del mezzo di prova costituito dall'esame del teste Antonio BRUNETTINI, mai sentito nel corso del giudizio di prima istanza, il quale nella mattinata del 4.8.1993 era in coda presso gli uffici del catasto dinanzi al PISANO, il difensore ha evidenziato come la presenza del condannato presso gli uffici del catasto di Roma tra le ore 10,30 e le 11,30 del 4 agosto 1993 (*giorno dell'omicidio, che venne perpetrato verso le ore 11,30-12,00 circa*), costituisse un alibi insuperabile, avendo il PISANO, a riprova di ciò, affermato nel corso dell'interrogatorio reso in data 8 novembre 1993 ad entrambi i Pubblici Ministeri dell'indagine "davanti a me al Catasto c'erano due persone. Al protocollo, ricordo che mentre aspettavo di prendere le pratiche protocollate, l'addetto si accorse che mancava il timbro ad una pratica della persona che era in fila davanti a me. Quest'ultimo era un ragazzo sui 25-30 anni, castano con pochi capelli e corti. Il tecnico allo sportello-banco era una donna che portava gli occhiali a mezzo naso per leggere da vicino e con i capelli corti..." (fol. 185-186 del fasc. delle indagini, all.to 92).

Il geometra Antonio BRUNETTINI, del quale la difesa del PISANO ha richiesto l'ammissione come teste nel presente giudizio di revisione, ha sottoscritto una dichiarazione nella quale ha affermato che effettivamente si recò agli uffici del Catasto di Roma in data 4 agosto 1993, di essere ivi giunto tra le ore 10,00 e le 10,15, di aver ritirato alle ore 10,45 la pratica di variazione catastale da un tecnico ed, infine, che l'addetto al protocollo gli aveva effettivamente fatto notare che mancava il timbro del geometra Sili sulla planimetria allegata alla pratica che egli aveva presentato all'Ufficio.

La difesa del PISANO evidenziava ancora la rilevanza della coincidenza tra tale dichiarazione del condannato e la reale situazione verificatasi quella mattina presso gli uffici del catasto di Roma, posto che risulta documentalmente che il Pisano, dopo il suo arresto (avvenuto il 6.8.1993) fu tenuto ininterrottamente in isolamento sino al 7 dicembre '93 (*v.si all.to 96 alla richiesta di revisione*) e fu sottoposto, nello stesso periodo, anche a censura epistolare, come si rilevava dalla fotocopia della sua corrispondenza nel fascicolo del P.M..

Di qui, oltre che la rilevanza, anche la decisività della prova nuova, posto che nessuno poteva avere suggerito al PISANO quella minuziosa serie di precisi eventi verificatisi la mattina del 4 agosto 1993 presso gli Uffici del Catasto di Roma (*il geometra-tecnico donna, la sua amica Maria De Giovanni in malattia, il signor Brunettini con una pratica priva del timbro del geometra, la fila composta di poche persone*) che, anche a voler superare l'identità grafica sulle ricevute provvisorie della pratica "Monari" (*comunque dimostrata da una consulenza grafica allegata alla richiesta di revisione*), costituivano un autonomo e rilevante riscontro dell'accesso personale del Pisano negli uffici del Catasto di Roma in orario prossimo alla sua uscita dall'Istituto Superiore di Polizia (ove il PISANO lavorava, quale geometra) e con esso compatibile e, quindi, confermativo di quell'alibi non potuto dimostrare nel giudizio di cognizione.

Nel corso del giudizio di prima istanza era stata, infatti, disattesa la prova della sicura presenza del Pisano presso gli uffici del catasto di Roma la mattina del delitto, esaminando e valutando una sola delle due pratiche che il PISANO aveva svolto presso gli quegli uffici, e cioè la pratica “Trappetti”, per il disbrigo della quale doveva essere soltanto ritirata una copia timbrata delle tre presentate.

I giudici di prima istanza ritennero che non fosse stato acquisito alcun riscontro obiettivo in ordine all’espletamento della stessa a cura del Pisano, e non già di altra persona da questi incaricata (*cfr. sentenza Corte Assise pag. 85 e sentenza Corte Cassazione, pag. 18*).

La geometra ROSSO, infatti, non fu mai esaminata sulla seconda pratica, relativa al frazionamento eredità ”Monari”, per il cui disbrigo si rese necessaria la compilazione, da parte del presentatore della stessa, di un modello di ricevuta, che la consulenza grafica difensiva ha dimostrato essere stato redatto personalmente dal PISANO: ricevuta anch’essa mai esaminata nel giudizio di prima istanza, che si trova contenuta nella valigetta 24 ore dell’imputato, sequestrata come corpo di reato, della quale la difesa del PISANO ha richiesto l’acquisizione agli atti del presente giudizio, quale corpo di reato.

Di qui la «novità» di tale esame documentale, nei sensi prospettati nella richiesta di revisione.

In buona sostanza, la difesa del PISANO ha dedotto che intende dimostrare, nel presente giudizio di revisione, la fondatezza dell’alibi sulla base dei seguenti nuovi elementi di prova:

nella valigetta 24 ore sequestrata al Pisano furono rinvenute due pratiche catastali, relative rispettivamente all’accatamento “Trappetti” ed al frazionamento eredità ”Monari” ;

entrambe le pratiche in esame recano il timbro di presentazione del giorno 4.8.93, data in cui fu commesso l’omicidio ascritto al PISANO;

le due pratiche si differenziano per la modalità di presentazione.

Dopo il giudizio di cognizione era, infatti, emersa una circostanza nuova e non valutata, e cioè che mentre per le pratiche di accatamento (*nel caso di specie, pratica “Trappetti”*) era sufficiente il mero deposito direttamente allo sportello del catasto, per le pratiche di frazionamento catastale (*nel caso di specie pratica frazionamento eredità “Monari”*) era prevista una procedura più complessa, secondo cui il presentatore, nel solo caso in cui non intendeva “fare la fila” per ritirare immediatamente la pratica, doveva compilare, al momento, anche una cd. «ricevuta provvisoria» in duplice copia, una delle quali rimaneva agli atti dell’ufficio e l’altra in possesso del presentatore, da utilizzarsi per il successivo ritiro della pratica stessa;

la dimostrazione, attraverso i nuovi mezzi di prova, che la cd. «ricevuta provvisoria» relativa alla pratica frazionamento eredità ”Monari” (*presentata, come già detto, il 4.8.93*), e rinvenuta nella valigetta del Pisano, fu compilata di

pugno dal Pisano al momento della presentazione, comportando la conseguente prova che proprio il condannato Massimo Pisano fu il presentatore della pratica stessa dimostrerebbe, nel contempo, la sua presenza presso gli uffici del Catasto di Roma nello stesso orario in cui fu commesso il delitto e, quindi, ne assevererebbe l'alibi, atteso che le pratiche presentate da altri tecnici il giorno stesso e registrate prima delle pratiche "Trappetti" e "Monari" furono depositate intorno alle ore 10,30.

Era evidente, ad avviso della difesa del PISANO, la «novità» dei mezzi di prova dedotti, sia in ordine della testimonianza della geometra ROSSO, sia in ordine al capitolo di prova sul «presentatore della pratica "Monari" ed alle «modalità di compilazione e rilascio del modello di ricevuta», sia in ordine all'esame -da parte della ROSSO- del modello di ricevuta della «pratica "Monari" che la consulenza grafica (*non espletata nel giudizio di prima istanza*) allegata alla richiesta di revisione aveva dimostrato essere stata compilata personalmente di pugno dal PISANO.

Nella sentenza della quale si invoca la revisione, l'alibi prospettato del PISANO - condannato per uxoricidio in concorso con la propria amante Silvana Agresta, delitto consumato in Riano, nell'abitazione di quest'ultima- fu definito "*caduco, privo di consistenza e non dimostrato, se non nei riferimenti temporali, tutt'altro che certi*" (cfr. sent. Corte Assise, pag. 81 e sent. Corte Cassazione, pag. 18) e, pertanto, la difesa del condannato ha dedotto la rilevanza delle nuove prove dedotte, idonee, se accertate, proprio a ribaltare tale negativo giudizio, dimostrando la consistenza e la fondatezza dell'alibi del PISANO.

La rilevanza e decisività della prova di alibi del PISANO, offerta con i nuovi mezzi di prova, in presenza di un quadro probatorio esclusivamente di natura indiziaria, si ricavava dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso del condannato, aveva ribadito il principio di diritto della «*validità del giudizio di colpevolezza fondato su un alibi non confermato, né smentito, ovvero compiacente*» richiamando, al riguardo Cass. Pen., 1[^] sez., sent. n. 5842, 22.5.1995 ric. PM c/ Cavataio (cfr. sentenza Corte Cassazione in atti, pag. 19).

La prova di alibi sulla presenza del PISANO presso gli Uffici del catasto di Roma nello stesso momento in cui a Riano veniva perpetrato il delitto era, inoltre, idonea anche a superare i dubbi insinuati nel giudizio di prima istanza in ordine agli effettivi orari di uscita e rientro, la mattina del 4 agosto 1993, dall'Istituto Superiore di Polizia del PISANO il quale, in altre occasioni, era entrato ed uscito a proprio piacimento, con la pretesa tolleranza di chi era tenuto a vigilare.

Inoltre, dalla consulenza tossicologica redatta dal prof. Carmelo FURNARI, su quesiti «nuovi» rispetto a quelli formulati, nel giudizio di cognizione, al consulente tecnico del P.M. (*che fu anche esaminato nel corso del giudizio di prima istanza*), emerge che le pasticche di fendimetrazina (assunte dalla Bruno, come emerge dalla c.t. del giudizio) furono complessivamente circa 30-40, in luogo del numero di 4 non disciolte e 4 rinvenute nei succhi gastrici (*come erroneamente ritenuto, in punto di*

fatto, nel giudizio di prima istanza) e che i tempi di assorbimento organico del medicinale Plagine vanno quantificati in circa due ore.

Tale «nuovo» elemento di prova medico-legale dimostrava che, attesi i tempi di assorbimento organico del Plegine, l'azione omicidiaria iniziò alle ore 10,00 circa del 4.8.1993, mediante il tentativo di avvelenamento di Cinzia Bruno, facendole ingerire forzatamente circa 20-30 pasticche di medicinale e, pertanto, asseverava la prova d'alibi offerta dal Pisano, il quale a quell'ora non era ancora uscito dall'Istituto Superiore di Polizia.

Quanto ai falsi riferimenti storico-temporali della gioielliera Giovannetti ed ai contrasti probatori interni ed esterni con detta testimonianza, la difesa del condannato ha dimostrato che la predetta teste, nel giudizio di prima istanza, errò nel ricordo della data del 4 agosto 1993 (*giorno del delitto*) quello in cui il PISANO si recò con l'AGRESTA, nel pomeriggio, per acquistare e donarle un anello del valore di lire 320.000.

Infatti la Giovannetti, che fu pagata con un assegno, ricostruì il momento dell'acquisto dell'anello (*tra le ore 17,30 e le 18,30 del 4 agosto 1993*), espressamente collegandolo con il ricordo dell'effettuazione di una perizia dell'Assicurazione per un sinistro stradale, espletata sull'autovettura del marito.

La difesa del PISANO, attraverso le indagini difensive svolte dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ha -infatti- accertato che il mercoledì pomeriggio (*il 4 agosto 1993 era, appunto, mercoledì*) il perito della società assicuratrice non espletava perizie automobilistiche in Riano e, pertanto, era da ritenersi fallace il ricordo della Giovannetti.

A riprova di ciò, la difesa del condannato ha, inoltre, evidenziato che nello stesso orario (*17,30-18,30 del 4.8.1993*) Agresta Silvana (*che ha comunque sempre dichiarato di essersi recata in quella gioielleria, con il Pisano, il giorno 3 agosto 1993*) non poteva trovarsi nella predetta gioielleria, in quanto si trovava presso lo studio del dott. Gori, per il rilascio di un certificato medico; di qui anche l'inconciliabilità della presenza della Silvana AGRESTA alla stessa ora del medesimo giorno (*17,30-18,30 del 4 agosto 1993, giorno del delitto*) contemporaneamente, sia presso lo studio del dott. GORI, sia presso il negozio di gioielleria della Giovannetti.

La rilevanza di tale elemento di prova scaturiva dalla decisiva importanza che fu data nella sentenza di condanna alla circostanza (*erronea e sempre decisamente negata dal PISANO*) dell'acquisto dell'anello all'AGRESTA il pomeriggio del 4 agosto 1993 (*giorno del delitto*), da parte di Massimo PISANO e Silvana AGRESTA i quali -come dimostrato dalle nuove prove- si recarono insieme nella predetta gioielleria il pomeriggio del 3 agosto 1993 e non già nel pomeriggio del 4 agosto 1993 (*giorno del delitto*), come erroneamente ritenuto nel giudizio di prima istanza.

Nella relazione criminologica redatta dai proff. Bruno e Fusaro, prodotta dalla difesa del PISANO, si evince l'incompatibilità della ricostruzione psicologica dei risvolti sentimentali PISANO-AGRESTA.

Inoltre, poiché secondo il giudicato formatosi è stato accertato che il PISANO fu assente dall'Istituto Superiore di Polizia dalle ore 10,30 alle 11,30 del 4 agosto 1993, sul presupposto della «non certa» presenza del condannato presso gli uffici del catasto di Roma, nel corso del giudizio di prima istanza fu anche espletato un esperimento giudiziario, tendente ad appurare la compatibilità temporale della presenza del PISANO in Riano, durante tale lasso di tempo, al fine di commettere il delitto ascrittogli.

Da tale esperimento scaturì che il PISANO avrebbe dovuto mantenere, alla guida della propria autovettura, sulla S.S. Flaminia una velocità media di km/h 77,333, percorrendo km 23,2 in 18 minuti.

La difesa dell'istante ha accertato che nel tragitto più breve tra l'Istituto Superiore di Polizia e via Matteotti, 10 di Riano, vi sono 12 incroci regolati da semafori (*5 semafori tra l'Istituto Superiore di Polizia e corso Francia ed altri 7 semafori tra corso Francia e l'inizio della Flaminia, con un limite di velocità massima su quest'ultima strada di 70 km/h*) e nel tragitto a ritroso vi sono ben 14 semafori.

Ha evidenziato ancora la difesa del PISANO che, prescindendo dalla eccessiva e rischiosa velocità che avrebbe dovuto mantenere l'autovettura del condannato, non era stato valutato da parte dei giudici di prima istanza (di qui un ulteriore elemento di «novità» dei mezzi di prova) un dato probatorio decisivo e rilevante, e cioè il rallentamento, alla data del 4 agosto 1993, ad opera dell'ANAS, proprio su quel tratto della strada statale Flaminia; dal che discendeva anche l'inattendibilità dell'esperimento giudiziale (svolto in diverse condizioni di tempo e di luogo, dopo l'effettuazione dei predetti lavori stradali) sui tempi di percorrenza tra l'Istituto Superiore di Polizia e l'abitazione dell'Agresta, sita in Riano, ove fu perpetrato l'omicidio di Cinzia Bruno.

Inoltre, la difesa del PISANO sottoponeva all'attenzione della Corte un esperimento stragiudiziale compiuto il 3 agosto 1994 da un cronista de "La Repubblica", Massimo Lugli, in compagnia del suo collega-fotografo, Massimo Zampetti, i quali effettuarono una sosta di meno di 20 minuti sotto casa dell'Agresta per fare ritorno in via Guido Reni, all'esterno dell'Istituto Superiore di Polizia.

La partenza fu alle ore 10,30 ed il rientro alle ore 11,36, senza tenere conto dei tempi di entrata ed uscita dall'Istituto Superiore di Polizia e quelli del parcheggio sotto casa dell'Agresta, ove i cronisti si limitarono a stazionare (*v.si all.to 106 alla richiesta di revisione*).

Nella richiesta di revisione sono stati poi sviluppati ulteriori temi relativi all'incompletezza delle indagini preliminari, alla ritenuta abnorme «chiamata in correità» dell'Agresta (*la quale si è sempre protestata innocente ed ha addirittura affermato di non aver visto commettere il delitto*), alla ritenuta «premeditazione» del delitto ed, infine, alla ricostruzione della giornata del delitto secondo le testimonianze in atti, cogliendone aspetti decisivi acquisiti agli atti ma non valutati, ad avviso della difesa del PISANO, nel giudizio di cognizione; elementi tutti che, una

volta esaminati e valutati congiuntamente alle prove nuove offerte, rendevano illogica e cronologicamente incompatibile, con inoppugnabili dati di fatto, la complessiva ricostruzione omicidiaria del giudizio di prima istanza, escludendone la partecipazione del PISANO.

- Decreto di citazione per il giudizio di revisione

Il Presidente della sezione penale di questa Corte d'Appello, all'esito dell'ammissibilità della richiesta di revisione deliberata *de plano* nella Camera di Consiglio del 10.4.2000, con decreto emesso in pari data, disponeva, ex artt. 601 e 636 c.p.p., la citazione per il giudizio di Massimo PISANO, fissando per la trattazione l'udienza del 18 ottobre 2000.

- Lista testimoniale della difesa dell'imputato

Con istanze prodotte in data 24 luglio e 21 settembre 2000 la difesa di Massimo PISANO richiedeva, ex art. 468 c.p.p., l'autorizzazione alla citazione dei seguenti testi di lista, sulle circostanze rispettivamente indicate:

Maria Emilia ROSSO, nata a Viterbo il 20 agosto 1933, ivi residente in strada Pian del Cerro 10/D, geometra in servizio all'Ufficio del Catasto di Roma all'epoca dei fatti, sulle modalità relative alla presentazione di pratiche di accatastamento, sul rilascio di ricevute provvisorie in caso di frazionamento catastale, sul presentatore della pratica di frazionamento catastale "Monari" protocollata il 4 agosto 1993 al n. 63469, nonché sulla collocazione dei luoghi in cui si verificavano ed assegnavano i subalterni catastali rispetto all'ufficio accettazione nel periodo agosto 1993 al NCEU di via Reggio Calabria di Roma;

Cesare PICCIONI, residente in Roma, vicolo Fabbri, 24, sulle dichiarazioni già rese, ex art. 38 disp. attuaz. c.p.p., il 3.2.1998, con particolare riferimento a quanto detto dal teste alla Rosso Maria Emilia sulla compilazione del modello provvisorio "Monari" nonché sul funzionamento degli uffici del Catasto nell'agosto 1993 e sulle ricevute provvisorie che si rilasciavano in caso di frazionamento catastale;

Antonio BRUNETTINI, residente in Roma, via Samassi, 3 su quanto già dichiarato all'avv. D'Ovidio con missiva del 29 settembre 1994, nonché sull'eventuale presenza dell'imputato negli uffici del catasto di Roma, in via Reggio Calabria il 4 agosto 1993;

Mario PISANO, nato a Roma il 7 maggio 1953 e residente in Nettuno (Roma), via Roccantica, 2, sulla collocazione temporale del teste il 4 agosto 1993; sui contatti con l'imputato successivamente all'arresto, sulle investigazioni svolte in relazione alla vicenda processuale del fratello Massimo ed in particolare sui rapporti con Piccioni Cesare e su quanto da quest'ultimo riferitogli dopo i colloqui con la signora Maria Emilia Rosso, nonché sull'individuazione del teste Brunettini;

Francesco GRECO, nato a Lecce il 16 luglio 1934 e residente in Roma alla via Cartesio, 10, sulla consulenza grafica comparativa espletata tra la grafia dell'imputato e quella presente sulla modulistica delle pratiche

catastali”Trappetti”e ”Monari” ivi inclusa la ricevuta provvisoria di detta ultima pratica;

Prof. Carmelo FURNARI, domiciliato presso l’Università di Roma, Tor Vergata, sulla consulenza tossicologica espletata sulla vittima, con particolare riferimento ai tempi intercorsi tra l’inizio dell’ingestione delle sostanze tossiche e delle pasticche di Plegine ed il decesso di Cinzia Bruno;

Daniele TOMASSINI, nato a Roma il 24 maggio 1975 e residente in Castelnuovo di Porto alla via Montefiore, 5 strada A, sulla giornata del 4 agosto 1993, con particolare riferimento alla presenza ed agli spostamenti di Sabatino Gigante dalla casa del signor Francesco Ancillotti, sita in località Colle Romano – lotto n. 47 di Riano, ove entrambi lavoravano, nonché sull’episodio relativo alla Fiat 126 di colore chiaro, da cui il teste prelevò della benzina per la sua moto, allorché si trovava in compagnia del Gigante;

Ivana GENTILI, nata a Riano (RM) il 17 ottobre 1970 ed ivi residente in viale Parigi, 125, segretaria del Comune di Riano, sulla telefonata dalla teste effettuata nella mattina del 4 agosto 1993 a Gigante Sabatino, relativamente al protesto di due effetti cambiari e sul successivo incontro del Gigante nel corso della stessa mattinata;

Nadia PASCUCCI, nata a Riano (RM) il 25 marzo 1947, residente a Morlupo, via D. Benedetti, 19, sulla presenza di Gigante Sabatino presso l’immobile ove ella risiede, nella serata di uno dei primo giorni dell’agosto 1993 e sulla circostanza che il Gigante recasse con sé una valigetta di tipo 24 ore e su quanto il Gigante ebbe a dichiarare relativamente al contenuto della stessa;

Eliana CECCUCCI, nata a Roma il 12 gennaio 1948 e residente a Morlupo, via D. Benedetti, 23, sulla presenza di Gigante Sabatino presso l’immobile ove ella risiede, nella serata di uno dei primi giorni dell’agosto 1993 e sulla circostanza che il Gigante recasse con sé una valigetta di tipo 24 ore e su quanto il Gigante ebbe a dichiarare relativamente al contenuto della stessa;

Eraldo BOCCI, presso l’Agenzia Assicurativa, sita in Riano, via Trieste, 4, sulla circostanza che il perito assicurativo sig. Mattioli verifica i danni degli assicurati di quella zona il mercoledì mattina;

Prof. Francesco BRUNO, domiciliato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, sulla relazione criminologia espletata sull’omicidio di Cinzia Bruno;

Dott. Natale FUSARO, domiciliato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, sulla relazione criminologia espletata sull’omicidio di Cinzia Bruno;

Sabatino GIGANTE, nato a Tornimparte (Aq) il 14 dicembre 1955 e residente in Riano, Corso Matteotti, n. 14, sulla collocazione del teste il 4 agosto 1993; sulla telefonata ricevuta dalla Gentili; sulle confidenze al Tomassini, con particolare riferimento alla Fiat 126 della vittima; sul contenuto dei colloqui avuti con i fratelli dell’Agresta dopo la scoperta del cadavere della Bruno; sul contenuto della propria

valigetta 24 ore; sulla presenza di una Opel Station Wagon sotto casa degli Agresta, al ritorno dal trasporto del cadavere di Cinzia Bruno il 4.8.1993;

Aniello AGRESTA, nato ad Ascea (SA) il 20 giugno 1952 e residente in Roma, via A. Mammuccari, n. 25, sugli spostamenti del teste la mattina del 4 agosto 1993 e sulla presenza della sua autovettura Opel Station Wagon tg. Roma 2F7911 in Corso Matteotti di Riano la sera del 4 agosto 1993, nonché sul contenuto delle lettere speditegli dalla sorella Silvana all'inizio della detenzione di questa a Rebibbia;

Maria MELLUCCI, residente in via Oreste Regnoli, 10, sui rapporti intercorsi tra la teste e l'imputato il pomeriggio del 4 agosto 1993, con particolare riferimento alla decisione di denunciare la scomparsa di Cinzia Bruno e sulle modalità esecutive della stessa;

Funzionario-geometra ANAS, in grado di riferire sulla viabilità al Km 14 SS Flaminia il 4 agosto 1993;

Lucia MANGOSI, residente in v.le Marco Fulvio Nobiliore, 151, Roma, sull'eventuale riconoscimento dell'imputato come colui che ebbe a chiederle il 4.8.1993 negli uffici del catasto di Roma, via Reggio Calabria, della eventuale presenza della collega Maria De Giovanni, ricevendo dalla teste la risposta che la stessa era assente per un improvviso intervento chirurgico alla mano.

Con decreti emessi in data 2.8.2000 e 26.9.2000 il Presidente di questa Corte d'Appello autorizzava la citazione dei testimoni di lista indicati dal difensore di PISANO Massimo.

Con separate istanze, prodotte in data 6 luglio e 6 ottobre 2000, la difesa di Massimo PISANO richiedeva al Presidente di questa Corte d'Appello l'acquisizione agli atti del presente giudizio di revisione:

del corpo di reato 140012, secondo il numero di registrazione ad esso conferito dal relativo ufficio corpi di reati di Roma e la sua conservazione presso l'omologo ufficio di Perugia, evidenziando che detto corpo di reato contiene la valigetta 24 ore di Pisano (*doc. 11 allegato alla richiesta di revisione*) e che al suo interno è presente la ricevuta provvisoria della pratica di frazionamento "Monari" rilasciata dal Catasto di Roma il 4.8.93 (*doc. 15 allegato alla richiesta di revisione*), già esibita in aula nel corso del processo di I grado (*vedi allegato 14 alla richiesta di revisione*); ricevuta che, nel corso del presente giudizio di revisione, avrebbe dovuto essere esibita alla teste geom. Maria Emilia ROSSO (*la quale ebbe ad apporre il proprio timbro e sigla su detto documento*), nonché essere sottoposta a perizia grafica comparativa che avrebbe potuto essere disposta nel corso del dibattimento, a supporto della consulenza tecnica già espletata dalla difesa del Pisano (*doc. 16 allegato alla richiesta di revisione*);

dell'intero fascicolo giacente presso l'archivio del N.C.E.U. (*Nuovo Catasto Edilizio Urbano, già ubicato in Roma, via Reggio Calabria, poi trasferito in via Leone Tolstoj, 5 ed oggi, mutata la sua denominazione in Dipartimento del Territorio, in via Ciamarra 139*), cui si riferisce la ricevuta n. 4063, rilasciata lo stesso 4 agosto 1993 a

nome degli eredi "Monari Mario", che rappresenta la seconda copia della ricevuta provvisoria contenuta nella 24 ore di Pisano, giacente all'interno della detta pratica, mai ritirata per l'indisponibilità della ricevuta sequestrata al Pisano.

Il Presidente della Sezione penale di questa Corte ed il Presidente del Collegio, con ordinanze rese rispettivamente in data 8 luglio e 6 ottobre 2000, differivano la decisione sulle predette istanze di acquisizione probatoria alla fase processuale ex art. 495 c.p.p., ritenendo che essa integrasse un provvedimento della fase rescissoria di formazione della prova, da adottare -quindi- nel contraddittorio delle parti.

oooooooooooooooo

oooooooooooo

oooooooo

ooooo

ooo

o

- Memoria depositata dalla difesa delle costituite parti civili

Con memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., depositata in data 10.10.2000, presso la cancelleria di questa Corte d'Appello, sottoscritta dall'avvocato Francesco Saverio Monno, del Foro di Roma, nella qualità di difensore e procuratore speciale della parte civile Bruno Giuseppe, quale curatore speciale della minore Arianna Pisano, nonché dall'avvocato Antonio Cristiani, del Foro di Pisa, nella qualità di difensore e procuratore speciale di BRUNO Giuseppe, BRUNO Gabriella e di MELLUCCI Maria ved. BRUNO, veniva eccepita l'inammissibilità della richiesta di revisione, tesa a riproporre la deduzione di un alibi "già ripetutamente disatteso e contestato dalle sentenze di merito e dal loro controllo di legittimità".

I movimenti del Pisano erano già stati valutati nel corso del giudizio di prima istanza, ove era stata ritenuta la mancanza di controllo sulle presenze presso il Settore logistico dell'Istituto Superiore di Polizia, ove prestava servizio l'imputato geom. Pisano Massimo, il quale espletava anche un secondo lavoro, concernente il disbrigo pratiche varie.

Ad avviso dei difensori delle costituite parti civili, la prova che Pisano Massimo avesse effettivamente presentato di persona presso gli uffici del catasto di Roma la mattina del 4 agosto 1993 la pratica "Monari" risulterebbe "palesamente assurda, irrilevante ed inammissibile, perché in contrasto con tutte le risultanze processuali già ampiamente sottoposte a valutazione critico-probatoria, sulle quali si è formata la cosa giudicata".

Al riguardo i difensori delle costituite parti civili richiamavano una massima della Corte Suprema di Cassazione, in base alla quale non costituirebbe «prova nuova» un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal

giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (*Cass. Pen., 2^a sez., n. 2.12.1998, n. 7111, Lucidi, Cass. Pen., 1999, 2613, s.m.*).

Erano, pertanto, ad avviso dei difensori delle costituite parti civili, inconferenti ed irrilevanti sia la richiesta di acquisizione della valigetta 24 ore del Pisano, dissigillata dinanzi alla Corte di Assise di Roma il 3.10.1994, sia i capitoli di prova n.ri 2), 3), 4), 5) e 6), posto che anche l'eventuale identità della grafia del Pisano con quella del compilatore della ricevuta non avrebbe potuto provare la sua personale presentazione della pratica "Monari" presso gli uffici del catasto di Roma la mattina del 4.8.1993 e, conseguentemente, sarebbe stata inidonea a dimostrare l'alibi dell'imputato, peraltro già disatteso nel giudizio di prima istanza.

Deducevano, ancora, i difensori delle costituite parti civili l'inammissibilità della richiesta della perizia tossicologica sui tempi di disgregazione gastrica del farmaco Plegine retard, *"in quanto implicherebbe un riesame di prove già criticamente valutate nei precedenti giudizi, in assenza di qualunque sopravvenienza probatoria che lo giustifichi"*.

Anche i capitoli di prova n.ri 8), 9), 10), 11) e 12) erano da ritenersi inconferenti, in quanto tesi a *«rifare il processo»*, in palese antitesi con la disciplina della revisione, posto che nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione si legge della presenza in atti di *"una serie imponente di elementi probatori, tra di loro strettamente collegati anche sul piano logico"*.

L'inconferenza degli elementi di prova indicati a sostegno della richiesta di revisione era dedotta dai difensori delle costituite parti civili sul presupposto che presso gli uffici del Catasto di Roma alcuni tecnici interni curavano personalmente la presentazione delle pratiche per conto di tecnici amici e che era consuetudine del Pisano, peraltro tecnico non abilitato alla professione, utilizzare tecnici del Catasto compiacenti che gli curavano l'espletamento delle proprie pratiche.

Quindi, ad avviso dei difensori delle costituite parti civili, il «presentatore» delle pratiche catastali *"non era necessariamente il firmatario delle stesse"*; le pratiche solitamente, per evitare perdite di tempo, venivano redatte e compilate alcuni giorni prima della loro presentazione, così come *"poteva essere avvenuto"* anche nel caso delle pratiche del tipo "Monari", in cui un tecnico esperto redigeva in precedenza anche la duplice copia provvisoria.

Ricordavano, infine, i difensori delle costituite parti civili che il registro-repertorio sottoposto a sequestro, alla data del 4.8.1993 riportava tutte le annotazioni di pugno di un solo tecnico, con una sola eccezione relativa all'annotazione della pratica "Trappetti", nella quale era riportata una diversa scrittura e che, quand'anche fosse stato accertato, nel presente giudizio di revisione, che il PISANO compilò di suo pugno i moduli relativi alle pratiche "Trappetti" e "Monari", non sarebbe risultata, tuttavia, comprovata la sua effettiva presenza presso gli Uffici del Catasto la mattina del 4.8.1993, dal momento che il PISANO ben *"avrebbe potuto consegnare"* ad un tecnico compiacente le suddette pratiche anche il giorno

precedente, e poi “avrebbe potuto ritirarle” nel pomeriggio dello stesso giorno o del giorno successivo, essendo il PISANO stato arrestato il 7 agosto, e cioè tre giorni dopo il 4.8.1993, in cui fu perpetrato il delitto.

- Lista testimoniale della difesa delle costituite parti civili

Con altra istanza, depositata anch'essa in data 10.10.2000 presso la cancelleria di questa Corte, l'avvocato Francesco Saverio Monno, nella qualità di difensore di fiducia della parte civile Bruno Giuseppe, quale tutore della minore Pisano Arianna, *“pur rilevando in via preliminare e pregiudiziale l'assoluta inammissibilità del ricorso per revisione per le ragioni e motivazioni che saranno esposte in via dettagliata in sede di dibattimento, in via subordinata, nella denegata ipotesi che la Corte dovesse ritenere comunque ammissibile il ricorso”*, depositava la lista testi, chiedendo di essere autorizzato alla citazione dei medesimi per l'audizione:

geom. Francesco AUTORE, dom.to in Roma V.le Ciamarra, 222, sulle circostanze in punto di fatto di cui alla memoria presentata dal medesimo difensore, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle pratiche catastali aventi le caratteristiche tecniche identiche alle pratiche “Trappetti” e “Monari” adottato dai professionisti all'epoca dei fatti;

geom. Emilia Maria ROSSO, dom.ta in Roma ed in servizio presso l'Ufficio del Registro di Roma; la teste, tecnico addetto al ricevimento delle pratiche catastali il giorno 4.8.93, potrà deporre sulle circostanze relative alla presentazione delle pratiche “Trappetti” e “Monari” ;

sig.ra Maria DE GIOVANNI, dom.ta in Roma Piazza di Porta Maggiore n. 6, sui propri rapporti di collaborazione intrattenuti con il Pisano Massimo e sulle modalità di presentazione delle pratiche dal medesimo svolte presso il Catasto;

Rossana GIACOMONI, dom.ta in Roma ed in servizio presso UTE di Roma, tecnico addetto alla registrazione delle pratiche sul registro protocollo-cronologico, sulle circostanze relative alla registrazione delle pratiche “Trappetti” e “Monari” sul registro cronologico il giorno 4 agosto 1993.

Con decreto emesso in data 11.10.2000 il Presidente di questa Corte d'Appello autorizzava la citazione dei testimoni di lista indicati dal predetto difensore delle costituite parti civili.

- UDIENZA DEL 18.10.2000

All'udienza del 18.10.2000 il Collegio, preso atto della mancata delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alla proroga dell'applicazione extradistrettuale del consigliere relatore, scadente in data 26.10.2000, attesa la complessità delle questioni da trattare, rinviava il dibattimento, come da separata ordinanza, all'udienza del 4 dicembre 2000.

Con note in data 16.10.2000 e 25.10.2000 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma trasmetteva, per unione agli atti del presente processo di revisione, le denunce prevenutegli circa due telefonate minatorie ricevute in data 17.10.2000 e 21.10.2000 da Mario Menghetti, giornalista del quotidiano IL

MESSAGGERO di Roma, dopo la pubblicazione della notizia su detto giornale, che il 18.10.2000 sarebbe iniziata la celebrazione, presso la Corte d'Appello di Perugia, del processo di revisione nei confronti di Massimo Pisano.

Le due telefonate, pervenute la prima presso la sede del quotidiano e la seconda sull'utenza cellulare del giornalista Menghetti, risultavano essere state effettuate da persona di sesso maschile, qualificatasi come "AGRESTA", che aveva intimato al predetto giornalista di non occuparsi più degli "amanti diabolici di Riano".

- UDIENZA DEL 4.12.2000

All'udienza del 4.12.2000 il Procuratore Generale di udienza ed i difensori delle costituite parti civili richiedevano dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di revisione.

Il requirente P.G. sosteneva che, nel caso in esame, difettava la prospettazione delle "prove nuove", espressamente richieste dall'art. 630, 1° comma, lettera c) c.p.p., avendo il difensore del PISANO dedotto esclusivamente nuovi "elementi di prova" (e non nuove "prove") e, pertanto, la richiesta era da ritenersi inammissibile.

I difensori delle costituite parti civili, d'altro canto, riproponevano le medesime argomentazioni sviluppate nella memoria depositata in atti concludendo, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione e, in via subordinata, per l'ammissione dei testi indicati nella lista ritualmente depositata ex art. 468 c.p.p.-

Per converso, i difensori del PISANO respingevano le richieste formulate dal Procuratore Generale di udienza e dai difensori delle costituite parti civili, evidenziando la "novità" e la "rilevanza" degli elementi di prova dedotti, nonché richiedendo la valutazione di elementi di prova esistenti in atti e mai valutati nel giudizio di prima istanza idonei, se accertati e globalmente valutati, a determinare l'assoluzione del Pisano da entrambi i reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto.

Inoltre, preso atto di alcuni decisivi errori materiali compiuti nel corso del giudizio di prima istanza, i difensori del PISANO richiedevano una diversa valutazione delle predette prove, da coordinarsi sia con quelle nuove, sia con quelle mai valutate, evidenziando che -contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. e dai difensori delle costituite parti civili- non avevano affatto richiesto il proscioglimento del condannato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel corso del precedente giudizio (art. 637, 3° comma c.p.p.).-

I difensori del PISANO, inoltre, depositavano una memoria scritta e degli allegati, tutti elencati in un analitico indice riepilogativo, richiedendo anche l'esame dell'imputato Massimo Pisano.

1) Ordinanza di ammissione delle prove

La Corte, ritiratasi in Camera di Consiglio emetteva, ex art. 495 c.p.p., ordinanza con la quale deliberava l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:

L'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, nonché del corpo di reato 140012, secondo il numero di registrazione ad esso conferito dal relativo ufficio corpi di reati di Roma e la sua conservazione presso l'omologo ufficio di Perugia, contenente la valigetta 24 ore di Pisano;

L'ammissione delle seguenti prove testimoniali indicate dalla difesa dell'imputato

Massimo Pisano:

Maria Emilia ROSSO, nata a Viterbo il 20 agosto 1933, ivi residente in strada Pian del Cerro 10/D, geometra in servizio all'Ufficio del Catasto di Roma all'epoca dei fatti, sulle modalità relative alla presentazione di pratiche di accatastamento, sul rilascio di ricevute provvisorie in caso di frazionamento catastale, sul presentatore della pratica di frazionamento catastale "Monari" protocollata il 4 agosto 1993 al n. 63469, nonché sulla collocazione dei luoghi in cui si verificavano ed assegnavano i subalterni catastali rispetto all'ufficio accettazione nel periodo agosto 1993 al NCEU di via Reggio Calabria di Roma;

Cesare PICCIONI, residente in Roma, vicolo Fabbri, 24, sulle dichiarazioni già rese, ex art. 38 disp. attuaz. c.p.p., il 3.2.1998, con particolare riferimento a quanto detto dal teste alla Rosso Maria Emilia sulla compilazione del modello provvisorio "Monari" nonché sul funzionamento degli uffici del Catasto nell'agosto 1993 e sulle ricevute provvisorie che si rilasciavano in caso di frazionamento catastale;

Antonio BRUNETTINI, residente in Roma, via Samassi, 3 su quanto già dichiarato all'avv. D'Ovidio con missiva del 29 settembre 1994, nonché sull'eventuale presenza dell'imputato negli uffici del catasto di Roma, in via Reggio Calabria il 4 agosto 1993;

Mario PISANO, nato a Roma il 7 maggio 1953 e residente in Nettuno (Roma), via Roccantica, 2, sulla collocazione temporale del teste il 4 agosto 1993; sui contatti con l'imputato successivamente all'arresto, sulle investigazioni svolte in relazione alla vicenda processuale del fratello Massimo ed in particolare sui rapporti con Piccioni Cesare e su quanto da quest'ultimo riferitogli dopo i colloqui con la signora Maria Emilia Rosso, nonché sull'individuazione del teste Brunettini;

Francesco GRECO, nato a Lecce il 16 luglio 1934 e residente in Roma alla via Cartesio, 10, sulla consulenza grafica comparativa espletata tra la grafia dell'imputato e quella presente sulla modulistica delle pratiche catastali "Trappetti" e "Monari" ivi inclusa la ricevuta provvisoria di detta ultima pratica;

Prof. Carmelo FURNARI, domiciliato presso l'Università di Roma, Tor Vergata, sulla consulenza tossicologica espletata sulla vittima, con particolare riferimento ai tempi intercorsi tra l'inizio dell'ingestione delle sostanze tossiche e delle pasticche di Plegine ed il decesso di Cinzia Bruno;

Daniele TOMASSINI, nato a Roma il 24 maggio 1975 e residente in Castelnuovo di Porto alla via Montefiore, 5 strada A, sulla giornata del 4 agosto 1993, con particolare riferimento alla presenza ed agli spostamenti di Sabatino Gigante dalla

casa del signor Francesco Ancillotti, sita in località Colle Romano – lotto n. 47 di Riano, ove entrambi lavoravano, nonché sull'episodio relativo alla Fiat 126 di colore chiaro, da cui il teste prelevò della benzina per la sua moto, allorché si trovava in compagnia del Gigante;

Ivana GENTILI, nata a Riano (RM) il 17 ottobre 1970 ed ivi residente in viale Parigi, 125, segretaria del Comune di Riano, sulla telefonata dalla teste effettuata nella mattina del 4 agosto 1993 a Gigante Sabatino, relativamente al protesto di due effetti cambiari e sul successivo incontro del Gigante nel corso della stessa mattinata;

Nadia PASCUCCI, nata a Riano (RM) il 25 marzo 1947, residente a Morlupo, via D. Benedetti, 19, sulla presenza di Gigante Sabatino presso l'immobile ove ella risiede, nella serata di uno dei primo giorni dell'agosto 1993 e sulla circostanza che il Gigante recasse con sé una valigetta di tipo 24 ore e su quanto il Gigante ebbe a dichiarare relativamente al contenuto della stessa;

Eraldo BOCCI, presso l'Agenzia Assicurativa, sita in Riano, via Trieste, 4, sulla circostanza che il perito assicurativo sig. Mattioli verifica i danni degli assicurati di quella zona il mercoledì mattina;

Sabatino GIGANTE, nato a Tornimparte (Aq) il 14 dicembre 1955 e residente in Riano, Corso Matteotti, n. 14, sulla collocazione del teste il 4 agosto 1993; sulla telefonata ricevuta dalla Gentili; sulle confidenze al Tomassini, con particolare riferimento alla Fiat 126 della vittima; sul contenuto dei colloqui avuti con i fratelli dell'Agresta dopo la scoperta del cadavere della Bruno; sul contenuto della propria valigetta 24 ore; sulla presenza di una Opel Station Wagon sotto casa degli Agresta, al ritorno dal trasporto del cadavere di Cinzia Bruno il 4.8.1993;

Aniello AGRESTA, nato ad Ascea (SA) il 20 giugno 1952 e residente in Roma, via A. Mammuccari, n. 25, sugli spostamenti del teste la mattina del 4 agosto 1993 e sulla presenza della sua autovettura Opel Station Wagon tg. Roma 2F7911 in Corso Matteotti di Riano la sera del 4 agosto 1993, nonché sul contenuto delle lettere speditegli dalla sorella Silvana all'inizio della detenzione di questa a Rebibbia;

Maria MELLUCCI, residente in via Oreste Regnoli, 10, sui rapporti intercorsi tra la teste e l'imputato il pomeriggio del 4 agosto 1993, con particolare riferimento alla decisione di denunciare la scomparsa di Cinzia Bruno e sulle modalità esecutive della stessa;

Funzionario-geometra ANAS, in grado di riferire sulla viabilità al Km 14 SS Flaminia il 4 agosto 1993;

Lucia MANGOSI, residente in v.le Marco Fulvio Nobiliare, 151, Roma, sull'eventuale riconoscimento dell'imputato come colui che ebbe a chiederle il 4.8.1993 negli uffici del catasto di Roma, via Reggio Calabria, della eventuale presenza della collega Maria De Giovanni, ricevendo dalla teste la risposta che la stessa era assente per un improvviso intervento chirurgico alla mano.

c) l'ammissione delle seguenti prove testimoniali, indicate dalla difesa delle costituite parti civili:

geom. Francesco AUTORE, dom.to in Roma V.le Ciamarra, 222, sulle circostanze in punto di fatto di cui alla memoria presentata dal medesimo difensore, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle pratiche catastali aventi le caratteristiche tecniche identiche alle pratiche "Trappetti" e "Monari" adottato dai professionisti all'epoca dei fatti;

geom. Emilia Maria ROSSO, dom.ta in Roma ed in servizio presso l'Ufficio del Registro di Roma; la teste, tecnico addetto al ricevimento delle pratiche catastali il giorno 4.8.93, potrà deporre sulle circostanze relative alla presentazione delle pratiche "Trappetti" e "Monari" ;

sig.ra Maria DE GIOVANNI, dom.ta in Roma Piazza di Porta Maggiore n. 6, impiegata presso gli uffici del catasto, sui propri rapporti di collaborazione intrattenuti con il Pisano Massimo e sulle modalità di presentazione delle pratiche dal medesimo svolte presso il Catasto;

Rossana GIACOMONI, dom.ta in Roma ed in servizio presso UTE di Roma, tecnico addetto alla registrazione delle pratiche sul registro protocollo-cronologico, sulle circostanze relative alla registrazione delle pratiche "Trappetti" e "Monari" sul registro cronologico il giorno 4 agosto 1993.

- UDIENZA DEL 16.12.2000

All'udienza del 16 dicembre 2000 venivano esaminati i testi Francesco Autore, Maria Emilia Rosso, Maria De Giovanni, Rosanna Giacomoni, Nadia Pascucci, Antonio Brunettini, Cesare Piccioni, Lucia Mangosi, Francesco Greco (c.t. grafico della difesa del Pisano) e Daniele Tomassini.

1) esame teste Francesco Autore (trascr. verb. pagg. 5-19)

Il teste Francesco Autore, geometra che per motivi inerenti la propria attività spesso presentava e disbrigava le pratiche presso gli uffici del catasto di Roma, riferiva in ordine alla differenza esistente tra le pratiche di accatastamento e quelle di frazionamento catastali.

In ordine alle modalità di presentazione delle pratiche di accatastamento riferiva che, il presentatore, dopo aver prelevato un numero di ordine di fila, sottoponeva la pratica ad un tecnico, che la vistava; quindi, il tecnico di turno «passava» la pratica all'ufficio protocollo, ove alla pratica veniva assegnato un numero di protocollo ed al presentatore veniva restituita la relativa ricevuta.

In ordine alle modalità di presentazione delle pratiche di frazionamento catastale, il teste riferiva che vi erano due protocolli diversi (*circostanza già accertata documentalmente essendo stati acquisiti ad opera del PM, nella fase delle indagini, e della difesa di Pisano, nel giudizio di revisione, rispettivamente il registro delle nuove iscrizioni e quello delle variazioni catastali, relativi al 4 agosto 1993*), e che entrambi i tipi di pratiche venivano visionati dallo stesso tecnico.

Il teste specificava, inoltre (f. 10) che in quel periodo "il Catasto aveva dato facoltà al tecnico di precompilare delle ricevute provvisorie...perché l'ufficio non poteva smaltire l'impegno dei subalterni che indicavano le unità frazionate", chiarendo che, se la pratica serviva subito, il presentatore poteva pretendere l'immediato impegno dei subalterni, mentre pre-compilava le ricevute provvisorie nella sola ipotesi in cui decideva di ritirare la pratica in un momento successivo (f. 11).

Riferiva ancora il teste che i moduli in bianco delle predette ricevute provvisorie erano disponibili sia presso il tecnico di turno, che nella stanza del protocollo.

2) spontanee dichiarazioni dell'imputato Massimo Pisano (trascr. verb. pagg. 19-28) Rendevasi quindi spontanee dichiarazioni l'imputato Massimo Pisano, rappresentando di essersi recato al Catasto il 4 agosto 1993, uscendo dall'Istituto Superiore di Polizia alle ore 10.30, su ordine del proprio capo ufficio, M.llo Donato, allo scopo di effettuare delle copie di una chiave, di essere giunto al Catasto di via Reggio Calabria intorno alle 10.40/10.45, di aver ricercato al piano terra la sig.ra Maria De Giovanni, di non averla trovata e di essere, quindi, salito per una rampa di scale, intravedendo la collega di stanza della De Giovanni, conosciuta solo di vista, successivamente identificata per tale Lucia Mangosi.

Avendo appreso da quest'ultima che la De Giovanni era in malattia, decise di presentare comunque le pratiche, essendo urgente quella "Monari", che nelle sue intenzioni, avrebbe, invece, voluto affidare alla De Giovanni, la quale ne avrebbe dovuto curare la presentazione ed il successivo ritiro per suo conto.

L'imputato dichiarava di aver atteso il proprio turno da un tecnico, che era una donna (poi individuata per Rosso Maria Emilia), di circa 50/55 anni, con capelli mossi e brizzolati e occhiali da vista.

Questa, avendone rilevato l'assenza, invitò il Pisano a compilare le ricevute provvisorie per la pratica di frazionamento "Monari" e, malgrado l'urgenza dedotta dal Pisano, gli aveva detto che non era possibile "impegnare" il subalterno nell'immediatezza.

Compilate le ricevute, il tecnico si recò al protocollo, ove consegnò le due pratiche. Il Pisano, quindi, ritirò prima la pratica "Trappetti" e, mentre attendeva il rilascio della ricevuta provvisoria "Monari", assistette ad un episodio accaduto ad un geometra di circa 20/25 anni, con i capelli corti, di colore castano scuro, al quale l'addetto al protocollo contestò la mancanza di un timbro su di una planimetria e, non avendo questi il timbro con sé, gli fu detto di tornare l'indomani, e non gli fu consegnata la rituale copia della pratica, sebbene già protocollata.

Tale utente fu poi individuato nel Brunettini Antonio.

Verso le 11,15, quindi, ritirò la ricevuta provvisoria della pratica "Monari" riponendola nella propria valigetta 24ore unitamente a quella "Trappetti" e fece ritorno presso l'Istituto Superiore di Polizia, dopo aver ricevuto una telefonata dall'Agresta sul suo cellulare ed essersi fermato alla ferramenta Flaminia per il

duplicato delle chiavi ed un acquisto personale di materiale da giardinaggio, ivi giungendo verso le 11.30.

3) apertura in aula della valigetta 24ore dell'imputato Massimo Pisano (corpo di reato n. 140012)

Si è, quindi, proceduto all'apertura del corpo di reato n. 140012, contenente la valigetta 24ore del Pisano, all'interno della quale, unitamente ad oggetti personali, sono state rinvenute le pratiche catastali "Trappetti" e "Monari" quest'ultima unitamente alla ricevuta provvisoria accertando, su richiesta dell'avv. Monno, difensore della parte civile Pisano Arianna, l'assenza nella predetta valigetta 24ore di modulistica in bianco di "ricevute provvisorie" e, per contro, la presenza di modulistica relativa al disbrigo di pratiche varie.

4) esame teste Maria Emilia Rosso (trascr. verb. pagg. 29-49)

Veniva quindi esaminata Maria Emilia Rosso, geometra in servizio, all'epoca dei fatti, presso il settore B degli uffici del catasto urbano di Roma, addetta alla ricezione delle pratiche, la quale riferiva che il 4 agosto 1993, si trovava da sola nella propria stanza (ff. 31 e 36), *"il tecnico era uno solo mentre le scrivanie erano due"*, conformemente a quanto dichiarato dal Pisano (f. 23), e riconosceva per propria la firma apposta in calce al timbro sulle due pratiche ("Trappetti" e "Monari"), non ricordando tuttavia, dato il tempo trascorso (oltre 7 anni e ½), se materiale presentatore delle pratiche stesse fosse stato proprio l'imputato Massimo Pisano.

La stessa, inoltre, riferiva di portare gli occhiali da vista nel 1993, seppur non continuativamente, occorrendole per leggere da vicino e dichiarava di aver portato personalmente le due pratiche nella stanza della registrazione, ove le stesse furono protocollate.

La teste precisava che in detta stanza vi erano due addetti, uno per ciascun registro; confermava anch'essa che i moduli in bianco delle ricevute provvisorie venivano tenuti sul tavolo nella stanza di ricevimento (f. 44), nonché in quella della registrazione - protocollo.

Dichiarava, inoltre di non aver visto la foto dell'imputato pubblicata sui giornali nei giorni successivi, perché partita per le ferie.

5) esame teste Maria De Giovanni (trascr. verb. pagg. 49-66)

Veniva quindi esaminata la teste DE GIOVANNI Maria, la quale confermava di conoscere Massimo Pisano (avendo, invece, conosciuto il fratello Mario solo dopo i fatti di causa - f. 60) e di essersi prestata anche alla presentazione di pratiche catastali per suo conto, che il Pisano personalmente le consegnava, indifferentemente la mattina o la sera, e che poi veniva a ritirare, mandando, talvolta, per suo conto, anche la moglie, Cinzia Bruno, a casa della teste, ma mai al Catasto.

Riferiva di non aver messo a conoscenza il Pisano del programmato ricovero, avvenuto proprio in data 4 agosto 1993 (f. 58) e specificava che le pratiche le

venivano portate dal Pisano complete in ogni loro parte, a volte compilate a casa della teste, qualche altra volta Pisano sopraggiungeva negli uffici del Catasto per apportare delle correzioni tecniche.

Nulla riferiva la teste in ordine alla circostanza, precisamente riferita dal geometra Autore -teste addotto dalle parti civili- che, se la pratica serviva subito, il presentatore ometteva di compilare la ricevuta provvisoria, potendo pretendere l'immediato impegno dei subalterni per l'espletamento della pratica stessa, mentre compilava -al momento- la ricevuta provvisoria, nella sola ipotesi in cui non c'era fretta, riservandosi di ritirare la pratica in un momento successivo.

6) esame teste Rosanna Giacomoni (trascr. verb. pagg. 66-77)

Veniva quindi esaminata la teste Rosanna GIACOMONI, all'epoca dei fatti tecnico addetto alla registrazione delle pratiche sul registro protocollo-cronologico dell'ufficio del Catasto di Roma, la quale riferiva che il 4.8.1993 era presente in ufficio presso il proprio reparto.

La teste riferiva che, addetta al protocollo delle nuove iscrizioni nel 1993, non aveva personalmente compilato l'annotazione relativa alla pratica "Trappetti", siccome aiutata nella registrazione della stessa dalla collega Maltese, sopraggiunta per fare la colazione insieme alla Giacomoni stessa, secondo le abitudini, nella fascia oraria tra le 10.30 e le 11.30 (f. 72), come stabilito da una disposizione interna (f. 76).

Precisava, infine, che la pratica "Trappetti" non poteva essere stata presentata "nella primissima mattinata", in quanto al protocollo, prima della pratica "Trappetti" risultavano registrate delle pratiche (la n. 721 e la n. 722) particolarmente voluminose e complesse, in quanto, essendo relative a delle società, bisognò protocollare più planimetrie.

7) esame teste Nadia Pascucci (trascr. verb. pagg. 78-88)

Veniva quindi esaminata la teste Nadia PASCUCCI, la quale riferiva che il 18.8.1993 fu escussa dai CC e che nella serata di un giorno della prima quindicina del mese di agosto 1993 vide Sabatino Gigante con una valigetta 24 ore di colore scuro, il quale alla domanda (postagli dalla di lei madre) "cosa hai nella valigetta ?", rispose "cosa vuoi che ci sia in una valigetta, o i debiti o i soldi" (f. 82).

8) esame teste geometra Antonio Brunettini (trascr. verb. pagg. 88-99)

Veniva quindi esaminato BRUNETTINI Antonio, mai escusso nel giudizio di cognizione, dipendente dell'ATAC, il quale all'epoca dei fatti aveva 30 anni ed espletava un secondo lavoro di geometra, recandosi spesso presso gli uffici del catasto di Roma per l'espletamento di pratiche catastali.

Il teste, dalle caratteristiche fisiche simili a quelle descritte dal Pisano allorquando l'8.11.1993 fu interrogato dal P.M. in stato di isolamento ("*davanti a me al Catasto c'erano due persone. Al protocollo, ricordo che mentre aspettavo di prendere le pratiche protocollate, l'addetto si accorse che mancava il timbro ad una pratica della persona che era in fila davanti a me. Quest'ultimo era un ragazzo sui 25-30 anni, castano con pochi capelli e corti*" - fol. 185-186 del fasc. delle indagini, all.to 92),

dopo aver preso visione della pratica di variazione catastale "Primavera", esibitagli in udienza, dichiarava che -nel quadro di una collaborazione saltuaria con il geometra Gianfranco Sili- aveva compilato e presentato personalmente, il 4 agosto 1993, la pratica di variazione catastale «Primavera», recante i numeri di protocollo 63465/6/7/8, immediatamente precedenti a quella "Monari" reperita all'interno della valigetta 24ore dell'imputato e recante il numero di protocollo 63469 (*numero di prot. risultante anche nel registro di protocollo variazioni, modello 97 C.E.U., del 4 agosto 1993, prodotto in copia conforme all'originale - all.to 3 indice produzioni della difesa dell'imputato del 18.12.2000*), precisando di essersi recato presso il settore E, dove un tecnico ritirò la sua pratica, consegnandola all'addetto all'ufficio del protocollo.

Il teste precisava, inoltre, di essere arrivato al Catasto, come suo solito, verso le ore 10-10,30, di aver fatto la fila per accedere dal tecnico di turno, di aver fatto, quindi, la fila davanti al protocollo, ma che "*al momento di ritirare la pratica, mancava un timbro sulla mia planimetria e quindi sono dovuto tornare successivamente per ritirarla*" (f. 92), così riscontrando quanto dichiarato dall'imputato Massimo PISANO nel corso del richiamato interrogatorio dell'8.11.1993.

Il geometra BRUNETTINI aggiungeva che la contestazione della mancanza del timbro gli fu mossa con toni civili e pacati, trattandosi di un errore da lui pacificamente riconosciuto e che il geometra Sili fu messo al corrente del contrattempo e successivamente gli affidò il timbro per colmare la lacuna burocratica riscontrata al protocollo.

Dichiarava, inoltre, che quando era in corso "l'altro processo" (quello di cognizione) il geometra Sili fu contattato dal fratello dell'imputato, Mario Pisano, che il Sili lo aveva indirizzato a lui e che il teste aveva scritto all'avv. D'Ovidio (all'epoca difensore di Massimo Pisano) una lettera sostanzialmente conforme alle dichiarazioni rese in questa sede (cfr. all.to 93 alla richiesta di revisione).

Il Brunettini dichiarava, infine, di aver sempre avuto i capelli corti, di essere stato già stempiato nel 1993 e di non aver mutato sostanzialmente le proprie sembianze.

9) esame teste Cesare Piccioni (trascr. verb. pagg. 99-107)

Veniva quindi esaminato il teste Cesare PICCIONI, tecnico in servizio presso gli uffici del catasto di Roma, il quale -dopo avere precisato di conoscere Pisano Mario (fratello dell'imputato)- più che rendere una testimonianza, esprimeva sue personali «impressioni e sensazioni» di estraneità dell'imputato ai fatti di causa, anche in ragione di un'amicizia intrattenuta con il fratello di questi, Mario, che gli aveva chiesto, nell'anno 1994-1995, di mostrare la foto del fratello alla sig.ra Rosso Maria Emilia per verificare se mai la stessa lo ricordasse come presentatore delle pratiche "Trappetti" e "Monari", presentate il 4 agosto 1993.

Le sue dichiarazioni, a norma dell'art. 194, 3° comma c.p.p., sono risultate inutilizzabili.

10) esame teste Lucia Mangosi (trascr. verb. pagg. 107-111)

Veniva quindi esaminata la teste Lucia MANGOSI, in servizio presso gli uffici del Catasto di Roma all'epoca dei fatti, bionda platino, ossigenata per sua dichiarazione, riferiva di essere amica della collega Maria De Giovanni, lavorando entrambe presso il settore E dell'Ufficio del Catasto di Roma, precisando che qualche giorno prima del 4.8.1993 apprese che la De Giovanni doveva operarsi alla mano.

A domanda del difensore dell'imputato, precisava che durante l'assenza della collega De Giovanni qualcuno le chiese della stessa, ma non ricordava se proprio il Pisano Massimo ebbe a chiederle della sua collega.

11) esame consulente tecnico dr. Francesco Greco (trascr. verb. pagg. 111-117)

Veniva quindi esaminato il dr. Greco Francesco, perito iscritto all'albo del Tribunale di Latina, consulente grafico della difesa dell'imputato, il quale riferiva di avere effettuato una comparazione tra la grafia dell'imputato Massimo Pisano ed i 4 saggi grafici, riscontrando che la grafia delle pratiche "Trappetti" e "Monari" compresa la ricevuta provvisoria, apparteneva all'imputato Massimo Pisano.

Sottoposta al consulente anche la seconda ricevuta provvisoria, quella che rimaneva in possesso del presentatore per il successivo ritiro della pratica e contenuta nella valigetta 24ore, in originale, il c.t. confermava, al di là di ogni dubbio, un giudizio di identità con le altre scritture e di riferibilità esclusiva al Pisano.

Il c.t. riscontrava, inoltre, che la ricevuta provvisoria presente nella valigetta era stata scritta in originale e non a ricalco, rilevando inoltre che entrambe le ricevute, autonomamente compilate, erano state scritte in una situazione di appoggio precario, in quanto alcune caselle erano state sbarrate con la crocetta fuori dal quadratino.

L'avvocato di parte civile, Francesco Saverio Monno, chiedeva, quindi, di verificare se all'interno della 24ore del Pisano vi fossero dei modelli in bianco di "ricevute provvisorie", del tipo di quelle utilizzate dal Pisano per la presentazione della pratica "Monari"; la ricerca si rivelava infruttuosa e veniva disposta, come detto, la sola acquisizione agli atti delle pratiche "Trappetti" e "Monari", con restituzione all'ufficio di provenienza del corpo di reato 140012.

La Corte, su richiesta della difesa dell'imputato e nulla opponendo le altre parti, acquisiva agli atti del processo la consulenza grafica redatta dal dr. Francesco Greco (f. 114-115).

12) esame teste Daniele Tomassini (trascr. verb. pagg. 117-143)

Veniva quindi esaminato il teste Daniele Tomassini, il quale riferiva che all'epoca dei fatti lavorava come idraulico con Sabatino Gigante e che era fidanzato con la figlia di quest'ultimo.

Precisava che il 4.8.1993 stava effettuando un lavoro idraulico insieme a Gigante Sabatino presso l'abitazione di Francesco Ancillotti, sita in località Colle Romano, nel Comune di Riano.

Il teste non ricordava se il Gigante si fosse allontanato da tale luogo nella mattina del 4 agosto 1993, né se vi fosse stato uno "snack" a casa Ancillotti, né se avesse guidato l'Alfetta del Gigante quel giorno, rammentando che il sig. Otello (Guadagnoli) il 4.8.1993 ebbe a cercare il Gigante una prima volta a casa Ancillotti, una seconda a casa di Sabatino Gigante, verso le 14-14,30 (f. 127).

A contestazione della difesa dell'imputato, il teste Tomassini ricordava di aver usufruito di una tanica di benzina, non rammentando se la stessa fosse stata prelevata da una Fiat 126 chiara, e, ad ulteriore contestazione della difesa dell'imputato, riferiva che Sabatino Gigante gli aveva confidato di aver visto, il 4 agosto 1993, *"durante una delle sue assenze dal lavoro, una Fiat 126 di colore azzurro, posteggiata in via Matteotti sul lato opposto a casa dell'Agresta"* (f. 132).

Il relativo verbale utilizzato per le contestazioni, non venne acquisito al fascicolo del dibattimento, in quanto già presente agli atti del dibattimento, al volume 8° degli atti di causa.

Il teste Tomassini escludeva, quindi, di aver effettuato ulteriori lavori idraulici con il Gigante oltre quello in corso a casa Ancillotti, che venne ultimato il 7 agosto 1993.

Il teste era poi andato in ferie, e escludeva, altresì, *"di poter affermare in termini di certezza che quel giorno il Gigante abbia potuto subire una seppur minima lesione"* (f. 141), a seguito di un incidente con il «frullino», che, peraltro, non gli risultava essere stato utilizzato nei lavori effettuati a casa Ancillotti.

- UDIENZA DEL 20.1.2001

All'udienza del 20.1.2001 venivano esaminati i testi Eraldo BOCCI, Franco Giammattei, prof. Carmelo Furnari e Mario Pisano.

1) esame teste Eraldo Bocci (trascr. verb. pagg. 2-10)

Il teste Eraldo BOCCI, titolare di un'agenzia assicurativa in Riano, affermava con sicurezza che tutti i periti ed in particolare il perito Enrico Mattioli, che risultava aver periziato l'autovettura della gioielliera Giovannetti, si recava a Riano presso l'agenzia assicurativa del teste, esclusivamente di mattina, precisando che *"il pomeriggio i periti non sono mai venuti da me"* (f. 8), a meno che non prendevano appuntamenti direttamente con gli assicurati, e cioè al di fuori dell'ufficio.

Stessa risposta ha fornito il teste con riferimento all'altra fase in cui si esplica il risarcimento assicurativo, e cioè quello della liquidazione danni: *"il liquidatore non è mai venuto di pomeriggio"* (f. 10).

2) esame teste geometra Franco Giammattei (trascr. verb. pagg. 10-27)

Il teste Franco Giammattei, geometra dell'A.N.A.S., sorvegliante della S.S. n. 3 Flaminia, dal Km 7 al Km 43, riferiva che nel 1990 iniziarono dei lavori sul raccordo stradale della strada Flaminia e che alla data del 4.8.1993 i lavori stradali erano in corso, rallentando notevolmente il traffico sulla predetta S.S. dal km 13,400 al km. 15,500-16.

Il teste riferiva che i lavori di rifacimento di questa arteria stradale impegnarono svariati Km della S.S. Flaminia per circa 4 anni.

In particolare ha riferito che *"il traffico scorreva in maniera anomala"* (f. 19), e che *"dal km 13.400 fino al Km 15.500-16, per un paio di Km era tutta la zona interessata a grandi lavori"*, con l'ulteriore conseguenza, in ordine al tempo di percorrenza del tratto stradale oggetto dei detti lavori, che *"occorrevano 10-15 minuti per percorrere poco più di 2 Km"*.

Anche la strada alternativa per raggiungere Riano, (attraverso la Tiberina e, quindi, la Rianese), non avrebbe consentito di by-passare il tratto interessato dai lavori, essendo emerso anche topograficamente (vedi cartina all. D) che lo svincolo per la Tiberina era successivo al tratto interessato ai lavori di quel periodo, trovandosi all'altezza di Prima Porta.

A domanda del P.G., precisava che *"alla data del 3 agosto 1994 i lavori non erano ancora cessati"* (f. 22).

3) esame consulente tecnico prof. Carmelo Furnari (trascr. verb. pagg. 27-63)

Veniva quindi esaminato il prof. Carmelo Furnari, docente di tossicologia forense presso l'Università di Roma, perito dal 1979 presso il Tribunale di Roma, esperto delle tossicodipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso dell'esame, il c. t. della difesa dell'imputato, cui era stato formulato il quesito di *"valutare, sotto l'aspetto tossicologico-forense, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti dalle analisi chimiche dei fluidi biologici prelevati dal cadavere di Cinzia Bruno, con particolare riferimento alle modalità di assunzione ed ai tempi di assorbimento ed eliminazione delle sostanze rinvenute"*, riteneva scientificamente errata la stima effettuata dal C.T. del Pubblico Ministero dr. Palmeri, il quale aveva sostenuto che la vittima ingerì complessivamente soltanto 11 compresse di varia natura (4 confetti bianchi, 4 compresse discoidali e 3 compresse color avana – cfr. C.T. in atti, pag. 6).

In particolare, sulla scorta del materiale scientifico e bibliografico, in parte già presente in atti, come nel caso del trattato Randall Baselt, in lingua originale al v. 14 foll. 5 e segg., la cui traduzione giurata è stata prodotta dalla difesa dell'imputato, unitamente ad una memoria difensiva all'udienza del 4 dicembre 2000, è emerso che i tassi di fendimetrazina, principio attivo del farmaco Plegine nel sangue e nelle urine della vittima sono indice di un'assunzione smodata di pasticche, quantificate dal consulente in circa 20-30 compresse di Plegine.

Il c.t. prof. Furnari riferiva che la formulazione «retard», ovvero il rilascio controllato della sostanza attiva, fa sciogliere lentamente il contenuto delle compresse, con un tempo di assorbimento e di rilascio pari a 0,052 mg per ml. di siero (cfr. *Randall Baselt cit.*), mentre era stata rilevata nel sangue della vittima Cinzia Bruno la presenza di 1,2 mg per ml.

Erroneamente nella sentenza di condanna si era affermato che la vittima ingerì complessivamente circa 11 compresse (*sent. condanna primo grado, pag. 16, righe 9 e*

segg.), in quanto tale quantitativo, sulla scorta dell'incompleto quesito formulato al C.T. del P.M. nel giudizio di cognizione, si riferì esclusivamente a quelle rinvenute nel solo contenuto gastrico, escludendo quelle già discioltesi nel sangue e nelle urine, alla cui quantificazione il prof. Furnari perveniva calcolando i valori relativi ai tempi di disgregazione del Plegine nel sangue e nelle urine, indicati dalla casa produttrice del farmaco, nonché sulla base del citato Randall Baselt, trattato fondamentale di tossicologia forense.

Il c.t. riferiva che le compresse di Plegine rinvenute nel corpo della vittima, in uno con le concentrazioni riscontrate (1,2 microgrammi per ml., 18 mg nelle urine) inducevano a ritenere che le compresse di Plegine complessivamente ingerite dalla vittima furono circa 20-30 (f. 30) e che, conseguentemente, fosse necessario un arco temporale non inferiore ad 1-2 ore, più prossimo a 2 ore secondo il prof. Furnari, per assorbire le compresse di Plegine sino ad arrivare ai valori riscontrati nel sangue di Cinzia Bruno.

Tale dato risultava sintomaticamente confermato da un diverso riscontro in ordine alla presenza nelle urine e nel contenuto gastrico, ma non nel sangue, di codeina.

L'unica spiegazione logico-scientifica, non opinabile, rispetto alla assenza di codeina nel circolo, che è un distretto intermedio tra lo stomaco e le urine, è proprio il decorso del tempo, indicato addirittura in 2 ore, con riferimento al tempo minimo per smaltire la codeina nel sangue, con un'ulteriore successiva assunzione di tale sostanza chimica, che è quella rinvenuta nel contenuto gastrico.

Secondo il consulente prof. Furnari, nessuna interazione tra farmaci diversi, né una particolare ipersensibilità del soggetto, o condizioni emotive o di violenza potevano aver determinato, da un lato un assorbimento accelerato del Plegine, rispetto al rilascio controllato del principio attivo, e dall'altro lo smaltimento anticipato della codeina nel sangue.

A domanda dell'avv. Monno, difensore della parte civile Pisano Arianna, il prof. Furnari precisava che l'affermazione dibattimentale del C.T. del P.M. nel giudizio di cognizione (verb. ud. 24.10.1994, fol. 10) relativa al tempo trascorso "*meno di un'ora*" tra l'ingestione delle compresse di Plegine ed il decesso di Cinzia Bruno era riferito solo alle quattro compresse rinvenute indissolte nello stomaco della vittima, e non anche alle altre compresse già assorbite, disciolte e disgregate nel sangue ed espulse nelle urine di Cinzia Bruno (f. 60).

In altri termini, riferiva il prof. Furnari che nel precedente giudizio non erano stati esaminati, né valutati, dal C.T. del Pubblico Ministero e dai giudici di cognizione, i valori di concentrazione di fendimetrazina nel sangue e nelle urine della vittima, per pervenire all'indicazione del numero delle compresse che essa ingerì (esattamente ora quantificato in 20-30 compresse), ed ai relativi tempi di assorbimento e disgregazione (ora quantificati in 1 ora e ½ - 2 ore).

Riferiva ancora il c.t. che tali conclusioni coincidevano anche con quelle formulate dal prof. Marcello CHIAROTTI, Associato di Tossicologia Forense dell'Istituto di

Medicina Legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente tecnico delle parti civili, il quale nella consulenza datata 20.6.1994, depositata in atti aveva anch'egli espressamente stigmatizzato, sul punto specifico, le erronee risultanze del C.T. del Pubblico Ministero, indicando in 10-20 volte la dose terapeutica (1/2 pasticche al giorno) il quantitativo fatto ingurgitare alla vittima, dato numerico che coincide con quello indicato dal prof. Furnari.

All'esito dell'esame del prof. Furnari, consulente tecnico tossicologico indicato come tale nella lista testimoniale ritualmente depositata dalla difesa dell'imputato, su richiesta della difesa del Pisano e sull'opposizione del P.G. e dei difensori delle parti civili, veniva acquisita agli atti la relazione tecnica sottoscritta dal Prof. Furnari, quale «memoria», o comunque come «nota scritta».

4) esame teste Mario Pisano (trascr. verb. pagg. 67-94)

Il teste Mario Pisano, fratello dell'imputato, dopo l'avviso di cui all'art. 199 c.p.p., dichiarava di voler rendere testimonianza e ribadiva che la mattina di mercoledì 4 agosto 1993 egli si recò presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in Roma, dove è titolare di un conto corrente, recandosi all'orario di apertura per richiedere 4 assegni circolari dell'importo di lire 10 milioni ciascuno; successivamente, verso le ore 9,00-9,15 circa, si recò presso la sede dell'A.C.E.A. di Roma, che raggiunse a piedi verso le ore 9,30 circa, per motivi di lavoro; poi, verso le ore 11,00 si incontrò dei colleghi di lavoro, tali Paolo Sgrò e Pietro Castagna.

Successivamente, con la propria autovettura si recò in via Flaminia, presso il depuratore di Roma-Nord, arrivando lì verso le ore 11,45 ed uscendo alle ore 15,45 circa.

All'esito dell'esame venivano acquisiti, quali documenti:

le timbrature della tessera magnetica, dal quale risultavano effettivamente l'entrata di Mario Pisano presso gli uffici tecnici di Sedina alle ore 9,20, l'uscita alle ore 10,13; il rientro alle ore 11,14 e l'uscita alle 11,18; l'entrata alle ore 11,49 al depuratore Roma-Nord (km. 9,2 di via Flaminia) da cui il teste uscì alle ore 16,00; i quattro assegni circolari da £. 10 milioni cadauno e la relativa operazione contabile registrata in Banca alle ore 9,03 del 4.8.1993;

l'atto notarile cui aveva fatto riferimento il teste Mario Pisano nel corso dell'esame.

Il teste forniva, inoltre, spiegazioni sulle modalità con le quali aveva rintracciato alcuni dei testi indicati nella lista della difesa depositata nel presente giudizio (f. 77).

5) esame teste Aniello Agresta (trascr. verb. pagg. 94-120)

Veniva quindi esaminato il teste Aniello Agresta, fratello di Silvana, condannata in concorso col Pisano, il quale si mostrava del tutto elusivo e reticente, attesa una sua premessa di non ricordare alcunché, a distanza di 7 anni e fornendo persino una terza versione sull'utilizzo del farmaco Plegine, da lui acquistato ed utilizzato nell'omicidio di Cinzia Bruno, rispetto alle due spiegazioni, già contrastanti tra loro, quelle contenute nel s.i.t. 26/8/93 e quelle rese al dibattimento nel giudizio di cognizione (ud. 13/7/94).

La Corte disponeva, quindi, con ordinanza, l'accompagnamento coatto della teste Ivana Gentili, assente ingiustificata, sebbene ritualmente citata, nonché l'accompagnamento, a mezzo autoambulanza, dell'imputato di reato connesso Sabatino Gigante, che aveva già fatto pervenire due certificazioni mediche, rinviando il dibattimento all'udienza del 2 febbraio 2001.

- UDIENZA DEL 3.2.2001

All'udienza del 2 febbraio 2001 venivano esaminati i testi Ivana Gentili e, con le formalità di cui all'art. 210 c.p.p., Sabatino Gigante. Inoltre, sull'opposizione del P.G. (*che lo riteneva "ininfluente"*), la Corte disponeva anche l'espletamento dell'esame dell'imputato Massimo PISANO, tempestivamente richiesto dai suoi difensori nella memoria depositata il 4.12.2000 e non inserito, per mero errore materiale, nell'ordinanza di questa Corte ammissiva delle prove, resa all'udienza del 4.12.2000.

1) esame teste Ivana Gentili (trascr. verb. pagg. 1-16)

La teste Ivana Gentili, segretaria comunale di Riano, la quale riferiva di non ricordare nulla e di "non avere rapporti" con Sabatino Gigante (f. 4).

A contestazione della difesa dell'imputato, confermava integralmente le dichiarazioni rese alla p.g. in data 23.8.1994, dalle quali emergeva che:

nella serata del 3.8.1993 aveva telefonato dalla propria abitazione a quella di Sabatino Gigante, in relazione all'imminente protesto di due effetti cambiari;

non avendo trovato nessuno in casa, aveva ritelefonato a casa di Sabatino Gigante nella mattinata del 4.8.1993 "non prima delle 09,30", le aveva risposto la moglie di Sabatino Gigante, la quale le aveva passato il marito;

il Gigante si era riservato di passare in Comune per verificare gli effetti, cosa che avvenne in tarda mattinata, alle ore 11,00-12,00, dicendo che sarebbe passato più tardi per pagare le cambiali, ma ciò non avvenne;

in un'ora imprecisata, ma successiva al suddetto incontro in Comune, la Gentili aveva visto l'Alfetta di Gigante con a bordo "un ragazzo" a lei sconosciuto.

2) esame Sabatino Gigante, ex art. 210 c.p.p. (trascr. verb. pagg. 17-90)

Veniva, quindi esaminato, con le formalità di cui all'articolo 210 c.p.p., Gigante Sabatino, condannato per iconnessi reati di tentato occultamento del cadavere di Cinzia Bruno e favoreggiamento personale.

Alla domanda su dove si trovasse la mattina del 4 agosto, dopo aver ripetuto quanto già dichiarato nell'interrogatorio del 21.8.93, nonché al dibattimento di primo grado ("tutta la mattina sono stato dall'Ancillotti senza muovermi"), il difensore dell'imputato gli ha contestato la circostanza appena riferita dalla teste Ivana Gentili che, nella stessa udienza, aveva sostenuto di aver telefonato a casa del Gigante la mattina del 4 agosto, "non prima delle 9,30" e di avere parlato con lui che, pertanto, non poteva trovarsi dall'Ancillotti.

Il Gigante, la cui abitazione, sita in Riano, corso Matteotti, n. 12, è contigua alla mansarda di Silvana Agresta, avendo in comune il muro maestro, ha affermato di

essere passato in banca, ma il difensore dell'imputato gli contestava che di tale passaggio vi era una traccia scritta costituita dalla contabile bancaria con cui Silvana Agresta ebbe a consegnare proprio a Gigante il concordato compenso di 5 milioni per l'occultamento del cadavere di Cinzia Bruno, il 5 agosto alle ore 9 circa e non già il 4 agosto.

Il Gigante ha, poi, affermato di aver incontrato il sig. Otello Guadagnoli, mentre lavorava a casa dell'Ancillotti, a Colle Romano.

La difesa del Pisano ha, però, contestato al Gigante le difformi dichiarazioni del Guadagnoli, che effettivamente afferma a fol. 63 delle trascrizioni dibattimentali del giudizio di cognizione (ud. 7.10.94) di aver "incrociato in auto" il Gigante alle ore 9,15-9,30 del 4 agosto, fuori dell'abitazione dell'Ancillotti ("io salivo lui scendeva"), evidentemente a bordo delle rispettive autovetture e, soprattutto le dichiarazioni del Tomassini, suo dipendente, il quale ha affermato che in data 4 agosto si era all'inizio dei lavori di posa in opera dell'impianto di riscaldamento appaltatogli dall'Ancillotti, ovvero si stavano effettuando le tracce (fol. 139, ud. 16.12.2000), operazione alla quale era stato delegato il Tomassini e non il Guadagnoli, che era muratore ed avrebbe dovuto, semmai, richiuderle dopo l'installazione delle tubazioni.

Il Gigante, che non riusciva a chiarire la sua contraddizione, ha poi tentato di collocare la telefonata della Ivana Gentili alle ore 16 del pomeriggio del 4 agosto, ma gli è stato contestato dalla difesa dell'imputato che tale riferimento temporale oltre ad essere stato smentito dalla Gentili, risultava contrastante con altre dichiarazioni rese dallo stesso Gigante: "*la mattina del mercoledì 4 agosto Ivana del Comune mi aveva chiesto il pagamento delle cambiali*" (cfr. int. 23.8.93).

Malgrado vari tentativi di rispondere alla domanda sulla collocazione successiva alla telefonata ricevuta in casa propria da Ivana Gentili, e l'ulteriore passaggio presso la stessa teste, in Comune, a tarda mattinata, il Gigante risultava, sostanzialmente, incerto ed elusivo.

Del pari il Gigante non chiariva l'episodio, riferito dalla Gentili la quale ha affermato di aver visto l'autovettura Alfetta del Gigante con a bordo un ragazzo, dopo che il Gigante era passato in Comune.

A contestazione del difensore dell'imputato, il Gigante ha, poi, parzialmente ritrattato la circostanza di aver notato un'autovettura Opel nera station wagon, alle ore 24 del 4 agosto 1993, di ritorno dall'espletamento del tristo incarico ricevuto dall'Agresta, attribuendo tale vettura più probabilmente ad Aniello Agresta che all'imputato Massimo Pisano (fol. 46 trascr. ud.), non rammentando più, a causa del lungo tempo trascorso, l'avvistamento dell'auto del Pisano riferita in un interrogatorio una volta alle ore 14,30 ed un'altra volta alle ore 13,00 sempre del 4 agosto (cfr. s.i.t. Gigante 10.8.93 ed int. 11.8.93).

A contestazione del difensore dell'imputato, il Gigante ha, invece, ritrattato la propria precedente dichiarazione, "anticipando" le urla strazianti della vittima

(riferite nel giudizio di cognizione nelle ore 12,00 del 4.8.1993 dai coniugi Santella e Marronaro) dal “primo pomeriggio” del 4.8.1993 -come falsamente indicò nelle “spontanee” dichiarazioni del 10 agosto 1993- a “mezzogiorno”, secondo l'orario esattamente indicato dagli altri testimoni.

Il Gigante non riusciva, invece, a fornire alcuna spiegazione rispetto alla attribuzione alla Opel del Pisano dei danni alla cantina dell'Agresta che una consulenza del C.I.S. dei Carabinieri ha invece appurato come riferibili alla Fiat 126 della vittima, per la riscontrata identità tra la vernice di tale auto e quella reperita sul telaio della saracinesca della cantina.

Il Gigante entrava, quindi, in contraddizione con il teste Tomassini, negando di aver visto la Fiat 126 della vittima, circostanza riferita al Tomassini che la riporta nel suo interrogatorio del 23.8.93, già immediatamente contestata al Gigante dal Pubblico Ministero nell'interrogatorio espletato in pari data.

Del pari il Gigante, nonostante le precise richieste del difensore dell'imputato, non riusciva a chiarire la circostanza del prelievo di benzina effettuato, quello stesso giorno, dal Tomassini da una Fiat 126 di “un amico del Gigante” (vedi fol. 129 ud. 16.12.2001, nonché verbale s.i.t. 23.8.93 "*Sabatino ha trovato un suo vecchio cliente...quest'ultimo si trovava con una 126 di colore chiaro*").

La risposta del Gigante sul punto è stata "*Io non c'ho amici con la 126*" (fol. 54 ud. 3.2.2001).

Il Gigante non ha saputo neppure chiarire come fece a sapere dell'acquisto di ingenti quantità di “candeggina” da parte dell'Agresta (circostanza accertata come vera nel processo di cognizione), sostenendo che l'aveva appreso "*per dicerie del paese, come è successo per la 126*" (fol. 60 ud. 3.2.2001).

Il Gigante si è poi sostanzialmente avvalso della facoltà di non rispondere, riportandosi a quanto già dichiarato, rispetto ad altre domande con le quali la difesa del Pisano tendeva ad evidenziare un portato di conoscenze specifiche sull'omicidio, sulla relazione tra la vittima ed il Pisano, riferiti alla Quintarelli il venerdì 6.8.93, e sul sacco “postale” che conteneva la vittima, descritto come tale al coimputato Severini.

A tal proposito ha dichiarato di aver “visto” il sacco “postale” in cui era nascosta Cinzia Bruno in momento precedente a quello del “trasporto” sul greto del Tevere, avvenuto nella serata del 4 agosto 1993 (fol. 71 ud. 3.2.2001), circostanza che non era mai emersa nel giudizio di cognizione.

Quanto al possesso di una valigetta 24ore, di cui ha riferito nel presente processo di revisione la teste Nadia Pascucci (ud. 18.12.2000), il Gigante ha affermato di averla sempre portata con sé, perché gli serviva per conservare i preventivi e le fatture da portare al commercialista.

Il Gigante ha poi sostanzialmente ritrattato e negato di aver saputo che l'imputato Pisano si sarebbe dovuto “sposare” a settembre con Silvana Agresta, chiedendo a se stesso (!?) "*ma chi l'ha detto il matrimonio?*" (verb. ud. 3.2.2001, fol. 86), "*si vede che*

tra il sig. Pisano e l'Agresta si sono capiti male, si vede che uno ha capito che se volevano sposa', perché l'ha detto proprio Silvana Agresta che si sarebbero sposati" e che il regalo di nozze, già acquistato per tale evenienza dal fratello Walter, ritrattando le dichiarazioni rese in precedenza nel giudizio di cognizione, in realtà sarebbe stato un soprammobile regalato a Silvana (Agresta) per l'avvenuta ristrutturazione della mansarda.

3) esame dell'imputato Massimo Pisano (trascr. verb. pagg. 95-165)

Si procedeva, quindi, all'esame dell'imputato Massimo Pisano, il quale ricostruiva analiticamente, sulla base dei suoi ricordi, tutti riscontrati dal tabulato telefonico delle chiamate in uscita dal suo cellulare, le sue giornate del 2, 3, 4, 5 e 6 agosto 1993.

L'imputato precisava che il giorno 2 espletò il turno di pomeriggio al lavoro e, pertanto, la mattina, dopo essere stato dal meccanico per sistemare la propria auto in vista del programmato viaggio in Sardegna con la moglie e la figlia, dopo aver effettuato alle 11,47 (cfr. tabulati SIP) una telefonata alla società Edilvema per la pratica "Monari" da presentare al Catasto, si era recato a Riano per incontrare Silvana Agresta.

Non avendola trovata a casa, si era fermato ad attenderla a piazza degli Eroi a Riano.

Arrivata l'Agresta, i due, sempre secondo i ricordi dell'imputato, si erano soffermati a chiacchierare per circa 30 minuti, allorquando Pisano si diresse al lavoro, dove prese servizio alle ore 13 e rimase fino alle ore 20, quando uscì per tornare a casa.

Il giorno successivo (3 agosto), l'imputato ha dichiarato di essersi recato al lavoro verso le 7,05-7,10, di essere tornato a casa per il pranzo, di essere andato verso le 16 dall'Agresta e di averla accompagnata (verso le 17,40) a comprare un anello in un'oreficeria di Castelnuovo di Porto, anello che pagò con un assegno sul quale appose la data del giorno successivo.

Dopo essere ripassato a casa dell'Agresta, verso le 18,20 si avviò verso la sede della società Edilvema, in località Settecamini, sita a circa 40 minuti dalla propria abitazione (fol. 107), telefonando prima, per avere certezza di trovare uno dei due geometri (Onesti o Tirelli) che avrebbero dovuto timbrare le due pratiche da consegnare al Catasto.

Sulla base del tabulato (all.to 72 rev.), esibito all'imputato dal difensore nel corso dell'esame, veniva effettivamente constatata l'effettuazione di 3 telefonate in sequenza in un breve lasso temporale, tra le 19,11 e le 19,26, indirizzate all'utenza dell'Edilvema ed a quella di Onesti Pasquale.

Ottenute da quest'ultimo le apposizioni dei timbri il Pisano telefonava, quindi, alla moglie (ore 20,35), dalla quale apprendeva di un impegno serale a casa del cognato, Giuseppe Bruno.

In procinto di arrivare a casa di quest'ultimo, Cinzia Bruno utilizzò il telefono cellulare per salutare la cognata (moglie di Mario Pisano), in vacanza a Nettuno (cfr. tabulati SIP).

In tarda serata Pisano fece rientro a casa, sempre in compagnia della moglie, della figlia e della suocera.

Il 4 agosto 1993 era andato a lavorare all'Istituto Superiore di Polizia, ove intorno alle ore 8,00 ricevette una telefonata dall'Agresta, la quale gli chiese di installarle la segreteria telefonica a Riano.

Uscì, quindi, alle ore 10,30 per fare i duplicati delle chiavi della palestra su incarico del M.llo Donato, ed approfittò di tale incarico anche per recarsi al Catasto per l'espletamento delle pratiche "Monari" e "Trappetti".

Di ritorno da quest'ufficio ricevette una seconda telefonata dall'Agresta, questa volta sul suo telefono cellulare, nel corso della quale l'Agresta si mostrò arrabbiata perché non era stata preavvertita del suo spostamento al Catasto.

Verso l'ora di pranzo si diresse, quindi, a Riano, per poi tornare indietro una volta verificata l'impossibilità di contattare la moglie in ufficio e a casa.

Una volta appresa dalla Soricelli l'intenzione della moglie di recarsi a Riano, aveva incaricato telefonicamente l'Agresta di verificare se mai avesse notato la Fiat 126 della moglie in giro per il paese, recandosi poi personalmente per un sopralluogo, percorrendo la Flaminia all'andata e la Rianese, in direzione della Tiberina, al ritorno.

Sulla Rianese incrociò, quindi, casualmente l'Agresta, in auto, la quale, contrariamente al solito, non era né truccata né vestita bene.

Ha poi precisato che, quando fu convocato nella notte fra il 6 e il 7 presso la stazione dei Carabinieri di Monterotondo, negò inizialmente di essere l'amante dell'Agresta, in quanto trovatosi in imbarazzo per la presenza del cognato, Giuseppe Bruno, fratello della vittima.

L'imputato chiariva che le ecchimosi sul dorso delle mani, rilevate in sede di ispezione corporale, furono il risultato di pugni dati al muro, il primo dei quali nella stazione dei Carabinieri dopo la notizia del decesso della moglie, e quelli successivi al muro della cella: per tale ragione non furono rilevate nella visita medica rituale all'ingresso al carcere, così come le "minute escoriazioni lineari" sulle gambe, procurate con il decespugliatore utilizzato nel giardino della casa di Nettuno.

Ha poi negato che vi fossero stati litigi di particolare rilievo tra lui e la moglie, precisando che egli aveva in animo un riavvicinamento con Cinzia durante le programmate vacanze in Sardegna, mentre il rapporto con l'Agresta, lungi dall'essere di profonda natura sentimentale, aveva contenuti esclusivamente di natura sessuale.

Quanto ai giorni 5 e 6, l'imputato ha rappresentato le sue peregrinazioni alla ricerca della moglie, quasi sempre in compagnia del Labozzetta.

All'esito delle prove assunte nel corso del giudizio di revisione, la Corte, ex art. 507 cod. proc. pen., disponeva il confronto tra la condannata Silvana Agresta e l'imputato Massimo Pisano, sui contenuti difformi delle dichiarazioni singolarmente rese dai predetti.

Il dibattimento veniva, quindi, rinviato all'udienza del 12.2.2001.

- UDIENZA DEL 12.2.2001

All'udienza del 12.2.2001 la condannata Silvana Agresta dichiarava di voler essere assistita, nel confronto con l'imputato Massimo Pisano, dal proprio difensore di fiducia, avv. Giovanni Iacobelli, che non risultava essere stato avvisato.

Dalla nota n. 1303/2001 trasmessa in data 10.2.2001 a questa Corte dalla Casa circondariale di Rebibbia, risultava che Silvana Agresta aveva fruito, nel periodo dal 1.1.2001 dei seguenti colloqui con persone o familiari:

- 1) 03.01.2001 - colloquio visivo con Naso Giuseppina (madre);
- 2) 03.01.2001 - colloquio telefonico con Naso Giuseppina (madre);
- 3) 11.01.2001 - colloquio telefonico con Naso Giuseppina (madre);
- 4) 13.01.2001 - colloquio visivo con Naso Giuseppina (madre);
- 5) 21.01.2001 - colloquio telefonico con Agresta Vittorio (fratello);
- 6) 25.01.2001 - colloquio visivo con Agresta Vittorio (fratello);
- 7) 30.01.2001 - colloquio telefonico con Naso Giuseppina (madre);
- 8) 09.02.2001 - colloquio telefonico con Naso Giuseppina (madre).

Non emergendo che Silvana Agresta avesse avuto colloqui con i propri difensori, la Direzione della Casa circondariale di Rebibbia, in risposta ad ulteriore richiesta di questa Corte, con nota in data 12.2.2001 precisava che Silvana Agresta non aveva avuto colloqui con i propri difensori.

Il dibattimento veniva, quindi, rinviato all'udienza del 19.2.2001, per consentire all'avvocato Giovanni Iacobelli di assistere Silvana Agresta al disposto confronto.

- UDIENZA DEL 19.2.2001

1) confronto tra l'imputato Massimo Pisano e Silvana Agresta (trascr. verb. ud. pagg. 1-3)

La condannata Silvana Agresta, alla presenza del proprio difensore di fiducia, avv. Giovanni Iacobelli, dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, confermando "tutte" le sue precedenti dichiarazioni rese nel giudizio di cognizione. Veniva, quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

oooooooooooooooo

oooooooooooo

oooooooooo

oooooo

ooo

o

2) Conclusioni P.G. (trascr. verb. ud. pagg. 3-13; replica: trascr. verb. ud. pagg. 148-150)

Il Procuratore Generale, nel corso della sua requisitoria, sosteneva che non erano emersi elementi di novità e che le prove assunte nel precedente giudizio, comparate con quelle acquisite nel presente giudizio, non erano risultate idonee a scalfire il giudicato.

Concludeva, quindi, per il rigetto della richiesta di revisione.

In sede di replica, il P.G. testualmente precisava *“brevissima replica, a me pare che si sia perpetuata, anche nell'arringa, quell'inversione metodologica, quell'inversione logico giuridica che è dato rinvenire nel testo della richiesta di revisione; quindi ci sarebbe da replicare punto per punto, passo per passo; è bizzarra l'idea, tanto per dire, che l'Agresta lasci un attimo la poverina, due o tre ore, sento che è stata dilatata l'agonia di questa poverina, a chi la lascia, per andare a telefonare all'amante perché egli possa interrompere l'abbisogno? E' bizzarra. Vedo che non è stata data risposta sulle ragioni per, cui in coincidenza dell'ora della traslazione del cadavere ci fu quella serie concitata di telefonate, addirittura una di un secondo o due, sono altre cose; vedo che si dà molto semplicisticamente l'idea che questa poverina sia stata costretta a ingurgitare una pasticca per volta come se queste pasticche non fosse stato possibile frantumarle e metterle in un veicolo. Sono cose .. , alla fin fine sono cose che a me non interessano, non interessano, torno a pregare caldamente la Corte di valutare che differenza vi sia tra un vietato quarto grado di giudizio ed un giudizio di revisione che si fonda solamente sulle prove nuove, non sulla rimasticatura, sulla rivalutazione di prove già esaminate, a torto o a ragione da un Giudice della cognizione. È questo l'in sé del giudizio di revisione. Non mi pare, pur avendo ascoltato con estrema attenzione l'arringa del difensore, non mi pare che qui ci si è spostati da una critica a tutte le ragioni, ma una critica non alla luce delle prove nuove, una critica da cui si è preso le mosse per poi fare che cosa? Cercare di far combaciare quelle che sono prove nuove, non sono prove nuove, un'opinione scientifica su un certo dato che rappresenta gli atti non può essere mai una prova nuova, è una prova che non è stata azionata nel giudizio di cognizione, ma non è una prova nuova, che prova nuova è ai sensi dell'articolo 630 del Codice di Procedura Penale? Poi signori c'è un'altra cosa, nessuna delle sentenze dei Giudici della cognizione ha dato per presente il Pisano a tutta la fase esecutiva dell'omicidio, io sfido a trovare in queste sentenze un'affermazione di tal genere. Anelito di giustizia sì, anelito di giustizia anche per questa povera giovane donna che ha avuto la sorte di fare una fine così miseranda, così atroce per cui non ci sono parole. Ribadisce la propria conclusione”* (cfr. trascr. verb. ud. 19.2.2001, pagg. 148-150).

3) Conclusioni difensore parte civile Bruno Giuseppe, quale tutore minore Pisano Arianna (trascr. verb. ud. pagg. 13-32)

L'avv. Francesco Saverio Monno, difensore della parte civile Bruno Giuseppe, quale tutore della minore Pisano Arianna, nel corso della sua requisitoria, si associava alle valutazioni effettuate dal Procuratore Generale in ordine alla mancanza di novità delle prove assunte, che tali non erano risultate, a seguito del dibattimento del giudizio di revisione.

In altri termini, ad avviso del predetto difensore, era stata effettuata dalla difesa dell'imputato Pisano una mera rivalutazione critica delle prove assunte nel precedente giudizio.

Nonostante lo «spazio» concesso dalla Corte alla difesa del Pisano, giustamente finalizzato all'accertamento della verità, non erano emersi elementi di sostanziale novità.

Il difensore citava, quindi, una massima giurisprudenziale della Corte Suprema, secondo cui non costituisce prova nuova un elemento di prova esistente in atti, ma non valutato, posto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

La consulenza tossicologica del prof. Furnari non era nuova, in quanto coincidente con le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti tecnici del precedente giudizio, dott. Palmeri (*c.t. del Pubblico Ministero*) e prof. Chiarotti (*c.t. della parte civile*).

Quanto all'alibi, nel richiamare quanto riferito dall'imputato nel corso del proprio esame dibattimentale, con riferimento alla sua presenza presso gli uffici del catasto di Roma la mattina del delitto, evidenziava che nessuna delle persone presenti, aveva comunque riferito di averlo visto.

Era strano che il Pisano avesse notato l'episodio "Brunettini" e non la circostanza che la Maltese aveva sostituito la Giacomoni nell'annotazione della pratica "Trappetti".

Brunettini, inoltre, aveva dichiarato che l'episodio della sua pratica si era verificato verso le ore 9,30 e, quindi, se il Pisano fosse stato effettivamente presente al catasto quella mattina, non avrebbe dovuto notarlo.

Né era credibile il geometra dell'ANAS Giammattei, essendo inverosimile il rallentamento del traffico veicolare sulla Flaminia in data 4 agosto 1993.

Il teste Eraldo Bocci era un teste di riferimento, laddove la Giovannetti era stata molto precisa nei suoi ricordi e l'acquisto dell'anello era stato una «pietra miliare» dell'accusa.

L'esame di Sabatino Gigante non aveva modificato il quadro probatorio; l'omicidio era stato commesso da almeno due persone, di cui una di corporatura robusta, tanto da provocare la rottura dello sterno; l'omicidio era avvenuto in più fasi: dapprima il tentativo di avvelenamento, poi il colpo al capo ed, infine, i tre tagli alla gola.

Ricordava ancora le ecchimosi rinvenute sulle nocche di entrambe le mani dell'imputato, quali segni della colluttazione avuta con la vittima, soffermando infine la sua attenzione sul traffico dall'utenza cellulare dell'imputato.

A tale proposito, il difensore evidenziava la «frenesia» del rapporto tra il Pisano e l'Agresta, nonché la gelosia dell'imputato, onde il suo rapporto con la condannata

non era “di solo sesso”, così come aveva riferito il Pisano, bensì anche di natura sentimentale.

Inoltre, al momento dell’arresto il Pisano aveva riferito ai Carabinieri della telefonata anonima ricevuta dal fratello Mario il pomeriggio del 6 agosto 1993.

Evidenziava il difensore che, nel corso dell’esame dibattimentale, il Pisano ha detto di avere definito tale telefonata anonima un’autentica “cattiveria”, mentre le amiche intime di Cinzia, con le quali l’imputato aveva parlato dell’episodio, avevano riferito di avere detto al Pisano ed ai Carabinieri che era impossibile che Cinzia avesse un amante, mentre era proprio l’imputato Massimo Pisano ad avere un’amante, identificata nella condannata Silvana Agresta.

In conclusione, la “rivisitazione” delle prove acquisite nel precedente giudizio non aveva apportato alcun elemento di novità.

Concludeva richiedendo, in via principale, dichiararsi inammissibile la richiesta di revisione e, in via subordinata, rigettarsi la richiesta di revisione, depositando le seguenti testuali conclusioni scritte: *“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare il ricorso per revisione inammissibile, ovvero rigettare l’istanza di revisione, per l’effetto confermare in toto il giudicato intervenuto nei confronti di Pisano Massimo. Condannare, infine, quest’ultimo alla rifusione delle spese processuali del presente procedimento a favore della costituita parte civile, come da separata notula spese che si deposita”*.

4) Conclusioni difensore parti civili Bruno Giuseppe, Bruno Gabriella e Mellucci Maria ved. Bruno (trascr. verb. ud. pagg. 32-43)

L’avv. prof. Antonio Cristiani, difensore delle parti civili Bruno Giuseppe, Bruno Gabriella e Mellucci Maria ved. Bruno, richiamava i principi di diritto cui deve ispirarsi il giudice della revisione, che non deve limitarsi ad effettuare una rivisitazione critica delle prove assunte nel precedente giudizio, ma deve acquisire “certezze” in ordine alla “novità”, alla rilevanza ed alla decisività delle nuove prove acquisite nel giudizio di revisione.

Nel caso in esame, ad avviso dell’avv.to Cristiani, non sussistevano delle prove “nuove”, le quali non potevano consistere in una critica logico-giuridica del giudicato, né in una critica delle eventuali lacune della sentenza di condanna, né in una valutazione di elementi esistenti in atti, ma non esaminati, né valutati.

Richiamando i principi di diritto e di dottrina in tema di ammissibilità della revisione, l’avv. Cristiani sosteneva che l’alibi del Pisano non era stato dimostrato, non sussistevano delle prove nuove, in quanto l’imputato “poteva” essere stato “sostituito” al Catasto, nella presentazione delle pratiche, da “chiunque” ed “anche da un collega del proprio ufficio”.

L’avv. Cristiani concludeva richiedendo -in via principale- dichiararsi inammissibile la richiesta di revisione e, in via subordinata, rigettarsi la richiesta di

revisione, depositando le seguenti conclusioni scritte: *“Voglia la Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza e difesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza di revisione proposta da Pisano Massimo, condannando il medesimo a rifondere le parti civili alle spese di assistenza e difesa, come da separata notula”*.

5) Conclusioni difensore imputato Massimo Pisano (trascr. verb. ud. pagg. 43-148; replica: trascr. verb. ud. pagg. 150-152)

L'avv. Stefano Giorgio, difensore dell'imputato Massimo Pisano unitamente all'avv.to Barbara Auleta, evidenziava la novità degli elementi di prova, di natura testimoniale e peritale.

Con specifico riferimento alla prova nuova costituita dall'esame del consulente tossicologico prof. Furnari, il difensore dell'imputato evidenziava l'incompatibilità della presenza dell'imputato sul luogo del delitto, uscito dall'Istituto Superiore di Polizia dalle ore 10,30 e rientrato alle ore 11,30, mentre l'azione omicidiaria si sviluppò dalle ore 10,00 fin oltre le ore 12,00 (*circa 12,15*), per cui l'imputato, qualora si fosse effettivamente recato a Riano la mattina del delitto (*4.8.1993*) avrebbe dovuto abbandonare il luogo del delitto alle ore 11,05 (*per fare rientro in Istituto alle ore 11,30, fermandosi anche dal ferramenta per far riprodurre 4 chiavi ed acquistare il materiale da giardinaggio*), e cioè oltre un'ora prima che si consumasse il delitto.

Il difensore dell'imputato analizzava, quindi, l'alibi dell'imputato, presente al catasto la mattina del delitto, tra le ore 10,30 e le ore 11,20 circa) positivamente dimostrato dalle nuove prove testimoniali e peritali acquisite (*consulente grafico dr. Greco, geometra Autore, geometra Brunettini, geometra Rosso, impiegate De Giovanni e Mangosi*), da valutarsi unitamente alle prove documentali e testimoniali già in atti (*testimonianze Spadaro, Colella, operaio Aldo Coccioni, assistente Polizia di Stato Ernesto Bizzarro, agente scelto Polizia di Stato Massimiliano Gottin, agente Polizia di Stato Nasoni, operaio Giuseppe Fusini, sovrintendente capo Polizia di Stato Francesco Donato, agente Polizia di Stato Luigi Serani, assistente Polizia di Stato Isidoro Arcidiacono, operaia Dora Nini, Segretaria Affari Generali Istituto Superiore di Polizia Annarita Marelli, agente Polizia di Stato Giuditta Vergari, ing. Delio Bracci, titolare della Romana Termica s.r.l., scontrini fiscali acquisto chiavi, marcati ore 11,26*) nonché, singolarmente ciascuno degli indizi posti a carico del Pisano nel giudizio di cognizione, evidenziando analiticamente l'inconsistenza di ciascuno di essi.

Da ultimo, il difensore dell'imputato evidenziava la calunniosità delle accuse di Silvana Agresta, nonché la simulazione di tracce di reato ai danni dell'imputato posta in essere da Sabatino Gigante, Walter Gigante e Mario Cantoni.

Concludeva perché, in accoglimento della richiesta di revisione, l'imputato Massimo Pisano venisse assolto da tutti i delitti ascrittigli per non aver commesso il fatto, con le consequenziali statuizioni ex artt. 532, 639 e 642 c.p.p.-

In risposta alla replica del P.G., l'avv. Stefano Giorgio, nel ribadire l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta di revisione, evidenziava l'inconferenza, sul piano indiziario, di ciascuno degli elementi indicati dal Pubblico Ministero.

La Corte alle ore 16,25 si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare, facendo rientro in aula alle ore 20,45, dove il Presidente dava lettura del dispositivo, che veniva allegato al verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI REVISIONE

La Corte ha preliminarmente respinto, perché destituite di giuridico fondamento, le richieste di declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione oggetto del presente giudizio, formulate dal Procuratore Generale e dai difensori delle costituite parti civili all'udienza del 4.12.2000 e ribadite, in sede di conclusioni, all'odierna udienza.

Questa Corte di merito non ignora che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione possa essere delibata anche dopo l'emissione, da parte del Presidente della Corte d'Appello, del decreto di citazione per il giudizio, ex artt. 601 e 636 c.p.p. (cfr., in termini, Cass. Pen., 1^a sez., n. 10836, ud. 26.9.1994, dep. 22.10.1994, Pres. De Lillo, rel. Marchese, imp. Minghella, Ced 199582 e, con riferimento alla possibilità, nei preliminari del dibattimento del giudizio di revisione, di constatare il difetto dei requisiti formali della richiesta di revisione: Cass. Pen., SS.UU., n. 18, CC. 10.12.1997, Pres. Scorzelli, rel. Battisti, imp. Pisco, Ced 210040).

Nel caso di specie, tuttavia, gli elementi in base ai quali il condannato Massimo Pisano ha richiesto la revisione della sentenza di condanna sono stati, *ab initio*, ad avviso della Corte, tali da dimostrare che, qualora accertati nel corso del giudizio di revisione, ne avrebbero comportato il proscioglimento, ex art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

1) L'istituto della revisione nel nuovo c.p.p.

Prima di affrontare le ragioni, in fatto ed in diritto, per le quali è stata valutata ammissibile la richiesta di revisione proposta da Massimo PISANO, ritiene la Corte di enunciare i principi di diritto cui si è uniformata, sostanzialmente conformi a quelli esposti, sia pur sinteticamente, dall'avv. Cristiani.

L'istituto della revisione nel nuovo codice di procedura penale, inteso sempre quale mezzo di impugnazione straordinario, presenta delle nuove connotazioni normative, quale segno di maggiore attenzione del legislatore ai valori propri della giustizia sostanziale.

Esso mira, infatti, a scongiurare il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale ed a “sconsacrare” il giudicato, qualora fatti ad esso successivi dimostrino l’ingiustizia di una sentenza di condanna.

In tale prospettiva, la prima nuova connotazione normativa è costituita dall’avvenuta eliminazione delle distinte precedenti fasi attribuite, nel previgente codice di rito, a due diversi organi giurisdizionali: la fase del giudizio rescindente, già attribuito alla competenza della Suprema Corte di Cassazione; la fase del giudizio rescissorio attribuita, invece, alla competenza del giudice di merito, designato (*dopo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1 della legge 23.11.1998, n. 405*) nella Corte d’Appello individuata ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. rispetto a quella nel cui distretto si trova il giudice che pronunciò la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.

Pur vertendosi, nel caso in esame, in tema di un reato attribuito, nella fase del giudizio ordinario, alla competenza della Corte d’Assise, nella fase del giudizio di revisione -come autorevolmente ribadito dalla Corte Costituzionale- la competenza appartiene alla Corte d’Appello “*non contrastando la scelta del legislatore delegante (artt. 633, 636 e 639 c.p.p.), di devolvere alla Corte di Appello il giudizio di revisione relativo a condanne pronunciate per reati di competenza della Corte di Assise, né con l’articolo 25 della Costituzione, dal momento che il principio del giudice naturale precostituito per legge non può ritenersi violato allorquando l’organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, né con l’articolo 3 della Costituzione non presentando, in sé, alcun aspetto di contrasto con il principio di uguaglianza, neanche sotto il profilo della irragionevolezza*” (Corte Costituzionale, sentenza n. 375 dell’11.7.1991, Pres. Corasaniti, rel. Vassalli, massimario n. 17463; in senso conf.: Corte Costituzionale, ordinanza n. 121 del 3.4.1995, Pres. Baldassarre, rel. Vassalli, massimario n. 21310).

Non può sottacersi il sofferto conflitto tra le esigenze di giustizia formale e quelle di giustizia sostanziale che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagnano l’intero corso del processo, scandendone i passaggi più salienti.

Il fondamento del giudicato nasce proprio dalla necessità di fissare definitivamente l’accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della verità compiuta nel processo, nella consapevolezza che, nelle vicende umane, il vero ed il giusto possono essere rimessi in discussione e che la base giustificativa della *res iudicata* è, dunque, non di ordine teorico, ma di natura eminentemente pratica.

Ne consegue che l’ordinamento, con precise scelte di politica legislativa, ben può sacrificare il giudicato formale in nome di insopprimibili esigenze che rappresentino l’espressione del superiore valore della verità sostanziale.

Il più pregnante e fondamentale di tali valori, cui la legge attribuisce priorità rispetto al canone dell’intangibilità del giudicato, è costituito proprio dalla necessità dell’eliminazione dell’errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde

radici etiche di qualsiasi società civile l'attuazione del principio del *favor innocentiae*, da cui deriva il corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica, quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti per impedire la riapertura del processo allorché -come nel caso in esame- siano stati prospettati nella richiesta di revisione, a norma dell'art. 631 c.p.p., nuovi elementi di prova tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto.

Dai precedenti rilievi si evince che l'istituto della revisione trova immediato referente nella disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione che -come è stato espressamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale in riferimento alla disciplina posta dal codice abrogato- riflette il principio di giustizia sostanziale rispondente all'“*esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità*” (Corte Cost., 14 febbraio 1969, n. 28).

In questa stessa prospettiva è collocata la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui la precipua funzione della revisione è identificabile nella necessità di sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale, con la sottolineatura che essa è correlata non tanto all'interesse del singolo quanto all'interesse pubblico e superiore alla eliminazione degli errori giudiziari, attraverso la prevalenza della giustizia sostanziale su quella formale (Cass., 7 ottobre 1983, Spairani; Cass. 18 dicembre 1981, Mocciardini).

Tale principio di diritto è stato ulteriormente ampliato nel nuovo codice di rito, avendo la Corte Suprema affermato che: “*la valutazione di ammissibilità, operabile in materia di revisione secondo la nuova disciplina, sul piano del "convincimento" che il giudice deve raggiungere per l'esercizio dei suoi poteri decisori, risulta essere più estesa, nel suo contenuto, di quella già fissata dal codice del 1930. Invero, fra le formulazioni delle cause di proscioglimento, rispettivamente previste dall'art. 554 n. 3 cod. proc. pen. 1930 e dall'art. 631 nuovo cod. proc. pen. (richiamata dalla lettera c) dell'art. 630) vi è una sostanziale diversità, di modo che, attualmente, il detto giudizio deve assumere un più esteso campo di indagine conoscitiva circa la possibile non colpevolezza, o meglio, l'innocenza del già condannato. Valutazione che -per la dimostrazione dell'avvenuta "cognizione" di tutte le ragioni giuridiche di proscioglimento che le nuove prove possano processualmente implicare- deve essere espressa mediante la loro relativa, adeguata esposizione, per darne contezza in sede di legittimità e quindi ritenere non sindacabile il conseguente convincimento (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di inammissibilità per mancanza delle necessarie valutazioni)*” (Cass. Pen., 5^a sez., n. 1111, CC. 22.4.1992, dep. 14.7.1992, Pres. Garella, rel. Arcidiacono, imp. Marro, Ced 191358).

La seconda connotazione innovativa è costituita dal fatto che, nel vigente codice di rito, la predetta funzione risulta notevolmente rafforzata ed ampliata per la ragione che l'attuale art. 631 c.p.p. stabilisce -a differenza di quanto era previsto dagli artt. 554 n. 3, 555 e 566, comma 2 del codice del 1930- la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà delle prove, ex art. 530, 2° comma c.p.p.-

In tale senso depongono univocamente sia il tenore letterale dell'art. 631 c.p.p., che esplicitamente richiama tutte le forme di proscioglimento prefigurate dall'art. 530 c.p.p., compresa quella di cui al secondo comma (*assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova*), sia le puntuali indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare (p. 137), sia, infine, le espresse posizioni assunte, al riguardo, da autorevole e consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità (*Corte Cost., 5 luglio 1991, n. 311; Cass. Pen., 22 aprile 1992, Marro*).

Deve segnalarsi, tuttavia, che è proprio la specifica funzione di superamento del giudicato, da cui consegue il carattere straordinario dell'impugnazione per revisione, a spiegare i precisi limiti posti dalla legge processuale, la cui *ratio* è quella di realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che *“la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna che siano passate in giudicato”* (Corte Cost., 5 marzo 1969, n. 28).

La natura di impugnazione straordinaria giustifica l'adozione di un modello procedimentale nel quale al preventivo controllo dell'ammissibilità della richiesta è assegnato carattere autonomo e rilevanza esterna, quale necessaria chiave di accesso al giudizio di revisione.

2) L'articolo 630 c.p.p.

Ciò premesso in ordine al novellato istituto della revisione nel vigente codice di rito, una mera lettura sistematica degli artt. 630, 631 e 637 c.p.p. ha indotto questa Corte d'Appello a ritenere priva di giuridico fondamento l'eccezione di inammissibilità formulata dal Procuratore Generale all'udienza del 4.12.2000, fondata sulla circostanza che il condannato, nella richiesta di revisione, avrebbe prospettato esclusivamente nuovi “elementi di prova” e non già nuove “prove”, così come richiesto, ad avviso del requirente, dall'articolo 630, 1° comma lettera c) c.p.p., che parla espressamente di “nuove prove”.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'articolo 631 c.p.p., a proposito dei limiti posti dal vigente codice di rito all'istituto della revisione, parla espressamente di nuovi “elementi” di prova astrattamente idonei, “se accertati, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto” con una delle formule di rito.

E' di palmare evidenza quindi che, contrariamente a quanto assunto dal P.G. di udienza, il legislatore del nuovo c.p.p. non ha preteso, ai fini dell'ammissibilità della

richiesta di revisione, che il condannato debba prospettare delle “nuove prove”, bensì soltanto, come è avvenuto nel caso di specie, dei “nuovi elementi di prova”, sia perché in tal senso depone il tenore letterale dell’articolo 631 c.p.p., sia perché proprio il legislatore ha richiesto, nel medesimo articolo, ai fini della deliberazione circa l’ammissibilità della revisione, un’astratta prognosi di “dimostrazione” dei nuovi “elementi di prova”, se accertati nel corso del dibattimento, a pervenire al proscioglimento del condannato sia, infine, perché, essendo consentito dall’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del nuovo c.p.p. al difensore di acquisire esclusivamente degli “elementi di prova” (*e non certo delle “prove” in senso tecnico-giuridico*), accedendo alla tesi giuridica prospettata dal Procuratore Generale di udienza, l’istituto della revisione ex articolo 630 lettera c) c.p.p. verrebbe di fatto espunto dall’ordinamento processuale vigente.

In altri termini, proprio la necessità, imposta dall’articolo 631 c.p.p., di un successivo “accertamento” dibattimentale fornisce la prova inconfutabile che, contrariamente a quanto assunto dal P.G., di udienza, l’articolo 630, 1° comma lettera c) c.p.p. richiede, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, che il condannato debba limitarsi a prospettare “nuovi elementi di prova” e non delle “nuove prove” che, qualora dovessero essere tali, non avrebbero ovviamente nemmeno avuto alcuna necessità di essere poi “accertate” nel corso del giudizio di revisione, così come -viceversa- sancito dall’articolo 631 c.p.p.-

3) La «novità» e la «rilevanza» degli elementi di prova – CONTRASTO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ – Soluzione adottata e criteri logico-giuridici seguiti dalla Corte

Detto ciò con riferimento all’eccezione di inammissibilità sollevata dal P.G. di udienza, va ricordato che la formulazione dell’art. 634 c.p.p. limita la possibilità di dichiarare inammissibile una richiesta di revisione, per infondatezza, *"solo nel caso in cui detta infondatezza sia manifesta, rilevabile ictu oculi, percepibile ad un semplice, primo e sommario esame deliberativo, mancando anche il fumus della sua apprezzabilità..."* (cfr. Cass. Pen., sez. I, 18.2.1992, dep. 10.3.1992, imp. Nicosia, in Cassazione penale, 1993, 1066, pag. 1791; in senso conf: Cass. Pen., sez. VI, n. 890, CC. 22.2.1996, dep. 21.6.1996, ric. Nunziata; Cass. Pen., sez. I, n. 1005, CC. 10.3.1993, dep. 16.04.93, imp. Failla – CED 194129; Cass. Pen., sez. I, n. 2374 CC. 25.5.1992, dep. 7.7.1992, imp. La Guzza – CED 191038).

Viceversa, nel caso di specie la Corte ha rilevato che, così come sostenuto dalla difesa del PISANO, gli elementi di prova dedotti nella richiesta di revisione hanno la caratteristica della «novità», diversamente da quanto prospettato, sotto altro profilo, dal Procuratore Generale di udienza, nonché dai difensori delle costituite parti civili, sia all’udienza del 4.12.2000 sia, in sede di conclusioni, all’odierna udienza.

Ed invero, il geometra Antonio BRUNETTINI non fu mai esaminato nel giudizio di cognizione, la geometra ROSSO non fu esaminata, nel corso del giudizio di

cognizione, né in ordine al capitolo di prova sul «presentatore della pratica "Monari"» né in ordine alle «modalità di compilazione e rilascio del modello di ricevuta», né consultò il modello di ricevuta della «pratica "Monari" che la consulenza grafica mai espletata nel giudizio di cognizione, allegata alla richiesta di revisione, ha dimostrato essere stata compilata personalmente dal PISANO.

Nella sentenza della quale si invoca la revisione, l'alibi prospettato del PISANO - condannato per uxoricidio in concorso con la propria amante Silvana Agresta, delitto consumato in Riano, nell'abitazione di quest'ultima- fu definito "*caduco, privo di consistenza e non dimostrato, se non nei riferimenti temporali, tutt'altro che certi*" (cfr. sent. Corte Assise, pag. 81 e sent. Corte Cassazione, pag. 18).

Pertanto, la rilevanza e la decisività della prova d'alibi del PISANO, offerta con i nuovi mezzi di prova, si ricava dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso del Pisano, ribadì proprio il principio di diritto della «*validità del giudizio di colpevolezza fondato su un alibi non confermato, né smentito, ovvero compiacente*» (cfr. sentenza Corte Cassazione in atti, pag. 19).

La prova d'alibi sulla presenza del PISANO presso gli Uffici del catasto di Roma nello stesso momento in cui a Riano fu perpetrato il delitto è, inoltre, idonea -se accertata- a superare i dubbi insinuati nel giudizio di prima istanza in ordine agli effettivi orari di uscita e rientro, la mattina del 4 agosto 1993, dall'Istituto Superiore di Polizia del PISANO il quale, in altre occasioni, sarebbe entrato ed uscito a proprio piacimento, con la tolleranza di chi era tenuto a vigilare.

Per tali ragioni va respinta anche l'eccezione di inammissibilità formulata dai difensori delle costituite parti civili i quali, contrariamente a quanto risulta dagli atti processuali, hanno sostenuto che la richiesta di revisione sarebbe stata tesa a riproporre la deduzione di un alibi "*già ripetutamente disatteso e contestato dalle sentenze di merito e dal loro controllo di legittimità*".

Proprio perché emerge *ictu oculi* che i mezzi di prova indicati dal Pisano a sostegno dell'alibi sono diversi da quelli prospettati e valutati nel corso del giudizio di cognizione, l'errore di diritto compiuto dal P.G. e dai difensori delle costituite parti civili consiste nella confusione giuridica operata tra il "tema probatorio" (*nel caso di specie, «dimostrazione dell'alibi»: tema che non deve certamente essere "nuovo"*) ed i "mezzi di prova" (*elementi di prova dedotti a sostegno della richiesta di revisione che, viceversa, a pena d'inammissibilità, debbono necessariamente essere "nuovi"*).

Al riguardo, la Corte Suprema, in un caso del tutto simile a quello in esame, ha statuito che la riprospettazione di un alibi già disatteso o ritenuto non dimostrato, non rende affatto inammissibile la revisione (*Cass. Pen., 5^a sez., n. 515, CC. 26.10.1999, Zuccari*), laddove il condannato, a sostegno dell'alibi, abbia prospettato nuovi "elementi di prova" (*nel caso di specie costituiti dalla testimonianza del geometra Brunettini, mai sentito nel corso del giudizio di prima istanza, della geometra Rosso, mai sentita nel corso del giudizio di prima istanza sulle modalità di presentazione della "pratica "Monari", dalla consulenza grafica, mai espletata nel*

corso del giudizio di cognizione, nonché dalla c.t.u. mai espletata, nel corso del giudizio di cognizione, sui tempi di assorbimento del farmaco Plegine).

Ha, infatti, chiarito la Corte Suprema, nella ricordata sentenza (*con la quale fu annullata con rinvio una declaratoria di inammissibilità di richiesta di revisione deliberata de plano da questa Corte di merito*), che il “tema probatorio” è, per definizione, quasi sempre identico, mentre è necessario -ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione- che soltanto gli “elementi di prova” (*come è avvenuto nel caso di specie*) siano nuovi e diversi da quelli già prospettati e valutati nel corso del giudizio di cognizione (*cfr., negli esatti termini, Cass. Pen., 5^a sez., n. 515, CC. 26.10.1999, dep. 1.2.2000, Pres. Foscari, rel. Occhionero, ric. Zuccari, annulla con rinvio Corte Appello Perugia*).

Per quel che concerne il caso in esame, è sufficiente rilevare che la sentenza di condanna di primo grado affermò che *"non risultano acquisiti elementi di sicuro riscontro alle sue dichiarazioni"* (fol. 82-83), non risultando chi avesse presentato detto atto (fol. 85), ritenendo -quindi- *"carente l'alibi del Pisano"* (fol. 86).

Ciò posto, incontestabile appare -pertanto- la decisività (*ai fini dell’ammissibilità della presente richiesta di revisione*) della dimostrazione che il Pisano ha inteso fornire, tendente a colmare quella lacunosa situazione probatoria che indusse i giudici di prima istanza e la Corte Suprema di Cassazione a definire *"caduco"* l'alibi prospettato dal Pisano.

Ed infatti, i mezzi di prova indicati dalla difesa del condannato sono apparsi proprio tesi a fornire riscontro e, quindi, veridicità a quanto dichiarato -nell'immediatezza- dal Pisano, detenuto in costante stato di isolamento, all'atto del primo interrogatorio reso al P.M. (*cfr. all.to 65 della richiesta di revisione*), attraverso l'esame di testimoni diretti, presenti negli uffici del Catasto il giorno del delitto, mai ascoltati sul punto in dibattimento, donde l'evidente elemento di *"novità"* e *"rilevanza"* degli elementi di prova dedotti nella richiesta di revisione.

Per le medesime ragioni va, altresì, disatteso quanto prospettato dai difensori delle costituite parti civili, i quali hanno sostenuto che la prova che Pisano Massimo effettivamente presentò di persona presso gli uffici del catasto di Roma la mattina del 4 agosto 1993 la pratica *"Monari"* risulterebbe *"palesamente assurda, irrilevante ed inammissibile, perché in contrasto con tutte le risultanze processuali già ampiamente sottoposte a valutazione critico-probatoria, sulle quali si è formata la cosa giudicata"*.

I difensori delle costituite parti civili non hanno, infatti, considerato che la sentenza di condanna del Pisano fece riferimento ad un'unica pratica, quella *"Trappetti"* (*cfr. pagg. 81, 83, 84 sent. condanna 1° grado*), omettendo la valutazione della seconda pratica, mentre le stesse parti civili, nella loro memoria, hanno dato atto che le pratiche sono «due» (*"Trappetti"* e *"Monari"*) e che le esse *"si differenziavano per la modalità di presentazione"*, tanto che i numeri di protocollo venivano annotati su due registri diversi, con numerazione di protocollo differenti e

che, fino al presente giudizio, risultava acquisito, peraltro esclusivamente agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, soltanto un registro di protocollo delle nuove iscrizioni, e cioè quello relativo alla pratica "Trappetti".

Di qui la rilevanza della testimonianza della geometra Rosso, mai sentita nel giudizio di cognizione sulle modalità di presentazione della seconda pratica, quella "Monari".

E la "novità" non può che essere desunta proprio dalla circostanza che la Corte d'Assise di Roma, che pur ebbe a constatare la presenza del timbro e della firma del geometra (cfr. *all.to 12 alla richiesta di revisione*), non esaminò come testimone la sig.ra Rosso (*il cui nome e la cui firma erano pur presenti su entrambe le pratiche e sulla ricevuta provvisoria*) e che il Pubblico Ministero la escusse, soltanto ex art. 430 c.p.p., all'esito dell'udienza dibattimentale in cui fu esibito il corpo di reato, ma soltanto con riferimento alla pratica "Trappetti" (cfr. *all.to 89 della richiesta di revisione*), senza che la predetta teste Rosso fosse mai stata esaminata in dibattimento.

Per le medesime ragioni rilevante e decisiva è la richiesta di acquisizione: della valigetta 24 ore del Pisano dall'ufficio corpi di reato del Tribunale di Roma, per verificare la presenza, nella stessa, delle due pratiche, "Trappetti" e "Monari" e della ricevuta provvisoria di quella "Monari" e poterle, così, confrontare con quelle acquisite dalla difesa del Pisano presso l'Ufficio del Territorio (ex Catasto) di Roma, in copia conforme all'originale;

del registro di protocollo delle variazioni catastali (mod. 97 C.E.U.);

della pratica «Primavera», registrata con il numero di protocollo precedente a quella "Monari" presentata dal geom. Antonio Brunettini per conto del geometra Gianfranco Sili, secondo quanto dichiarato per iscritto dal Brunettini al difensore del Pisano (cfr. *all. 93 alla richiesta di revisione*).

Al riguardo la Corte Suprema ha statuito che *"ai fini della valutazione da compiere in ordine alla ammissibilità o meno di una istanza di revisione ... la Corte d'appello deve limitarsi ad una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova adottati, al fine di stabilire se essi, nei termini in cui sono stati prospettati, appaiano astrattamente idonei, da un canto, ad incidere sostanzialmente ed in maniera favorevole sulla valutazione delle prove a suo tempo già raccolte e sul conseguente giudizio di colpevolezza dell'imputato; dall'altro canto a consentire di prevedere ragionevolmente che essi elementi, solo o congiunti a quelli già esaminati, possano condurre al proscioglimento dell'istante. Deve quindi ritenersi affetta da nullità, per violazione di legge, l'ordinanza con la quale la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile una istanza di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, fondando detta sua decisione su una valutazione approfondita di dette prove, per affermarne la non idoneità a scagionare l'istante, ed anticipando in tal modo indebitamente la suindicata valutazione, propria della fase rescissoria, alla fase rescindente, caratterizzata dalla*

manca di contraddittorio fra le parti” (Cass. Pen., sez. I, n. 2374 CC. 25.5.1992, dep. 7.7.1992, imp. La Guzza – CED 191038).

In applicazione del suesposto principio di diritto vanno, altresì, disattese le ulteriori argomentazioni prospettate dai difensori delle costituite parti civili (riproposte nel corso della odierna discussione orale), i quali hanno sostenuto che *"si vada alla ricerca di un alibi di qualche momento in relazione ad un delitto la cui atroce fase esecutiva ebbe sicuramente un complesso sviluppo temporale"* e, che l'alibi sarebbe comunque *"irrilevante a coprire validamente l'arco di quella mattinata"*.

E', infatti, incontestabile che la "decisività" di un alibi sia *in re ipsa*.

Una mera lettura della sentenza di primo grado, fogli 86-87, riscontra che 40 minuti sarebbero stati tempo *"sufficiente per compiere il delitto ed uscire immediatamente di scena"*.

Pertanto, proprio perché la sentenza oggetto di revisione assegnò tale lasso temporale al condannato e tale tempo risulterebbe, all'evidenza, non sufficiente per compiere il delitto una volta dimostrato, mediante l'acquisizione delle nuove prove, che:

il Pisano si trovava, in quel medesimo arco temporale, a circa 30 chilometri di distanza, impegnato nel documentato svolgimento di altre attività (*cf. i 22 riscontri all'alibi, infra, sub cap. B par. 2*);

l'azione omicidiaria non durò soltanto *"diversi minuti"* (*cf. sentenza di condanna di primo grado, pag. 54*), come erroneamente (in punto di fatto) ritenuto dai giudici di cognizione, bensì circa 2 ore e ½ (*cf., infra, sub cap. B par. 6*);

sono inconsistenti, alla luce di una valutazione globale, unitaria e coordinata di tutte le prove acquisite al processo (*«esistenti in atti», «esistenti in atti ma non valutate» e «nuove»*) tutti gli elementi erroneamente ritenuti indiziari, a carico dell'imputato nel precedente giudizio (*cf., infra, sub cap. B, par. 3 e 4*);

c'è assoluta incompatibilità tra l'orario in cui fu consumato il delitto ed i suoi tempi di esecuzione e l'ora (*dalle 10,30 alle 11,30 del 4.8.1993*) in cui l'imputato uscì dall'Istituto Superiore di Polizia per recarsi al catasto di Roma, nonché a fare duplicare le 4 chiavi della palestra (*cf., infra, sub cap. B, par. 1, 2-A, 2-M, 5 e 6*).

Oltre alla "novità" degli elementi di prova dedotti, questa Corte si è posta il problema (positivamente risolto) della "novità" delle prove e degli elementi di prova esistenti in atti e non valutati, nonché della "rilevanza" del coacervo degli elementi stessi, globalmente valutati, ai fini di cui all'articolo 631 c.p.p.-

Ciò posto, contrariamente a quanto ritenuto dai difensori delle costituite parti civili, i quali (sia nella memoria depositata in atti, sia nel corso dell'odierna discussione) hanno citato una giurisprudenza di legittimità minoritaria, in base alla quale non costituirebbe *«prova nuova»* un elemento già esistente negli atti processuali, non conosciuto o non valutato dal giudice per mancata deduzione o per mancato uso dei poteri d'ufficio (Cass. Pen., 2^a sez., n. 2.12.1998, n. 7111, Lucidi, Cass. Pen., 1999, 2613, s.m.), ritiene questa Corte d'Appello di non discostarsi dalla giurisprudenza,

decisamente maggioritaria, della Corte Suprema, secondo cui per "prove nuove" vanno intese anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non furono comunque oggetto di valutazione nel precedente giudizio.

Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto da *Cass. Pen.*, 2[^] sez., n. 2.12.1998, n. 7111, *Lucidi*, *Cass. Pen.*, 1999, 2613, s.m., citata dalle costituite parti civili, la monocolore giurisprudenza di tutte le altre sezioni della Corte Suprema ha insegnato che:

“in tema di revisione, nel caso previsto dall'art. 630 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato. Inoltre, le prove dedotte in sede di richiesta di revisione non cessano di essere "nuove" per essere state già esaminate, e disattese, in occasione di precedenti pronunce di inammissibilità: si porrebbe infatti un problema di "bis in idem" solo se la successiva richiesta si fondi sulle stesse prove già esaminate in tali precedenti pronunce, e non quando ulteriore materiale probatorio sia allegato, insieme al precedente, a sostegno di una nuova domanda di revisione” (*Cass. Pen.*, 6[^] sez., n. 1155, CC. 1.4.1999, dep. 5.8.1999, Pres. Tranfo, rel. Conti, imp. Cavazza, P.M. conf., Ced 216024);

“in tema di giudizio di revisione, il requisito della novità della prova deve essere valutato in relazione agli elementi effettivamente già sottoposti all'apprezzamento del giudice; pertanto, nel caso di decreto penale divenuto esecutivo per mancanza di opposizione, la prova della mancanza di una condizione di procedibilità -anche se la parte non la abbia fatta tempestivamente valere per sua negligenza- deve considerarsi comunque sopravvenuta (Fattispecie in tema di emissione di assegno bancario senza provvista nella quale l'emittente, condannato con decreto penale, non aveva fatto valere la eccezione di improcedibilità derivante dal fatto di aver pagato il capitale e quanto altro previsto dall'art. 8 della legge 15.12.1990 n. 386)” (*Cass. Pen.*, 5[^] sez., n. 2473, CC. 24.5.1999, dep. 15.7.1999, Pres. Ietti, rel. Cicchetti, imp. Puccio, P.M. conf., Ced 213962);

“in tema di revisione della condanna, il concetto di «prova nuova» va esteso anche alle prove preesistenti e non valutate, ancorché già acquisite agli atti del giudizio” (*Cass. Pen.*, 1[^] sez., n. 4184, CC. 10.7.1998, dep. 13.8.1998, Pres. Carlucci, rel. Santacroce, imp. Campolo, P.M. conf., Ced 211274);

“ai fini dell'ammissibilità della revisione è del tutto indifferente che gli elementi probatori fossero preesistenti alla sentenza passata in giudicato, di cui si chiede la revisione, o che l'acquisizione della stessa non fosse tempestivamente offerta, per negligenza dell'imputato o del suo difensore; sicché ben possono qualificarsi elementi

di prova nuovi o sopravvenuti, che rendono possibile la revisione, quelli che per qualsiasi causa risultino non acquisiti al processo, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, in ogni caso, se fossero stati apprezzati, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato” (Cass. pen., 3[^] sez., n.2772, CC. 29.10.1998, dep. 14.12.1998, Pres. Pioletti, rel. Teresi, imp. Vara, P.M. diff., Ced 212189);

“ai fini della revisione, non ha alcuna rilevanza la circostanza che il condannato abbia potuto dare causa -per dolo o per colpa- alla sentenza da revocare. Invero l'esclusione, in tale ipotesi, della riparazione dell'errore giudiziario a favore del prosciolto in sede di revisione (art. 643 comma primo cod. proc. pen.) rivela implicitamente come il legislatore abbia voluto comunque liberare l'operatività della revisione dalla preclusione derivante dal comportamento processuale, negligente o addirittura doloso, della parte quanto alla mancata produzione della prova esistente e conosciuta” (Cass. Pen., 5[^] sez., n. 2624, CC. 28.5.1996, dep. 3.7.1996, Pres. Marvulli, rel. Cicchetti, imp. Di Fabio, P.M. conf., Ced 205208);

“in tema di revisione il concetto di "prova nuova" va esteso sino a ricomprendere la prova assunta ma non valutata nel precedente giudizio. L'art. 637 comma terzo cod. proc. pen. invero nel vietare la pronuncia di proscioglimento -in sede di giudizio rescissorio- sulla sola base di una "diversa valutazione" delle prove assunte nel precedente giudizio lascia intendere che quelle assunte, ma non valutate, possono dare ingresso alla revisione” (Cass. Pen., 5[^] sez., n. 2624, CC. 28.5.1996, dep. 3.7.1996, Pres. Marvulli, rel. Cicchetti, imp. Di Fabio, P.M. conf., Ced 205207);

“in tema di revisione, il presupposto della novità della prova di cui all'art. 630 cod. proc. pen. deve essere inteso in senso relativo, per cui costituisce prova nuova quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice anche se per negligenza dell'imputato (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittimo il rigetto della richiesta di revisione presentata da un soggetto il quale, condannato in contumacia per il reato di guida senza patente, aveva chiesto di essere ammesso a produrre il duplicato del documento, asseritamente conseguito prima del fatto addebitatogli)” (Cass. Pen., 4[^] sez., n. 39, CC. 12.1.1996, dep. 11.3.1996, Pres. Scorzelli, rel. Merone, imp. Arcudi, P.M. conf., Ced 204265);

“in tema di revisione la prova deve considerarsi nuova anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, prescindendosi dall'imputabilità di questo fatto ad eventuale negligenza della parte” (Cass. Pen., 3[^] sez., n. 595, CC. 23.2.1994, dep. 11.4.1994, Pres. Tridico, rel. Di Cola, imp. Valsecchi, P.M. conf., Ced 197400) ;

“in tema di revisione la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, prescindendosi dall'imputabilità di ciò a un'eventuale negligenza della parte, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione delle parti

ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio” (Cass. Pen., 1[^] sez., n. 830, CC. 27.2.1993, dep. 19.5.1993, Pres. Buogo, rel. Gemelli, imp. Curreli, P.M. conf., Ced 193994) ;

“in tema di revisione, la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, prescindendosi dall'imputabilità di questo a un'eventuale negligenza della parte” (Cass. Pen., 1[^] sez., n. 211, CC. 20.1.1992, dep. 28.2.1992, Pres. Sibilia, rel. Feliciangeli, imp. Castaldo, P.M. diff., Ced 189277).

Nel contrasto interpretativo, questa Corte di merito ha inteso prediligere la soluzione adottata da ben cinque sezioni della Corte Suprema, non per un atto di fede “statistico” nei riguardi della giurisprudenza di legittimità decisamente maggioritaria, ma perché, inibendosi l'accesso alla valutazione delle prove esistenti in atti e non valutate, oltre che la rivalutazione di quelle assunte nel precedente giudizio, si determinerebbe un'illegittima frattura tra gli elementi di prova acquisiti nella precedente fase di cognizione e quelli nuovi, acquisiti nel giudizio di revisione.

Ed invero, nel caso di specie, al di là dell'incontestabile «novità» dei mezzi di prova intesi a provare l'alibi, la cui positiva verifica è risultata comunque idonea, da sola, a dimostrare l'innocenza dell'imputato, è emerso che di tutti i 16 elementi indiziari posti a fondamento della condanna all'ergastolo del Pisano, analiticamente indicati *infra*, sub cap. A), par. 3, sulla scorta anche di prove esistenti in atti e non valutate nel precedente giudizio, ben 8 sono risultati, in punto di fatto, falsi ed erronei (*n.ri 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15 e 16*), ben 5 non riguardano il Pisano (*n.ri 1, 3, 5, 10 e 12*) ed i residui 3 sono privi di significato indiziante (*n.ri 4, 8 e 11*), e ciò sulla base anche di elementi di prova esistenti in atti e non valutati dai giudici di cognizione, ovvero - quanto ai 3 privi di significato- erroneamente valutati, perché non coordinati con tutte le altre risultanze processuali (vecchie e nuove).

Lasciare residuare nel processo, ritenendoli intangibilmente coperti dal «giudicato», elementi di prova indiziari a carico del condannato nel precedente giudizio che, in punto di fatto, sono risultati falsi ed erronei, e non considerare «prova nuova» quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non fu portata a conoscenza del giudice, ovvero quantunque risultante dagli atti, non fu conosciuta e valutata dal giudice per omessa deduzione delle parti o per il mancato uso dei poteri d'ufficio, si porrebbe in stridente contrasto con l'essenza stessa della revisione (la rimozione dell'errore giudiziario), nonché con le ragioni giuridiche che hanno ispirato gli autorevoli principi di diritto sanciti dalla Corte Costituzionale: “*fine primario ed ineludibile del processo penale è quello della ricerca della verità*” (Corte Costituzionale, 26 marzo 1993 n.111), nonché dalla Corte Suprema, a Sezioni Unite, che “*finalità del giudizio penale è quella di un giudizio «giusto» e di pervenire comunque all'accertamento dell'effettiva verità storica dei fatti, rimuovendo il contrasto tra “verità storica” e “verità processuale”, addirittura prescindendo anche da eventuali*

decadenze” (cfr. Cass. pen. SS. UU., sent. n. 17, 6.11.92, Martin, in *La Giustizia Penale*, 1993, fasc. 3, III, pag. 129).

Ad avviso di questa Corte di merito ciò che conta, ai fini di che trattasi, è che le “prove nuove” prospettate nella richiesta di revisione, ancorché acquisite nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione, non vertendosi –in tale ipotesi– in tema di mero riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato (certamente precluso al giudice della revisione), bensì in tema di una ricostruzione che muove da elementi di prova che non furono valutati nel precedente giudizio (cfr., Cass. Pen., 6[^] sez., 1.4.1999, *Cavazza*).

E’ di palmare evidenza che, nel caso di specie, il giudicato in ordine alla sentenza di condanna all’ergastolo del Pisano si formò sulla scorta di un giudizio che la Corte Suprema, essendo precluso in sede di legittimità l’accesso agli atti, formulò dando per scontata la positiva esistenza di 8 elementi indiziari a carico del condannato che, in punto di fatto, sono risultati falsi ed erronei (*quelli descritti infra, sub cap. A, par. 3, n.ri 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15 e 16*), come emerge pacificamente da altri elementi di prova esistenti in atti e non valutati dai giudici di cognizione, di talché risulterebbe contrario ai principi di civiltà giuridica, mantenere ferma una sentenza di condanna all’ergastolo, ancorando tale conferma al preteso «giudicato» formatosi su falsi elementi di prova, inconfutabilmente smentiti da altri elementi di prova già presenti in atti, favorevoli al condannato, che non furono valutati nel precedente giudizio.

Sotto altro profilo, va evidenziato che la tesi contrapposta oltre a porsi in stridente con il consolidato principio di diritto che “*costituisce vizio della motivazione censurabile in cassazione la parcellizzazione della valenza significativa di ogni singola fonte di prova*” (Cass. Pen., 6[^] sez., n. 1525, CC. 8.4.1997, dep. 21.7.1997, imp. Pappalardo, Ced 209105; in senso conf. Cass. Pen., 6[^] sez., n. 2144, CC. 27.5.1997, dep. 19.6.1997, imp. Feline, Ced 208640), risulta inconciliabile con la necessaria valutazione complessiva, da parte del giudice della revisione, di tutti gli elementi di prova (vecchi e nuovi), lasciando illegittimamente residuare nel processo disorganici elementi di prova falsi ed erronei, peraltro addirittura «privilegiati» dall’intangibilità del giudicato, che risultano contraddittori o in contrasto con i nuovi elementi di prova, con l’unica conseguenza giuridica che la formula assolutoria, ex art. 637 c.p.p., non potrebbe che essere esclusivamente quella di cui al secondo comma dell’articolo 530 c.p.p., inibendosi illegittimamente al giudice della revisione il proscioglimento con ampia formula assolutoria.

Viceversa, il potere-dovere, all’esito del giudizio di revisione, di compiere una complessiva rilettura organica e sistematica di tutte le prove ormai acquisite al processo (vecchie e nuove, con pari dignità probatoria) si ricava proprio dalla testuale lettura del disposto combinato degli articoli 630, 1° comma, lettera c) e 637, 3° comma del nuovo codice di procedura penale.

L'articolo 630 c.p.p. -la cui rubrica si intitola "casi di revisione"- prevede, infatti, al primo comma, lettera c), che la revisione può essere chiesta -come in effetti è stata domandata dall'imputato Massimo Pisano- se, dopo la condanna, siano sopravvenute o si scoprono nuove "prove" (*recte* nuovi "elementi di prova") che sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto con una delle formule di rito.

L'articolo 637 c.p.p. prevede, poi, al 3° comma, che il giudice della revisione non possa pronunciare il proscioglimento del condannato "esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio"; con ciò intendendosi letteralmente proprio che, una volta acquisite le nuove prove nel giudizio di revisione, queste (*al fine di evitare la cd. illegittima «parcellizzazione della prova»*) debbano essere coordinate fra loro e tutte globalmente valutate, unitamente a quelle già precedentemente assunte nel corso del giudizio di cognizione (*cfr., negli esatti termini, Cass. Pen., 5^a sez., n. 2624, CC. 28.5.1996, dep. 3.7.1996, Pres. Marvulli, rel. Cicchetti, imp. Di Fabio, P.M. conf., Ced 205207*).

E', pertanto, evidente dal tenore letterale di queste due norme, nonché dal loro combinato significato logico, che il giudice della revisione, ormai -all'esito del rinnovato giudizio- disponendo di prove (*noviter reperta e/o noviter producta*) che furono sconosciute al giudice di prima istanza, possa anche valutare diversamente le prove già assunte nel precedente giudizio, con l'unica preclusione (*ex art. 637, 3° comma c.p.p.*) di non potere pronunciare il proscioglimento del condannato "esclusivamente" sulla base di tale diversa valutazione.

Occorre, quindi, il contributo determinante delle nuove prove, intese o come prove insorte e scoperte per la prima volta dopo il precedente giudizio (*noviter reperta*), ovvero come prove preesistenti, ma prodotte e valutate solo successivamente (*noviter producta*).

Quanto, poi, all'acquisizione delle prove *noviter reperta*, giova ricordare che il nuovo codice di procedura penale ha eliminato, tra i vari casi tassativi di revisione previsti, l'ipotesi delineata dal n° 5 dell'articolo 554 dell'abrogato c.p.p., il che, oltre a determinare una più chiara formulazione tecnica delle ipotesi residue di revisione, ha ampliato lo spazio fornito alla difesa del condannato nell'ambito del nuovo procedimento di revisione, che è stato espressamente disciplinato dalle disposizioni del giudizio di primo grado, specie in ordine alla formazione ed acquisizione della prova, ormai non più affidata al giudice dell'esecuzione ma -invece- alle parti, nel dibattimento, con l'intervento residuale ed integrativo del giudice; tutto ciò in coerente e concreta attuazione del principio accusatorio, cui è ispirato il nuovo processo penale.

Si impone, pertanto, ad avviso di questa Corte, unitamente alla valutazione delle "nuove prove" accertate nel processo di revisione, nel coacervo di una complessiva globale valutazione, la rivisitazione -alla luce delle nuove- anche di tutte le altre prove già acquisite nel giudizio di cognizione, ma mai valutate, nonché di quelle già

presenti in atti che furono erroneamente valutate, per mancato coordinamento con le altre prove, vecchie e nuove, ormai confluite, tutte con pari dignità probatoria, nel processo, sì da pervenire all'eliminazione della dicotomia tra verità storica e verità processuale, finalità sostanziale -quest'ultima- della rimozione dell'errore giudiziario, attuato attraverso il giudizio di revisione.

Proprio con riferimento alle prove favorevoli al PISANO esistenti agli atti del processo e non valutate, la difesa del condannato ha evidenziato:

i falsi riferimenti storico-temporali della gioielliera Giovannetti ed i contrasti probatori interni ed esterni con detta testimonianza, dimostrando che la predetta teste, nel giudizio di prima istanza, errò clamorosamente nel ricordo della data del 4 agosto 1993 (*giorno del delitto*) quello in cui il PISANO si recò con l'AGRESTA, nel pomeriggio, per acquistare e donarle un anello del valore di lire 320.000.

La Giovannetti, che fu pagata con un assegno, ricostruì il momento dell'acquisto dell'anello (*tra le ore 17,30 e le 18,30 del 4 agosto 1993*), espressamente collegandolo con il ricordo dell'effettuazione di una perizia dell'Assicurazione per un sinistro stradale, espletata sull'autovettura del marito.

La difesa del PISANO, attraverso le indagini difensive svolte dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ha -infatti- accertato che di mercoledì pomeriggio (*il 4 agosto 1993 era, appunto, mercoledì*) il perito della società assicuratrice non espletava perizie automobilistiche in Riano e, pertanto, era da ritenersi fallace il ricordo della Giovannetti.

A riprova di ciò, la difesa del condannato ha, inoltre, evidenziato che nello stesso orario (*17,30-18,30 del 4.8.1993*) Agresta Silvana (*che ha comunque sempre dichiarato di essersi recata in quella gioielleria, con il Pisano, il giorno 3 agosto 1993*) non poteva trovarsi nella predetta gioielleria, in quanto si trovava presso lo studio del dott. Gori, per il rilascio di un certificato medico; di qui l'inconciliabilità della presenza di Silvana AGRESTA alla stessa ora del medesimo giorno (*17,30-18,30 del 4 agosto 1993, giorno del delitto*) contemporaneamente, sia presso lo studio del dott. GORI, sito in Riano, sia presso il negozio di gioielleria della Giovannetti, sito invece a Castelnuovo di Porto, ad una distanza di circa 5 km.

La rilevanza di tale elemento di prova scaturisce dalla decisiva importanza che fu data nella sentenza di condanna alla circostanza (*erronea e sempre decisamente negata dal PISANO*) dell'acquisto dell'anello il pomeriggio del 4 agosto 1993 (*giorno del delitto*), da parte di Massimo PISANO e Silvana AGRESTA i quali -come dimostrato dalle nuove prove- si recarono insieme nella predetta gioielleria il pomeriggio del 3 agosto 1993 e non già nel pomeriggio del 4 agosto 1993 (*giorno del delitto*), come erroneamente ritenuto nel giudizio di prima istanza;

l'erroneità della circostanza, ritenuta fondamentale nel corso del giudizio di cognizione, che il PISANO avrebbe denunciato la scomparsa della propria moglie Cinzia Bruno "dopo 36 ore", mentre -viceversa- come risulta dallo stesso verbale in

atti, egli effettuò la denuncia di scomparsa alle ore 00,30 del 5.8.1993, e cioè la stessa sera del giorno in cui la moglie scomparve e fu uccisa.

Va, altresì, disattesa la tesi giuridica sostenuta dai difensori delle costituite parti civili, i quali -sotto diverso profilo- hanno eccepito l'inammissibilità della richiesta di revisione, in quanto la nuova prova costituita dalla consulenza tossicologica sui tempi di disgregazione gastrica del farmaco Plegine retard, *“implicherebbe un riesame di prove già criticamente valutate nei precedenti giudizi, in assenza di qualunque sopravvenienza probatoria che lo giustifichi”*.

La circostanza non è vera.

Al riguardo è, infatti, sufficiente una mera lettura del quesito rivolto, nel corso del giudizio di cognizione, al C.T. del Pubblico Ministero: *“esperito ogni opportuno accertamento, accerti il consulente tecnico la natura delle pasticche rinvenute nel cadavere di Bruno Cinzia”* (cfr. verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico in data 11.8.1993 – faldone I, fasc. atti vari, fol. 25), per cogliere *ictu oculi* la diversità del quesito formulato dalla difesa del condannato al proprio consulente tossicologico, relativo ad elementi tecnici nuovi e diversi da quelli che furono esaminati e valutati nel giudizio di cognizione: *“valutare, sotto l'aspetto tossicologico-forense, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti dalle analisi chimiche dei fluidi biologici prelevati dal cadavere di Cinzia Bruno, con particolare riferimento alle modalità di assunzione ed ai tempi di assorbimento ed eliminazione delle sostanze rinvenute”*.

Sul punto specifico, la Corte Suprema ha statuito che:

“ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art.630, comma 1, lett.c), c.p.p., quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico scientifici applicati, può in effetti condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi. Ciò, naturalmente, solo a condizione, di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica” (Cass. Pen., 1[^] sez., n. 4837, CC. 6.10.1998, dep. 28.10.1998, Pres. Sacchetti, rel. Silvestri, imp. Bompreschi, P.M. conf., Ced 211457);

“la richiesta di revisione è inammissibile se fondata su una mera rinnovazione dell'accertamento tecnico già espletato nel giudizio di cognizione; è invece ammissibile se prospetta una perizia nuova per metodologia e conclusioni (Fattispecie di accertamento sul DNA su formazioni pilifere, giudicato nuovo rispetto all'accertamento tricológico già espletato)” (Cass. Pen., 5[^] sez., n. 1976, CC. 22.4.1997, dep. 14.5.1997, Pres. Pandolfo, rel. Nappi, imp. Cavazza, P.M. diff., Ced 208546);

“in tema di revisione, le valutazioni contenute in una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva in tanto possono proporsi come nuova prova critica in quanto si

fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice e dallo stesso perito, risolvendosi, altrimenti, nella reiterazione di una apprezzamento già manifestato, in violazione del principio della improponibilità nel giudizio di revisione di ulteriori prospettazioni di situazioni già note” (Cass. Pen., 3[^] sez., n. 1875, CC. 14.9.1993, dep. 15.10.1993, Pres. Consoli, rel. Rossi, imp. Russo, P.M. conf., Ced 196273);

“ai fini del giudizio di revisione non costituisce nuova prova una diversa e nuova valutazione tecnico-scientifica di dati già apprezzati dal perito e dal giudice. Pertanto le valutazioni di una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva in tanto possono proporsi come nuova prova critica, in fondino su nuovi elementi di prova non conosciuti e o non valutati dal giudice o dal perito. Le nuove valutazioni, altrimenti si risolvono esclusivamente in apprezzamenti critici di elementi già conosciuti e valutati nel giudizio e sono come tali inammissibili perché in contrasto con il principio della improponibilità per il giudizio di revisione di diverse e nuove valutazioni di dati acquisiti al processo, conosciuti e valutati” (Cass. Pen., 1[^] sez., n. 3444, CC. 21.9.1992, Pres. Carnevale, rel. Feliciangeli, imp. Ciancabilla, P.M. conf., Ced 192838).

Nel caso in esame, pertanto, dalla consulenza tossicologica redatta dal prof. Carmelo FURNARI, relativa ad «elementi non valutati» ed a quesiti «nuovi» rispetto a quelli che furono formulati al consulente tecnico del P. M. nel corso del giudizio di cognizione, le cui erronee conclusioni furono integralmente trasfuse nella sentenza di condanna, emerge che le pasticche di fendimetrazina (*assunte dalla Bruno, come si rileva nella c.t. del giudizio di cognizione*) furono complessivamente circa 20-30, in luogo del numero di 4 non disciolte e 4 rinvenute nei succhi gastrici e 3 compresse color avana (*come erroneamente ritenuto nel precedente giudizio, per omessa valutazione dei valori ematici e di concentrazione di fendimentrazina nelle urine della vittima*) e che i tempi di assorbimento organico del medicinale Plagine vanno quantificati in 1 ora e ½ - due ore in luogo dei “diversi minuti”, erroneamente quantificati nel giudizio di cognizione (*cfr. sentenza di condanna di primo grado, pag. 54*).

E' di tutta evidenza, pertanto, la «novità» e la «diversità» dei quesiti.

Per maggiore precisione, nella relazione del consulente tecnico della difesa dell'imputato, prof. Carmelo Furnari docente di tossicologia forense presso l'Università di Roma, perito dal 1979 presso il Tribunale di Roma, esperto delle tossicodipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisita agli atti quale «memoria» o comunque come «nota scritta», è stata ritenuta scientificamente errata la stima effettuata dal C.T. del Pubblico Ministero dr. Palmeri, il quale aveva sostenuto che la vittima ingerì complessivamente soltanto 11 pastiglie di varia natura (4 confetti bianchi, 4 compresse discoidali e 3 compresse color avana – cfr. C.T. in atti, pag. 6).

In particolare, sulla scorta del materiale scientifico e bibliografico, in parte già presente in atti, come nel caso del trattato Randall Baselt, in lingua originale al v. 14 foll. 5 e segg., la cui traduzione giurata è stata prodotta dalla difesa dell'imputato, unitamente ad una memoria difensiva all'udienza del 4 dicembre 2000, è emerso che i tassi di fendimetrazina, principio attivo del farmaco Plegine, nel sangue e nelle urine della vittima sono rivelatori di un'assunzione smodata di pasticche, quantificate dal consulente del presente giudizio di revisione in circa 20-30 compresse di Plegine.

Il c.t. prof. Furnari ha chiarito che la formulazione «retard», ovvero il rilascio controllato della sostanza attiva, fa sciogliere lentamente il contenuto delle compresse, con un tempo di assorbimento e di rilascio pari a 0,052 mg per ml. di siero, dopo un'ora, e che fu rilevata nel sangue della vittima Cinzia Bruno la rilevante presenza di 1,2 mg per ml.

Erroneamente, quindi, nella sentenza di condanna si affermò che la vittima ingerì complessivamente non meno di 11 compresse (sent. condanna primo grado, pag. 16, righe 9 e segg.), in quanto tale quantitativo, sulla scorta dell'incompleto quesito formulato al C.T. del P.M. nel giudizio di cognizione, si riferì soltanto a quelle rinvenute nel contenuto gastrico, escludendo quelle già disciolte nel sangue e nelle urine, alla cui quantificazione il prof. Furnari è pervenuto calcolando i valori relativi ai tempi di disgregazione nel sangue e nelle urine, indicati dalla casa farmaceutica produttrice del farmaco Plegine, nonché sulla base del Randall Baselt, trattato fondamentale di tossicologia forense.

Proprio sulla scorta della quantificazione delle compresse di Plegine che furono fatte ingurgitare alla vittima nel numero di 20-30 (f. 30) il prof. Furnari, nel presente giudizio di revisione, ha concluso che, conseguentemente, fosse necessario un arco temporale non inferiore ad 1-2 ore, *“più prossimo alle 2 ore”*, secondo il c.t., per assorbire le compresse di Plegine ingerite, sino ad arrivare ai valori riscontrati nel sangue e nelle urine di Cinzia Bruno.

Tali conclusioni, peraltro, sono autorevolmente confortate da quelle del prof. Marcello CHIAROTTI, Associato di Tossicologia Forense dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente tecnico delle parti civili, il quale già nella consulenza datata 20.6.1994 (depositata in atti), espressamente stigmatizzò, sul punto specifico, le erronee risultanze del C.T. del Pubblico Ministero (acriticamente trasfuse nella sentenza di condanna), affermando *–viceversa–* che *“..nel corso degli esami tossicologici sono state trovate concentrazioni ematiche almeno 10-20 volte superiori a quelle riferite in letteratura per i livelli ematici osservabili a seguito di assunzioni comprese nell'intervallo terapeutico della sostanza in oggetto. Appare quindi evidente come il quantitativo complessivo di fendimetrazina realmente ingerito nel caso in esame doveva essere ben al di sopra di quanto ipotizzato dal C.T. e tale quantitativo deve necessariamente collocarsi nell'ambito delle dosi*

tossiche per questo farmaco” (cfr. consulenza tecnica del prof. Chiaretti, C.T. delle parti civili, pag. 2, righe 23 e segg.).

La circostanza che i due consulenti, della parte civile e della difesa dell'imputato, siano addivenuti alle medesime conclusioni, riscontrandosi reciprocamente, costituisce ulteriore ragione della loro piena attendibilità tecnico-scientifica.

La consulenza tecnica del prof. Marcello CHAROTTI, c.t. delle costituite parti civili, non è mai stata esaminata nel giudizio di cognizione onde, valutata congiuntamente a quella analitica e dettagliata del prof. Furnari, acquisita nel presente giudizio di revisione, sia pure quale «memoria» o «nota scritta», consente di pervenire ad un giudizio tecnico-giuridico di assoluta certezza in ordine alle loro concordi conclusioni, non avendo il consulente tecnico del Pubblico Ministero (ed i giudici di cognizione) mai valutato, né esaminato i valori di concentrazione di fendimetrazina nel sangue e nelle urine della vittima, per pervenire non soltanto ad una diversa indicazione del numero delle compresse che essa ingerì (quantificato in 20-30 compresse), ma anche ai relativi tempi di assorbimento e disgregazione (quantificati in 1 ora e ½ - 2 ore).

Tale «nuovo» elemento di prova medico-legale, accertato, è anche idoneo a dimostrare che, attesi gli incontestabili tempi di assorbimento organico del Plegine, il tentativo di avvelenamento di Cinzia Bruno iniziò intorno alle ore 10,00 circa, facendole ingerire forzatamente circa 20-30 compresse di Plegine, continuò ininterrottamente ad opera almeno di due persone, e cessò intorno alle ore 12,00 circa (*la vittima fu sentita gridare aiuto intorno alle ore 12,00 – cfr. deposizione dei testi Elisa Marronaro e Giacinto Santella, i quali udirono invocazioni di una donna “intorno a mezzogiorno” e 4 pasticche di Plegine furono rinvenute pressoché integre nello stomaco della vittima*).

Quindi il tentativo di avvelenamento della vittima non impiegò soltanto i “diversi minuti” che i Giudici di cognizione hanno erroneamente ritenuto intercorrere fra l'inizio dell'ingestione dei farmaci ed il decesso di Cinzia Bruno (*cfr. sentenza di condanna di I grado, fol. 54*), bensì da 1 ora e ½ alle 2 ore.

Pertanto l'accertamento tecnico del prof. Furnari, per tutto quanto sopra detto, non soltanto è caratterizzato dal requisito della «novità», ma anche da quella della «rilevanza», in quanto è idoneo a dimostrare che l'imputato Massimo Pisano, nel momento in cui ebbe inizio l'azione omicidiaria, non era ancora uscito dall'Istituto Superiore di Polizia ed avrebbe dovuto, comunque, abbandonare il luogo del delitto oltre un'ora prima che questo si compisse.

Tanto premesso, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. e dai difensori delle costituite parti civili, deve ritenersi ammissibile il mezzo di prova costituito dalla consulenza tossicologica, essendo essa nuova e diversa, per quesiti, metodologia, esame dei valori ematici e di concentrazione nelle urine della vittima, presenti in atti e non esaminati (per difetto di quesito), nonché per conclusioni, rispetto a quella eseguita nel corso del giudizio di cognizione, oltre che idonea a dimostrare l'assenza

dell'imputato dalla scena del delitto sia all'inizio che alla fine dell'articolata e complessa attività omicidiaria.

Per concludere sul punto, nel presente giudizio di revisione sono state assunte 9 prove nuove, costituite da deposizioni di testimoni mai esaminati al dibattimento nel giudizio di cognizione, da una consulenza grafica, mai espletata nel giudizio di cognizione e da una consulenza tossicologica, relativa ad elementi nuovi e diversi, per formulazione di quesiti, da quelli esaminati e valutati nel giudizio di cognizione: geometra Francesco Autore, la cui rilevanza è stata compiutamente esaminata *infra*, sub cap. B, par. 2-H);

geometra Maria Emilia Rosso, la cui rilevanza è stata compiutamente esaminata *infra*, sub cap. B, par. 2-C);

impiegata Rosanna Giacomoni, la cui rilevanza è stata compiutamente esaminata *infra*, sub cap. B, par. 2-M), lettera b);

geometra Antonio Brunettini, la cui rilevanza è stata compiutamente esaminata *infra*, sub cap. B, par. 2-B);

impiegata Lucia Mangosi, la cui rilevanza è stata compiutamente esaminata *infra*, sub cap. B, par. 2-E);

consulente tecnico grafico dr. Francesco Greco e relativa c.t. grafica, la cui rilevanza è stata compiutamente esaminata *infra*, sub cap. B, par. 2-I);

teste Eraldo Bocci, titolare di un'agenzia assicurativa in Riano, la cui rilevanza è stata compiutamente esaminata *infra*, sub cap. B, par. 4- punto 6 lettera a);

geometra dell'A.N.A.S. Franco Giammattei, sorvegliante della S.S. n. 3 Flaminia, dal Km 7 al Km 43, la cui rilevanza è stata compiutamente esaminata *infra*, sub cap. B, par. 5);

consulente tossicologo prof. Carmelo Furnari, la cui rilevanza è stata compiutamente esaminata *infra*, sub cap. B, par. 6).

Alla stregua di tutte le suesposte motivazioni, preso atto che gli elementi di prova nuovi, uniti a quelli già valutati, sono risultati tali da dimostrare, se accertati, che il Pisano deve essere assolto per non aver commesso il fatto, la richiesta di revisione di Massimo Pisano è stata ritenuta ammissibile.

B) FONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI REVISIONE

La richiesta di revisione è anche fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.

1) Genesi e ricostruzione delle fasi del delitto

La Corte ha rilevato la presenza in atti di una serie di deposizioni testimoniali, che nel giudizio di cognizione non furono affatto valutate le quali, valutate unitamente alle nuove prove acquisite nel presente giudizio, consentono di ricostruire -in maniera precisa- la genesi e le fasi di esecuzione del delitto, che erroneamente i

giudici di cognizione ritennero di individuare in un preteso “invito-trappola” rivolto alla vittima, circostanza che risulta pacificamente esclusa dagli atti processuali.

Le testimonianze non valutate, ai soli fini della ricostruzione del delitto, nel corso del precedente giudizio, sono le seguenti:

Mellucci Maria, madre della vittima (*deposizione resa all’udienza del 13.7.1994*);

Adriana Mourik, collega ed amica intima di Cinzia Bruno (*deposizione resa all’udienza del 14.7.1994*);

Soricelli Stella, collega ed amica intima di Cinzia Bruno (*deposizione resa all’udienza del 13.7.1994*);

Valletta Angela, collega ed amica intima di Cinzia Bruno (*deposizione resa all’udienza del 14.7.1994*);

Giuseppe Labozzetta, amico di famiglia di Cinzia Bruno e di Massimo Pisano (*deposizione resa all’udienza del 3.10.1994*);

Triburzi Vittoria (*deposizione resa all’udienza del 26.10.1994*);

Testa Tatiana (*deposizione resa all’udienza del 14.10.1994*);

Elisa Marronaro, residente nella strada parallela a via Matteotti, via XXV Aprile, la cui casa è quasi attaccata a quella dell’Agresta, che intorno a mezzogiorno del 4.8.1993 udì “*invocazioni o meglio delle grida di una voce femminile*”, tanto più che chiese il giorno successivo alla mamma del Gigante, durante la gita a S.Rita, “*se era la nipote ad invocare aiuto*” (*v.si verb. 11.8.93 fol. 403 fasc. indagini; deposizione resa all’udienza del 13.7.1994, fol. 59*);

Giacinto Santella, residente nella strada parallela a via Matteotti, via XXV Aprile, la cui casa è quasi attaccata a quella dell’Agresta, che udì “*lamenti soffocati*” intorno a mezzogiorno del 4.8.1993 (*s.i.t. 13.8.1993, s.i.t. 31.8.1993; deposizione resa all’udienza del 13.7.1994, fol. 63*);

Pisano Massimo (*s.i.t. 7.8.1993, h. 03.15; interrogatorio del 7.8.1993, h. 20,50*);
consulenza autoptica della vittima;

verbale ispezione personale di Silvana Agresta del 10.8.1993.

Posto che la genesi e la ricostruzione delle varie fasi di un omicidio deve essere strettamente ancorata alle risultanze processuali (e non alle congetture), i predetti elementi di prova, valutati congiuntamente alle prove nuove assunte nel presente giudizio di revisione (*esame Aniello Agresta, ud. 20.1.2001, consulenza tossicologica, deposizione geometra Giammattei*), hanno consentito di ricostruire precisamente la genesi e tutte le fasi di esecuzione del delitto, che non è risultato premeditato.

Orbene, come emerge dagli atti, la vittima Cinzia Bruno, che nutriva già dei sospetti sul fatto che il marito avesse un’amante (*cf. dichiarazioni di Soricelli, trascr. ud. 13.7.94, fol. 77; Valletta e Mourik, trascr. ud. 14.7.94, risp. foll. 2 e 15/16*), in data 21 luglio 1993 scoprì sul telefono cellulare del marito Massimo Pisano un numero telefonico di Riano (RM), intestato a Naso Giuseppina, madre di Silvana Agresta, residente in via Matteotti, n. 10 (*cf. dichiarazioni Soricelli Stella trascr. ud. 13.7.94, foll.77/78; Valletta e Mourik, trascr. ud. 14.7.94, risp. foll. 3/4 e 16*), numero al quale

la vittima aveva anche telefonato alcune volte, senza rispondere all'interlocutrice, che a volte aveva la voce di persona giovane ed a volte la voce di persona anziana (cfr. *Soricelli, ibidem, fol. 78*).

Tale circostanza avvalorò il sospetto di Cinzia che l'amante del marito risiedesse in Riano, come confermato dalle dichiarazioni rese dal teste Labozzetta Giuseppe, amico di famiglia di Cinzia Bruno e di Massimo Pisano, il quale ha riferito al dibattimento di primo grado che la vittima "*parlava sempre di questo Riano, era sospettosa di questo Riano*" (cfr- *trascr. ud. 3.10.94, fol. 45*).

Cinzia Bruno effettuò, pertanto, da sola con la sua autovettura un primo sopralluogo in Riano, nella seconda metà del mese di luglio (cfr. *deposizioni delle testi Triburzi Vittoria e Testa Tatiana, le quali hanno espressamente dichiarato che nella seconda metà del mese di luglio "una biondina con una 126 celeste" aveva loro "richiesto di corso Matteotti in Riano... che avevano riconosciuto come Cinzia Bruno dalla foto sul giornale"*: cfr. *Testa, trascr. ud. 14.10.94, foll. 56-59 e Triburzi, trascr. ud. 26.10.94, foll. 16-17*).

Il teste Labozzetta ha poi precisato al dibattimento che Cinzia, sempre più insospettata, aveva anche rinvenuto a casa, in un mod. 740, una ricevuta di un versamento I.C.I. effettuato da Massimo Pisano proprio presso l'ufficio postale di Riano (cfr. *trascr. ud. 3.10.94, fol. 45*).

Ha ancora precisato Soricelli Stella che Cinzia Bruno aveva, quindi, deciso di fare un blitz in Riano a casa dell'Agresta, ove "*dovevano recarsi insieme*" (cfr. *dichiarazioni di Soricelli, trascr. ud. 13.7.94, fol. 78/79*).

Inoltre, la sera del 3 agosto Cinzia Bruno (come espressamente riferito al dibattimento da Mellucci Maria, madre della vittima), dopo che ritornarono tutti insieme a casa alle ore 24,00 circa, discusse con Massimo Pisano, in quanto era alla ricerca di un mod. 740 che non trovava (cfr. *dichiarazioni, trascr. ud. 13.7.94, fol. 23*).

Come riferito dall'imputato Massimo Pisano, la mattina successiva (4 agosto 1993) Cinzia Bruno alle ore 8,15 circa telefonò all'imputato, chiedendogli se ricordava dove fosse finito il mod. 740 del padre e l'imputato le disse dove lo stesso si trovava (cfr. *s.i.t. 7.8.93, h. 3,15, nonché interrogatorio 7.8.93 h. 20,50 in volume 12*).

Subito dopo, alle ore 8,30, Cinzia Bruno "impulsiva" (cfr. *sentenza di condanna primo grado, pag 90, rigo 16*), avendo finalmente rinvenuto nel mod. 740 del padre, su indicazioni dello stesso Pisano, la ricevuta del versamento I.C.I. effettuato dall'imputato presso l'ufficio postale di Riano (*proprio quella cui ha fatto espresso riferimento il teste Labozzetta a fol. 45, ud. 3.10.94*) che la sera precedente ella non aveva trovato (nonostante la discussione con il marito), decise di attuare da sola, ovviamente all'insaputa dell'imputato Massimo Pisano, il blitz a Riano, come peraltro già preannunciato alla sua collega ed amica intima Soricelli Stella (cfr. *dichiarazioni cit.*), la quale non era in condizioni di accompagnarla, perché aveva l'autovettura dal meccanico (cfr. *dichiarazioni di Soricelli, trascr. ud. 13.7.94, fol. 79*).

I giudici di cognizione hanno utilizzato, a questo punto, un falso riferimento temporale utilizzato per arrivare ad anticipare l'ora della morte della Bruno (3/4 ore dopo la colazione), partendo dall'erroneo assunto che Cinzia effettuò la prima colazione con lo yogurt, circostanza smentita dalla madre, Mellucci Maria (*cfr. trascr. verb. ud. 13.7.1994, f. 22*).

Cinzia, quindi, alle ore 8,30 circa telefonò in ufficio, riferendo alla collega Valletta che intendeva fruire di un giorno di ferie, pregandola di informare anche le altre colleghe che, qualora il marito Massimo Pisano l'avesse cercata telefonicamente, gli avrebbero dovuto tacere la sua assenza in ufficio (*cfr. trascr. ud. 14.7.94, fol. 5*).

D'altro canto, Massimo Pisano alle ore 8 circa ricevette una telefonata da Silvana Agresta la quale, nel prendere appuntamento con lui a casa intorno alle ore 14,00 invitandolo a pranzo, gli disse che aveva intenzione di andare a fare le pulizie a casa del Prefetto Rossi.

Per tale ragione, Massimo Pisano non telefonò a Silvana Agresta, come di consueto, al mattino, né successivamente, nel corso della mattinata, non essendo l'Agresta in possesso di un telefono cellulare.

Poco dopo, circa verso le ore 9,30, Cinzia Bruno, "impulsiva" e profondamente innamorata del marito Massimo Pisano, piombò in Riano a casa di Silvana Agresta, conoscendone ormai l'esatta ubicazione, appresa a seguito del precedente sopralluogo effettuato nella seconda metà di luglio, chiaramente invitandola a "togliersi di mezzo" per non distruggere la sua famiglia.

Silvana Agresta conosceva fisicamente la Bruno (*"conoscevo la Bruno per averla vista sul luogo di lavoro"*- int. 7.8.93) nonché, per averlo appreso dal Pisano, anche il tipo di auto da lei condotta: i giri viziosi della 126 della vittima (*di cui ebbe a riferire a svariate persone, tra cui Gilda Catena, madre di Sabatino Gigante, la teste Anna Gentili Rossi, titolare di un negozio di alimentari sito proprio in via Matteotti*) avevano certamente destato l'interesse dell'Agresta, la cui abitazione era sita a piano stradale, utilizzando la mansarda per la propria "intimità" (*cfr. interrog. Agresta 24.8.1993 "...nella mia mansarda andavo ogni tanto, passando gran parte della mia giornata, quando stavo a casa, da mia madre..."*).

A Silvana Agresta non mancava certo l'intraprendenza (come il delitto ha dimostrato) e ben poté affrontare Cinzia a carte scoperte, manifestandole provocatoriamente la relazione sentimentale che ella intratteneva con il marito Massimo Pisano: Silvana Agresta, in esecuzione del suo proposito, svelò quindi alla vittima il "nido d'amore".

Cinzia recava con sé i biglietti del traghetto per la Sardegna, che proprio quel giorno aveva programmato di sostituire insieme alla Mourik (*v.si dichiaraz. trascr. ud. 14.7.94*) e che non verranno più trovati.

Le donne si affrontarono, ciascuna con i rispettivi argomenti: per Cinzia il vincolo coniugale, la figlia Arianna, la già programmata vacanza in Sardegna; per l'Agresta la annosa relazione amorosa, l'anello regalatole il giorno prima (*cfr. capitolo B, par.*

4, punto n. 6 della presente sentenza), nonché le lettere, gli altri ricordi e le foto che l'Agresta custodiva nel suo "nido d'amore".

Le provocazioni di Silvana Agresta ebbero effetto anche sulla timida e mite Cinzia Bruno, portando ad un'inevitabile escalation di impropri, insulti e ad una zuffa furibonda nella mansarda dell'Agresta, come dimostrato dalle tracce di sangue, rilevate in abbondanza nel locale bagno (dove avvenne lo sgozzamento ed il dissanguamento della vittima), nonché in camera da letto, sul pavimento, su di un comodino, nel soggiorno, sul termosifone, sul divano, nella porzione di corridoio costeggiante la camera da letto, oltre che sul pavimento del terrazzo ove fu trasportato il cadavere della vittima (cfr. verbale ispezione e foto in atti).

Dall'assenza sul corpo della vittima di lesioni od ecchimosi lievi (cfr. autopsia in atti) e, per contro, dalla presenza di 20 lesioni ed ecchimosi riscontrate sull'Agresta nell'ispezione corporale del 10 agosto 1993 è provato che l'Agresta ebbe inizialmente la peggio e che, quindi, la condannata non stava attendendo la vittima (in compagnia di "una persona alta e robusta"), né aveva teso alla stessa un invito-trappola, ma che fu l'Agresta stessa colta di sorpresa dal blitz di Cinzia Bruno.

L'Agresta aveva, però, un'arma in mansarda, quel corpo contundente non meglio individuato, che cagionò le vaste ferite al capo della Bruno e che l'Agresta brandì, colpendo la vittima al capo più volte, fino a fiaccarne le forze.

Erano circa le ore 10,00 del 4.8.1993 (cfr. dichiarazioni Furnari sulla necessaria durata dell'azione venefica).

Subito dopo Silvana Agresta maturò lo sconsiderato disegno di simulare il suicidio della rivale con l'ingestione di psico-farmaci, in particolare del Plegine, acquistato presso la farmacia di Riano dal fratello Aniello Agresta e custodito a piano terra a casa della madre (cfr. sul punto dichiarazioni rese nel presente giudizio di revisione da Aniello Agresta, fornitore dei farmaci ingurgitati dalla vittima, ud. 20.1.2001, p. 94-120 verb. trascr.).

Il Plegine certo non poteva salire da solo in mansarda, onde qualcuno, presente sul luogo del delitto, ve lo portò.

La stessa Silvana Agresta (ovvero il suo complice), dopo aver preso dalla borsa di Cinzia le chiavi dell'auto, scese precipitosamente le scale, dispose la Fiat 126 nel box, fece ritorno in mansarda e tentò di fare ingerire le compresse a Cinzia, utilizzando lo sciroppo per la tosse, prima, e lo yogurt, dopo, somministrato forzatamente con il cucchiaino "Algida" in Silver, che la vittima custodiva nella borsetta e che rimarrà fuori della borsa (*mai più ritrovata*), venendo poi bruciato la mattina successiva dall'Agresta sotto casa (v.si dichiaraz. Grasselli e Morelli cfr. trascr. ud. 10.10.94, rispettivamente foll. 16-18 e 19-21), per tentare di far scomparire quell'oggetto che poteva ricondurla a Cinzia Bruno e che, infatti, **fu riconosciuto dalle colleghe della vittima** (v.si ud. 13.7.94, dichiarazioni di Soricelli, foll. 84-85).

Il dottor Colesanti, c.t. del Pubblico Ministero, specificò l'impossibilità di far ingerire pastiglie sane ad una persona semi-incosciente (v.si chiarimenti al P.M. all.to

77 rich. rev.), e del resto per tale compito furono assolutamente necessarie almeno due persone in quanto, una volta ripresasi dal torpore provocatole dai colpi al capo, Cinzia, seppure ancora stordita, avendo ormai chiaramente percepito il disegno omicida dei suoi aguzzini, lottò per la sopravvivenza con tutte le sue residue forze.

Vi fu una serie di assunzioni di Plegine, che proseguì nel tempo, comportando l'immobilizzazione degli arti di Cinzia, con le conseguenti riscontrate fratture dei polsi e dei metacarpi, assolutamente simmetriche (cfr. foto autopsia in atti).

In questo frangente, l'Agresta, allo scopo di assicurarsi che il Pisano non le facesse un'improvvisa visita a casa, come poteva accadere, telefonò all'ufficio di Massimo Pisano, chiedendo di lui e, non avendolo trovato, lo chiamò sul telefono cellulare ("*credo che fossero le 11 della mattina*", cfr.int. Agresta del 9.8.93, nonché del 7.8.93, volume 9 "*lui mi disse che era andato al catasto*"); anche Pisano conferma, sintomaticamente, tale circostanza "*stavo rientrando dal catasto e avevo fatto tardi*" (cfr.int. Pisano del 26.8.93, fol. 2, volume 12).

Dalla rivisitazione della consulenza tossicologica, alla luce dei nuovi elementi di prova acquisiti, emerge inconfutabilmente che vi furono diversi "momenti" di somministrazione coatta di Plegine: una prima fase si riscontra nelle concentrazioni di fendimetrazina contenute nel sangue e nelle urine, mentre altre due fasi successive si rilevano dal contenuto gastrico, ove sono state reperite 4 pasticche integre ed altre 3 parzialmente sciolte.

Le altissime concentrazioni riscontrate nei campioni di sangue e di urine della vittima, da un lato accreditano l'ipotesi dell'ingestione di un massivo quantitativo di Plegine e dall'altro acclarano il necessario tempo di assorbimento ed espulsione urinaria dei principi attivi di tali pasticche, per un intervallo temporale erroneamente quantificato, sul piano tecnico-scientifico, nel giudizio di cognizione, in pochi "*minuti*" ("*stimandosi, conseguentemente piuttosto breve -nell'ordine di grandezza di diversi minuti- l'intervallo di tempo introduzione-decesso*": cfr. sentenza di condanna di I grado, fol. 54).

Deve, quindi, ribadirsi l'erroneità macroscopica dei "*tempi omicidiari*" calcolati nel giudizio di cognizione ("*diversi minuti*", in luogo di 1ora e ½ - due ore), nonché del numero di compresse di Plegine che furono fatte ingerire alla vittima (*11 compresse*), in luogo di 20-30 di solo Plegine, che corrisponde, significativamente, sia alla quantificazione del consulente delle parti civili, prof. Chiarotti "*10-20 volte la dose terapeutica*" (costituita da 1 o 2 pasticche al giorno), sia a quella indicata dal prof. Furnari nel corso del presente giudizio di revisione.

La simmetria delle fratture al metacarpo di entrambe le braccia dimostra inconfutabilmente che l'immobilizzazione della vittima fu attuata con l'utilizzo di corpi rigidi, verosimilmente morsetti, nella fase di avvelenamento coatto (vds. foto autopsia).

Di certo l'Agresta ed il (o i) complice(i), non riuscendo nel loro intento tossico-letale in tempi ragionevolmente brevi e compatibili con le altre emergenze (il Pisano era

stato invitato a pranzo dall'Agresta per le 14), abbandonarono il primitivo disegno di simulazione suicidarla, passando all'ancor più efferata soppressione, e cioè sgozzando la vittima, ferita con tre coltellate in successione: alla trachea, alla carotide ed alla giugulare.

Il dissanguamento, secondo la comune esperienza, dura alcuni minuti, ma anche questa cruenta attività, diversamente da quanto avvenuto nel giudizio di cognizione, deve essere considerata nella ricostruzione delle fasi e dei tempi di esecuzione del delitto.

Silvana Agresta manifestò, infine, tutta la sua crudeltà infierendo con lo stiletto sul ventre della rivale, ormai letteralmente esangue, come accertato dall'autopsia (*cfr. consulenza autoptica in atti*).

È questo un ulteriore elemento che consente di escludere (sia pure solo logicamente) la compartecipazione al delitto del Pisano: l'accanimento sulla vittima ("over killing") ha, da un lato, una chiara firma femminile, per la collocazione dello sfregio –il ventre– e, dall'altro, impedisce di ritenere il Pisano capace di tanto implacabile e feroce odio per la donna che ha generato sua figlia Arianna, al punto di acconsentire, sia pure passivamente, a quest'ultimo inutile e crudele scempio.

Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici della cognizione, tutta l'azione omicidiaria è caratterizzata da notevole approssimazione ed improvvisazione.

In un delitto premeditato ed accuratamente preordinato, non si cercano, peraltro a delitto asseritamente già compiuto, due persone per incaricarle del "trasporto" e dell'occultamento del corpo della vittima.

L'«invito-trappola» (e la connessa ritenuta «premeditazione») è un postulato logico-deduttivo disancorato dalle risultanze processuali globalmente considerate (quelle già esistenti in atti, valutate congiuntamente a quelle acquisite nel presente giudizio di revisione).

Ad esempio è da escludere che la Fiat 126, parcheggiata prima all'esterno, davanti all'abitazione dell'Agresta, poi ricoverata all'interno del box e poi posteggiata di nuovo in via Matteotti prima delle 13, sia stata condotta "in garage" dalla vittima.

Per quanto suadente o rassicurante fosse stato l'invito-tranello asseritamente ricevuto, non v'era ragione per utilizzare il box degli Agresta, che in realtà è una minuscola cantina, tale definita anche catastalmente (v.si sequestro conservativo in atti, disposto dalla Corte d'Assise di Roma); realmente non si coglie il senso di una manovra a retromarcia effettuata dalla vittima, al fine di una sollecita sortita, poi, o per pianificare... il proprio post mortem (!?)

È evidente, invece, che tale manovra, successiva al parcheggio dell'autovettura di Cinzia in via Matteotti, fu assolutamente funzionale e necessaria per gli assassini, che solo così avrebbero poi potuto introdurre il corpo della Bruno avvelenata, sul sedile accanto al conducente, attraverso lo sportello destro, dal lato che rende comunicante la cantina (posta al civico 8) con la scala interna del palazzo degli Agresta (civico 10).

Che la manovra fu effettuata dall'Agresta (o dal suo complice) è poi confermato proprio dall'urto tra la fiancata destra ed il telaio della saracinesca, in conseguenza della scomoda manovra a retromarcia e della particolare concitazione, successiva all'iniziale azione aggressiva ed alla scelta, poi abortita, di sopprimere la vittima mediante avvelenamento.

Tutte le colleghe di Cinzia Bruno hanno concordemente riferito dell'indole paurosa della vittima, che titubava rispetto alla prospettiva di cogliere in flagrante adulterio il marito in quel di Riano; orbene, asserire che la vittima introdusse addirittura l'autovettura, sua sponte, a retromarcia, all'interno del palazzetto dell'amante del marito, costituisce una chiara offesa alla Logica.

Di fatto l'azione omicidiaria si sviluppò nell'intero appartamento: tutte le tracce di sangue appartengono alla vittima (v.si pag. 33 della sentenza di I grado) e ciò non consente alternative interpretazioni.

Non ci si può limitare, così come hanno fatto i giudici di cognizione, ad affermare che Cinzia Bruno *“dopo essere stata aggredita e costretta ad ingerire numerose compresse, è stata ripetutamente percossa al capo con un corpo contundente, ferita in più punti, con un'arma da punta e taglio, al volto e al collo; e oltraggiata, dopo morta, con altre stilette all'addome”*, senza valutare l'elemento di prova costituito dalla perizia autoptica.

Non v'è ragione di una così furiosa aggressione sia in soggiorno che in camera da letto, ove si concordi con la tesi del giudizio di cognizione, secondo cui la vittima fu attirata (cd. “invito-trappola”) in detto luogo al solo scopo di essere soppressa da due persone, almeno una delle quali di corporatura robusta, e per di più in possesso di un corpo contundente e di uno stiletto.

Non è dato comprendere, infatti, come avrebbe mai potuto la vittima, senza riportare alcuna piccola lesione, manifestare cotanta reazione, quantomeno nei confronti di Silvana Agresta, provocandole oltre 20 lesioni ecchimotiche o escoriate (v.si verbale di ispezione personale dell'Agresta in data 10.8.93), ove Cinzia fosse stata effettivamente oggetto di una premeditata (ed immediata) aggressione da parte di almeno due persone, armate e in grado di immobilizzarla, che la stavano attendevano al varco.

Tali elementi di fatto, non esaminati dai giudici della cognizione, i quali non valutarono nemmeno la significativa telefonata fatta in ufficio dalla vittima la stessa mattina alle ore 08,30, nel corso della quale Cinzia pregò le proprie colleghe di non riferire al marito Massimo Pisano, qualora l'avesse cercata al telefono, che ella si era assentata prendendo un giorno di ferie (cfr. Valletta, trascr. ud. 14.7.94, fol. 5), valutati congiuntamente ai nuovi, consentono di affermare con certezza che l'omicidio non fu premeditato e che non si trattò di “invito-trappola”, bensì di un blitz effettuato in Riano da Cinzia Bruno, all'insaputa del marito Massimo Pisano, peraltro espressamente preannunziato dalla vittima alla propria amica intima e

collega Soricelli Stella, con cui Cinzia l'aveva addirittura anche già concordato (cfr. *Soricelli Stella, dichiarazioni cit.*).

La documentata esclusione della premeditazione, rende già di per sé arduo ipotizzare il concorso dell'imputato Massimo Pisano in un delitto conseguente ad un improvviso blitz di Cinzia Bruno, effettuato dalla vittima in Riano, presso l'abitazione dell'Agresta, pacificamente all'insaputa dell'imputato.

Comunque, pur volendo comprimere i tempi del delitto (per farli rientrare con quelli, comunque scarsissimi, del Pisano), i “nuovi” dati di prova generica, nel caso di specie legati a fenomeni chimico-fisiologici del corpo umano acquisiti nel presente giudizio di revisione, dimostrano l'erroneità, sul punto, delle conclusioni cui pervennero i giudici di cognizione.

L'imputato Massimo Pisano, stando a quanto (erroneamente) riferito dalla stessa sentenza di condanna, avrebbe avuto circa 90 (in realtà 60, cfr. cap. B, par. 2-M) minuti di tempo, ed anche ritenendo che gli fosse stato possibile impiegare solo 40 minuti (in realtà circa 60, cfr. cap. B, par. 5) per il tragitto Roma-Riano-Roma, trascurando la sosta di almeno 5-10 minuti per effettuare il duplicato delle 4 chiavi (*ampiamente provata dagli scontrini in atti, dai quali risulta l'orario 11,26 del 4.8.1993, cfr. vol. 4, ud. 3.10.94, fol. 11*), è sufficiente la comune conoscenza della fisiologia umana ad imporre un intervallo di almeno un'ora (e comunque più dei soli “diversi minuti” che i giudici di cognizione “concessero” al Pisano) fra l'inizio dell'ingestione dei farmaci ed il decesso della vittima, quand'anche si voglia ridurre ad un'ora e ½ il riferimento temporale massimo di due ore indicato dal prof. Furnari.

Infatti, i testi Elisa Marronaro e Giacinto Santella udirono invocazioni di una donna “prima di mezzogiorno” (*secondo il fol. 62 sent. I grado – recte “intorno a mezzogiorno” secondo i testi*).

Pertanto, anche stando ai calcoli (comunque erronei) della sentenza di cognizione, l'imputato Pisano al più tardi alle ore 11,05 avrebbe dovuto necessariamente lasciare la mansarda dell'Agresta, e cioè almeno 1 ora prima della consumazione del delitto.

2) Alibi dell'imputato Massimo Pisano

L'imputato Massimo Pisano ha riferito che alle ore 10,00 circa del 4.8.1993, dovendo recarsi al catasto per espletare le pratiche “Trappetti” e “Monari” uscì dall'Istituto Superiore di Polizia, ma ufficialmente solo per fare i duplicati di 4 chiavi della palestra.

Prima di uscire, Massimo Pisano chiese al collega Fusini, che gli rispose negativamente, di accompagnarlo (cfr. int. 26.8.1993, ore 13,50; ud. 27.10.1994, faldone II, vol. 12): è di elementare evidenza che se l'imputato avesse avuto un qualsivoglia ruolo di compartecipazione nell'esecuzione del delitto, di certo non avrebbe effettuato tale invito.

Secondo i testi esaminati nel giudizio di cognizione, invece, più esattamente l'orario di uscita e di reingresso dell'imputato Massimo Pisano si colloca tra le 10,30 e le 11,30.

Nel giudizio di cognizione l'orario di uscita è stato indicato nelle ore 10,00 solo perché riferito dallo stesso imputato (cfr. sentenza di condanna primo grado, fol. 86) nell'interrogatorio del 26.8.93 (uscita ore 10,10 e rientro ore 11,10), mentre i testimoni hanno concordemente indicato l'orario di (uscita in 10,30 e quello di rientro in 11,30.

2-A) gli scontrini fiscali relativi alla riproduzione di 4 chiavi (£. 4.000) ed all'acquisto del materiale da giardinaggio (£. 37.400) da parte dell'imputato Massimo Pisano presso la ferramenta Flaminia, marcati alle ore 11,26 del 4.8.1993 – 1° riscontro dell'alibi

Nell'interrogatorio del 10.8.93 l'imputato Massimo Pisano ha riferito: "*quando sono andato a fare le chiavi comperai qualcosa anche per me. Per le chiavi spesi lire 4.000, per me lire 29.000. andai dal ferramenta immediatamente prima di rientrare in ufficio*"; ancora, interrogatorio 26.8.93 "*ricordo che oltre alle chiavi, per le quali spesi lire 4.000, comprai altro materiale per uso personale per lire intorno alle 30.000...ricordo con molta precisione che quando lasciai la ferramenta, anzi, quando feci lo scontrino, erano le 11,25*" (Faldone 2°, volume 12).

Quanto riferito dall'imputato Massimo Pisano è inconfutabilmente dimostrato, ad onere di prova invertito, dall'acquisizione agli atti dei due scontrini prelevati dal misuratore fiscale del negozio di ferramenta, entrambi in data 4.8.93, ed entrambi marcati alla stessa ora (ore 11,26), il primo di lire 4.000 (corrispondente esattamente al prezzo di riproduzione di n. 4 chiavi – cfr. dichiarazioni teste Brunori s.i.t. 12.8.1993; verb. ud. 3.1.1994, fol. 13) ed il secondo scontrino dell'importo di lire 37.400 (attrezzatura da giardinaggio) (cfr. Faldone 1°, volume 4, udienza 3.10.94, fol. 12).

Con specifico riferimento all'alibi si inseriscono ora, quale riscontro alle plurime deposizioni testimoniali dei colleghi di lavoro dell'imputato e del suo superiore sovr. Donato, già presenti in atti (12 deposizioni, di cui si tratterà dopo), le "prove nuove", acquisite nel presente giudizio di revisione, costituite dall'esame dei testi geometra Antonio Brunettini e Francesco Autore, entrambi mai sentiti nel giudizio di cognizione, nonché dalle espletate consulenze grafica e tossicologica.

2-B) testimonianza geometra Antonio Brunettini - 2° riscontro dell'alibi

Il teste Antonio BRUNETTINI, mai esaminato nel giudizio di cognizione, dipendente dell'ATAC, all'udienza del 16.12.2000 ha riferito che all'epoca dei fatti aveva 30 anni e svolgeva un secondo lavoro di geometra, recandosi spesso presso gli uffici del catasto di Roma per l'espletamento di pratiche catastali.

Il geometra Brunettini, presa visione della pratica di variazione catastale "Primavera", esibitagli in udienza (*all. 4 indice produzioni difesa imputato 4.12.2000*), ha dichiarato che -nel quadro di una collaborazione saltuaria con il

geometra Gianfranco Sili- aveva compilato e presentato, il 4 agosto 1993, la pratica di variazione catastale «Primavera», recante i numeri di protocollo 63465/6/7/8, cioè quelli immediatamente precedenti alla pratica "Monari" rinvenuta -nel corso della medesima udienza del 16.12.2000- all'interno della valigetta 24ore dell'imputato Pisano e recante il numero di protocollo 63469 (*risultante anche nel registro di protocollo variazioni, modello 97 C.E.U., del 4 agosto 1993, prodotto in copia conforme all'originale - all.to 3 indice produzioni della difesa dell'imputato del 18.12.2000*), precisando di essersi recato presso il settore E del Catasto, dove un tecnico ritirò la sua pratica e la consegnò all'addetto all'ufficio del protocollo.

Il teste ha precisato, inoltre, di essere arrivato al Catasto, come suo solito, verso le ore 10-10,30, di aver fatto la fila per accedere dal tecnico di turno, di aver fatto, quindi, altra fila davanti al protocollo, ma che "*al momento di ritirare la pratica, mancava un timbro sulla mia planimetria e quindi sono dovuto tornare successivamente per ritirarla*" (f. 92), così riscontrando inequivocamente quanto dichiarato dall'imputato Massimo PISANO nel corso del richiamato interrogatorio dell'8.11.1993.

Il geometra BRUNETTINI ha anche precisato che la contestazione, da parte dell'addetto al protocollo, della mancanza del timbro gli fu mossa con toni civili e pacati, trattandosi di un errore da lui pacificamente riconosciuto e che il geometra Sili fu messo al corrente del contrattempo e successivamente gli affidò il timbro per colmare la lacuna burocratica riscontrata al protocollo.

Il teste Brunettini è risultato, inoltre, di sembianze perfettamente coincidenti con quelle descritte «a caldo» dall'imputato Massimo Pisano nell'interrogatorio reso al P.M., in stato di costante isolamento carcerario, l'8 novembre 1993: "*davanti a me al Catasto c'erano due persone. Al protocollo, ricordo che mentre aspettavo di prendere le pratiche protocollate, l'addetto si accorse che mancava il timbro ad una pratica della persona che era in fila davanti a me. Quest'ultimo era un ragazzo sui 25-30 anni, castano con pochi capelli e corti ...*" (fol. 185-186 del fasc. delle indagini).

Ad ulteriore conferma dell'alibi del Pisano, il Brunettini ha dichiarato di aver sempre avuto i capelli corti, di essere stato già stempiato nel 1993 e di non aver mutato sostanzialmente le proprie sembianze.

2-C) testimonianza geometra Maria Emilia Rosso - 3° riscontro dell'alibi

Ed ancora, l'imputato Massimo Pisano, sempre nell'interrogatorio reso al P.M., in stato di costante isolamento carcerario, l'8 novembre 1993 riferì che "*...il tecnico allo sportello-banco era una donna che portava gli occhiali a mezzo naso per leggere da vicino e con i capelli corti...*" (fol. 185 del fasc. delle indagini).

Il predetto tecnico addetto allo sportello-banco è stato individuato nella teste Maria Emilia Rosso la quale, conformemente a quanto dichiarato dal Pisano (*ud. 16.12.2000, verb. trascr. f. 23*), ha riconosciuto per propria la firma in calce al timbro sulle due pratiche ("Trappetti" e "Monari"), non ricordando, per il tempo

trascorso (7 anni e ½) se il materiale presentatore delle pratiche fosse stato proprio l'imputato Massimo Pisano.

La Rosso ha, inoltre, ammesso di portare gli occhiali da vista nel 1993, seppur non continuativamente, occorrendole per leggere da vicino e di aver portato le due pratiche nella stanza della registrazione ove le stesse venivano protocollate.

2-D) testimonianza impiegata Maria De Giovanni - 4° riscontro dell'alibi

Ed ancora, l'imputato Massimo Pisano, sempre nell'interrogatorio reso al P.M., in stato di costante isolamento carcerario, l'8 novembre 1993 riferì che *“effettivamente conosco una persona di nome Maria, coniugata Gelsomino. Adesso non ricordo il nome da nubile. E' addetta al settore C. Io la cercai ed un'altra impiegata, con i capelli biondi, mi disse che era in malattia”* (fol. 185 del fasc. delle indagini).

Nel corso del presente giudizio di revisione, all'udienza del 16.12.2000, sono state esaminate sia *“la persona di nome Maria coniugata Gelsomino”*, sia *“l'altra impiegata con i capelli biondi”*, rispettivamente individuate in Maria De Giovanni ed in Lucia Mangosi.

La teste Maria DE GIOVANNI ha confermato di conoscere l'imputato Massimo Pisano e di essersi prestata anche alla presentazione di pratiche catastali per suo conto, che il Pisano personalmente le consegnava a casa, indifferentemente la mattina o la sera, e che poi veniva a ritirare, mandando, talvolta, per suo conto, anche la moglie, Cinzia Bruno, a casa della teste, ma mai al Catasto.

Conformemente a quanto dichiarato dall'imputato, riferiva di non aver messo a conoscenza il Pisano del suo imprevisto ricovero, avvenuto proprio in data 4 agosto 1993 (f. 58 - vds. foglio presenze catasto, all. 92 bis rich. rev.) e specificava che le pratiche le venivano portate dal Pisano complete in ogni loro parte, a volte compilate a casa della teste, qualche altra volta Pisano sopraggiungeva negli uffici del Catasto per apportare delle correzioni tecniche (cfr. dichiarazioni teste Maria De Giovanni, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 49-66).

2-E) testimonianza impiegata Lucia Mangosi - 5° riscontro dell'alibi

La teste Lucia MANGOSI, mai esaminata nel precedente giudizio, in servizio presso gli uffici del Catasto di Roma all'epoca dei fatti, bionda platino, ossigenata per sua dichiarazione, ha riferito di essere amica della collega Maria De Giovanni, lavorando entrambe presso il settore E dell'Ufficio del Catasto di Roma, precisando che soltanto qualche giorno prima del 4.8.1993 apprese che la De Giovanni doveva operarsi alla mano.

A domanda del difensore dell'imputato, ha precisato che durante l'assenza della collega De Giovanni qualcuno le chiese della stessa, ma di non ricordare, a distanza di sette anni e ½, se fosse stato proprio l'imputato Massimo Pisano a chiederle della sua collega De Giovanni (cfr. dichiarazioni teste Lucia Mangosi, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 107-111).

Inoltre, così come diligentemente dichiarato, nell'immediatezza, dall'imputato, nella sua valigetta 24ore in sequestro, aperta nel presente giudizio di revisione all'udienza del 16.12.2000, effettivamente è stata rinvenuta, sottoscritta di pugno dal Pisano, la ricevuta provvisoria della pratica "Monari" timbrata e protocollata presso gli uffici del Catasto di Roma proprio in data 4.8.1993.

Un'ulteriore indicazione sulla sua presenza al catasto di Roma nella mattinata del 4.8.1993, fu fornita dall'imputato Massimo Pisano nell'immediatezza, nel corso dell'interrogatorio dell'8.11.1993, allorquando, in stato di costante isolamento carcerario, dichiarò ancora *"vi era poi in fila un'altra persona davanti a me, oltre quel ragazzo che ho detto (Brunettini n.d.r.) che era uno più anziano con una valigetta nera, che entrava ed usciva. Quest'ultimo stava davanti al ragazzo ed aveva circa 40 anni..."* (cfr. interrogatorio Pisano, 8.11.1993, verb. ud. ud. 27.10.1994, faldone II, vol. 12).

Al riguardo vi è agli atti un'acquisizione documentale, la pratica di accatastamento n. 58724 relativa a "Trappetti" (ma non a "Monari" e il registro di protocollo del Catasto (v.si all.to 83).

Tra i nominativi che compaiono a ridosso della pratica "Trappetti" sono stati individuati quali presentatori delle pratiche catastali, precedente e successiva alla "Trappetti", i geometri Oreste Spadaro e Marco Colella, sentiti rispettivamente a s.i.t. il 6 ed il 9 ottobre '93 dal Brigadiere Venta dei CC. di Monterotondo (v.si all.ti 84 e 85 della richiesta di revisione).

Dalle loro testimonianze si ricava la prova dell'orario reale nel quale le pratiche reperite nella 24ore del Pisano risultano effettivamente protocollate e consegnate in quegli uffici.

Infatti, il Colella preleva materialmente la pratica tra le 10,30 e le 11,30, nel mentre lo Spadaro ricorda di essere arrivato al Catasto intorno alle 10,30, di aver sbrigato alcune pratiche al pian terreno, e di aver preso la pratica per l'accatastamento (la stessa tipologia del "Trappetti" verso le ore 11,15-11,30 dopo aver fatto una breve fila.

2-F) testimonianza geometra Oreste Spadaro - 6° riscontro dell'alibi

Il teste SPADARO, sentito al dibattimento, ha precisamente riscontrato quanto dichiarato dal Pisano, oltre che con riferimento all'orario, anche con riferimento alla "persona anziana" testualmente dichiarando: *"...non ricordo chi materialmente si trovasse dietro di me durante la fila fatta al catasto di via Reggio Calabria, posso solo dirvi che tale fila era composta da circa 6-7 persone e fra tutti mi rimase impressa una persona anziana che quasi con prepotenza mi scavalcò nella fila chiedendo all'impiegata una sua pratica. Ricordo anche che detta persona non venne accontentata"* (cfr. s.i.t. Spadaro Oreste 6.10.1993, all. 84 richiesta revisione; trascr. verb. ud. 26.10.1994, fol. 28-29).

2-G) testimonianza geometra Marco Colella - 7° riscontro dell'alibi

Il Colella, presentatore della pratica n. 58725, successiva a quella “Trappetti” (recante il n. 58724, presentata dall'imputato Massimo Pisano - cfr. all. 1 indice produzioni difesa Pisano, reg. prot. mod. 55), è stato identificato nella persona, insofferente alla fila, “che entrava ed usciva” precisamente indicata dall'imputato Massimo Pisano.

Ed invero, il Colella, sentito al dibattimento, ha riferito: “effettivamente nella mattinata del 4.8.1993 (mercoledì) mi portavo a Roma presso il catasto, sito alla via Reggio Calabria, per la registrazione di un accatastamento e per altre pratiche da sbrigare in quegli uffici. Più precisamente ho anche curato il ritiro di una pratica relativa alla registrazione di un accatastamento del Comune di Lariano, riferita al sig. Ciarla di Lariano. Non ricordo con esattezza a che ora ho materialmente prelevato la pratica in questione; posso però dirvi che la stessa venne ritirata dalle ore 10,30 alle ore 11,30. Non ricordo di questioni particolari che sono successe durante la fila, in considerazione del fatto che normalmente se noto che c'è più di una persona davanti a me mentre faccio la fila, mi allontano per approfittarne in altre commissioni sempre all'interno del catasto...” (cfr. s.i.t. Colella Marco 9.10.1993, all. 85 richiesta revisione; trascr. verb. ud. 26.10.1994, fol. 5).

E' stata così acquisita la prova certa che il Pisano dovette necessariamente recarsi al Catasto la mattina del 4.8.1993, dal momento che fornì diligentemente, nell'immediatezza, sette decisivi riscontri alle proprie dichiarazioni, tutti positivamente verificati nel presente giudizio di revisione, che -tuttavia- i giudici di cognizione non ritennero di verificare e, quindi, non valutarono.

2-H) testimonianza geometra Francesco Autore - 8° riscontro dell'alibi

I giudici di cognizione, tuttavia, non verificarono e, quindi, non valutarono, nemmeno il successivo ottavo ulteriore decisivo elemento di positivo riscontro della prova d'alibi, offerto «a caldo» dal Pisano, fornito, nel presente giudizio di revisione, dal teste Francesco Autore, mai esaminato nel giudizio di cognizione, geometra che per motivi inerenti la propria attività, spesso presentava e disbrigava le pratiche presso gli uffici del catasto di Roma.

Il teste, all'udienza del 16.12.2000, ha riferito in ordine alla differenza esistente tra le pratiche di accatastamento e quelle di frazionamento catastali.

In ordine alle modalità di presentazione delle pratiche di accatastamento, il teste ha riferito che il presentatore, dopo aver prelevato un numero di ordine di fila, sottoponeva la pratica ad un tecnico, che la vistava; quindi, il tecnico di turno «passava» la pratica all'ufficio protocollo, ove alla pratica veniva assegnato un numero di protocollo ed al presentatore veniva restituita la relativa ricevuta.

Quanto alle modalità di presentazione delle pratiche di frazionamento catastale, il teste ha riferito che vi erano due protocolli diversi (circostanza già accertata documentalmente, essendo stati acquisiti ad opera del PM, nella fase delle indagini, e della difesa dell'imputato, nel giudizio di revisione, rispettivamente il registro delle

nuove iscrizioni mod. 55 e quello delle variazioni catastali mod. 97, relativi al 4 agosto 1993), e che entrambi i tipi di pratiche venivano visionati dallo stesso tecnico.

Il teste ha specificato, inoltre (f. 10), che in quel periodo "il Catasto aveva dato facoltà al tecnico di precompilare delle ricevute provvisorie...perché l'ufficio non poteva smaltire l'impegno dei subalterni che indicavano le unità frazionate", chiarendo che, se la pratica serviva subito, il presentatore poteva pretendere l'immediato impegno dei subalterni, mentre, compilava le cd. "ricevute provvisorie" soltanto nell'ipotesi in cui non ritirava subito la pratica, riservandosi di farlo in un momento successivo, consegnando una "ricevuta provvisoria" all'addetto (che l'allegava alla pratica) e ritirando la seconda copia della ricevuta appena compilata, sulla quale veniva apposto dall'addetto il timbro di avvenuta presentazione della pratica (f. 11).

Ha riferito ancora il teste che i moduli in bianco delle predette ricevute provvisorie erano disponibili sia presso il tecnico di turno, che nella stanza del protocollo.

Pertanto, contrariamente a quanto «ipotizzato» dai giudici di cognizione ed a quanto prospettato, a titolo di mera «eventualità», nel presente giudizio, dal P.G. e dai difensori delle costituite parti civili, è stata acquisita la prova nuova che la pre-compilazione della ricevuta provvisoria, quella sottoscritta di pugno dall'imputato Massimo Pisano, e ritrovata nella sua valigetta 24ore, non costituiva affatto una prassi, ma andava presentata soltanto nel caso in cui la pratica, non disbrigata subito, veniva poi ritirata dal presentatore in un momento successivo.

L'erroneo convincimento del contrario, ovvero l'omessa valutazione della prassi relativa alle "ricevute provvisorie" delle pratiche di variazioni catastali (esattamente accertata per la prima volta nel corso del presente giudizio di revisione), indusse i giudici di cognizione ad insinuare il sospetto che il Pisano avesse "eventualmente" potuto affidare le pratiche quindi ad un "ipotetico sostituto" (peraltro non indicato, né mai individuato) e, pertanto, non ritennero dimostrato l'alibi del Pisano.

*Viceversa, proprio alla stregua delle nuove prove acquisite nel presente giudizio di revisione, è risultato provato che la compilazione (ovvero pre-compilazione) della "ricevuta provvisoria" non era affatto necessaria al Pisano il quale, proprio perché poteva contare sull'ausilio della De Giovanni, tecnica del Catasto sua amica di famiglia, alla quale consegnava le pratiche complete in ogni loro parte (*cf. dichiarazioni teste De Giovanni, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 49-66*), sapeva di poter ritirare comunque subito la pratica "Monari" affidandola alla De Giovanni, la quale curava per suo conto la consegna direttamente al Pisano, senza alcuna necessità di compilare la "ricevuta provvisoria".*

*Invece, allorché apprese, da Lucia Mangosi, dell'inaspettata assenza della collega De Giovanni (*cf. dichiarazioni teste Lucia Mangosi, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 107-111*), il Pisano fu costretto a compilare, in due copie, la "ricevuta provvisoria" (poi rinvenuta effettivamente compilata di pugno dall'imputato nella valigetta 24ore del Pisano, aperta nel presente giudizio di revisione, all'udienza del*

16.12.2000), che gli venne regolarmente timbrata, protocollata e restituita dall'impiegato addetto, con l'attribuzione del numero progressivo successivo a quello della pratica espletata dal geometra Brunettini, il quale ha riferito di essersi recato al catasto verso le ore 10-10,30, di aver poi fatto la fila per accedere dal tecnico di turno e, quindi, la fila davanti al protocollo (*cf. dichiarazioni teste Antonio Brunettini, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 88-99; "fino alle 10,45 circa"*) allorquando fu riscontrata la carenza del timbro su uno dei modelli (*cf. all. 92 rich. rev.*).

2-I) testimonianza consulente grafico Francesco Greco - 9° riscontro dell'alibi

Un ulteriore elemento di prova nuovo (il nono), idoneo a riscontrare la prova d'alibi dell'imputato, acquisito nel presente giudizio di revisione, è costituito dalla consulenza grafica espletata, che ha accertato, senza ombra di dubbio, l'identità della grafia del Pisano con quella del compilatore di entrambe le copie della "ricevuta provvisoria": sia di quella esistente agli atti del catasto, sia della seconda copia della predetta ricevuta provvisoria, compilata personalmente dall'imputato alle ore 11,00 circa del 4.8.1993, al momento della presentazione della pratica "Monari" poi restituitagli protocollata, firmata e timbrata dall'addetto, rinvenuta nella valigetta 24ore in sequestro, di proprietà dell'imputato Massimo Pisano.

La c.t. ha anche consentito di accertare la circostanza che la ricevuta provvisoria presente nella valigetta era stata scritta in originale e non a ricalco, e che entrambe le ricevute, autonomamente compilate, erano state scritte di pugno dal Pisano in una situazione di appoggio precario (*proprio, quindi, sulla predetta valigetta 24ore, aperta in udienza*), in quanto alcune caselle erano state sbarrate con la crocetta, al di fuori dal quadratino presente sul modulo.

Inoltre, a richiesta dell'avvocato Francesco Saverio Monno, difensore di parte civile, è stato accertato che all'interno della 24ore del Pisano non vi era alcun modello in bianco di "ricevute provvisorie", del tipo di quelle utilizzate dal Pisano per la presentazione della pratica "Monari", mentre era presente altra modulistica in bianco, per il disbrigo di pratiche varie.

Per concludere sul punto, l'ipotesi insinuata nel giudizio di cognizione, riproposta nella memoria depositata dai difensori delle costituite parti civili, secondo cui il «presentatore» delle pratiche catastali non era necessariamente il firmatario delle stesse e le pratiche secondo la "prassi", per evitare perdite di tempo, venivano redatte e compilate alcuni giorni prima della loro presentazione, così come "poteva essere avvenuto" anche nel caso delle pratiche del tipo "Monari", è risultata non soltanto meramente ipotetica, ma decisamente smentita dalle «nuove prove» acquisite nel presente giudizio di revisione, costituite dalle deposizioni dei testi Brunettini, Autore, De Giovanni e -soprattutto- dalla consulenza grafica, con le quali è stato inconfutabilmente provato che:

non costituiva affatto una "prassi" la pre-compilazione delle "ricevute provvisorie" relative alla presentazione di pratiche di frazionamento catastale, che -viceversa-

venivano redatte dal presentatore soltanto nell'ipotesi in cui, dopo aver depositato la pratica, decideva di ritornare al Catasto per il ritiro della stessa in un momento successivo (cfr. *dichiarazioni teste Francesco Autore, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 5-19*);

il Pisano non aveva alcuna necessità di pre-compilare le “ricevute provvisorie”, in quanto ritirava le pratiche successivamente dall'impiegata De Giovanni, la quale ne curava per suo conto la consegna senza necessità di ricorrere alla pre-compilazione della “ricevuta provvisoria” (cfr. *dichiarazioni teste Maria De Giovanni, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 49-66*);

le due “ricevute provvisorie” compilate alle ore 11,00 del 4.8.1993 al momento della presentazione della pratica “Monari” presso gli uffici del Catasto di Roma (una restò agli atti e l'altra è stata rinvenuta, non sgualcita, nella valigetta 24ore in sequestro del Pisano, ed esaminata per la prima volta nel presente giudizio di revisione, all'udienza del 16.12.2000), sono risultate compilate di pugno dal Pisano e, pur essendo due moduli di identico contenuto, recano delle differenze circa lo sbarramento di alcune caselle, segno inconfutabile di una compilazione non effettuata “comodamente”, in un momento precedente, “a tavolino”, bensì proprio in una situazione di disagio, da parte dell'imputato appoggiatosi, per compilarle, sulla stessa valigetta 24 ore (cfr. *esame c.t. grafico Francesco Greco, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 111-117, nonché consulenza grafica in atti*).

E' di palmare evidenza che se i modelli delle due “ricevute provvisorie”, di identico contenuto, fossero stati pre-compilati dall'imputato, avrebbero potuto essere uno la fotocopia dell'altro, ovvero la seconda copia avrebbe potuto essere redatta con carta carbone e, ove mai la pratica “Monari” fosse stata presentata da altro soggetto, la seconda copia rinvenuta -per la prima volta nel corso del presente giudizio di revisione- nella valigetta 24ore del Pisano avrebbe dovuto essere (sia pure lievemente) sgualcita, mentre -viceversa- è stata rinvenuta in stato integro, non piegata e senza alcun segno di piegatura;

il presentatore della pratica “Monari” non potette essere Pisano Mario, fratello dell'imputato, come ventilato nel giudizio di cognizione, senza operare alcuna verifica al riguardo, essendo stato accertato, per la prima volta nel presente giudizio di revisione, che il fratello dell'imputato la mattina del 4.8.1993 prestò servizio presso l'ACEA di Roma, come inconfutabilmente provato dal tabulato delle sue presenze al lavoro della mattina del 4.8.1993, acquisito agli atti all'udienza del 20.1.2001 (cfr. *dichiarazioni teste Mario Pisano, ud. 20.1.2001, trascr. ud. f. 67-94*).

2-L) il tabulato delle telefonate in uscita dal telefono cellulare dell'imputato Massimo Pisano - 10° riscontro dell'alibi

Oltre ai predetti elementi di prova nuovi, vi è in atti una prova (la decima), non valutata dai giudici di cognizione che, valutata congiuntamente alle altre nove positive prove a riscontro, dimostra ulteriormente, in maniera invincibile, che il presentatore della pratica “Monari” fu proprio l'imputato Massimo Pisano.

Detta prova è costituita dal tabulato delle telefonate effettuate in partenza dal telefono cellulare dell'imputato.

Ed invero, dal tabulato delle telefonate in partenza dall'utenza cellulare dell'imputato Massimo Pisano, si evince che lo stesso, la sera del 3.8.1993, telefonò alle ore 19,11 (durata 7 secondi) ed alle ore 19,19 (durata 8 secondi) alla Edilvema, società interessata all'espletamento delle pratiche "Monari" e "Trappetti", dove non trovò alcuno dei due tecnici Natalino Tirelli (amministratore della Edilvema) ed Onesti Pasquale (socio della Edilvema), per fare timbrare e firmare entrambe le pratiche che avrebbe dovuto presentare la mattina successiva presso gli uffici del Catasto (cfr. Tirelli: "*...è andato a mettere i timbri sulla pratica; c'era Onesti e io non c'ero...*" trascr. ud. 3.10.1994, fol. 118).

Risulta poi una terza telefonata alle ore 19,26 del 3.8.1993 (durata 67 secondi) diretta ad Onesti Pasquale, al quale il Pisano comunicò che si stava recando presso la Edilvema, come in realtà fece, per fare timbrare e firmare entrambe le predette pratiche.

Dalle dichiarazioni in atti emerge che effettivamente Pasquale Onesti, socio della Edilvema, ha riferito che "*il Pisano svolgeva pratiche al Catasto e al Comune e preparava anche qualche piantina di lavori da eseguire*" (v.si verb. 22.9.93, fol 482 e retro fasc. indagini, all.to 80 richiesta revisione).

Anche Natalino Tirelli, amministratore dell'Edilvema, sentito dal P.M. lo stesso 22.9.93 (v.si fol. 456 fasc. indagini, all.to 81 richiesta revisione), ha confermato che "*il Pisano per conto dell'Edilvema sbriga pratiche al Catasto, in Comune, e prepara piccoli progetti*", confermando di aver dato incarico al Pisano di procedere ad una suddivisione dell'immobile degli eredi "Monari" ovvero a un frazionamento immobiliare, fornendo, al tempo stesso, un ulteriore chiarimento: non avendo avuto l'originale della ricevuta provvisoria "Monari" rimasta all'interno della valigetta 24ore del Pisano, aveva dovuto iniziare daccapo la pratica, data l'urgenza dei "Monari" (v.si fol. 517 fasc. indagini), confermando che la sera del 3 agosto il Pisano effettivamente si recò negli uffici della Edilvema, dove incontrò l'Onesti ed apposero i timbri sulla pratica "Monari" (cfr. Onesti "*...mi ha chiamato per...doveva timbrare due pratiche catastali; se c'incontravamo per il timbro*" trascr. ud. 7.10.1994, fol. 13).

La sera del 3.8.1993 risultano poi, effettuate dall'utenza cellulare del Pisano, le seguenti ulteriori telefonate:

una telefonata alle ore 19,29, della durata di 108 secondi, diretta all'utenza intestata a Naso Giuseppina, madre convivente di Silvana Agresta;

una telefonata alle ore 20,35, della durata di 44 secondi, diretta alla propria abitazione, nel corso della quale il Pisano apprese dalla moglie Cinzia Bruno che erano stati entrambi invitati, per quella sera, a cena dal cognato Giuseppe (fratello di Cinzia), che l'indomani partiva per le vacanze;

una telefonata, prima di rientrare a casa, effettuata alle ore 20,46, della durata di 142 secondi, diretta all'utenza in uso a Naso Giuseppina, madre convivente di Silvana Agresta;

una telefonata, effettuata nuovamente per l'interruzione della linea, alle ore 20,49, della durata di 406 secondi, diretta sempre all'utenza in uso a Naso Giuseppina, madre convivente di Silvana Agresta.

Il Pisano subito dopo fece rientro a casa ed insieme alla moglie Cinzia ed alla suocera Maria Mellucci si recarono tutti a casa di Bruno Giuseppe, cognato dell'imputato, sita in località Mostacciano (*per raggiungere la quale dall'abitazione dell'imputato occorrono circa 20-25 minuti con l'autovettura*), per salutarlo, avendo questi programmato per l'indomani la partenza per le ferie, facendo poi rientro, tutti insieme alle ore 24,00 circa.

Risulta un'ulteriore (ed ultima) telefonata in data 3.8.1993, effettuata alle ore 21,46 dal cellulare dell'imputato, allorquando egli era in autovettura già in compagnia della moglie e della suocera, diretta all'abitazione di villeggiatura dei Pisano in Nettuno (06-9806065), nel corso della quale Cinzia Bruno salutò la propria cognata, moglie di Pisano Mario (*cfr. esame imputato ud. 3.2.2001*).

Tenuto presente che il tempo per raggiungere, in autovettura, l'abitazione del Pisano dalla sede della società Edilwema è di circa 40-45 minuti (*cfr. planimetria in atti*) e che il Pisano, durante il tragitto, effettuò soltanto la solita telefonata serale a Silvana Agresta (la quale si trovava a circa 50 km di distanza), ma non effettuò alcuna altra telefonata ad un presunto favoreggiatore con cui poi si sarebbe dovuto «incontrare», lungo il tragitto, per la «consegna» delle pratiche "Monari" e "Trappetti", il quale avrebbe dovuto poi «sostituirlo» la mattina successiva al Catasto, l'«ipotesi» prospettata nel giudizio di cognizione e riproposta tout court del P.G. e dai difensori delle costituite parti civili, senza tenere in alcuna considerazione le decisive prove nuove acquisite nel presente giudizio di revisione, non può che rimanere tale.

Tale congettura, pur ventilata dai giudici di cognizione, è risultata documentalmente smentita oltre che dalle prove nuove, anche dalla mera consultazione del tabulato delle telefonate in uscita dal cellulare di Massimo Pisano, esistente in atti e non valutato, posto che l'imputato la sera del 3.8.1993, dopo il ritiro delle pratiche "Monari" e "Trappetti", timbrate presso la Edilwema, ebbe soltanto il tempo strettamente necessario per fare rientro a casa, da dove uscì immediatamente in compagnia della moglie e della suocera, senza effettuare alcuna telefonata al presunto ipotetico "sostituto al catasto", facendo poi definitivo rientro a casa alle ore 24,00, sempre costantemente in compagnia della moglie e della suocera.

Non si comprende, quindi, come potrebbe mai il Pisano avere consegnato le predette pratiche a chicchessia, senza nemmeno effettuare una telefonata per incontrarlo.

Parimenti il Pisano non effettuò alcuna telefonata dal proprio telefono cellulare nella mattinata del 4.8.1993, dopo essere uscito dall'Istituto Superiore di Polizia e, quindi, nemmeno in quel frangente risulta che potette ipoteticamente contattare alcuna persona, al fine di "consegnargli" dette pratiche per farsi "sostituire" al Catasto.

Inoltre, sempre dall'esame del tabulato delle telefonate in partenza dall'utenza cellulare dell'imputato Massimo Pisano risulta che l'imputato telefonò ad Onesti Pasquale della Edilvema alle ore 14,07 (durata 12 secondi) del 4 agosto 1993 (utenza 06-4382473) "*...per dirmi che aveva presentato l'accatastamento della "Monari" ..*" (cfr. Onesti, trascr. verb. ud. 7.10.1994, fol. 14), in una telefonata precedente di un minuto quella diretta al "Trappetti" (06-4302437) (ore 14,06 - durata 19 secondi), per confermare loro l'esito delle pratiche espletate al Catasto quella mattina.

Ed ancora, il teste Natalino Tirelli, Amministratore della Edilvema, ha riferito che il 4 agosto '93, verso l'ora di cena, il Pisano gli confermò di aver presentato la pratica al Catasto e che pertanto poteva avvisare gli eredi "Monari" affinché fissassero l'appuntamento con il loro notaio: dalla documentazione telefonica del cellulare del Pisano risulta, infatti, che alle ore 19,44 del 4 agosto '93 il Pisano telefonò all'utenza 06/4130767, intestata alla Edilvema S.r.l. (cfr. Tirelli "*...l'orario preciso non me lo ricordo, comunque diciamo sette e mezza, otto*" trascr. ud. 3.10.1994, fol. 118).

La circostanza che, terminato l'orario d'ufficio, il Pisano relazionò immediatamente i suoi referenti delle attività svolte per loro conto, quella stessa mattina, al Catasto riscontra perfettamente quanto dichiarato «a caldo» dall'imputato il quale, nonostante abbia reso ben 10 interrogatori, compreso l'esame dibattimentale nel corso del presente giudizio di revisione, non è mai incorso in alcuna contraddizione o sbavatura, fatta eccezione per l'iniziale negazione in data 7.8.1993 della sua relazione con l'Agresta (contenuta nella sola informativa di reato e non nell'interrogatorio reso in pari data), motivata dal pudore dovuto alla contestuale presenza del cognato Bruno Giuseppe presso il Comando Stazione CC di Monterotondo (*circostanza -questa- che sarà compiutamente esaminata nel capitolo 3 par. 4 e nel capitolo 4 par. 4 della presente sentenza*).

L'evidenziato riscontro dei tabulati delle telefonate in partenza dall'utenza cellulare di Massimo Pisano non lascia residuare alcun dubbio circa la veridicità e la genuinità delle sue dichiarazioni.

E' significativo, inoltre, che nella valigetta 24ore del Pisano, aperta all'udienza del 16.12.2000 del presente giudizio di revisione, è stata verificata, su richiesta di un difensore delle costituite parti civili, l'assenza, all'interno della valigetta, di altri moduli in bianco delle predette "ricevute provvisorie", senza rinvenirne nemmeno uno, mentre è stata rinvenuta altra modulistica: il Pisano, quindi, non disponeva di moduli in bianco di "ricevute provvisorie", in quanto non ne faceva uso.

Alla stregua delle nuove prove acquisite e non valutate (ben 10 prove che hanno positivamente riscontrato la presenza del Pisano presso il catasto la mattina del

4.8.1993), l'ipotesi che qualcun altro si possa essere recato presso gli uffici del catasto di Roma, quale "sostituto" dell'imputato, per espletare entrambe le pratiche, poi "eventualmente" consegnargli la ricevuta ed addirittura "eventualmente" (quando ?) riferirgli tutti i minuziosi particolari di quello che accadde quella mattina al catasto (*episodio Brunettini, episodio Maria Rosso, assenza De Giovanni, episodio Lucia Mangosi, episodio Spadaro, episodio Colella*), rimane tale e, pertanto, non può più trovare ingresso, nel presente processo, nemmeno con la dignità di principio di indizio.

2-M) l'orario di uscita (ore 10,30) e di rientro (ore 11,30) dell'imputato Massimo Pisano dall'Istituto Superiore di Polizia la mattina del 4 agosto 1993

Il Pisano, nel corso dell'interrogatorio del 4 agosto 1993 dichiarò: *"sono poi uscito dal posto di lavoro alle ore 10,00 per andare da un ferramenta. Prima di andare dal ferramenta sono andato al Catasto in via Reggio Calabria, a consegnare delle pratiche, da dove sono poi ritornato alle ore 10,30 per andare dal ferramenta Flaminio convenzionato con l'Istituto. Sono rientrato alla scuola alle ore 11,10. Durante il tragitto dal Catasto al ferramenta ho telefonato sia all'Agresta, che era a casa, sia a mia moglie in ufficio. Ho parlato con l'Agresta mentre al telefono di mia moglie nessuno ha risposto"*.

Orbene, l'analisi di questo frammento d'interrogatorio suggerisce alcune considerazioni.

Innanzitutto l'orario d'uscita dal posto di lavoro che fu collocato, impropriamente, alle 10-10,10 nella sentenza di condanna di I grado con la specifica *"orario da lui stesso indicato"* (fol. 86 sent. I grado), sebbene, come già evidenziato, i colleghi di lavoro-testimoni lo hanno concordemente indicato in ore 10,30.

Vi è inoltre il ricordo del Pisano di aver colloquiato telefonicamente con l'Agresta, seppur a parti invertite: non fu il Pisano a chiamare *"durante il tragitto dal Catasto"*, come afferma, ma fu l'Agresta a chiamarlo, come questa espressamente dichiarò: *"non ricordo l'ora esatta, parlai con Massimo e gli chiesi come mai non l'avevo trovato (in ufficio, n.d.r.). Lui mi disse che era andato al Catasto"*.

La circostanza che il Pisano, dalle ore 11,40 circa in poi telefonò *"ininterrottamente"* all'ufficio della moglie senza che alcuno rispondesse (non essendo parimenti registrata sul tabulato del suo cellulare) ha trovato conferma dalle dichiarazioni testimoniali dei colleghi di Cinzia Bruno i quali, all'esito delle prime telefonate con le quali il Pisano cercò vanamente di contattare Cinzia, non sapendo più che scuse inventare, decisero di lasciar squillare a vuoto i telefoni (v.si teste Molisso, fol. 7 trascr. dib. Ud. 13.10.94 - *"...mi era stato detto di non rispondere"*, all.to 66; nonché testi Valletta e Soricelli, rispettivamente, ud. 14.7.94 e 13.7.94, all.ti 67 e 68): risulta arduo immaginare il Pisano, proprio nella fase finale dell'azione omicidiaria, contestualmente impegnato a telefonare *"dalle 11,30 ininterrottamente"* (*così testualmente riferisce la teste Soricelli Stella, collega ed amica intima di Cinzia Bruno, cfr. trascr. ud. 13.7.1994, fol. 80, righe 31-32*) all'ufficio

della moglie, dove tutte le colleghe che gli risposero inventarono delle scuse per celare, di volta in volta, l'assenza di Cinzia all'imputato il quale, pertanto, si vide costretto a ritelefonare continuamente.

Nessuna delle colleghe che rispose alle telefonate del Pisano ha riferito di avere sentito lamenti o grida, eppure proprio allora si stava consumando la fase più atroce del delitto, con invocazioni d'aiuto percepite a distanza da testimoni (vds. teste Santella "...ho sentito due lamenti... sarà stato mezzogiorno e dieci, mezzogiorno e un quarto" trascr. verb. ud. 13.7.1994, fol. 63; vds. teste Marronaro "...prima del mezzogiorno" ibidem, fol. 59).

Ciò che più conta, ai fini del presente giudizio, è stabilire, con il maggior grado di certezza possibile, l'effettivo periodo temporale nel quale il Pisano rimase fuori dall'Istituto Superiore di Polizia, al fine di ri-verificare la potenziale compatibilità tra il detto periodo temporale e gli avvenimenti criminosi avvenuti nella mansarda dell'Agresta a Riano, e ciò prima ancora di ritornare sui precisi riferimenti temporali all'accesso del Pisano negli uffici del Catasto (forniti di ben 9 riscontri: cfr. cap. B, par. 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, 2-H, 2-I) e al di là dell'esperimento giudiziale sui tempi di percorrenza Flaminio-Riano, prova indubbiamente viziata dalle diverse condizioni stradali nelle quali si svolse (vds., infra, cap. B par. 5).

Con riferimento alla valutazione delle testimonianze dei colleghi di lavoro e del superiore del Pisano vi è da dire, innanzitutto, che la relazione di servizio che il sovrintendente capo, Francesco Donato, superiore gerarchico e collega di stanza del Pisano, inviò alla propria direzione con protocollo 7 agosto '93, a seguito della notizia del fermo del Pisano, testimonia il doveroso distacco che il predetto assunse dall'imputato.

La tempestività del verbale, la prossimità temporale dei ricordi del Donato e la sua qualità di pubblico ufficiale, in uno con la circostanza che egli riferì dell'ultimo giorno di lavoro del Pisano (il 5 e il 6 Pisano non lavorò), è connotazione di assoluta precisione ed attendibilità di tale atto pubblico, tanto che il sovr. Donato si dimostrò addirittura prudentiale sull'ora del reingresso del Pisano.

I riferimenti temporali contenuti in tale relazione di servizio hanno trovato conferma puntuale e pressoché cronometrica con quelli di una serie di altre testimonianze a incastro, che inducono a ritenere, con certezza, che il Pisano si assentò non già un'ora e mezza, come erroneamente affermato a pag. 86 della sentenza di I grado, bensì circa un'ora, dalle 10,30 alle 11,30-11,40 circa.

La differenza non è certo marginale, avuto riguardo alla lontananza del teatro dell'omicidio e alla complessità delle fasi omicidarie, puntualmente ricostruite nel capitolo B) par. 1.

Le dichiarazioni dei testimoni colleghi di lavoro di Massimo Pisano non soltanto appaiono sincere e veritiere, non essendovi alcuna discordanza ma, soprattutto, appaiono riscontrate dalla prova documentale costituita dai due scontrini fiscali in

atti, acquisiti presso il negozio di ferramenta Flaminio, dove è risultato che l'acquisto delle 4 chiavi fu effettuato proprio alle ore 11,26 del 4.8.1993.

Ove tale riscontro documentale delle predette testimonianze si valuti congiuntamente alle prove nuove, costituite:

dalla testimonianza del geometra Brunettini il quale, in fila davanti al Pisano, ha indicato la sua presenza al Catasto per l'espletamento della pratica tra le ore 10,00-10,30 del 4.8.1993 (*cf. depos. teste Brunettini, ud. 16.12.2000, verb. trascr. pagg. 88-99 "...fino alle ore 10,45, quando ero in procinto di ritirare la pratica Brunettini.."* cfr. all.to 93 rich. rev.);

dalla testimonianza di Rosanna Giacomoni, all'epoca dei fatti tecnico addetto alla registrazione delle pratiche sul registro protocollo-cronologico dell'ufficio del Catasto di Roma, la quale ha riferito che il 4.8.1993 era presente in ufficio presso il proprio reparto e che, addetta al protocollo delle nuove iscrizioni nel 1993, non aveva compilato l'annotazione relativa alla pratica "Trappetti" siccome aiutata nella registrazione della stessa dalla collega Maltese, sopraggiunta per fare la colazione insieme alla Giacomoni, secondo le abitudini, nella fascia oraria tra le 10.30 e le 11.30 (f. 72) e ciò per una disposizione interna (f. 76), precisando, infine, che la pratica "Trappetti" non poteva essere stata presentata nella primissima mattinata, in quanto al protocollo, prima della pratica "Trappetti" risultavano registrate delle pratiche (la n. 721 e la n. 722) particolarmente voluminose e complesse, in quanto, essendo relative a delle società, bisognò protocollare più planimetrie (*cf. depos. teste Giacomoni, ud. 16.12.2000, verb. trascr. pagg. 66-77*), circostanza quest'ultima, che essendo avvenuta all'interno dell'ufficio, nella parte riservata agli impiegati, non doveva necessariamente essere notata dall'imputato, così come erroneamente sostenuto dall'avv. Monno, difensore di parte civile, nel corso della discussione orale;

dalla testimonianza del geometra Oreste Spadaro, il quale ha riferito di essere arrivato al Catasto intorno alle 10,30 del 4.8.1993 (*vds. trascr. verb. ud. 26.10.1994, fol. 30*), di aver sbrigato alcune pratiche al pian terreno, e di aver preso la pratica per l'accatastamento (la stessa tipologia del "Trappetti" verso le ore 11,15-11,30, dopo aver fatto una breve fila (*cf. s.i.t. Spadaro Oreste 6.10.1993, all. 84 richiesta revisione*));

dalla testimonianza del geometra Marco Colella, il quale ha riferito di avere prelevato materialmente la pratica tra le 10,30 e le 11,30 del 4.8.1993 (*cf. s.i.t. Colella Marco 9.10.1993, all. 85 richiesta revisione; trascr., verb. ud. 26.10.1994, fol. 5*),

dalle quali si ricava la prova dell'orario nel quale le pratiche reperite nella 24ore del Pisano risultano effettivamente protocollate e consegnate al catasto, nonché un positivo riscontro orario all'esattezza dei riferimenti indicati dai colleghi del Pisano, che nel giudizio di cognizione furono erroneamente ritenuti "incerti".

2-N) le testimonianze dei colleghi di lavoro dell'imputato Massimo Pisano e dell'ing. Bracci

Ed invero, come emerge dalle deposizioni in atti, la mattina del 4 agosto 1993 l'imputato Massimo Pisano giunse al lavoro prima delle ore 7,30 e venne notato entrare in macchina dal teste Fusini tra le 7,00 e le 8,00 (v.si trascr. ud. 14.7.94, fol.34), nel mentre il teste Gottin ha collocato l'arrivo del Pisano alle 7,30 (v.si fol. 79 ibidem), lavorando con lui fino alle 8,30 - 8,45 (v.si fol. 79 ibidem).

Quindi il teste Arcidiacono invitò il Pisano a prendere un caffè (v.si trascr. ud. 7.10.94, fol.16).

Tra le 9,30 e le 10,00 è la teste Dora Nini ad incontrare il Pisano, per ragioni d'ufficio, al bar della Scuola (v.si trascr. ud. 7.10.94, fol.19).

Alle 10,30, concordemente, i testi Gottin e Fusini riferiscono di aver visto Pisano uscire dalla Scuola di Polizia (v.si trascr. ud. 14.7.94, rispettivamente foll.85 e 35).

Quanto al Gottin il riferimento risulta specifico e circostanziato: questi deve ritirare un assegno personale e chiede autorizzazione al sovrintendente capo Donato *"il Pisano di rimando mi diceva che anche lui doveva recarsi al Catasto e che anche lui avrebbe chiesto un permesso al Donato"*: permesso che il Pisano poi non avrà più necessità di chiedere approfittando dell'incarico di fare i duplicati delle chiavi (v.si verb. s.i.t. del 29.9.93, fol. 382 del fasc. delle indagini, acquisito al verb. ud. 14.7.94).

Il teste Fusini è risultato ancora più specifico: ha riferito di aver portato la chiave (della palestra) al Maresciallo Donato, che la consegnò al Pisano perché andasse dal ferramenta *"in verità quella mattina tentai io di fare tali copie ma la ferramenta vicina all'ufficio era chiusa per ferie...A.D.R. Verso le 10,30 vidi Pisano uscire con la macchina... A.D.R. Pisano quel giorno alle 11,30 portò le chiavi in Istituto consegnandomele personalmente"* (v.si verb. s.i.t. del 7.9.93, fol. 378 e retro del fasc. delle indagini, acquisito al verb. ud. 14.7.94).

Svariate altre sono le testimonianze che confermano la presenza del Pisano all'interno dell'Istituto Superiore di Polizia, tanto che le deposizioni di detti testi vennero assunte, nel giudizio di cognizione, in tre diverse udienze dibattimentali.

Udienza 14.7.94:

2-N-1) la testimonianza dell'operaio Aldo Coccioni - 11° riscontro dell'alibi

Aldo Coccioni, operaio, ha rammentato di aver incontrato il Pisano alle 7,20 mentre entrava con la macchina in Istituto e di averlo incontrato verso le 9,00 e altre volte, in ufficio, durante la giornata, senza essere in grado di ricordare gli orari (s.i.t. 17.11.93 e fol. 53 ud. 14.7.94);

2-N-2) la testimonianza di Ernesto Bizzarro, assistente della Polizia di Stato - 12° riscontro dell'alibi

Ernesto Bizzarro, assistente della Polizia di Stato, che effettuava il turno pomeridiano 14,00-20,00, ha rammentato che arrivò in ufficio alle ore 13,00 e trovò

il Pisano seduto alla sua scrivania con una camicia a mezze maniche e un paio di pantaloni di colore verde; alle 13,50 lo vide lasciare l'Istituto (foll. 62 e 63, ud. 14.7.94);

2-N-3) la testimonianza di Massimiliano Gottin, agente scelto della Polizia di Stato - 13° riscontro dell'alibi

Massimiliano Gottin, agente scelto, ha fornito, come già detto, riferimento temporale all'ingresso mattutino ed all'uscita del Pisano alle 10,30, collocandone il reingresso alle 11,30 (v.si fol. 85 trasc.); il P.M. gli contestò al dibattimento che nel verbale affollato a pagina 382 del fascicolo delle indagini aveva collocato l'incontro con il Pisano alle 12,00-12,30 (s.i.t. 29.9.93 e foll. 78, 79, 85 e 86, ud. 14.7.94);

2-N-4) la testimonianza di Massimiliano Nasoni, agente della Polizia di Stato - 14° riscontro dell'alibi

Massimiliano Nasoni, agente di Polizia con funzioni di vigilanza alla porta carraia, vide il Pisano con la macchina privata, *"verso le 11,30 circa"* non ricordando se entrò o uscì, ma il riferimento orario, correlato alle altre testimonianze assunte, non lascia dubbi che si tratti del reingresso (s.i.t. 14.8.93 e fol. 96, ud. 14.7.94);

2-N-5) la testimonianza dell'operaio Giuseppe Fusini - 15° riscontro dell'alibi

Giuseppe Fusini: vide Pisano arrivare al lavoro verso le 8 poi verso le 10.15 *"quando portavo le chiavi al M.llo Donato e Pisano era in ufficio e Donato diede le chiavi a Pisano perché andasse in ferramenta per fare tre chiavi di una chiave da me data"*, ancora alle 10.30 mentre Pisano usciva con la macchina che era nel cortile. *"Pisano quel giorno alle 11.30 riportò le chiavi in Istituto consegnandomele personalmente"*. L'orario di rientro del Pisano è comunque e certamente precedente alle ore 12 perché il teste Fusini, che ricevette personalmente le chiavi duplicate dal Pisano, ha l'orario di lavoro dalle 6 alle 12 *"dell'orario sono sicuro perché ricordo di aver guardato l'orologio perché alle 12 dovevo smontare e mi servivano le chiavi prima di tale orario"* (s.i.t. 7.9.93 e foll. 34, 35 e 36, ud. 14.7.94) e la circostanza temporale della consegna delle chiavi ben precedente le ore 12, è confermata dal M.llo Donato che ricorda gli operai ancora in tuta, quando gli stessi sono usi mettersi in abiti civili alle 11.45 (fol. 122 ud. 14.7.94);

2-N-6) la testimonianza di Francesco Donato, sovrintendente capo della Polizia di Stato - 16° riscontro dell'alibi

Francesco Donato, sovrintendente capo della P.S., specificò il contenuto della sua relazione di servizio (all.ta sub 71 all. revisione), e più dettagliatamente, vide Pisano compilare i fogli degli straordinari, fare fotocopie di alcune pratiche e portare tali carte in segreteria, dove dovevano giungere entro le 10,00.

Ha confermato di aver visto Pisano fino alle 10,20-10,30 e di averlo visto rientrare alle 11,30-11,40 con le chiavi (v.si fol. 109 trasc.).

Ha confermato che il Pisano è rimasto in ufficio fino alle 13,50 e che questi ha ricevuto, in sua presenza, l'ing. Bracci della Romana Termica S.r.l., verso 12,30-12,40 (v.si fol. 112 trascr.).

Il sovr. Donato ha affermato che Pisano era tranquillo, come gli altri giorni (v.si fol. 116 trascr.) e ha aggiunto, particolare assai significativo sull'attendibilità dell'orario di ritorno del Pisano (*collocato dal sovr. Donato alle 11,30-11,40*), che i due operai (Fusini e Coccioni), al momento della consegna -da parte del Pisano- delle chiavi al Fusini, erano ancora in tuta da lavoro: essi erano soliti cambiarsi un quarto d'ora prima dell'uscita, e cioè alle 11,45, abitando fuori Roma, il primo a Grosseto (*recte Magliano, n.d.r.*) ed il secondo a Tivoli, come risulta specificato nei rispettivi verbali resi nella fase delle indagini preliminari.

Inoltre Fusini è proprio colui che ricevette personalmente le chiavi dal Pisano, collocando la consegna anch'egli alle 11,30, dopo aver visto l'orologio, in quanto stava per "staccare" – come Coccioni - dal turno 6,00-12,00 (cfr. relazione di servizio 7.8.93, s.i.t. 11.8.93 e 14.8.93 e foll. 106/113 e 121, ud. 14.7.94).

Udienza 3.10.94:

2-N-7) la testimonianza di Luigi Serani, agente della Polizia di Stato - 17° riscontro dell'alibi

Luigi Serani, agente di Polizia, ha riferito che vide Pisano due volte nell'ufficio logistico, entrambe le volte intento a fare delle fotocopie, e nel primo accesso in ufficio, era anch'egli alla ricerca delle chiavi della palestra, di cui Pisano consegnerà poi i 4 duplicati al Fusini alle ore 11,35-11,40 (s.i.t. 14.8.93, fol. 2, ud. 3.10.94).

Udienza 7.10.94:

2-N-8) la testimonianza di Isidoro Arcidiacono, assistente della Polizia di Stato - 18° riscontro dell'alibi

Isidoro Arcidiacono, assistente di Polizia presso l'ufficio automezzi dell'Istituto Superiore di Polizia, ha riferito che vide il Pisano tra le 8,30 e le 9,00 (s.i.t. 28/6/94 e fol. 16, ud. 7.10.94);

2-N-9) la testimonianza di Dora Nini, operaia dell'Istituto Superiore di Polizia - 19° riscontro dell'alibi

Dora Nini, operaia dell'Istituto Superiore di Polizia, ha riferito che vide l'imputato Massimo Pisano tra le 9,30 e le 10,00 al bar della Scuola e parlò con lui della "questione di Walter Cipolla" (s.i.t. 28/6/94 e fol. 18, ud. 7.10.94);

2-N-10) la testimonianza di Annarita Marelli, segretaria degli Affari Generali presso l'Istituto Superiore di Polizia - 20° riscontro dell'alibi

Annarita Marelli, segretaria agli Affari Generali presso l'Istituto Superiore di Polizia, ha riferito che ricevette i fogli di straordinario del personale civile dal Pisano intorno alle 9,30 (s.i.t. 28.6.94 e fol. 21 e 22, ud. 7.10.94);

2-N-11) la testimonianza di Giuditta Vergari, agente della Polizia di Stato - 21° riscontro dell'alibi

Giuditta Vergari, agente di P.S. distaccata alla segreteria degli Affari Generali presso l'Istituto Superiore di Polizia, ha confermato la circostanza riferita dalla Marelli e l'orario di consegna dei fogli di straordinario da parte del Pisano (s.i.t. 28/6/94 e fol. 25 e 26, ud. 7/10/94);

Udienza 26.10.94:

2-N-12) la testimonianza dell'ing. Delio Bracci, titolare della Romana Termica s.r.l. - 22° riscontro dell'alibi

Delio Bracci, ingegnere estraneo all'Istituto Superiore di Polizia e titolare della Romana Termica S.r.l., ha rammentato di essersi portato il 4 agosto, poco prima delle ore 13,00, presso l'ufficio del Maresciallo Donato che, in quel frangente, era intento a parlare con Massimo Pisano, seduto dirimpetto alla scrivania del Donato (v.si fol. 35 trascr.).

Anche l'ingegner Bracci ha riferito che vide l'imputato Massimo Pisano in "atteggiamento normale" (v.si fol. 36 trascr.), senza notare nulla di particolare nei suoi comportamenti e sollecitò, tramite Pisano, il pagamento di alcune fatture (fol. 116, ud. 14.7.94).

L'Edilvema è la Società che si era occupata della ristrutturazione della casa del Maresciallo Donato e dal prezzo asseritamente di favore praticato al superiore gerarchico del Pisano (circa 40 milioni).

I giudici di cognizione hanno immotivatamente ricavato un giudizio di sostanziale inattendibilità della sua testimonianza, poiché inquinata dal sentimento di riconoscenza per tale -supposto- trattamento privilegiato.

I giudici di cognizione, pur avendo individuato un orario di uscita e di rientro dell'imputato Massimo Pisano dall'Istituto Superiore di Polizia (10,30-11,30) desumendolo proprio dalle deposizioni dei testimoni in servizio presso il predetto reparto, hanno contestualmente ritenuto poco attendibili "in blocco" i medesimi testimoni, sul presupposto della mancanza di controllo in atto presso il Settore logistico dell'Istituto Superiore di Polizia, ove prestava servizio l'imputato Massimo Pisano, il quale espletava anche un secondo lavoro, concernente il disbrigo pratiche varie.

Tuttavia, alla stregua del preciso riscontro documentale (non valutato dai giudici di cognizione) costituito dai due scontrini fiscali (ore 11,26) e dei due ulteriori riscontri costituiti dalle nuove prove acquisite nel presente giudizio (testimonianze geometra Brunettini e Rosanna Giacomoni), cadono i dubbi insinuati dai giudici della cognizione in ordine ai precisi riferimenti orari riferiti dai colleghi di lavoro dell'imputato, che erroneamente furono ritenuti "incerti" dai giudici di cognizione, con un giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità.

Alla luce dei plurimi riscontri suevidenziati, costituirebbe un salto logico continuare a ritenere inattendibili "in blocco" le deposizioni testimoniali dei predetti colleghi di

lavoro dell'imputato con una generalizzata ingiustificata preconcepita sfiducia, ormai non più ammissibile.

Del tutto influente è, ai fini di che trattasi, la circostanza che "in altre occasioni" il Pisano sarebbe "eventualmente" potuto entrare ed uscire dall'.I.S.P. a proprio piacimento, in quanto ciò che occorre verificare, ai fini del presente giudizio, è quello che accadde la mattina del 4 agosto 1993, a fronte della sicura indicazione temporale, riscontrata anche da riferimenti specifici (il bar, la fotocopiatura di atti, la consegna dei fogli dello straordinario, l'orario di fine-servizio, l'orario di cambio della tuta) che emerge dalle suddette testimonianze, in ordine alle quali non è stata rilevata ombra di indizio di un mendacio, ovvero di un ricordo fallace da parte dei testi, sette dei quali, è opportuno ricordare, sono in servizio nella Polizia di Stato.

La circostanza che il Pisano sarebbe stato "*peraltro liberissimo di entrare e di uscire senza alcun controllo*" (fol. 51 sent. di II grado), alla luce delle nuove prove acquisite, è quindi priva di rilevanza, ai fini di che trattasi, in assoluto difetto della prova (o almeno di un principio di indizio) che egli, la mattina del 4 agosto 1993, effettivamente si sarebbe avvalso di tale pretesa "libertà".

Anzi, proprio le circostanziate deposizioni testimoniali dei colleghi del Pisano dimostrano l'esatto contrario, e cioè che egli, laddove avesse mai goduto effettivamente di tale "libertà", comunque non ne frui la mattina del 4 agosto 1993.

2-O) inattendibilità ed inconferenza della testimonianza di Antonio Berardi

Costituirebbe un inaccettabile salto logico, così come prospettato dal P.G. e dai difensori delle costituite parti civili, pervenire ad un giudizio di inattendibilità di ben 12 testi (7 dei quali agenti di polizia ed uno, l'ing. Bracci, extraneus all'Amministrazione degli Interni) le cui deposizioni, proprio perché non perfettamente identiche tra loro, non risultano inquinate, né sospette, in quanto ancorate a riferimenti esterni specifici, sulla scorta della sola testimonianza di Antonio Berardi, il quale ha "dubitativamente" affermato, sbagliando (era il giorno 2 agosto 1993), di aver "forse" visto il Pisano alle 9,00 del mattino del 3 agosto '93 in Riano, nel mentre l'imputato era a quell'ora in servizio.

E ciò proprio per la fallacia dei ricordi "dubitativi" indotti dal Berardi, cui si contrappongono precise testimonianze rese da pubblici ufficiali, riscontrate sia documentalmente (gli scontrini fiscali – ore 11,26 del 4.8.1993), oltre che da due prove nuove (testimonianze Brunettini e Giacomoni) acquisite nel presente giudizio di revisione.

2-P) la valutazione di attendibilità delle testimonianze dei colleghi dell'imputato Massimo Pisano e dell'ing. Bracci – Criteri seguiti dalla Corte

In sintesi, nel compiere un positivo giudizio valutativo in ordine alle deposizioni testimoniali dei colleghi del Pisano, 7 dei quali appartenenti alla Polizia di Stato, la Corte ha ritenuto di non affidarsi (così come prospettato dal P.G. e dai difensori

delle parti civili) ad indimostrate “ipotesi”, “opinioni” o “congetture”, bensì di ancorare il proprio giudizio valutativo strettamente agli atti processuali, nonché di uniformarsi al consolidato principio di diritto che *“la testimonianza può essere elisa solo dalla dimostrata esistenza di positivi elementi idonei a rendere concretamente plausibile l’ipotesi di mendacio o di errore”* (Cass. pen., I sez., n. 1619, CC. 17.3.1998, dep. 8.5.1998, Pres. Teresi, rel. Giordano, P.M. conf. Galgano, ric. P.M. in proc. Coppola; in senso conf.: Cass. pen., I sez., n. 7568, ud. 2.6.1993, dep. 3.8.1993, Pres. De Lillo, rel. Dubolino, imp. Puledda, P.M. conf. Ciani, Ced 194774).

Inoltre, i tre criteri cardine cui la Corte ha ritenuto di uniformarsi, nella valutazione degli elementi di prova, più volte ribaditi dalla Corte Suprema, sono: l’indicazione delle ragioni del giudizio, che siano plausibili, in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (cd. *«principio di completezza»*), in aderenza a quest’ultimo (cd. *«principio di correttezza»*) ed in modo che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili e di massime d’esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (cd. *«principio di logicità»*)” (Cass. pen., sez. 1[^], n. 13854, ud. 22.5.1989, dep. 17.10.1989, imp. Barranca; in senso conf.: Cass. pen., sez. 1[^], n. 329, ud. 22.10.1990, dep. 15.1.1991, imp. Grilli - annulla con rinvio Corte Appello Roma).

Orbene, in puntuale applicazione dei suesposti principi di diritto, alla luce degli elementi in atti e non valutati, coordinati con le nuove prove acquisite in ordine ai riscontri orari indicati dai predetti testi, va evidenziato quanto segue:

l’assenza di elementi idonei a rendere concretamente plausibile l’ipotesi di mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo da parte di ben 12 testimoni, colleghi di lavoro del Pisano, dei quali 7 in servizio nella Polizia di Stato ed uno *extraneus* all’Amministrazione degli Interni (Aldo Coccioni, Ernesto Bizzarro, assistente della P.S., Massimiliano Gottin, agente scelto della P.S., Massimiliano Nasoni, agente di Polizia, Giuseppe Fusini, Francesco Donato, sovrintendente capo della P.S., Luigi Serani, agente di Polizia, Isidoro Arcidiacono, assistente di Polizia, Dora Nini, Annarita Marelli, Giuditta Vergari, agente di P.S., Delio Bracci, ingegnere estraneo all’Istituto Superiore di Polizia e titolare della Romana Termica S.r.l.);

la genuinità dei loro ricordi, non sospetti, in quanto non perfettamente identici e, soprattutto, ancorati ad inequivoci riferimenti esterni alle predette testimonianze, tutti di natura specifica (*il bar, la consegna dei fogli dello straordinario, la fotocopiatura di atti, l’orario di fine-servizio, la consegna delle chiavi, l’orario di cambio della tuta*);

la relazione di servizio che il sovrintendente capo, Francesco Donato, superiore gerarchico e collega di stanza del Pisano, inviò alla propria direzione con protocollo 7 agosto ’93, a seguito della notizia del fermo del Pisano, testimonia il doveroso distacco che il predetto assunse dall’imputato.

La tempestività del verbale, la prossimità temporale dei ricordi del Donato e la sua qualità di pubblico ufficiale, in uno con la circostanza che egli riferì dell'ultimo giorno di lavoro del Pisano (il 5 e il 6 Pisano non lavorò), è connotazione di assoluta precisione ed attendibilità di tale atto pubblico, tanto che il sovr. Donato si dimostrò addirittura prudentiale sull'ora del reingresso del Pisano.

I riferimenti temporali contenuti in tale relazione di servizio hanno trovato conferma puntuale con quelli di una serie di altre testimonianze a incastro, che inducono a ritenere, con certezza, che il Pisano si assentò non già un'ora e mezza, come erroneamente affermato a pag. 86 della sentenza di condanna, bensì un'ora, o poco più, dalle 10,30 alle 11,30-11,40 circa. La differenza non è certo marginale, avuto riguardo alla lontananza del teatro dell'omicidio (oltre 23 km) ed alla complessità delle fasi omicidarie, ricostruite nel capitolo B) par. 1;

la sincerità dei ricordi di dodici testi, decisamente non tesi a favorire l'imputato: si ricordi che Massimiliano Nasoni, agente di Polizia con funzioni di vigilanza all'unica porta carraia in funzione, ha riferito che vide il Pisano con la macchina privata, "verso le 11,30 circa", precisando di non ricordare "se entrò o uscì" (s.i.t. 14.8.93 e fol. 96, ud. 14.7.94), anche se il riferimento orario, correlato alle altre testimonianze assunte, non lascia dubbi che si trattò del reingresso;

la circostanza, certo non secondaria, che il Pisano non si recò al lavoro nei giorni 5 e 6 agosto 1993, prima del suo arresto, né risulta aver effettuato alcuna telefonata ai propri colleghi in quei giorni (per coordinare un'ipotetica "subornazione cumulativa"), immediatamente precedenti il suo arresto (avvenuto il 7 agosto 1993) nei quali, peraltro, fu quasi costantemente in compagnia di amici di famiglia (Giuseppe Labozzetta) e colleghe della moglie, onde -tenuto conto che dall'arresto in poi il Pisano fu tenuto in costante stato di isolamento carcerario- non si vede in quale momento avrebbe mai potuto essere posto un ipotetico «coordinamento criminoso» delle testimonianze di ben 7 appartenenti alla Polizia di Stato, di 4 operai dipendenti dell'Istituto Superiore di Polizia e di un ingegnere, *extraneus*, titolare della Romana Termica costruzioni s.r.l., posto che la relazione di servizio del sovr. Capo della Polizia di Stato Francesco Donato è proprio del 7.8.1993 e che appena in data 11.8.1993 e 14.8.1993 vennero rispettivamente assunti a s.i.t. sia lo stesso Donato che l'agente della Polizia di Stato Massimiliano Nasoni, in servizio alla porta carraia dell'I.S.P. la mattina del 4.8.1993, il quale confermò di avere visto l'autovettura del Pisano alle ore 11,30;

la certezza della contrapposta fallacia del ricordo del teste Berardi, egli stesso dubbioso: "non ricordo bene" il quale ha "dubitativamente" affermato, sbagliando (era il giorno 2 agosto 1993), di aver forse visto il Pisano alle 9,00 del mattino del 3 agosto '93 in Riano, nel mentre l'imputato era a quell'ora in servizio;

la presenza di ulteriori cinque positivi riscontri orari (testimonianze Brunettini, De Giovanni, Mangosi, Spadaro e Colella) alle monocordi deposizioni dei predetti dodici testimoni,

legittima, ad avviso della Corte, il formulato giudizio di attendibilità dei predetti testimoni che, peraltro, anche gli stessi giudici di cognizione non hanno mai espressamente definito inattendibili.

2-Q) condotta tenuta dall'imputato Massimo Pisano e considerazioni logico-giuridiche

La sicura presenza del Pisano all'interno dell'Istituto Superiore di Polizia, ad esclusione dell'orario 10,30-11,30, costituisce ragione di per sé insuperabile e incompatibile con la partecipazione all'evento delittuoso, e trova simmetrica conferma nel programmato pranzo a casa di Silvana Agresta.

Ove i condannati avessero, congiuntamente tra loro, soppresso Cinzia Bruno, riesce veramente difficile pensare che gli "amanti diabolici" avessero programmato di re-incontrarsi anche per il pranzo, seppur a piano terra di quello stesso immobile dove si era appena consumato un delitto tanto cruento e del tutto insensibili allo scempio perpetrato.

Eppure il pranzo era stato fissato e non solo è la stessa Agresta a confermarlo nel suo interrogatorio, avendolo lei stessa sollecitato nella prima telefonata mattutina al Pisano, ma trova effettiva conferma nella sua preparazione, avanti a testimoni (*cf. dep. Franzese e Naso C., v.si all.to 71 rich. rev.*), a riprova ulteriore della mancanza di premeditazione nel delitto.

Quando si voglia invece interpretare il supposto pranzo come occasione per allontanare la Fiat 126 della Bruno o altre necessità operative post-delictum, non si capisce da un lato perché il Pisano non mantenga l'impegno e faccia dietro-front, e dall'altro perché l'Agresta non si sbarazzi, con una scusa, dell'incomoda presenza di Angelina Franzese e della cugina Claudia Naso; infatti le predette piombarono inaspettate in via Matteotti cogliendo l'Agresta in mansarda, a piedi scalzi, scarmigliata e con una sola t-shirt a coprire gli slip, ma anzi vennero coinvolte dalla condannata nella preparazione del pranzo che vede l'Agresta, intorno alle ore 13,00, in assoluto ritardo nei preparativi (essendo stata affaccendata in ben altre "attività" omicidiarie).

Dall'analisi del tabulato delle telefonate in partenza dal cellulare di Massimo Pisano si coglie proprio il puntuale riscontro di tutte le dichiarazioni rese, sin nell'immediatezza, dall'imputato.

Ed invero, il Pisano telefonò una prima volta alle 13,55 all'Agresta (per 13 secondi), 9 minuti più tardi alla suocera, Mellucci (per 13 secondi), quindi a Pasquale Onesti, il geometra dell'Edilvema per cui curava le pratiche espletate quella mattina al Catasto (per 12 secondi), quindi un minuto dopo a relazionare direttamente uno dei due clienti del Catasto, Sergio "Trappetti" (per 119 secondi), quindi di nuovo alla suocera alle 14,13 (questa volta per 70 secondi), e solo allora, alle 14,14, nuovamente all'Agresta (questa volta per 80 secondi), per segnalarle il cambiamento di programma (*confermato dal "contrattempo" di Massimo, di cui l'Agresta rese*

partecipi la Franzese e la Naso) che lo porterà poi a scandagliare ulteriormente e la propria abitazione e i telefoni del Ministero dell'Interno in uso alla moglie e l'amica della moglie, Adriana Mourik, e la collega della stessa, Stella Soricelli, dalla quale apprenderà, infine, che la moglie non si era proprio recata al lavoro quel 4 agosto '93.

Va segnalato che tra le 13,55 e le 14,59 il Pisano effettuerà, dal suo telefono cellulare, ben 22 telefonate, il che costituisce il segno evidente dell'effettiva preoccupazione che sorge nell'uomo per le sorti della moglie, già contattata vanamente nel corso della mattina a partire dalle 11,30 circa.

L'estraneità del Pisano al delitto è anche in quel "pranzetto" che l'Agresta, *more solito*, aveva predisposto per il suo amante ed era comunque intenzionata a rispettare, a dispetto del feroce delitto appena perpetrato, con la stessa folle lucidità con la quale poi costruirà la sua calunniosa strategia difensiva ai danni del Pisano, nel mentre questi, già sulla strada di Riano, preoccupato per la ormai duratura assenza di contatti con la moglie, modificò il suo programma fedifrago, ponendosi alla ricerca della moglie.

Le peregrinazioni successive del Pisano e gli scomposti e vani tentativi di rintracciare Cinzia sono in perfetta sintonia con l'effettivo turbamento di chi percepisce nella condotta inedita del coniuge, segnali inequivoci di un evento preoccupante, di cui ancora non si percepiscono con chiarezza i contorni.

La Corte che sino ad ora ha fatto rigoroso riferimento al contenuto degli atti processuali, senza aggiungere "ipotesi" logiche, ritiene doveroso fare a questo punto due considerazioni, non certo secondarie, di ordine logico-giuridico.

1) Quanto riferito dall'imputato Massimo Pisano, relativamente alla riproduzione delle 4 chiavi è stato inconfutabilmente dimostrato, ad onere di prova invertito, dall'acquisizione agli atti dei due scontrini prelevati dal misuratore fiscale del negozio di ferramenta, entrambi in data 4.8.93, ed entrambi marcati alla stessa ora (ore 11,26), il primo di lire 4.000 (corrispondente esattamente al prezzo di riproduzione di n. 4 chiavi) ed il secondo scontrino dell'importo di lire 37.400 (attrezzatura da giardinaggio) (*cfr. Faldone 1°, volume 4, udienza 3.10.94, fol. 12 verb. dib.*).

E' di elementare evidenza che se il Pisano avesse effettivamente premeditato ed eseguito il delitto in quel di Riano, con la medesima «cura» con cui -secondo l'"ipotesi" prospettata nel giudizio di cognizione- "avrebbe potuto consegnare" (quando ?) le pratiche "Trappetti" e "Monari" ad un proprio «sostituto», per poi inviarlo al catasto (ipotesi comunque esclusa dalle nuove prove acquisite), facendosi poi anche "eventualmente" restituire (quando ?) da questi la «ricevuta provvisoria» della pratica "Monari" (rinvenuta nella sua valigetta 24ore, aperta nel corso del presente giudizio di revisione, all'udienza del 16.12.2000), avrebbe di certo dovuto acquisire e custodire gelosamente, con altrettanta cura, anche i due scontrini fiscali che, invece gettò e che sono stati ugualmente acquisiti agli atti, attraverso la

strisciata del misuratore fiscale del negozio di ferramenta, con l'indicazione dell'orario di acquisto perfettamente coincidente con quello indicato dall'imputato (*si noti che l'orario di entrambi gli scontrini è ore 11,26 del 4.8.1993; l'imputato ha riferito ore 11,25 dello stesso giorno*), dal momento che il possesso dei predetti due scontrini, provando la presenza a Roma dell'imputato nello stesso momento in cui in Riano stava per essere consumato l'efferato delitto per cui è processo, costituivano la dimostrazione del suo alibi.

2) Ed ancora, se il Pisano avesse effettivamente premeditato ed eseguito il delitto in quel di Riano, «utilizzando» l'uscita dall'Istituto Superiore di Polizia (*dal cd. "colabrodo" come ipotizzato dai giudici di cognizione*) per «procurarsi l'alibi», di certo non avrebbe «ampliato» di mezz'ora il proprio orario di uscita (ore 10,00 del 4.8.1993), rispetto a quello effettivo (ore 10,30 del 4.8.1993, come emerso dalle concordi dichiarazioni dei testimoni), ma semmai avrebbe dovuto ridurlo.

Proprio dal crollo degli elementi "ipotetici", sui quali si fondò il giudizio di «incompletezza» dell'alibi, definito nel giudizio di cognizione "*caduco, privo di consistenza e non dimostrato, se non nei riferimenti temporali, tutt'altro che certi*" (cfr. sent. Corte Assise, pag. 81 e sent. Corte Cassazione, pag. 18) sovrastato e demolito dalle imponenti prove contrarie, acquisite nel corso del presente giudizio di revisione, la Corte ha desunto la fondatezza dell'alibi dell'imputato, posto che da un globale esame di tutti gli elementi di prova confluiti nel processo non può che scaturirne il preannunciato giudizio di positiva verifica dell'alibi prospettato, sin dall'immediatezza, dall'imputato Massimo Pisano.

2-R) conclusioni valutative finali sulla positiva prova d'alibi offerta dall'imputato Massimo Pisano

In conclusione, la valutazione globale e coordinata della valenza significativa di tutte le prove (vecchie non valutate, nuove e vecchie erroneamente valutate) ormai acquisite agli atti del processo, imposta dal già richiamato principio di diritto che "*costituisce vizio della motivazione censurabile in cassazione la parcellizzazione della valenza significativa di ogni singola fonte di prova*" (Cass. Pen., 6^a sez., n. 1525, CC. 8.4.1997, dep. 21.7.1997, imp. Pappalardo, Ced 209105; in senso conf. Cass. Pen., 6^a sez., n. 2144, CC. 27.5.1997, dep. 19.6.1997, imp. Feline, Ced 208640), consente -da un lato- di disattendere le indimostrate «ipotesi» insinuate dal P.G. e dai difensori delle costituite parti civili, risultate ancorate esclusivamente a congetture, che si pretende illegittimamente di elevare a dignità di massime d'esperienza e -dall'altro- di ritenere positivamente verificata la prova d'alibi offerta dall'imputato Massimo Pisano.

Il contrario ragionamento logico-giuridico prospettato dal P.G. e dai difensori delle costituite parti civili non si appalesa, infatti, in linea con il principio di diritto che: "*in tema di iter logico da seguirsi da parte del giudice ai fini della decisione finale, costituisce errore che determina nullità della sentenza utilizzare una mera congettura*

come massima d'esperienza, conseguentemente utilizzando una regola di giudizio non corretta. È noto infatti che, mentre nel secondo caso il dato è stato già sottoposto a verifica empirica e, quindi, la massima può essere formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, nel primo caso tale verifica non vi è stata e non può esservi, restando affidata ad un mero calcolo delle possibilità, sicché la massima è insuscettibile di verifica empirica e di dimostrazione. E poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo penale deve essere non di probabilità, ma di certezza, soltanto le massime d'esperienza, diversamente dalle congetture, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica dei vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione" (Cass. pen., sez. 6[^], n. 4013, ud. 4.3.1996, dep. 17.4.1996, Pres. Suriano, rel. De Roberto, ric. Simoncini).

L'errore logico-giuridico costituito dal P.G. e dai difensori della costituite parti civili, è, poi, tanto più evidente, proprio in quanto, nel pretendere una diversa lettura degli atti (*peraltro disancorata dalle in equivoche risultanze processuali*), hanno riproposto *tout court* le mere "ipotesi" già formulate nel precedente giudizio di cognizione, ignorando completamente tutte le «nuove» prove acquisite nel presente giudizio di revisione, in ordine alle quali non hanno ritenuto di formulare neppure delle "ipotesi" di segno contrario.

3) Elementi ritenuti indiziari a carico dell'imputato Massimo Pisano nel giudizio di cognizione

Gli elementi indiziari valutati a carico dell'imputato Massimo Pisano nel corso del giudizio di prima istanza, così come elencati nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione (foll. 14-15), furono:

il ritrovamento la notte del 6 agosto 1993 del cadavere di Cinzia Bruno in via Ponte del Grillo, da parte di un giovane pescatore;

la tardiva denuncia della scomparsa, asseritamente dopo circa 36 ore;

la telefonata fatta dall'Agresta al fratello del Pisano alle ore 18,00 circa del 6 agosto, nel corso della quale l'Agresta disse che Cinzia Bruno era scappata con un amante, col quale aveva avuto una relazione e ne era scaturita un'interruzione di gravidanza qualche mese prima. Mario Pisano (fratello dell'imputato) riconobbe la voce dell'Agresta il 7 agosto mattina, quando gli fu fatta sentire dai Carabinieri la voce pre-registrata dell'Agresta;

la negazione del rapporto sentimentale con l'Agresta, il che consentì di ipotizzare la causale del delitto nella pretesa volontà dei "due amanti diabolici" di sopprimere la vittima, ostacolo alla continuazione della loro relazione;

la confessione del Gigante e del Severini in ordine alla richiesta di occultamento del cadavere di Cinzia Bruno;

l'acquisto dell'anello presso la gioielleria Giovannetti asseritamente tra le ore 17 e le 19 del 4 agosto 1993 (giorno dell'omicidio di Cinzia Bruno);

l'assenza di telefonate nella prima parte della mattinata del 4.8.1993 tra il Pisano e l'Agresta contrariamente a quanto avveniva di solito al mattino, cui si contrappone un «intenso traffico telefonico» il pomeriggio del 4 agosto;
il possesso del Pisano, nella propria autovettura, delle chiavi della mansarda dell'Agresta;
il preteso avvistamento di Massimo Pisano e Silvana Agresta, da parte di Cantoni e Walter Gigante il pomeriggio del 5 agosto 1993;
il ritrovamento della fiat 126 di Cinzia Bruno in Roma, via Flaminia, all'interno del parcheggio della pasticceria "Centro Euclide", avvenuto sulla scorta delle dichiarazioni resa dall'Agresta in data 8 agosto al carabiniere Di Carluccio Pompeo del Nucleo scorte CC di Roma, durante la sua traduzione in carcere;
il luogo di consumazione del delitto: la mansarda di proprietà dell'Agresta;
la consulenza tossicologica del c.t. del Pubblico Ministero, che aveva accertato la coercizione nei confronti della Cinzia Bruno e, quindi, la volontà di simularne il suicidio;
l'esistenza di lesioni ed ecchimosi sulle persone di: Massimo Pisano (ecchimosi sulla prima falange e sulle nocche di entrambe le mani; graffi lineari su entrambi gli stinchi) e Silvana Agresta (lividi, graffi, ecchimosi ed abrasioni, con 20 punti di contatto);
le dichiarazioni di Antonio Berardi, il quale ha affermato (sbagliando, era il giorno 2 di agosto n.d.r.) di aver visto il Pisano alle 9,00 del mattino del 3 agosto '93 in Riano, nel mentre il Pisano risultava a quell'ora in servizio, proprio per la fallacia dei suoi ricordi, smentiti da tutte le predette concordi testimonianze;
l'indicazione, da parte di Massimo Pisano, dei vestiti indossati da Cinzia Bruno il giorno della scomparsa, che il Pisano non avrebbe potuto conoscere, essendo uscito di casa prima della moglie e che indicò, nella denuncia di scomparsa, in "una camicetta bianca ed una gonna fucsia";
la causale del delitto ritenuto premeditato *"l'annuncio di nozze ormai vicine. Tanto vicine che qualcuno già si preoccupava di acquistare il regalo di matrimonio e di congratularsi con Silvana, che si accingeva a coronare il suo sogno d'amore (v. interr. Gigante Sabatino)"* (sentenza di condanna di primo grado, pag. 49); *"e con l'Agresta ha concertato (Pisano, n.d.r.) poi il da farsi, per risolvere una volta per tutte il loro problema; approfittando di quella visita per eliminare il terzo incomodo"* (sentenza di condanna di primo grado, pag. 79); *"anello da lei (Agresta, n.d.r.) mostrato trionfalmente a parenti e amici per confermare l'annuncio di nozze ormai vicine"* (sentenza di condanna di primo grado, pag. 49); *"si è trattato di un delitto odioso che, nell'intendimento degli autori, sarebbe servito a porre termine all'ansiosa ricerca di un'impossibile felicità"* (sentenza di condanna di primo grado, pag. 79).

4) Inconsistenza, alla luce di una valutazione globale e coordinata di tutte le prove («esistenti in atti», «esistenti in atti ma non valutate» e «nuove») degli elementi

erroneamente ritenuti indiziari, nel giudizio di cognizione, a carico dell'imputato Massimo Pisano

Dei 16 elementi indiziari indicati al precedente par. 3, come si vedrà appresso:

8 sono risultati, in punto di fatto, falsi ed erronei: quelli indicati ai n.ri 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15 e 16;

5 non riguardano il Pisano: quelli indicati ai n.ri 1, 3, 5, 10 e 12;

3 sono privi di significato indiziante: quelli indicati ai n.ri 4, 8 e 11, in quanto erroneamente valutati nel precedente giudizio, senza alcun coordinamento con tutte le altre risultanze processuali (vecchie e nuove).

Ed invero:

il ritrovamento del cadavere della vittima Cinzia Bruno è incontrovertibile, ma non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

Non è vero che il Pisano denunciò tardivamente la scomparsa, della moglie, asseritamente dopo circa 36 ore: ciò emerge dalla stessa sentenza di primo grado, nella quale a fol. 6 si afferma che la denuncia di scomparsa sarebbe stata fatta dal Pisano la notte tra il 5 ed il 6 agosto ed a fol. 95 si afferma, viceversa, che fu fatta la notte tra il 4 ed il 5 agosto (cf. sentenza cit.)

Inoltre, ad ulteriore riprova:

la mera lettura dello stesso verbale di denuncia della scomparsa di Cinzia Bruno, del 5.8.93 h 24,30 dà atto che si parla del giorno stesso (4.8.1993);

nel verbale s.i.t. di Mellucci Maria (madre della vittima) del 9.8.93, faldone 1°, volume 2 si legge "*Massimo si portava presso il Commissariato unitamente ad alcune amiche di mia figlia che nel frattempo erano giunte presso la casa perché in apprensione per Cinzia. Dal Commissariato Massimo è tornato intorno alle ore 01,45-02,15*";

nel verbale s.i.t. Mellucci Maria del 9.11.93, faldone 1°, volume 2 (supposto ritardo nella denuncia) "*alle 10 meno un quarto mi disse che andava a fare la denuncia di scomparsa di Cinzia. Io mi sono ribellata perché lui mi diceva che Cinzia gli stava facendo solo un dispetto e che sarebbe ritornata. Quindi io ritenevo prematuro denunciare la scomparsa...verso le 11 e 1/2 gli chiesi di mettere a letto Arianna. Arrivarono quindi Stella e un'altra amica Loredana e mi dissero che era il caso di mandare Massimo a fare la denuncia... Massimo nel frattempo addormentò Arianna e scese a fare la denuncia*";

nel verbale s.i.t. di Soricelli Stella (intima amica e collega di lavoro della vittima) del 26.8.93, faldone 1°, volume 2 si legge "*Io e Loredana andammo allora da Massimo, uscendo da casa mia intorno alle 23,15...Siamo quindi scese con Massimo per andare a fare la denuncia...intorno all'01,00 siamo andate via*";

Soricelli Stella, ud. dibattimentale 13.7.94, fol. 83, faldone 1°, volume 2 (conferma la medesima versione).

Tale elemento di fatto, proprio perché falso, erroneo e documentalmente smentito, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

Quanto alla telefonata anonima fatta dall'Agresta a Pisano Mario, fratello dell'imputato alle ore 18,00 circa del 6 agosto 1993, nel corso della quale l'Agresta disse che Cinzia Bruno era scappata con un amante, col quale aveva avuto una relazione, da cui era anche scaturita, qualche mese prima, un'interruzione di gravidanza (con una descrizione simile a quella «svelata» a Cinzia Bruno da una cartomante, madre del Labozzetta), emerge inequivocamente dagli atti che Mario Pisano riconobbe la voce dell'Agresta soltanto la mattina del 7 agosto 1993, quando gli fu fatta sentire dai Carabinieri la voce pre-registrata dell'Agresta.

In ordine a tale elemento di prova, la stessa sentenza di primo grado ne fornisce un'inconfutabile spiegazione: *“...il secondo riferimento afferisce sempre a quella telefonata pervenuta al Pisano Mario, in cui l'anonima interlocutrice rivelava che Cinzia si era allontanata con un uomo, con il quale aveva una relazione da circa 7 anni; che durante quella relazione, circa 4 mesi addietro, ella si era procurata un aborto e che l'amante le aveva imposto di non effettuare il già programmato viaggio in Sardegna per le vacanze estive con il marito e gli amici. Esattamente le stesse previsioni formulate a Cinzia da una cartomante, presso cui si era recata, secondo le quali il marito intratteneva una relazione extraconiugale da 7 mesi, relazione nel corso della quale l'amante aveva praticato un aborto quattro mesi addietro; e che quella donna, che ben'era al corrente dei preparativi delle vacanze di Massimo con la sua famiglia, si stava opponendo al suo allontanamento da lei (cfr. teste Valletta Angela). Considerando che Cinzia, da impulsiva qual era, diceva al marito tutto quanto le passava per la testa (addirittura contestandogli le indagini che veniva svolgendo sul suo conto, il rinvenimento sul suo telefono cellulare del numero di utenza dell'Agresta, i suoi tentativi di individuare la giovane voce dell'interlocutrice che rispondeva alle sue mute telefonate), è da ritenere che gli abbia, tra l'altro, riferito dalla cartomante e delle sue previsioni. Ed è da ritenere, altresì, che quelle stesse circostanze Pisano abbia poi riferito all'Agresta, che le ha utilizzate nell'anonima segnalazione telefonica a Pisano Mario. Il quale, come si è visto, ha riconosciuto senza ombra di dubbio la voce registrata dell'Agresta, fatta riascoltare dagli inquirenti, come quella dell'anonima interlocutrice”* (cfr. sentenza di condanna di primo grado, pagg. 89, righe 24 e segg., 90 e 91).

Pertanto, proprio alla luce della più elementare spiegazione, logicamente e coerentemente fornita dalla stessa sentenza di condanna del Pisano, detta telefonata si appalesa ineluttabilmente come un tentativo, posto in essere dall'Agresta Silvana, di «depistare» l'imputato, che ella sapeva essere all'affannosa ricerca della propria moglie, così tentando di convincerlo che la moglie, per fargli un dispetto, poteva essersi allontanata dall'abitazione coniugale.

Orbene, se tale telefonata costituisce certamente una gravissima prova a carico di Silvana Agresta, secondo la logica comune e senza scomodare la logica giuridica, non si vede quale significato indiziante possa mai essa avere a carico dell'imputato.

Tale elemento di fatto è neutro, essendo stato logicamente interpretato dagli stessi giudici di cognizione, nella sua plausibile spiegazione, e non costituisce, pertanto, un indizio della colpevolezza del Pisano.

La negazione, da parte dell'imputato Massimo Pisano, del suo rapporto sentimentale con l'Agresta, che consentì nel giudizio di cognizione di ipotizzare la causale del delitto nella pretesa volontà dei "due amanti diabolici" di sopprimere la vittima, ostacolo alla continuazione della loro relazione, appare -viceversa- del tutto compatibile con un comportamento di pudore tenuto dal Pisano Massimo, il quale rese tale iniziale dichiarazione in data 7.8.1993 ai CC di Monterotondo, dove è pacifico che l'imputato si recò in compagnia del cognato Giuseppe Bruno, fratello della vittima (cf. appunto dei CC di Monterotondo, all.to 2 richiesta di revisione in atti).

Tale elemento di fatto, essendo soggetto a logiche e plausibili interpretazioni alternative, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

Quanto alla confessione del Gigante e del Severini in ordine alla richiesta di occultamento del cadavere di Cinzia Bruno, è di tutta evidenza che essa è riferibile alla sol'Agresta, la quale contattò personalmente il Gigante e, sempre personalmente, pattuì il «compenso» in lire 5.000.000, che corrispose personalmente a Sabatino Gigante poco dopo le ore 09,00 del 5.8.1993, prelevandole dal proprio libretto nominativo di risparmio, cointestato con la propria madre Naso Giuseppina.

Durante la fase di occultamento del cadavere è pacifico che il Pisano si trovava, in compagnia delle amiche della moglie, presso la Stazione CC di Monterotondo, a sporgere la denuncia di scomparsa di Cinzia Bruno..

Tale elemento di fatto, essendo ascrivibile alla sola Silvana Agresta, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

Non è vero che l'acquisto dell'anello che il Pisano regalò all'Agresta avvenne presso la gioielleria Giovannetti tra le ore 17 e le 18,30 del 4 agosto 1993 (giorno dell'omicidio di Cinzia Bruno), ma l'acquisto, che in realtà ci fu, avvenne nel medesimo arco temporale del 3 agosto 1993.

Tale circostanza emerge inconfutabilmente dai seguenti elementi di prova: nel verbale s.i.t. Giovannetti Aurelia del 3.9.93, faldone 2°, volume, confermata all'udienza del 13.10.94, foll. 9-13, faldone 2°, volume 7: "*l'orario in cui vennero era intorno alle ore 18,00...ero da sola perché mio marito..si era recato dal perito dell'assicurazione della nostra auto... Silvana... era normale... mi sembra che Silvana indossasse una maglietta marrone e una giacca con maniche corte sempre sul marrone...*". La Giovanetti, in ordine al ricordo della data (*che erroneamente indicò in 4.8.1993, mentre l'acquisto dell'anello fu effettuato alla stessa ora del 3.8.1993*) è stata smentita dal teste Eraldo BOCCI, titolare di un'agenzia assicurativa in Riano, il quale ha affermato con sicurezza che tutti i periti ed in particolare il perito Enrico Mattioli, che periziò l'autovettura della gioielliera Giovannetti, si recava a Riano

presso l'agenzia assicurativa del teste, di mattina, precisando che *"il pomeriggio i periti non sono mai venuti da me"* (f. 8), a meno che non prendevano appuntamenti direttamente con gli assicurati, e cioè al di fuori dell'ufficio; stessa risposta ha fornito il teste con riferimento all'altra fase in cui si esplica il risarcimento assicurativo, e cioè quello della liquidazione danni: *"il liquidatore non è mai venuto di pomeriggio"* (cfr. depos. teste Bocci, ud. 20.1.2001, trascr. verb. pagg. 2-10); la Giovanetti è risultata fallace nei suoi ricordi, in quanto ha erroneamente riferito in dibattimento che l'assegno rilasciato dal Pisano fu utilizzato per pagare i fornitori (trascr. ud. 13.10.1994, fol. 10), mentre, viceversa, fu dalla stessa versato in banca (cfr. assegno verb. ud. 13.10.1994, fol. 8); la Giovanetti è stata smentita dal verbale s.i.t. di Franzese Angelina del 29.8.93, faldone 1°, volume 6 si legge: *"mercoledì 4 agosto (ore 14)...Silvana dopo aver preparato il pranzo mi mostrò un anello che le aveva regalato Massimo qualche giorno dopo il suo compleanno (26.7)"*, la stessa all'ud. 10.10.94, fol. 5, faldone 1°, volume 6 (conferma); emerge, quindi, che alle ore 14,00 del 4.8.1993 Silvana era già in possesso dell'anello, che mostrò alla Francese; interrogatorio Agresta Silvana, 6.9.93, Faldone 2°, volume 9, *"martedì 3.8.93..quando Massimo arrivò io stavo facendo il bucato in cantina e mi chiese se ero pronta perché dovevamo andare a Roma a via del Corso per acquistare un anello per me....per questo motivo propose di uscire subito e di andare a comprare l'anello nei dintorni..a Castelnuovo di Porto...ricordo che Massimo non aveva liquidi...per cui fece un assegno....* Le contestano che altre persone affermano che l'acquisto dell'anello è avvenuto il mercoledì 4 e lei risponde: *"ribadisco ancora una volta che l'acquisto dell'anello avvenne il martedì e non il mercoledì..."*; interrogatorio di Massimo Pisano, 1.9.93, Faldone 2°, volume 12, *"martedì 3 agosto andai da Silvana a Riano alle ore 17,00 alle 18,00 nel corso di tale appuntamento andammo a Castelnuovo di Porto perché comprai un anello a Silvana pagandolo 320.000 (350.000, in realtà). Silvana mi aveva assillato dicendomi che non le avevo regalato niente per il suo compleanno"*; interrogatorio di Sabatino Gigante, 21.8.93, Faldone 2°, volume 9, sull'abbigliamento di Silvana il pomeriggio del 4.8 (concorda con Pisano e contrasta con Giovannetti) *"la Silvana in quel momento indossava un paio di pantaloncini corti scuri e sopra portava una canottiera o maglietta colorata"*; tale versione fu confermata al dibattimento (ud. 24.10.94, fol. 43, faldone 2°, volume 9); emerge, quindi, un contrasto con la descrizione dell'abbigliamento di Silvana Agresta del pomeriggio del 4 agosto 1993 descritto dalla Giovanetti; interrogatorio di Massimo Pisano, 10.8.93, Faldone 2°, volume 12, *"quando incontrai l'Agresta, il mercoledì 4, sulla...lei aveva una espressione stravolta ed era vestita molto male con un paio di bermuda bianchi a fiori sbiaditi ed un canottiera nera"*;

nel verbale di s.i.t. del 3.9.93, faldone 2°, volume 13 il medico di base di Silvana Agresta, dr. Gori Fernando riferisce "*...Silvana non era come al solito tutta pettinata e in ghingheri...in merito all'orario in cui Silvana venne da me sicuramente era pomeriggio...dalle 17,30 alle 18,30*"; emerge, quindi, un ulteriore contrasto con la descrizione dell'abbigliamento di Silvana Agresta del pomeriggio del 4 agosto 1993 descritto dalla Giovannetti;

il dr. Gori ha attestato di aver visitato Silvana Agresta tra le ore 17,30 e le 18,30 del 4 agosto 1993, rilasciandole l'attestato di malattia in atti (cfr. *all. 12 produzione difesa imputato ud. 4.12.2000*), datato appunto 4.8.93; emerge, quindi, un'insanabile inconciliabilità temporale con la deposizione della Giovannetti, in quanto Silvana Agresta il pomeriggio del 4.8.1993 non poteva trovarsi contemporaneamente dal dott. Gori, a Riano ed a circa 5 km di distanza, a Castelnuovo di Porto, presso la gioielleria della Giovannetti per l'acquisto dell'anello;

nel verbale s.i.t. di Comerci Caterina del 31.8.93, faldone 2°, volume 7 "*ricordo che il pomeriggio del 4.8.93, intorno alle 17,30-18,00 mi recavo a casa dei genitori di Sabatino Gigante in via Matteotti. In tale circostanza vedevo Silvana Agresta ...non ricordo come Silvana fosse vestita, ma aveva le gambe scoperte dal ginocchio in giù*"; tale deposizione è stata confermata al dibattimento (ud. 13.10.94, foll. 24, 25, faldone 2°, volume 7); emerge, quindi, un ulteriore contrasto con la descrizione dell'abbigliamento di Silvana Agresta del pomeriggio del 4 agosto 1993 descritto dalla Giovannetti;

nel verbale s.i.t. rese da Mellucci Maria il 9.8.93, faldone 1°, volume 2, "*(Massimo)... dopo le 18 (del 4.8) non è più uscito di casa*". Orbene, tenuto conto che l'abitazione della Mellucci è al Gianicolo, ad oltre 30 Km da Castelnuovo di Porto - vedi carte topografiche A e C (prodotte dalla difesa dell'imputato), non si comprende come l'imputato avrebbe contemporaneamente potuto trovarsi, in quello stesso momento, a circa 30 km di distanza per acquistare l'anello all'Agresta. Questa Corte di merito, uniformandosi al consolidato principio di diritto che "*la testimonianza può essere elisa dalla dimostrata esistenza di positivi elementi idonei a rendere concretamente plausibile l'ipotesi di mendacio o di errore*" (Cass. pen., I sez., n. 1619, CC. 17.3.1998, dep. 8.5.1998, Pres. Teresi, rel. Giordano, P.M. conf. Galgano, ric. P.M. in proc. Coppola; in senso conf.:Cass. pen., I sez., n. 7568, ud. 2.6.1993, dep. 3.8.1993, Pres. De Lillo, rel. Dubolino, imp. Puledda, P.M. conf. Ciani, Ced 194774), ha ritenuto inattendibile la deposizione della Giovannetti, sia perché la stessa è pacificamente incorsa in un documentato errore nei suoi ricordi (*con riferimento al versamento dell'assegno a firma del Pisano*), sia perché la sua erronea deposizione è stata contrastata, oltre che dal Pisano, soprattutto dalle concordi deposizioni di tre testimoni immuni di interesse all'esito del processo (*uno dei quali è addirittura la madre della vittima*) inconciliabili, anche sul piano temporale, con quanto riferì la Giovannetti nel giudizio di cognizione.

Tale elemento di fatto falso (l'acquisto dell'anello il pomeriggio del 4 agosto 1993, giorno del delitto), storicamente e processualmente smentito, sul quale -tuttavia- i giudici di cognizione, ingannati dall'erronea deposizione della Giovanetti, fondarono un concreto indizio di colpevolezza a carico del Pisano ("*anello da lei - Agresta- mostrato trionfalmente a parenti e amici per confermare l'annuncio di nozze ormai vicine*", cfr. sentenza di condanna di primo grado, pag. 49), non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

Non corrisponde al vero quanto sostenuto dai giudici di cognizione circa la pretesa assenza di telefonate nella prima parte della mattinata del 4.8.1993 tra il Pisano e l'Agresta contrariamente a quanto avveniva di solito al mattino, cui si contrapporrebbe un «intenso traffico telefonico» il pomeriggio del 4 agosto.

Viceversa, dall'esame dei tabulati (campione, peraltro, riferito a soli 4 giorni) emerge che comunque Massimo Pisano telefonò all'Agresta per quattro volte la mattina del 1 agosto 1993, per 2 volte la mattina del 2 agosto 1993, per 3 volte la mattina del 3 agosto (*escludendo, ovviamente, le chiamate ri-effettuate dal cellulare per l'interruzione di linea*); la mattina del 4 agosto fu l'Agresta (sprovvista di telefono cellulare) a telefonare per 2 volte al Pisano sul cellulare, una prima volta alle ore 8,00 (dicendogli che sarebbe andata a fare le pulizie dal Prefetto Rossi e che si sarebbero visti a pranzo, alle ore 14,00) ed una seconda volta, a metà mattinata, "*verso le ore 11,00*", chiedendogli come mai non lo aveva trovato in ufficio e "*lui mi disse che era andato al catasto*" (cfr. primo interrogatorio di Silvana Agresta, reso al P.M. nella serata del 7.8.1993, dopo il suo fermo di p.g. e prima della sua traduzione in carcere).

Il numero di due telefonate effettuate la mattina del 4 agosto risulta, pertanto, nella media del campione esaminato dai giudici di cognizione, anche se riferito a soli 4 giorni ove, peraltro, si tenga presente che la condannata Silvana Agresta non era munita di telefono cellulare ed il Pisano, sapendola dal Prefetto Rossi, non aveva ragione, né possibilità di telefonarle.

Le successive peregrinazioni del Pisano e gli scomposti e vani tentativi telefonici di rintracciare Cinzia sono in perfetta sintonia con l'effettivo turbamento di chi percepisce nella condotta inedita del coniuge, segnali inequivoci di un evento preoccupante, di cui ancora non si percepiscono con chiarezza i contorni, tant'è vero che egli effettuò contestualmente svariate telefonate anche alle varie colleghe della moglie, Adriana Mourik e Soricelli Stella, oltre che alla suocera Maria Mellucci.

Tale elemento di fatto, processualmente smentito, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

è del tutto neutra la circostanza che il Massimo Pisano possedesse, nella propria autovettura, le chiavi della mansarda dell'Agresta, essendo quest'ultima la propria amante.

Tale elemento di fatto, probatoriamente neutro, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

E' falso che Massimo Pisano e Silvana Agresta furono visti nel pomeriggio del 5 agosto, da parte di Cantoni e Walter Gigante.

Tale circostanze, oltre ad essere falsa, è anche probatoriamente neutra.

Essa è, innanzitutto, contraddittoria nei riferimenti temporali indicati dai due testi, in quanto il Cantoni riferisce inizialmente di averli notati insieme ad una stazione di servizio sulla Flaminia alle ore alle ore 17,00, dopo essere smontato dal lavoro alle ore 16,30, mentre il Gigante afferma di essersi trattenuto in quella stessa stazione di servizio tra le 15,00 e le 16,30; al dibattimento entrambi cambieranno versione, dicendo di essersi portati insieme presso quella stazione di servizio alle ore 17,00 per sostituire i pneumatici dell'autovettura del Gigante. Entrambi sono clamorosamente smentiti dalla Melluci, madre della vittima, la quale ha riferito che il pomeriggio del 5 agosto 1993 Labozzetta, amico di famiglia, si recò a casa sua e che Pisano le disse che si trovava nei pressi di casa, invitando il Labozzetta a scendere per accompagnarlo a cercare Cinzia (*cf. s.i.t. Mellucci del 9.8.1993, faldone I, vol. II*); circostanza questa confermata dal Labozzetta, il quale ha dichiarato che verso le ore 15,30-16,00 del 5.8.1993 si recò a casa di Cinzia e sia quel pomeriggio che il giorno dopo si adoperò invano unitamente a Massimo Pisano, per ritrovare Cinzia Bruno (*cf. s.i.t. 10.8.1993 e verb. dib. 3.10.1994 fol. 39 trascr.*).

Pertanto, poiché l'imputato Massimo Pisano, dalle ore 15,30-16,00 del 5.8.1993 in poi fu costantemente in compagnia dell'amico di famiglia Giuseppe Labozzetta, è pacifico che non si incontrò con Silvana Agresta, è ancor più certo che non potette incontrarsi con la stessa tra Riano e Castelnuovo di Porto, ad oltre 30 km. di distanza.

La falsa dichiarazione di Cantoni Mario e Walter Gigante, peraltro "modellata" al dibattimento con un ulteriore mendacio, costituisce un'inequivoca calunniosa simulazione di tracce di reato ai danni dell'imputato Massimo Pisano, di cui si tratterà *infra*, sub cap D, par. 3.

Tale elemento di fatto, essendo risultato falso, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

Il ritrovamento della fiat 126 di Cinzia Bruno in Roma, via Flaminia, all'interno del parcheggio della pasticceria "Centro Euclide", avvenuto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla stessa Agresta in data 8 agosto al carabiniere Di Carluccio Pompeo del Nucleo scorte CC di Roma, durante la sua traduzione in carcere è elemento ascrivibile alla sol'Agresta, la quale nell'immediatezza non disse al militare di avere appreso la circostanza da Massimo Pisano e, successivamente, disse di averlo appreso dall'imputato, tuttavia modificando per due volte tempi e modalità della pretesa acquisizione di detta conoscenza (una prima volta riferisce che Pisano le aveva detto di avere notato la 126 della Cinzia, ma che temeva che la stessa fosse in compagnia del suo presunto amante e, quindi, non si era avvicinato;

una seconda volta ha riferito che il Pisano le aveva dato le chiavi della 126 per chiudere l'autovettura, operazione che, dapprima dice di avere compiuto, negando successivamente tale circostanza, affermando poi di avere restituito le chiavi della 126 al Pisano.

Tale elemento di fatto, essendo ascrivibile alla sola Silvana Agresta, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

il luogo di consumazione del delitto: la mansarda di proprietà dell'Agresta; tale elemento non solo è neutro, riferendosi all'Agresta e non già al Pisano, ma costituisce l'ultimo luogo possibile, sotto il profilo logico, dove il Pisano avrebbe mai potuto porre in essere un insano proposito criminoso ai danni della propria moglie.

Tale elemento di fatto, essendo ascrivibile alla sola Silvana Agresta, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

la consulenza tossicologica del c.t. del Pubblico Ministero, che aveva accertato la coercizione nei confronti della Cinzia Bruno e, quindi, la volontà di simularne il suicidio.

Al riguardo, è risultato pacifico che a Cinzia Bruno furono somministrate, contro la sua volontà, circa 20-30 compresse di solo Plegine e non 11 complessive, come erroneamente sostenuto nel giudizio di cognizione, e che, tenuto conto dei tempi di disgregazione del principio attivo (fendimetrazina), nonché dei tempi necessari per l'ulteriore azione aggressiva (*11 ferite lacero contuse in testa, 4 ferite al volto, la frattura dello sterno, lo schiacciamento e la frattura dei due metatarsi e dei polsi*), l'azione omicidiaria ai danni di Cinzia Bruno ebbe necessariamente inizio almeno alle ore 10,00 circa, allorquando l'imputato Massimo Pisano non era ancora nemmeno uscito dall'Istituto Superiore di Polizia, posto a ben 23,2 km di distanza dal luogo del delitto.

Tale elemento di valutazione tecnico-scientifico, essendo stato superato dalla c.t. del giudizio di revisione, ha provato l'impossibilità della presenza dell'imputato nel luogo del delitto mentre questo veniva commesso e, quindi, non soltanto costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano, ma costituisce la prova della sua innocenza, come si vedrà più compiutamente sub capo B, par. 6.

L'esistenza di lesioni ed ecchimosi sulle persone di Massimo Pisano, «ecchimosi sulla prima falange e sulle nocche di entrambe le mani» e «minute escoriazioni lineari ravvicinate all'altezza del primo terzo degli stinchi», non è significativa di alcunché, attesa la spiegazione emersa (e documentata, cfr. esame dib. Brig. Venta, trascr. verb. ud. 14.10.1994, pag. 6: P.M. «*fu dato un pugno al muro ?* Brig. Venta: «*sì, diede un pugno*») con riferimento alle escoriazioni delle prime falangi delle mani per i pugni che diede in caserma, appena apprese la notizia che la moglie era stata uccisa, ed in carcere con l'altra mano; inoltre le «*minute escoriazioni lineari ravvicinate all'altezza del primo terzo di entrambe le gambe*», stante la pacifica assenza di lividi e di ecchimosi, non sono affatto correlabili ad un'azione difensiva o offensiva posta in essere da parte di chicchessia, bensì, come ha chiarito l'imputato

nel corso dell'esame dibattimentale, dovute all'erba che gli sbatteva sulle gambe, quando la tagliava con il decespugliatore, (indossando i pantaloni corti in estate) (cfr. *esame imputato, ud. 3.2.2001, pagg. 95-165*). Viceversa, quelle di Silvana Agresta (lividi, graffi, ecchimosi ed abrasioni, con 20 punti di contatto) risultano perfettamente compatibili con l'ipotesi accusatoria.

Tale elemento di fatto, avendo ricevuto delle plausibili e convincenti spiegazioni, costituisce un gravissimo indizio a carico di Silvana Agresta, ma non costituisce indizio della colpevolezza del Pisano.

La palese fallacia dei ricordi del teste Antonio Berardi, il quale afferma (sbagliando, era il giorno 2 di agosto n.d.r.) di aver visto il Pisano alle 9,00 del mattino del 3 o 4 agosto '93 in Riano, nel mentre l'imputato a quell'ora fu visto dal Fusini in servizio. L'"alternatività" dei "ricordi" del teste, egli stesso dubbioso, ne dimostra l'incertezza, la genericità, l'inattendibilità e, comunque, l'inconferenza.

E' pacifico, infatti, che il Pisano la mattina del 2 agosto 1993 si recò in Riano, come concordemente riferito, sin dal primo momento, sia dall'imputato che da Silvana Agresta.

Tale elemento di fatto, essendo probatoriamente neutro, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

Non è vero che l'imputato Massimo Pisano indicò nella denuncia di scomparsa della moglie gli abiti che Cinzia Bruno indossava il giorno in cui fu assassinata, in quanto, come si rileva dalle fotografie in atti, Cinzia era vestita con una camicetta di "colore arancione" e con una gonna del medesimo colore (cfr. *dr. Colesanti, c.t. del Pubblico Ministero, verbale ispezione esterna cadavere Cinzia Bruno, ore 11,30 del 7.8.1993*); viceversa, il colore degli abiti che l'imputato Massimo Pisano indicò, peraltro erroneo ("una camicetta bianca ed una gonna fucsia") gli fu riferito dalla suocera Maria Mellucci (cfr. *memoria difesa imputato depositata all'udienza del 4.12.200, pag. 6*) la quale, evidentemente, proprio per la concitazione del momento, operò una giustificata confusione.

Tale elemento di fatto, essendo stato processualmente smentito per la oggettiva differenza cromatica riscontrata anche dal mero esame delle foto della vittima (anch'esso effettuato dalla Corte), non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

È risultata falsa la circostanza delle pretese programmate "nozze" tra il Pisano e l'Agresta.

Ed invero In buona sostanza, tutte le accuse formulate da Silvana Agresta al Pisano, prendono le mosse da un'asserita "gelosia" dell'imputato, il quale "non avrebbe potuto vivere senza di lei".

Tale premessa non è risultata rispondente al vero.

Ed invero, proprio una collega di Silvana Agresta, tale Gabrielli Loredana, ha riferito al dibattimento di primo grado nel giudizio di cognizione: "DOMANDA: "per quale motivo l'Agresta voleva ritornare all'Istituto Superiore di Polizia ?"

GABRIELLI *"il motivo che io ritengo fosse fondamentale era proprio il...forse il deteriorarsi del suo rapporto con il Pisano"* **DOMANDA** *"scusi, lei ha dichiarato: «sì, perché sentiva il Pisano allontanarsi da lei e lo voleva recuperare»* **GABRIELLI** *"sì"* (cfr. esame Loredana GABRIELLI, trascr. verb. ud. 14.10.1994, fol. 46).

Tale importante deposizione va valutata congiuntamente alla prova nuova acquisita nel corso del presente giudizio di revisione, costituita dall'esame di Sabatino Gigante.

Costui, nel corso dell'esame dibattimentale durante il presente giudizio di revisione, significativamente chiederà ... a se stesso (!?) *"ma chi l'ha detto il matrimonio?"* (verb. ud. 3.2.2001, fol. 86), *"si vede che tra il sig. Pisano e l'Agresta si sono capiti male, si vede che uno ha capito che se volevano sposa', perché l'ha detto proprio Silvana Agresta che si sarebbero sposati"*.

La convergenza delle due deposizioni, unitariamente valutate, spazza via tutte le congetture in ordine alle supposte irrefrenabili pulsioni del Pisano nei riguardi dell'Agresta, nonché le illazioni in ordine al preteso «progetto matrimoniale», erroneamente ritenuto sussistente dai giudici di cognizione, i quali non valutarono affatto la deposizione della teste Loredana Gabrielli, "ipotizzando" una causale, a carico dell'imputato, disancorata dalle risultanze processuali, ma funzionale a giustificare (erroneamente, in punto di fatto) un sì orrendo uxoricidio.

Pertanto, come è stato confermato nel corso del presente giudizio di revisione, l'ipotesi del "matrimonio" Pisano-Agresta si è anche rivelata una pura invenzione di Silvana Agresta, divulgata da Sabatino Gigante, il quale ha specificamente ammesso di avere riferito "de relato" tale (falsa) circostanza, riconducibile, quindi, ad un'unica fonte (l'Agresta) che, anche su tale punto, ha riferito una circostanza falsa, venendo clamorosamente smentita da Gabrielli Loredana, sua amica intima e collega d'ufficio, così illegittimamente divenendo Silvana Agresta riscontro delle sue stesse menzogne.

Tale elemento di fatto, nel quale i giudici di cognizione, ingannati dalle bugie dell'Agresta, erroneamente individuaronò la causale del delitto, essendo risultato **falso**, non costituisce un indizio della colpevolezza del Pisano.

Quanto all'alibi dell'imputato, posto che la prova d'alibi sarebbe stata necessaria **soltanto** nell'ipotesi di sussistenza almeno di un principio di indizio a carico dell'imputato, si rinvia -comunque- per un compiuto esame, al precedente capitolo 2 par. b.

5) I tempi di percorrenza tra l'Istituto Superiore di Polizia e l'abitazione di Silvana Agresta, sita in via G. Matteotti, 10 di Riano (RM) alla luce della deposizione del geometra dell'A.N.A.S. Franco Giammattei, sorvegliante della S.S. n. 3 Flaminia, dal Km 7 al Km 43

La circostanza relativa all'interruzione stradale sulla Flaminia non può considerarsi di per sé nuova, perché la difesa dell'imputato fu autorizzata dalla Corte d'Assise a richiedere all'ANAS effettiva conferma dei tempi e luoghi dei lavori stradali intervenuti sulla via Flaminia dopo il G.R.A. e prima del bivio per Riano.

La relativa documentazione fu prodotta ed acquisita al foglio 105 del fascicolo della Corte d'Assise d'Appello di Roma (v.si all.to 104 della richiesta di revisione) ed il ritardo della produzione consentì comunque ai Giudici di primo grado di circoscrivere in 40 minuti il tempo occorrente per andare e tornare dall'Istituto Superiore di Polizia fino a casa dell'Agresta, periodo temporale che non è più mutato nelle successive sentenze.

L'esperimento giudiziale sul percorso fu compiuto il 4 agosto '94 dai Marescialli Giannini e Melillo, verbalizzanti delle indagini di Polizia Giudiziaria: dal risultato dell'esperimento scaturisce una velocità media di km/h 77, 333 (km 23,2 in 18 minuti).

Nel tragitto più breve, quello che fu effettivamente percorso tra l'Istituto Superiore di Polizia e via Matteotti, 10 in Riano, vi sono 12 incroci regolati da semafori (5 tra l'Istituto Superiore di Polizia e corso Francia e 7 tra corso Francia e l'inizio della Flaminia, con un limite di velocità massima su quest'ultima consolare di 70 km) e nel tragitto a ritroso ve ne sono addirittura 14.

La difesa dell'imputato ha sottoposto a questa Corte di merito un esperimento stragiudiziale compiuto il 3 agosto 1994 da un cronista de "La Repubblica", Massimo Lugli, in compagnia del suo collega-fotografo, Massimo Zampetti, i quali effettuarono una sosta di meno di 20 minuti sotto casa dell'Agresta per fare ritorno in via Guido Reni, all'esterno dell'Istituto Superiore di Polizia, da cui si erano mossi alle ore 10,30.

Secondo tale "esperimento" i tempi di percorrenza andrebbero calcolati in oltre 45 minuti, senza tenere conto dei tempi di entrata e uscita dall'Istituto Superiore di Polizia e quelli del parcheggio sotto casa dell'Agresta, ove i cronisti semplicemente stazionarono (vds. all.to 106 richiesta revis.).

Al riguardo, non potendo utilizzare quale mezzo di prova l'esperimento effettuato dal giornalista, la Corte ha ammesso l'esame del teste Giammattei Franco, geometra dell'A.N.A.S., mai esaminato nel giudizio di cognizione, capo-cantoniere e sorvegliante della S.S. n. 3 Flaminia, dal Km 7 al Km 43, il quale ha riferito che nel 1990 iniziarono dei lavori sul raccordo stradale della strada Flaminia e che alla data del 4.8.1993 i lavori stradali erano in corso, rallentando notevolmente il traffico sul tratto autostradale dal km 13,400 al km. 15,500-16.

Il teste ha riferito che i lavori di rifacimento di questa arteria stradale impegnarono svariati Km della strada per circa 4 anni.

In particolare il Giammattei ha riferito che *"il traffico scorreva in maniera anomala"* (f. 19), e che *"dal km 13.400 fino al Km 15.500-16, per un paio di Km era tutta la zona interessata a grandi lavori"*, con l'ulteriore conseguenza, in ordine al

tempo di percorrenza del tratto stradale oggetto dei detti lavori, che “occorrevano 10-15 minuti per percorrere poco più di 2 Km”.

Anche la strada alternativa per raggiungere Riano, (attraverso la Tiberina e, quindi, la Rianese), non avrebbe consentito di poter by-passare il tratto interessato dai lavori, essendo emerso anche topograficamente (*vedi cartina all. D, prodotta dalla difesa dell'imputato all'udienza del 4.12.2000, consultata dal geometra Giammattei durante l'esame dibattimentale*) che lo svincolo per la Tiberina era successivo al tratto interessato ai lavori di quel periodo, trovandosi all'altezza di Prima Porta.

A domanda del P.G., il Giammattei ha precisato che “alla data del 3 agosto 1994 i lavori non erano ancora cessati”.

E' di tutta evidenza, secondo la comune esperienza, che i lavori effettuati su percorsi autostradali, mano a mano che vengono parzialmente ultimati, vanno a ridurre, consequenzialmente, il residuo tratto interessato dai lavori stessi e, quindi, il rallentamento dovuto all'incanalamento a traffico alternato, per cui l'esperimento giudiziale effettuato in data 3 agosto 1994, sui tempi di percorrenza tra l'Istituto Superiore di Polizia e l'abitazione di Silvana Agresta in via G. Matteotti, 10 di Riano (RM), non fu effettuato nelle medesime condizioni esistenti alla data del 4 agosto 1993.

Pertanto, in applicazione del principio di diritto che *“l'esperimento giudiziale di cui all'art. 218 cod. proc. pen. può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle medesime condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto; l'impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale”* (Cass. pen., 2^a sez., n. 2380, ud. 27.1.1995, dep. 9.3.1995, imp. Amico, Ced 200979), dal quale la Corte non intende discostarsi, deve ritenersi inattendibile e fuorviante, ai fini del presente processo, l'esperimento giudiziale effettuato dai verbalizzanti Giannini e Melillo, sui tempi di percorrenza tra l'Istituto Superiore di Polizia e l'abitazione di Silvana Agresta in via G. Matteotti, 10 di Riano (RM), da cui scaturì una velocità media di km/h 77, 333 (km 23,2 in 18 minuti) in un tratto in cui all'andata vi sono 12 incroci regolati da semafori (5 tra l'Istituto Superiore di Polizia e corso Francia e 7 tra corso Francia e l'inizio della Flaminia, con un limite di velocità massima su quest'ultima consolare di 70 km) e nel tragitto a ritroso vi sono ben 14 semafori.

Alla luce delle nuove prove acquisite, soltanto un'illogica forzatura degli atti, disancorata dalle risultanze processuali, consentirebbe di poter ipotizzare, così come avvenuto nel giudizio di cognizione, un tempo di percorrenza pari a soli 18 minuti, dall'abitazione di Silvana Agresta, sita in via Matteotti 10 di Riano (RM), all'Istituto Superiore di Polizia in via G. Reni di Roma, dovendosi quantificare il predetto tempo di percorrenza almeno in 25-30 minuti, sulla scorta della precisa

deposizione del geometra dell'ANAS Giammattei, nonché della presenza di ben 12 incroci regolati da semafori all'andata e da 14 semafori al ritorno.

6) La «prova nuova» costituita dalla consulenza tossicologica del prof. Furnari, acquisita agli atti quale «memoria» o «nota scritta» - Ulteriore prova dell'innocenza dell'imputato

Premesso che il quesito formulato al dr. Alessandro PALMERI, C.T. del Pubblico Ministero, esaminato nel giudizio di cognizione, è stato *“esperito ogni opportuno accertamento, accerti il consulente tecnico la natura delle pasticche rinvenute nel cadavere di Bruno Cinzia”* (cfr. verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico in data 11.8.1993 – faldone I, fasc. atti vari, fol. 25), nel presente giudizio di revisione la difesa del PISANO ha formulato al proprio consulente tecnico il seguente quesito, relativo ad elementi nuovi e diversi da quelli della fase di cognizione, valutati dal C.T. del P.M. e dai giudici di prima istanza: *“valutare, sotto l'aspetto tossicologico-forense, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti dalle analisi chimiche dei fluidi biologici prelevati dal cadavere di Cinzia Bruno, con particolare riferimento alle modalità di assunzione ed ai tempi di assorbimento ed eliminazione delle sostanze rinvenute”*.

Nel corso dell'esame dibattimentale, il consulente tecnico della difesa dell'imputato, prof. Carmelo Furnari docente di tossicologia forense presso l'Università di Roma, perito dal 1979 presso il Tribunale di Roma, esperto delle tossicodipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto scientificamente errata la stima effettuata dal C.T. del Pubblico Ministero dr. Palmeri, il quale sostenne che la vittima ingerì complessivamente soltanto 11 compresse di varia natura (4 confetti bianchi, 4 compresse discoidali e 3 compresse color avana – cfr. C.T. in atti, pag. 6). In particolare, sulla scorta del materiale scientifico e bibliografico, in parte già presente in atti, come nel caso del trattato Randall Baselt, in lingua originale al v. 14 f. 5, la cui traduzione giurata è stata prodotta dalla difesa dell'imputato, unitamente ad una memoria difensiva all'udienza del 4 dicembre 2000, è emerso che i tassi di fendimetrazina, principio attivo del farmaco Plegine nel sangue e nelle urine della vittima sono indice di un'assunzione smodata di pasticche, quantificate dal consulente in circa 20-30 compresse di Plegine.

Il c.t. prof. Furnari ha riferito che la formulazione «retard», ovvero il rilascio controllato della sostanza attiva, fa sciogliere lentamente il contenuto delle compresse, con un tempo di assorbimento e di rilascio pari a 0,052 mg per ml. di siero, dopo un'ora, mentre era stata rilevata nel sangue della vittima Cinzia Bruno la presenza di ben 1,2 mg per ml.

Erroneamente, quindi, nella sentenza oggetto di revisione si affermò che la vittima ingerì complessivamente non meno di 11 compresse (*sent. condanna primo grado*,

pag. 16, righe 9 e segg.), in quanto tale quantitativo, sulla scorta dell'incompleto quesito formulato al C.T. del P.M. nel giudizio di cognizione, si riferì esclusivamente alle compresse rinvenute nel solo contenuto gastrico, escludendo quelle già discioltesi nel sangue e nelle urine, alla cui quantificazione il prof. Furnari è pervenuto calcolando i valori relativi ai tempi di disgregazione del Plegine nel sangue e nelle urine della vittima, indicati dalla casa produttrice del farmaco, nonché sulla base del Randall Baselt, trattato fondamentale di tossicologia forense.

Le compresse di Plegine, in uno con le concentrazioni riscontrate (1,2 microgrammi per ml., 18 nelle urine) hanno indotto il consulente a ritenere che le compresse di Plegine ingerite dalla vittima fossero circa 20-30 (*trascr. verb. ud. 20.1.2001, f. 30*) e che, conseguentemente, fosse necessario un arco temporale non inferiore ad 1-2 ore, più prossimo a 2 ore secondo il prof. Furnari, per assorbire le compresse di Plegine sino ad arrivare ai valori riscontrati nel sangue di Cinzia Bruno.

Tale dato è risultato sintomaticamente confermato da un diverso riscontro in ordine alla presenza nelle urine e nel contenuto gastrico, ma non nel sangue, di codeina.

L'unica spiegazione logico-scientifica, non opinabile, rispetto all'assenza di codeina nel circolo, che è un distretto intermedio tra lo stomaco e le urine, è proprio il decorso del tempo, indicato addirittura in 2 ore, con riferimento al tempo minimo per smaltire la codeina nel sangue, con un'ulteriore successiva assunzione di tale sostanza chimica, rinvenuta nel contenuto gastrico.

Secondo il consulente prof. Furnari, nessuna interazione tra farmaci diversi, né una particolare ipersensibilità del soggetto, o condizioni emotive o di violenza possono aver determinato, da un lato un assorbimento accelerato del Plegine, rispetto al rilascio controllato del principio attivo, e dall'altro lo smaltimento anticipato della codeina nel sangue.

A domanda dell'avv. Monno, difensore della parte civile Pisano Arianna, il prof. Furnari ha precisato che l'affermazione dibattimentale del C.T. del P.M. nel giudizio di cognizione (*verb. ud. 24.10.1994, fol. 10*) relativa al tempo trascorso "*meno di un'ora*" tra l'ingestione delle compresse di Plegine ed il decesso di Cinzia Bruno è erroneo, in quanto fu riferito solo alle quattro compresse rinvenute indisciolte nello stomaco della vittima, e non anche alle altre compresse già assorbite, disciolte e disgregate nel sangue ed espulse nelle urine di Cinzia Bruno (*trascr. verb. ud. 20.1.2001, f. 60*).

In altri termini, il C.T. del P.M. ed i giudici di cognizione non hanno mai valutato, né esaminato, i valori di concentrazione di fendimetrazina nel sangue e nelle urine della vittima, per pervenire all'indicazione del numero delle compresse che essa ingerì (ora quantificato in 20-30 compresse), ed ai relativi tempi di assorbimento e disgregazione (ora quantificati in 1 ora e ½ - 2 ore).

Tale assunto tecnico-scientifico ha trovato l'autorevole conforto del prof. Marcello CHIAROTTI, Associato di Tossicologia Forense dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente tecnico delle parti civili, il

quale nella consulenza datata 20.6.1994, depositata in atti, ha anch'egli espressamente stigmatizzato, sul punto specifico, le erronee risultanze del C.T. del Pubblico Ministero (integralmente trasfuse nella sentenza di condanna), affermando testualmente che *“..nel corso degli esami tossicologici sono state trovate concentrazioni ematiche almeno 10-20 volte superiori a quelle riferite in letteratura per i livelli ematici osservabili a seguito di assunzioni comprese nell'intervallo terapeutico della sostanza in oggetto. Appare quindi evidente come il quantitativo complessivo di fendimetrazina realmente ingerito nel caso in esame doveva essere ben al di sopra di quanto ipotizzato dal C.T. e tale quantitativo deve necessariamente collocarsi nell'ambito delle dosi tossiche per questo farmaco”* (cfr. consulenza tecnica del C.T. delle parti civili, pag. 2, righe 23 e segg.).

Quindi, il tentativo di avvelenamento della vittima non impiegò soltanto i *“diversi minuti”* che i Giudici di cognizione hanno erroneamente ritenuto intercorrere fra l'inizio dell'ingestione dei farmaci ed il decesso di Cinzia Bruno (cfr. sentenza di condanna di I grado, fol. 54), bensì da 1 ora e ½ alle 2 ore.

Sulla scorta del «nuovo» elemento di prova medico-legale, (conforme alle conclusioni del consulente tossicologico delle parti civili) costituito dalle conclusioni tecnico-scientifiche cui è motivatamente pervenuto il prof. Furnari, deve ritenersi che, attesi gli incontestabili tempi di assorbimento organico del Plegine, l'azione omicidiaria iniziò non dopo le ore 10,00 circa, con il tentativo di avvelenamento di Cinzia Bruno, facendole ingerire forzatamente circa 20-30 compresse di Plegine, continuò in tre fasi, ad opera almeno di due persone, e cessò intorno alle ore 12,00 circa.

Tali tempi sono stati calcolati sulla base della c.t. del prof. Furnari, della c.t. del prof. Chiarotti e degli atti processuali.

Infatti, la vittima fu sentita gridare aiuto intorno alle ore 12,00 (cfr. deposizione dei testi Elisa Marronaro e Giacinto Santella, i quali udirono invocazioni di una donna *“intorno a mezzogiorno”*); poi, dopo le 12,00, la vittima fu ferita con tre coltellate alla trachea, alla carotide ed, infine, alla giugulare; quindi si dissanguò, per un tempo di circa 5-6 minuti; poi fu colpita, esangue (cfr. autopsia in atti), con altre 4 stilette all'addome.

In conclusione, l'accertamento tecnico del prof. Furnari, valutato congiuntamente alla c.t. del consulente di parte civile prof. Chiaretti ed alle risultanze testimoniali, ha provato l'estraneità al delitto dell'imputato Massimo Pisano.

Ed invero, il Pisano alle ore 10,00 del 4.8.1993, nel momento in cui ebbe inizio l'azione omicidiaria, non era ancora nemmeno uscito dall'Istituto Superiore di Polizia ed avrebbe dovuto, comunque, abbandonare il luogo del delitto almeno alle ore 11,00 (*alle 11,26 del 4.8.1993 risultano, infatti, marcati i due scontrini, in atti, relativi all'acquisto, da parte del Pisano, delle chiavi e del materiale da giardinaggio - cfr. Faldone 1°, volume 4, udienza 3.10.94, verb. dib., fol. 12*), laddove si voglia ritenere attendibile l'esperimento giudiziale effettuato dai verbalizzanti il 3.8.1994

(ad un anno di distanza dai fatti), e cioè che fosse effettivamente stato possibile mantenere il 4 agosto 1993, con l'aumento del traffico dovuto alla generalizzata partenza per le ferie, sulla S.S. Flaminia, interessata dai rallentamenti per lavori in corso (*"il traffico scorreva in maniera anomala ... dal km 13.400 fino al Km 15.500-16, per un paio di Km era tutta la zona interessata a grandi lavori... occorrevano 10-15 minuti per percorrere poco più di 2 Km"* cfr. deposizione geometra ANAS Giammattei, ud. 20.1.2001, trascr. verb. pagg. 10-27), una velocità media di km/h 77, 333 (km 23,2 in 18 minuti), peraltro in un tragitto in cui vi sono 14 semafori.

Come già detto nel capitolo precedente, il tempo di percorrenza, dall'abitazione di Silvana Agresta, sita in via Matteotti 10 di Riano (RM), all'Istituto Superiore di Polizia, sito in via G. Reni di Roma, deve essere calcolato almeno in 25-30 minuti, sulla scorta della precisa deposizione del geometra dell'ANAS Giammattei, nonché della presenza di ben 14 incroci regolati da semafori.

In altri termini l'imputato Pisano, uscito alle 10,30 del 4.8.1993 dall'Istituto Superiore di Polizia, avrebbe avuto soltanto il tempo di giungere a Riano, per poi ripartire immediatamente, dovendo anche fermarsi lungo il tragitto per effettuare la duplicazione di 4 chiavi ed acquistare il materiale da giardinaggio presso la Ferramenta Flaminia e marcare alle ore 11,26 i due scontrini (acquisiti agli atti) di pagamento (tempo occorrente almeno 5 minuti), facendo quindi rientro all'I.S.P. alle ore 11,30 (*"Pisano quel giorno alle 11,30 portò le chiavi in Istituto consegnandomele personalmente"* teste Fusini, verb. s.i.t. del 7.9.93, fol. 378 e retro del fasc. delle indagini, verb. ud. 14.7.94).

Ed allora, stando così le cose, risulta inconfutabilmente provato che il complice di Silvana Agresta fu soggetto diverso dall'imputato.

Ma anche a volere ritenere, per assurdo, addirittura pari a soli 18 minuti (e non a quello effettivo di 25-30) il predetto tempo di percorrenza erroneamente calcolato dai giudici di cognizione, risulta pacificamente che -in ogni caso- dalle ore 11,08 del 4.8.1993 in poi:

Silvana Agresta fece ingurgitare alla vittima altre compresse (almeno quelle 4 di Plegine, rinvenute nello stomaco pressoché integre e quelle tre rinvenute disciolte nei succhi gastrici);

"intorno a mezzogiorno" i testi Elisa Marronaro e Giacinto Santella udirono grida d'aiuto di una donna provenire dalla mansarda dell'Agresta;

Silvana Agresta inferse quindi alla vittima tre coltellate alla gola ed altre 4 stilette al ventre, queste ultime -alle ore 12,10 circa- dopo che la vittima era dissanguata a seguito delle precedenti tre coltellate (cfr. perizia necroscopica dr. Colesanti, c.t. del Pubblico Ministero);

dalla cantina degli Agresta fu prelevato il sacco postale, che pure non poteva salire da solo nella mansarda, procurato dal fratello Vittorio Agresta, il quale lavora presso il Ministero delle Poste (cfr. fol. 69, trascr. ud. 13.7.94);

l'Agresta ed il suo complice "confezionarono" il macabro sacco postale contenente il corpo della vittima;

il sacco postale fu collocato in una bacinella e trasportato nella terrazza della mansarda dall'Agresta e dal suo complice;

la mansarda fu ripulita dalle tracce di sangue della vittima da parte dell'Agresta, la quale fu notata "scalza" alle ore 13,30 circa, con indosso "una canottiera e degli slip" (cfr. teste Franzese Angelina, trascr. verb. ud. 10.10.1994, fol. 10),

così risultando, alla luce delle nuove prove acquisite, incompatibile anche sul piano cronologico, con gli atti processuali l'«ipotesi», formulata nel giudizio di cognizione, di compartecipazione da parte dell'imputato all'omicidio ed al successivo tentativo di occultamento di cadavere di Cinzia Bruno, fase -quest'ultima- durante la quale è addirittura pacifico che il Pisano si trovava presso il Commissariato di P.S. Monteverde (RM), a circa 30 km. di distanza, a sporgere la denuncia di scomparsa della moglie (cfr. verbale di denuncia di scomparsa Cinzia Bruno, ore 00,30 del 5.8.1993).

È la stessa sentenza di condanna di I grado che rileva, sconsolatamente "era già confezionato il cadavere in uno di quei sacchi, allorché Sabatino Gigante, assoldato dall'Agresta per il trasporto e la sparizione dell'incomodo fardello, è salito sul terrazzo per prelevare insieme al Severini. Chi abbia aiutato la donna a confezionarlo (dal momento che riesce difficile credere che ella abbia compiuto l'operazione da sola, stante la sua esilità fisica) non è dato stabilire con certezza" (fol. 63 sentenza condanna I grado).

Tutto ciò impone doverosamente (l'argomento sarà trattato *infra* nel successivo capitolo C – par. 1, 2, 3 e 4), per non lasciare impunito il crimine, la valutazione, omessa nel giudizio di cognizione, delle posizioni e della collocazione anche degli stretti familiari dell'Agresta, in frenetico fermento con colloqui telefonici e visivi in carcere, anche dopo la notizia della convocazione della loro congiunta per il confronto con Massimo Pisano nel presente giudizio di revisione (cfr. capitolo relativo all'udienza del 12.2.2000), due dei quali di fatto con lei conviventi (Silvana Agresta coabitava con la madre, Giuseppina Naso, al piano terra del palazzetto; Vittorio abitava al primo piano dello stesso immobile con la propria convivente; Aniello è quello che acquistò il Plegine, fatto ingurgitare alla vittima, negando tuttavia tale circostanza nell'interrogatorio del 26.8.93 - all. 49 alla richiesta di revisione-, in un momento in cui non era stata ancora depositata la perizia autoptica), oltre che di Sabatino Gigante, la cui abitazione, sita al secondo piano di via Matteotti, 12 di Riano, è contigua alla mansarda di Silvana Agresta, teatro dell'omicidio, sita al civico 10, terzo piano del medesimo stabile, avendo i due immobili, secondo la descrizione fornita dal Tomassini (cfr. ud. 18.12.2000) in comune un muro maestro, "sono attaccati" (fol. 136) e comunicanti tra loro (v.si informativa allegata sub 35 della richiesta di revisione).

7) La «CHIAMATA IN CORREITÁ» di Silvana Agresta.

L'ultimo elemento posto nel giudizio di cognizione a fondamento della sentenza di condanna dell'imputato, è costituito dalla cd. «chiamata in correità» di Silvana Agresta.

Orbene, prescindendo dalla disputa giuridica in ordine alla sua qualificazione, quale «chiamata in correità» ovvero «chiamata in reità», è incontestabile che il complesso delle accuse formulate dalla condannata Silvana Agresta in danno dell'imputato Massimo Pisano è infarcito di menzogne e contraddizioni, di volta in volta modellate sulle risultanze probatorie progressivamente acquisite al processo.

La Corte d'Assise d'Appello di Roma, nella sentenza di conferma della condanna del Pisano, così testualmente squalificò la predetta «chiamata in correità» di Silvana Agresta: *“nuovamente interrogata dal P.M. il 10.8.1993 l'Agresta in preda ad una crisi di pianto, dopo aver conferito con il proprio legale, dichiarava di non essere stata lei a commettere l'omicidio contestatole, ma il Pisano. In particolare riferiva che la mattina del 4 agosto intorno alle ore 12, dopo essere rientrata dall'abitazione del Prefetto Rossi, aveva ricevuto una telefonata dal Pisano, che le aveva segnalato la presenza in cantina di un pacco, raccomandandole di non toccarlo e di adoperarsi semmai per farlo sparire, contattando a tal fine qualcuno di sua conoscenza al quale avrebbe dovuto anticipare una somma di denaro per l'incombenza. Si era allora rivolta a tale Sabatino e gli aveva promesso un compenso di cinque milioni, se si fosse assunto l'incarico di far sparire l'involucro. Il Sabatino, sia pure dopo lunga esitazione, aveva accettato, chiedendole solo di non coinvolgerlo «in strane storie», ma senza fare domande sul contenuto del pacco, che peraltro lei stessa ignorava. Una volta assolto l'incarico, aveva provveduto a versare al Sabatino la somma promessagli e ad informare il Pisano.*

Al termine dell'interrogatorio l'Agresta si riservava di fornire in seguito «ulteriori eventuali dettagli».....

.....a giudizio della Corte, la versione resa dall'Agresta è costellata da numerose bugie. Le quali, però, essendo strumentalmente ricollegabili al mendacio più consistente sulla sua estraneità all'uccisione della Bruno e perciò funzionali al suo disegno difensivo, non intaccano il nucleo rappresentato dall'accusa nei confronti del Pisano.

In realtà il pilastro della linea di resistenza opposta dall'imputata sta nella tesi che l'omicidio sia stato commesso fuori dalla sua abitazione.

Dalla falsità della quale è derivata per la stessa Agresta, non foss'altro che per esigenze di coerenza interna del racconto, la necessità di ricorrere ad altre bugie allo scopo di armonizzare con la sua versione gli altri dati positivamente accertati.

In altri termini, tanto per rifarsi ad uno degli esempi citati dalla difesa del Pisano, l'imputata, trinceratasi dietro la tesi dell'omicidio commesso altrove, non ha potuto fare a meno di ricorrere, per spiegare la propria attività diretta al trasferimento del

cadavere in altro luogo, ad un'altra bugia: quella della telefonata che le sarebbe stata fatta dal Pisano per avvertirla di quella ingombrante presenza.

E perciò è del tutto inutile attardarsi, come fa la difesa dell'imputato, sulle contraddizioni dell'Agresta in merito all'ora di quella inesistente telefonata o ad altre circostanze, compresa quella della riconsegna delle chiavi dell'autovettura.

D'altro canto, a ben vedere, in quella fondamentale falsità dell'imputata, e nelle conseguenti necessità di difesa, sta anche la ragione del suo comportamento reticente nei riguardi del Pisano. Al quale in effetti non ha potuto -pur non mancando talvolta di fargli balenare la sua incombente minaccia, come nell'occasione del confronto, allorquando gli ha contestato di non essersi recato al lavoro il giorno dell'omicidio- rivolgere un'accusa diretta nei termini che risultano dalle emergenze processuali. Atteso che per far ciò avrebbe dovuto confessare la sua responsabilità in qualità di concorrente materiale nel delitto commesso all'interno della sua abitazione” (cfr. sentenza condanna Corte Assise Appello Roma, pag. 15 e pagg. 41-42).

Proprio perché i giudici di cognizione hanno espressamente affermato che ritennero di “non attardarsi” (*sent. cit., pag. 41, ultimo rigo, pag. 42 1° rigo*) in una valutazione delle conclamate menzogne e contraddizioni di Silvana Agresta, questa Corte non ritiene precluso, in sede di giudizio di revisione, operare la valutazione di elementi che espressamente non furono presi in esame nel precedente giudizio, facendosi carico di tale incombenza, peraltro onerosa, proprio per l'ingente mole di menzogne disseminate dall'Agresta nel corso dell'intero giudizio di cognizione.

Anche il più efferato ed esperto dei criminali, che voglia dirottare le attenzioni degli inquirenti altrove, inevitabilmente fornisce dei segmenti di verità, alcuni strumentali ad accreditare per vere circostanze false, ed altre veritiere, estranee a tale logica, che sono l'involontario risultato della difficoltà di partorire un'unitaria falsa ricostruzione, allorquando s'intraprenda la via della menzogna e quindi dell'inquinamento probatorio, ricamando su di un elemento reale per inventare la calunnia.

In tale ottica, l'Agresta fornisce (involontariamente) fin dal primo interrogatorio, elementi veritieri (utili alla difesa del Pisano), malgrado emerga chiaramente la calunniosa volontà di attribuirgli l'omicidio della Bruno.

Ed in effetti l'Agresta dichiara di aver parlato telefonicamente al Pisano almeno due volte il 4 agosto '93, la prima “verso le otto. Eravamo rimasti d'accordo che lui sarebbe venuto a pranzo a casa mia a Riano alle ore 14,00”.

La seconda volta: “non ricordo l'ora esatta, parlai con Massimo e gli chiesi come mai non l'avevo trovato (in ufficio, n.d.r.). Lui mi disse che era andato al Catasto” (v.si int. Agresta del 7.8.93, fol. 192, fascicolo indagini, acquisito al dibattimento ud. 24.10.94, all.to 62).

Nell'interrogatorio del 6 settembre 1993, poi, l'Agresta fornisce la sua versione sull'anello avuto in regalo dal Pisano, il cui acquisto colloca (secondo verità) nel pomeriggio del 3.8.93, ricordando che “Massimo non aveva liquidi in banca per cui

fece un assegno post-datato al 7.8.93" (fol. 216 fascicolo indagini acquisito al dibattimento ud. 24.10.94, all.to 63).

L'assegno è, infatti, post-datato "4.8.1993" e non "7.8.1993" come afferma l'Agresta, ma il ricordo che lo stesso fu post-datato dal Pisano in ragione della carenza di liquidità porta comunque ad escludere una volontà menzognera da parte dell'Agresta.

Ed invero In buona sostanza, tutte le calunniose accuse mosse da Silvana Agresta al Pisano, prendono le mosse da un'asserita "gelosia" dell'imputato, che non avrebbe potuto vivere senza di lei.

Tale premessa non è risultata rispondente al vero.

La tesi del "fidanzamento" erroneamente ipotizzata dai giudici di cognizione, è risultata smentita dalla deposizione resa al dibattimento da QUONDAMCARLO Sabrina, collega di Silvana Agresta, la quale ha dichiarato al dibattimento "*...lei una volta diceva che lo voleva lasciare, un'altra volta diceva che voleva andare a convivere con lui... era geloso e lei lo voleva lasciare e dopo qualche giorno ribaltava la situazione...*" (verb. ud. 7.10.1994, fol. 43).

Ed inoltre, proprio una collega di Silvana Agresta, tale Gabrielli Loredana, ha riferito al dibattimento di primo grado nel giudizio di cognizione: "DOMANDA: *"per quale motivo l'Agresta voleva ritornare all'Istituto Superiore di Polizia ?"* GABRIELLI *"il motivo che io ritengo fosse fondamentale era proprio il...forse il deteriorarsi del suo rapporto con il Pisano"* DOMANDA *"scusi, lei ha dichiarato: «sì, perché sentiva il Pisano allontanarsi da lei e lo voleva recuperare»* GABRIELLI *"sì"* (cfr. esame Loredana GABRIELLI, trascr. verb. ud. 14.10.1994, fol. 46).

Le predette deposizioni vanno valutate congiuntamente alla prova nuova acquisita nel corso del presente giudizio di revisione, costituita dall'esame di Sabatino Gigante.

Costui, nel corso dell'esame dibattimentale durante il presente giudizio di revisione, significativamente chiederà ... a se stesso (!?) "*ma chi l'ha detto il matrimonio?"* (verb. ud. 3.2.2001, fol. 86), "*si vede che tra il sig. Pisano e l'Agresta si sono capiti male, si vede che uno ha capito che se volevano sposa', perché l'ha detto proprio Silvana Agresta che si sarebbero sposati"*.

La convergenza delle tre deposizioni, unitariamente valutate, spazza via tutte le congetture in ordine alle supposte irrefrenabili pulsioni sentimentali del Pisano nei riguardi dell'Agresta, nonché le illazioni in ordine al preteso «fidanzamento» e «progetto matrimoniale», erroneamente ritenuto sussistente dai giudici di cognizione, i quali non valutarono affatto, sul punto, le deposizioni delle testi Quondamcarlo Sabrina e Loredana Gabrielli (*le quali hanno smentito clamorosamente la tesi dell'Agresta*) e quindi, ingannati dalle menzogne dell'Agresta, "ipotizzarono" una causale, a carico dell'imputato, del tutto inesistente, ma tuttavia funzionale a giustificare -erroneamente, in punto di fatto- un sì orrendo uxoricidio.

Pertanto, come è stato ulteriormente confermato nel corso del presente giudizio di revisione, l'ipotesi del "matrimonio" Pisano-Agresta si è rivelata una pura invenzione di Silvana Agresta, divulgata da Sabatino Gigante, il quale ha specificamente ammesso di avere riferito "de relato" tale (falsa) circostanza che, come è stato accertato per la prima volta nel corso del presente giudizio di revisione, non fuoriesce dall'orbita della propalante, la quale ha finito per divenire riscontro delle sue stesse menzogne.

Ingannati dalle calunnie solo apparentemente (*per l'unicità della fonte*) convergenti, i giudici di cognizione ritennero verosimile addirittura la tesi del "programmato matrimonio" tra l'Agresta ed il Pisano, proprio perché fuorviati dalla contestuale simulazione di tracce di reato in danno del Pisano posta in essere dall'Agresta, in concorso con il coimputato Sabatino Gigante, suo intimo amico d'infanzia e vicino di casa.

Quest'ultimo, come più compiutamente esaminato sub cap D par. 2, per restituire all'Agresta il «favore» di averlo scagionato "*Sabatino (Gigante n.d.r.) non c'entra niente. Io la proposta gliel'ho fatta ma lui ha rifiutato*" (vds. confronto Agresta-Gigante del 16 agosto 1993, h. 11.35) "*dopo che Sabatino Gigante rifiutò di portare il sacco, come ho detto in sede di confronto, riferii la cosa a Massimo Pisano. Poi lui mi ha tenuto all'oscuro di tutto ed io non ho saputo più nulla...i soldi prelevati in banca li ho consegnati a Massimo giovedì pomeriggio*" (vds. interrogatorio del 16 agosto 1993, h. 11.50), arricchirà il dibattimento del giudizio di cognizione di ulteriori false tracce di reato che si riveleranno fondamentali nell'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato: "*Può immagina' come stavo io. Quando ho saputo così...perché io sapevo che era scapolo, mio fratello, addirittura, gli aveva preparato il regalo di nozze*" (fol. 75, trascr. ud. 24.10.94); "*io so che era scapolo, mio fratello gli ha fatto pure il regalo di nozze*" (fol. 76 ibidem); PM "*quand'è che aveva comunicato, Silvana Agresta, la sua intenzione di sposarsi con Massimo Pisano?*", Gigante "*Mi sembra, si parlava entro settembre*"(fol. 77 ibidem); "*sì, mia madre...si parlava a casa, diceva così si sistema pure Silvana, si sposa...*"; "*So che mio fratello Walter stava vedendo per il regalo a Silvana, il regalo di nozze, di solito i vicini di casa lo fanno*"(fol. 78 ibidem), PM "*al regalo avrebbe partecipato anche lei?*", Gigante "*no, no, mia madre, mio fratello*", PM "*come mai lei no?*", Gigante "*perché non...sì, ci conosciamo però non c'è...era più legata, diciamo, da parte di mia madre, mio fratello, di più, via...so' più coetanei, magari.*" (trascr. ud. 3.2.2001 fol. 80 ibidem).

Nel corso dell'esame disposto nel presente giudizio di revisione, invece, il Gigante, dopo avere giustificato per due volte la propria assenza alle udienze del 4.12.2000 e 16.12.2000, facendo pervenire due certificati medici (*guarendo e presentandosi con mezzi propri soltanto all'udienza del 3.2.2001, allorquando la Corte ne ha disposto l'accompagnamento a mezzo autoambulanza, munita di medico ed infermiere*), ha operato un'inversione a tutto campo, affermando, in ordine al preteso "regalo di nozze" che aveva detto essere stato fatto all'Agresta da suo fratello, trattarsi

genericamente di un *"soprammobile e basta"* (trascr. ud. 3.2.2001, fol. 85), senza riuscire, tuttavia, a specificare di quale soprammobile si trattasse, confermando prima *"no, il regalo di nozze mio fratello glielo fece"* (fol. 85 ibidem) e subito appresso cadendo in contraddizione con le sue stesse menzogne, affermando *"mio fratello gli ha fatto un soprammobile perché aveva cambiato casa, aveva ristrutturato la mansardina"* (trascr. ud. 3.2.2001, fol. 86).

Quanto al significativo "chiarimento" di Sabatino Gigante, nel corso del presente giudizio di revisione, quale preteso "equivoco", della circostanza da lui invece falsamente riferita per "certa" nel corso del giudizio di cognizione, delle "nozze" Pisano-Agresta, già si è detto (cfr. *interr. Sabatino Gigante, trascr. ud. 3.2.2001, fol. 86*).

Come si coglie in maniera evidente, da un lato le menzogne dell'Agresta hanno cercato sostegno in quelle di Sabatino Gigante e dall'altro quelle di quest'ultimo nelle "bugie necessarie" (cfr. *sentenza Corte Assise Appello Roma, pag. 41, rigo 13*) della condannata; menzogne calunniose tutte coordinate dall'accorta regia del Gigante, il quale significativamente ha anche ammesso nel dibattimento di cognizione che *"dopo l'arresto di Silvana (sabato 7.8.1993), io non so se il sabato o la domenica, mi recai a casa di Vittorio (Agresta), perché giustamente quando seppi tutto questo qua non...lei capisce come stavo io... e gli dissi guarda Vitto', io in mezzo a 'sta storia ce sto proprio fino al collo, questa me sta a rovina', come devo fa' io?..."* (cfr. *esame Sabatino Gigante, trascr. verb. ud. 25.10.94, fol. 44*), così confermando inconfutabilmente l'esistenza di "colloqui" e "rapporti" sotterranei con i fratelli di Silvana Agresta, finalizzati a fuorviare la giustizia per contrastare il suo coinvolgimento nell'atroce delitto nel quale egli *"ci stava dentro fino al collo"*.

L'Agresta mentirà ancora, negando decisamente di avere nulla a che vedere col cucchiaino "Algida" in silver che la vittima custodiva in borsetta come ricordo del proprio compleanno, che verrà invece reperito e riconosciuto dalle colleghe della Bruno: *"escludo di aver bruciato un cucchiaino e comunque di averlo visto"* (v.si int. 16.9.93, fol. 227 del fascicolo delle indagini – acquisito al dibatt. ud. 24.10.94).

Le false, contraddittorie ed inverosimili accuse di Silvana Agresta non finiscono qui. L'Agresta dirà ancora: *"spontaneamente riferisco che Pisano Massimo ha detto che l'avrebbe ammazzata. Non so se lo ha fatto o meno"* (interrogatorio di Silvana Agresta dell'8 agosto 1993, h. 2); *"l'indicazione di dove fosse la macchina di Cinzia che ho poi dato ai Carabinieri, me la ha data Massimo, però non ricordo quando ciò avvenne, se il giorno stesso quando la moglie scomparve o successivamente"* (interrogatorio di Silvana Agresta del 9 agosto 1993, h. 15.35); *"non sono stata io a commettere l'omicidio che mi si contesta che invece è stato commesso da Pisano Massimo...il Pisano, soprattutto nell'ultimo periodo, invece mi diceva che avrebbe voluto ucciderla perché non voleva più vivere senza di me... verso le ore 12 ho ricevuto la telefonata di Massimo che testualmente mi diceva 'guarda che c'è un pacco in cantina o a casa, non toccare niente però se ti capita qualcuno fallo sparire...ho aderito*

alla richiesta di Massimo chiedendo a Gigante Sabatino di far sparire in qualche modo il pacco...io ho preso pertanto i 5 milioni e li ho dati a Sabatino per far sparire il pacco...siamo quindi saliti insieme a Sabatino per portare via il pacco come d'accordo. Il giorno successivo Sabatino è tornato presso la mia abitazione ed ha ritirato il denaro pattuito" (interrogatorio di Silvana Agresta del 10 agosto 1993, h. 14.55, al G.I.P. - udienza di convalida); "Pisano disse alla persona incaricata del trasporto che il pacco lo aveva portato una persona partita per la Sicilia" (interrogatorio di Silvana Agresta del 16 agosto 1993, h. 9.30).

Poi, dimenticando quanto affermato nell'interrogatorio del 10 agosto 1993, Silvana Agresta riferirà: *"Sabatino (Gigante n.d.r.) non c'entra niente. Io la proposta gliel'ho fatta ma lui ha rifiutato" (confronto Agresta-Gigante del 16 agosto 1993, h. 11.35); "dopo che Sabatino Gigante rifiutò di portare il sacco, come ho detto in sede di confronto, riferii la cosa a Massimo Pisano. Poi lui mi ha tenuto all'oscuro di tutto ed io non ho saputo più nulla...i soldi prelevati in banca li ho consegnati a Massimo giovedì pomeriggio" (Interrogatorio del 16 agosto 1993, h. 11.50); "nella prima telefonata Massimo mi diceva 'Silvana in mansarda c'è un pacco ...Silvana trova una persona per far sparire il pacco e domani ti avrei ridato i soldi, tu anticipa 5 milioni...' (interrogatorio del 24 agosto 1993, h. 11); "... a casa non vi era nessuno; le chiavi di quella casa non le avevo solo io; lui poteva entrare ed uscire da casa mia come voleva. Io non ho commesso l'omicidio. Io l'ho trovata dentro casa e che cosa potevo fare; mi è stato portato dentro casa; io non ho avuto incontri con la vittima" (interrogatorio del 1° settembre 1993, h. 11.20 - Tribunale per il riesame); "...se non facevo quello che lui mi chiedeva, ovvero trovare una persona per portare via il pacco lui mi avrebbe fatto fare la fine della moglie... io capii che nel sacco poteva essere occultato il corpo della moglie del Massimo....della macchina della moglie posteggiata all'Euclide, io l'ho saputo da Massimo il venerdì 6.8.93 alle ore 14.15, vicino allo Stadio Flaminio quando lui mi chiese di chiudere la macchina e prendere le chiavi che erano inserite nel cruscotto della macchina, anzi, fu all'incontro allo Stadio Flaminio, alle ore 14.15, che restituii le chiavi della 126 celeste della quale lo stesso mi aveva chiesto di prendere e portargli le chiavi nel corso di una telefonata il venerdì...alle ore 13 circa, anzi ci furono due telefonate ravvicinate di Massimo, a distanza di dieci minuti l'una dall'altra...Massimo mi chiese di spostare la macchina perché non era posteggiata bene, ma non ricordo altro ed in particolare dove fosse parcheggiata e dove io la posteggiai definitivamente. All'appuntamento allo Stadio Flaminio portai le chiavi a Massimo..." (Interrogatorio del 6 settembre 1993, h. 15.15).*

Inoltre, nel confronto effettuato all'udienza del 10.11.1994, nel giudizio di cognizione, l'Agresta ribadì di aver ricevuto, intorno a mezzogiorno, una telefonata dal Pisano nella quale questi le avrebbe detto che c'era un pacco da far sparire, già chiuso e legato sulla terrazza della mansarda.

L'Agresta ribadì anche di aver saputo da Pisano il venerdì pomeriggio, vicino allo Stadio Flaminio, la collocazione della Fiat 126 della moglie, poi significativamente

ritrattando di avere spostato l'autovettura, asserendo addirittura di "non ricordare" se le chiavi della macchina gliel'avesse date Pisano, in quanto "*tanti particolari non li ricordo*" (fol. 14), "*io la macchina non l'ho vista*" (fol. 15).

Ed ancora Silvana Agresta mentirà, dicendo "*...il mercoledì (4.8. n.d.r.) non ci siamo visti per niente a Riano (mente)...giovedì 5.8.93 (mente, è il 4.8 n.d.r.), invece, ci siamo visti nel pomeriggio. Ci incontrammo a v.le Parigi a Riano. Eravamo ognuno con la sua macchina. Lui mi riprese per l'abbigliamento che era quello di casa: portavo infatti bermuda colorati e forse sopra portavo una canottiera*" (interrogatorio Agresta Silvana, 6.9.93, Faldone 2°, volume 9).

Quest'ultima menzogna merita una particolare considerazione, essendo stata predisposta ed abilmente coordinata con i testi Walter Gigante (fratello di Sabatino) e Cantoni Mario, quest'ultimo amico di entrambi i predetti fratelli.

Le false dichiarazioni rese dai testi Walter Gigante (fratello di Sabatino) e da Cantoni Mario, in ordine all'incontro, mai avvenuto tra il Pisano e l'Agresta, il pomeriggio del 5 agosto 1993 (cfr., *infra*, cap. B par. 4, n. 9), risultano calunniosamente coordinate con l'Agresta, sia per i tempi in cui vengono rilasciate le rispettive dichiarazioni che per i modi con cui le stesse, inizialmente assai difformi, per non dire inconciliabili, si modellano fino al punto da divenire addirittura sovrapponibili nella loro successiva versione dibattimentale, così da risultare funzionali alla tesi della falsa chiamata in correità del Pisano, da parte dell'Agresta.

È Walter Gigante il primo a comparire «spontaneamente» nel proscenio, il 29.8.93, e cioè qualche giorno dopo la rimessione in libertà del fratello Sabatino (25.8.93), poi definitivamente condannato soltanto per favoreggiamento e tentativo di occultamento del cadavere di Cinzia Bruno.

Carabiniere, ed in quanto tale affidabile per definizione, abitante nello stesso palazzetto di via Matteotti, 12, nella mansarda attigua a quella dell'Agresta, Walter Gigante inopinatamente riferisce falsamente ai colleghi CC. di Riano di essersi trovato nel distributore di benzina ubicato sulla via Flaminia tra Riano e Castelnuovo di Porto tra le 14.30 e le 16.00 del 5 agosto 1993 e di aver visto in detto frangente l'Opel Vectra con Massimo Pisano alla guida e Silvana Agresta a lato.

Quest'ultima sarebbe scesa dall'auto, entrando nel bar annesso alla stazione di servizio, mentre il Pisano sarebbe rimasto seduto in macchina.

Nella circostanza Walter Gigante precisava di trovarsi in compagnia di Cantoni Mario (cfr. verbale s.i.t. in vol. 7, ud. 13.10.94).

Sentito a s.i.t. in data 3.9.1993, Cantoni Mario falsamente dichiarava al P.M. di essere sicuro del giorno, giovedì 5.8.93, perché è quello in cui gli alimentari sono chiusi; inoltre l'orario gli "sembrava" che fossero le 17.00, perché terminava di lavorare alle ore 16.30.

Afferma anch'egli che avrebbe visto Silvana Agresta, con una lattina di coca cola in mano, rientrare nella macchina nera con alla guida un uomo (cfr. verbale s.i.t. in vol. 7, ud. 13.10.94).

Viceversa, al dibattimento, sull'orario dell'avvistamento Walter Gigante riferirà *"poco dopo che erano riaperti i benzinai; l'estate pare che dovrebbero aprire dopo le 3... non so"* e nella successiva risposta afferma di aver sbagliato nel precedente verbale *"era un pochino più tardi verso le 3 e mezza, 4"* (cfr. foll. 16 e 17 ibidem), mentre, sulle circostanze fattuali aggiungerà -rispetto al s.i.t.- che stava cambiando una gomma alla macchina e che avevano bevuto una birra con un suo amico (cfr. fol. 14, ibidem).

Il Cantoni, appena successivo nell'ordine di assunzione delle prove al Gigante Walter, dichiarerà al dibattimento che giovedì 5 agosto era in compagnia di Gigante Walter aggiungendo falsamente che, dopo aver finito di cambiare una gomma, intento a prendere una birra insieme al Gigante Walter, aveva visto la sol'Agresta scendere da una macchina scura, lunga, di non aver veduto "lui" (cfr. foll. 20 e 21 ibidem).

Sul riferimento orario falsamente dichiara: *"guardi, l'ora...io preciso non lo so; so che sicuramente era un'oretta insomma... saranno state le 4, 4 e mezza, non lo so...così, perché era... sarà stata un'oretta prima che apriva il benzinaio, non lo so...dopo aver aperto il benzinaio"* (cfr. fol. 22 ibidem).

La sentenza di condanna del Pisano utilizza tale falso incontro come altamente indiziante, collocandolo alle 15,30-16 (cfr. fol. 95 sentenza di I grado) e comunque dopo le 15,16, orario in cui risulta una telefonata tra Pisano e l'Agresta.

L'Agresta, secondo la sentenza, confermerebbe l'incontro del 5 con Pisano (fol. 96 ibidem); in realtà l'Agresta confermerà, nell'interrogatorio 6.9.93, altro incontro con il Pisano, collocando falsamente in tale data quello casuale, con due macchine, avvenuto in data 4 (e non 5) agosto 1993 in via Parigi di Riano, e ciò lo si evince dagli abiti -bermuda e canottiera- che l'Agresta indossava il giorno del delitto, come -peraltro- concordemente riferito:

dall'imputato Massimo Pisano (cfr. *int. reso al P.M. il 10.8.1993*);

dall'imputato Sabatino Gigante (cfr. *int. reso al P.M. il 21.8.1993; trascr. verb. ud. 24.10.1994, fol. 43*);

dal dr. Fernando Gori (cfr. *s.i.t. 3.9.1993; verb. ud. 28.10.1994, faldone 2°, vol. 13*);

da Angelina Franzese (cfr. *s.i.t. 29.8.1993; verb. ud. 10.10.1994, fol. 3, faldone 1°, vol. 6*);

da Claudia Naso (cfr. *s.i.t. 31.8.1993; verb. ud. 10.10.1994, fol. 10, faldone 1°, vol. 6*);

da Caterina Comerci (cfr. *s.i.t. 31.8.1993; verb. ud. 13.10.1994, faldone 2°, vol. 7*).

L'Agresta ha, invece, mentito, negando in quella sede di aver incontrato in data 4 agosto 1993 il Pisano, per il timore che la comune presenza con il Pisano nel giorno del delitto, venisse letta in chiave concorsuale, dimenticando -tuttavia- che già nel primo interrogatorio del 7.8.93 aveva contraddittoriamente già ammesso tale

circostanza *"mi ricordo di averlo incontrato (Pisano, n.d.r.) perché lui mi aveva detto di fare un giro per cercare la moglie. Lui credeva che fosse appostata da qualche parte. Lui mi aveva detto che faceva un giro sulla Tiberina per cercare la moglie"* (cfr. int. cit.)

Proprio nell'interrogatorio del 6.9.93 (*ove, secondo l'erronea -in punto di fatto- affermazione contenuta nella sentenza di condanna di primo grado, l'Agresta avrebbe confermato l'"incontro" - cfr. sentenza di condanna primo grado, pag. 96*) la condannata Silvana Agresta è -al contrario- assai categorica, rispetto alle dichiarazioni dei due testi qui presi in esame *"escludo che tale episodio si sia verificato giovedì. Mentre secondo i miei ricordi sarebbe avvenuto martedì pomeriggio al ritorno dal gioielliere"* (cfr. interr. cit.).

In altri termini, i giudici di cognizione, ingannati dalla menzogna dell'Agresta, hanno erroneamente ritenuto che costei avesse confermato l'"incontro", mai avvenuto (cfr. cap. B, par. 3, n. 9), con il Pisano il pomeriggio del 5.8.1993, avendo la stessa falsamente "posticipato" al 5.8.1993 l'incontro casuale col Pisano avvenuto sulla rianese alle ore 16,00 circa del 4.8.1993, tant'è che l'Agresta afferma *"...ci incontrammo a viale Parigi a Eiano. Eravamo ognuno con la sua macchina. Lui mi riprese per l'abbigliamento, che era quello di casa"* (interrog. Agresta 6.9.1993).

L'errore di fatto, compiuto dai giudici di cognizione *"il successivo giorno 5 agosto 1993 Pisano... l'ha poi nuovamente incontrata. Non erano con due auto diverse (come sostiene l'Agresta) ma con una stessa auto, quella di Pisano, la Opel Vectra. Due testimoni, Gigante Walter e Cantoni Mario hanno notato la coppia, mentre si trovavano presso un distributore di benzina nel tratto di strada tra Castelnuovo di Porto e Riano.....l'Agresta ha, comunque, confermato quell'incontro, che sicuramente deve essere avvenuto"* (cfr. sentenza di condanna di primo grado, pagg. 95-96), è stato determinante per l'errore giudiziario di cui si discute.

Infatti, nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione, che rigettò il ricorso del Pisano, rendendo definitiva la sentenza di condanna oggetto di revisione, tale falso elemento di prova (erroneamente ritenuto veritiero), venne indicato come gravemente indiziante a carico del Pisano: *"il sicuro avvistamento degli stessi, a bordo della medesima autovettura il 5 agosto 1993 nel tratto di strada tra Riano e Castelnuovo di Porto"* (cfr. sentenza Corte Cassazione, pag. 15, lett. i).

La prova del macroscopico disegno calunnioso, incontestabilmente coordinato dalla regia di Sabatino Gigante, posto in essere inizialmente da Silvana Agresta, con il successivo concorso dei "testimoni" Walter Gigante e Cantoni Mario, si rileva dalla circostanza che il Pisano alle ore 16 circa del 5 agosto 1993 si trovava sotto casa della suocera Maria Mellucci, a circa 30 km dal benzinaio Q8, così come diligentemente riferì l'imputato nella parte finale dell'interrogatorio 1.9.93, e, soprattutto, come riferì la madre della vittima, sig.ra Maria Mellucci (cfr. s.i.t. 9.8.93, fol. 2, in volume 2) *"Massimo il pomeriggio (del 5, n.d.r.) si è fermato sotto casa e col citofono mi chiese di far scendere l'amico Pino (il vigile del fuoco)"*.

Sul riferimento orario di tale incontro è proprio Giuseppe Labozzetta, teste genuino, amico di famiglia di Cinzia Bruno, a collocarlo proprio verso le 15.30-16.00 nel s.i.t. 10.8.93 e alle 4, 4 e mezza al dibattimento (*ud. 3.10.94, fol. 39*).

Infatti, il Pisano non è...ubiquo e non avrebbe mai potuto trovarsi -neppure alle 15,30 del 5.8.1993- dal benzinaio sulla Flaminia, anche per la notevole distanza che separa tale luogo dall'abitazione di via Regnoli, secondo quanto risulta dalla tavola topografica A), prodotta all'udienza del 4.12.2000 dalla difesa del Pisano (*oltre 30 km separano le due località, con i problemi di viabilità della Flaminia, all'altezza dei lavori in corso all'epoca dei fatti*).

Ecco, allora che la ricerca di "riscontro" alla memoria dei falsi testimoni Walter Gigante e Mario Cantoni, e cioè il riferimento "*al giorno dopo la partita Lazio-Marsiglia*", invocata all'unisono dai due, ed accertata come effettivamente avvenuta il mercoledì 4 agosto '93 dalla 1^a Corte d'Assise (in verbale ud. 24.10.94, vol. 9), fornisce la prova invincibile del dolo, appalesandosi come un capzioso tentativo di agganciare calunniosamente ad un fatto storico reale un riferimento mnemonico falso, il tutto in chiave chiaramente accusatoria nei confronti del Pisano.

Un soggetto intento alla preoccupata ricerca della moglie, scomparsa da oltre 24 ore, si troverebbe, secondo i testi, in piacevole e distensiva compagnia dell'amante.

Per un più compiuto ed analitico esame della falsità della deposizione dei testi Walter Gigante e Mario Cantoni, vds. cap. B, par. 4, n. 9, nonché cap. D, par. 3.

Orbene, posto che l'alibi dell'imputato è stato positivamente verificato (ben 22 riscontri), che nessuno degli indizi posti nel giudizio di cognizione a carico del Pisano è più residuo (*essendo alcuni di essi addirittura stati fondati proprio sulla calunniosa chiamata in correità dell'Agresta, sulla valutazione delle cui menzogne "non si attardarono" i giudici di cognizione*) e che le accuse dell'Agresta sono risultate smentite, oltre che dalle sue stesse contraddizioni e ritrattazioni, anche dall'unitaria valutazione delle complessive risultanze (vecchie e nuove) ormai confluite nel processo, costituirebbe un salto logico continuare a ritenere l'Agresta, così come avvenne nel giudizio di cognizione, attendibile in ordine alle false accuse formulate a carico del Pisano, proprio perché trattavasi di "bugie necessarie" (*cf. sentenza Corte Assise Appello, pagg. 41, rigo 13*), in quanto funzionali alla sua falsa ed inconsistente linea difensiva (*cf. sentenza Corte Assise Appello, pagg. 42, righe 5 e segg.*).

Diversamente opinando, alla luce dei nuovi elementi di prova acquisiti, dovrebbe continuare a sostenersi l'attendibilità dell'Agresta nelle sue accuse a carico del Pisano (*peraltro formulate descrivendo lo svolgimento dei fatti in modo totalmente diverso da quello, pur erroneo, ipotizzato dai giudici di cognizione*), ponendo illogicamente a sostegno di tale giudizio proprio la conclamata falsità delle dichiarazioni con le quali la predetta condannata ha inteso inquinare le prove, allo scopo di tentare di sottrarsi alle sue gravissime responsabilità.

Va aggiunto che significativamente la condannata Silvana Agresta si è sottratta al confronto con l'imputato, nel corso dell'udienza del 19.2.2001, a conclusione del giudizio di revisione, dopo l'acquisizione delle nuove prove, dichiarando, altresì, di confermare tutte le sue precedenti dichiarazioni (*quali, visto che l'Agresta ha plurime versioni dell'esecuzione del delitto, tutte difformi tra loro ?*).

Una volta dimostrata l'inattendibilità intrinseca della cd. "chiamata di correo" di Silvana Agresta, appare persino superfluo operare una verifica in ordine alla presenza di riscontri esterni che, comunque, in numero di ben 22 (*vds. Cap. B par. 2 della presente sentenza*), sono tutti di segno contrario e smentiscono la tesi accusatoria dell'Agresta, provandone il mendacio, mentre nemmeno un riscontro positivo è dato rilevare alle false accuse dell'Agresta.

Anzi, proprio i 22 riscontri di segno esattamente opposto alla cd. "chiamata di correo" dell'Agresta, hanno consentito di ritenere definitivamente provato l'alibi del Pisano, fornendo -inoltre- la prova invincibile della falsità delle propalazioni accusatorie della condannata.

L'unico significato giuridico che può ora essere attribuito alla «chiamata in correità» dell'Agresta è, come meglio si vedrà infra, sub cap. D par. 1, quello di una calunnia, penalmente sanzionata dall'art. 368, comma 3° seconda parte del codice penale.

8) ENUNCIAZIONE DELLE RAGIONI PER LE QUALI SONO STATE DISATTESE LE PROVE CONTRARIE E LE ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE PROSPETTATE DAL PROCURATORE GENERALE E DAI DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI (art. 546, comma 1, lettera E c.p.p.)-

La Corte ha ritenuto infondata la tesi giuridica, riproposta dal Procuratore Generale e dai difensori delle parti civili nel corso della discussione orale, della pretesa «inammissibilità» della richiesta di revisione, in quanto non sarebbero emersi elementi di «novità» e le prove assunte nel precedente giudizio, comparate con quelle acquisite nel giudizio di revisione, non sarebbero risultate «idonee a scalfire il giudicato».

A sostegno della tesi prospettata, i difensori della parte civile hanno citato una giurisprudenza minoritaria della Corte Suprema, secondo cui non costituirebbe «prova nuova» un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (*Cass. Pen., 2^a sez., n. 2.12.1998, n. 7111, Lucidi, Cass. Pen., 1999, 2613, s.m.*), giurisprudenza disattesa da questa Corte di merito, che si è motivatamente uniformata -nell'obiettivo contrasto esistente- alla giurisprudenza maggioritaria di tutte le altre cinque sezioni della Corte Suprema, secondo cui *“in tema di revisione della condanna, il concetto di «prova nuova» va esteso anche alle prove preesistenti e*

non valutate, ancorché già acquisite agli atti del giudizio, prescindendosi anche da eventuale negligenza delle parti” (Cass. Pen., 6[^] sez., n. 1155, CC. 1.4.1999, dep. 5.8.1999, Pres. Tranfo, rel. Conti, imp. Cavazza, P.M. conf., Ced 216024; in senso conf: Cass. Pen., 5[^] sez., n. 2473, CC. 24.5.1999, dep. 15.7.1999, Pres. Ietti, rel. Cicchetti, imp. Puccio, P.M. conf., Ced 213962; Cass. Pen., 1[^] sez., n. 4184, CC. 10.7.1998, dep. 13.8.1998, Pres. Carlucci, rel. Santacroce, imp. Campolo, P.M. conf., Ced 211274; Cass. pen., 3[^] sez., n.2772, CC. 29.10.1998, dep. 14.12.1998, Pres. Pioletti, rel. Teresi, imp. Vara, P.M. diff., Ced 212189; Cass. Pen., 5[^] sez., n. 2624, CC. 28.5.1996, dep. 3.7.1996, Pres. Marvulli, rel. Cicchetti, imp. Di Fabio, P.M. conf., Ced 205208; Cass. Pen., 5[^] sez., n. 2624, CC. 28.5.1996, dep. 3.7.1996, Pres. Marvulli, rel. Cicchetti, imp. Di Fabio, P.M. conf., Ced 205207; Cass. Pen., 4[^] sez., n. 39, CC. 12.1.1996, dep. 11.3.1996, Pres. Scorzelli, rel. Merone, imp. Arcudi, P.M. conf., Ced 204265; Cass. Pen., 3[^] sez., n. 595, CC. 23.2.1994, dep. 11.4.1994, Pres. Tridico, rel. Di Cola, imp. Valsecchi, P.M. conf., Ced 197400; Cass. Pen., 1[^] sez., n. 830, CC. 27.2.1993, dep. 19.5.1993, Pres. Buogo, rel. Gemelli, imp. Curreli, P.M. conf., Ced 193994; Cass. Pen., 1[^] sez., n. 211, CC. 20.1.1992, dep. 28.2.1992, Pres. Sibilìa, rel. Feliciangeli, imp. Castaldo, P.M. diff., Ced 189277).

Posto che, in ogni caso, la possibilità di dichiarare inammissibile una richiesta di revisione, per infondatezza, sussiste *"solo nel caso in cui detta infondatezza sia manifesta, rilevabile ictu oculi, percepibile ad un semplice, primo e sommario esame deliberativo, mancando anche il fumus della sua apprezzabilità..."* (cfr. Cass. Pen., sez. I, 18.2.1992, dep. 10.3.1992, imp. Nicosia, in Cassazione penale, 1993, 1066, pag. 1791; in senso conf: Cass. Pen., sez. VI, n. 890, CC. 22.2.1996, dep. 21.6.1996, ric. Nunziata; Cass. Pen., sez. I, n. 1005, CC. 10.3.1993, dep. 16.04.93, imp. Failla – CED 194129; Cass. Pen., sez. I, n. 2374 CC. 25.5.1992, dep. 7.7.1992, imp. La Guzza – CED 191038), come già evidenziato sub cap. A) par. 3), nel contrasto interpretativo della giurisprudenza di legittimità sottoposto dal P.G. e dai difensori delle parti civili all’attenzione di questa Corte di merito, è stata prescelta la soluzione adottata da ben cinque sezioni della Corte Suprema, non per un atto di fede “statistico” nei riguardi della giurisprudenza di legittimità decisamente maggioritaria, ma perché, inibendosi l’accesso alla valutazione delle prove esistenti in atti e non valutate, oltre che la rivalutazione di quelle assunte nel precedente giudizio, si determinerebbe un’illegittima frattura tra gli elementi di prova acquisiti nella precedente fase di cognizione e quelli nuovi, acquisiti nel giudizio di revisione, in palese violazione del consolidato principio di diritto che *“costituisce vizio logico della motivazione censurabile in cassazione la parcellizzazione della valenza significativa di ogni singola fonte di prova”* (Cass. Pen., 6[^] sez., n. 1525, CC. 8.4.1997, dep. 21.7.1997, imp. Pappalardo, Ced 209105; in senso conf. Cass. Pen., 6[^] sez., n. 2144, CC. 27.5.1997, dep. 19.6.1997, imp. Feline, Ced 208640).

Ed invero, nel caso di specie, al di là dell’incontestabile «novità» dei mezzi di prova intesi a provare l’alibi, la cui positiva verifica è risultata comunque idonea, da sola,

a dimostrare l'innocenza dell'imputato, è clamorosamente emerso che di tutti i 16 elementi indiziari posti a fondamento della condanna all'ergastolo del Pisano, analiticamente indicati *infra*, sub cap. A), par. 3, sulla scorta anche di prove esistenti in atti e non valutate nel precedente giudizio:

ben 8 sono risultati, in punto di fatto, falsi ed erronei (n.ri 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15 e 16);

ben 5 non riguardano il Pisano (n.ri 1, 3, 5, 10 e 12);

i residui 3 sono privi di significato indiziante (n.ri 4, 8 e 11),

e ciò sulla base anche di elementi di prova esistenti in atti e non valutati dai giudici di cognizione, ovvero -quanto ai 3 privi di significato- erroneamente valutati, perché non coordinati con tutte le altre risultanze processuali (vecchie e nuove).

Lasciare residuare nel processo, così come preteso dal requirente e dai difensori delle parti civili, ritenendoli intangibilmente coperti dal «giudicato», elementi di prova ritenuti indiziari a carico dell'imputato Massimo Pisano nel precedente giudizio che, in punto di fatto, sono risultati falsi ed erronei, e non considerare «prova nuova» quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non fu portata a conoscenza del giudice, ovvero quantunque risultante dagli atti, non fu conosciuta e valutata dal giudice per omessa deduzione delle parti o per il mancato uso dei poteri d'ufficio, si porrebbe in stridente contrasto con l'essenza stessa dell'istituto della revisione (la rimozione dell'errore giudiziario), nonché con le ragioni giuridiche che hanno ispirato l'autorevole principio di diritto sancito dalla Corte Suprema, a Sezioni Unite, che “*finalità del giudizio penale è quella di un giudizio «giusto» e di pervenire comunque all'accertamento dell'effettiva verità storica dei fatti, rimuovendo il contrasto tra “verità storica” e “verità processuale”, addirittura prescindendo anche da eventuali decadenze*” (cfr. Cass. pen. SS. UU., sent. n. 17, ud. 6.11.1992, dep. 21.11.1992, imp. Martin, edita in La Giustizia Penale, 1993, 3, III, p. 129).

E' di palmare evidenza che, nel caso di specie, il giudicato in ordine alla sentenza di condanna all'ergastolo del Pisano si formò sulla scorta di un giudizio che la Corte Suprema, essendo precluso in sede di legittimità l'accesso agli atti, formulò dando per scontata la positiva esistenza di 8 elementi indiziari a carico del condannato che, in punto di fatto, sono risultati falsi ed erronei (*quelli descritti infra, sub cap. A, par. 3, n.ri 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15 e 16*), come emerge pacificamente da altri elementi di prova esistenti in atti e non valutati dai giudici di cognizione, di talché risulterebbe contrario ai principi di civiltà giuridica, mantenere ferma una sentenza di condanna all'ergastolo, così come preteso dal P.G. e dai difensori delle costituite parti civili, ancorando la conferma al preteso «giudicato» formatosi su falsi elementi di prova, inconfutabilmente smentiti da altri elementi di prova già presenti in atti, favorevoli al condannato, che non furono valutati nel precedente giudizio.

Viceversa, il potere-dovere, all'esito del giudizio di revisione, di compiere una complessiva rilettura organica e sistematica di tutte le prove ormai acquisite al processo (vecchie e nuove, con pari dignità probatoria) si ricava proprio dalla

testuale lettura del disposto combinato degli articoli 630, 1° comma, lettera c) e 637, 3° comma del nuovo codice di procedura penale.

L'articolo 630 c.p.p. -la cui rubrica si intitola "casi di revisione"- prevede, infatti, al primo comma, lettera c), che la revisione può essere chiesta -come in effetti è stata domandata dall'imputato Massimo Pisano- se, dopo la condanna, siano sopravvenute o si scoprono nuove "prove" (*recte* nuovi "elementi di prova") che sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto con una delle formule di rito.

L'articolo 637 c.p.p. prevede, poi, al 3° comma, che il giudice della revisione non possa pronunciare il proscioglimento del condannato "esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio"; con ciò intendendosi letteralmente proprio che, una volta acquisite le nuove prove nel giudizio di revisione, queste (*al fine di evitare la cd. illegittima «parcellizzazione della prova»*) debbano essere coordinate fra loro e tutte globalmente valutate, unitamente a quelle già precedentemente assunte nel corso del giudizio di cognizione (*cfr., negli esatti termini, Cass. Pen., 5^a sez., n. 2624, CC. 28.5.1996, dep. 3.7.1996, Pres. Marvulli, rel. Cicchetti, imp. Di Fabio, P.M. conf., Ced 205207*).

E', pertanto, evidente dal tenore letterale di queste due norme, nonché dal loro combinato significato logico che, contrariamente a quanto assunto dal Procuratore Generale e dai difensori delle costituite parti civili nel corso della discussione orale, il giudice della revisione, ormai -all'esito del rinnovato giudizio- disponendo di prove (*noviter reperta e/o noviter producta*) che furono sconosciute al giudice di prima istanza, possa anche valutare diversamente le prove già assunte nel precedente giudizio, con l'unica preclusione (*ex art. 637, 3° comma c.p.p.*) di non potere pronunciare il proscioglimento del condannato "esclusivamente" sulla base di tale diversa valutazione.

Esposte le ragioni per cui è stata respinta, in punto di diritto, la contrapposta tesi giuridica, non può sottacersi che il Procuratore Generale ed i difensori delle parti civili si sono limitati a prospettare, peraltro con assoluta astrattezza e genericità, una mera diversa lettura dei nuovi elementi probatori ormai presenti in atti, che -tuttavia- risulta clamorosamente smentita dalla imponente mole di prove nuove e decisive acquisite agli atti, sulla concreta pretesa irrilevanza delle quali, peraltro, non una sola parola è stata detta al riguardo, circoscrivendosi gli interventi del Procuratore Generale e dell'avv. Cristiani alla mera enunciazione di petizioni di principio, disancorati dall'esame delle nuove risultanze processuali (*analiticamente valutate da questa Corte sub cap. B, par. 2, 3, 4, 5 e 6*).

Soltanto in sede di replica, il Procuratore Generale ha finalmente vestito di un *fumus* di concretezza le proprie astratte petizioni di principio, testualmente affermando "*brevissima replica, a me pare che si sia perpetuata, anche nell'arringa, quell'inversione metodologica, quell'inversione logico giuridica che è dato rinvenire nel testo della richiesta di revisione; quindi ci sarebbe da replicare punto per punto,*

passo per passo; é bizzarra l'idea, tanto per dire, che l'Agresta lasci un attimo la poverina, due o tre ore, sento che è stata dilatata l'agonia di questa poverina, a chi la lascia, per andare a telefonare all'amante perché egli possa interrompere l'abbisogno? E' bizzarra. Vedo che non é stata data risposta sulle ragioni per, cui in coincidenza dell'ora della traslazione del cadavere ci fu quella serie concitata di telefonate, addirittura una di un secondo o due, sono altre cose; vedo che si dà molto semplicisticamente l'idea che questa poverina sia stata costretta a ingurgitare una pasticca per volta come se queste pasticche non fosse stato possibile frantumarle e metterle in un veicolo. Sono cose .. , alla fin fine sono cose che a me non interessano, non interessano, torno a pregare caldamente la Corte di valutare che differenza vi sia tra un vietato quarto grado di giudizio ed un giudizio di revisione che si fonda solamente sulle prove nuove, non sulla rimasticatura, sulla rivalutazione di prove già esaminate, a torto o a ragione da un Giudice della cognizione. È questo l'in sé del giudizio di revisione. Non mi pare, pur avendo ascoltato con estrema attenzione l'arringa del difensore, non mi pare che qui ci si è spostati da una critica a tutte le ragioni, ma una critica non alla luce delle prove nuove, una critica da cui si è preso le mosse per poi fare che cosa? Cercare di far combaciare quelle che sono prove nuove, non sono prove nuove, un'opinione scientifica su un certo dato che rappresenta gli atti non può essere mai una prova nuova, é una prova che non é stata azionata nel giudizio di cognizione, ma non é una prova nuova, che prova nuova é ai sensi dell'articolo 630 del Codice di Procedura Penale? Poi signori c'è un'altra cosa, nessuna delle sentenze dei Giudici della cognizione ha dato per presente il Pisano a tutta la fase esecutiva dell'omicidio, io sfido a trovare in queste sentenze un'affermazione di tal genere. Anelito di giustizia si, anelito di giustizia anche per questa povera giovane donna che ha avuto la sorte di fare una fine così miseranda, così atroce per cui non ci sono parole. Ribadisce la propria conclusione” (cfr. trascr. verb. ud. 19.2.2001, pagg. 148-150).

Come si coglie *ictu oculi*, il Procuratore Generale è incorso egli stesso nell'errore che ha ingiustamente rimproverato alla difesa dell'imputato.

Ed invero, al di là di un fugace accenno alla consulenza tossicologica, della quale pur ha (erroneamente) contestato la caratteristica della «novità», perché non azionata nel giudizio di cognizione (senza rilevare la incontestabile novità dei quesiti formulati), in buona sostanza, nel riproporre suggestivi argomenti motivazionali, estrapolandoli in maniera disorganica dalle sentenze del giudizio di cognizione, ha molto opportunamente ritenuto di ignorare, sostenendo che “non interessano”, tutti gli elementi di prova nuovi acquisiti nel presente processo (*che, viceversa, sono risultati di doveroso “interesse” giuridico per la Corte*), i quali hanno inconfutabilmente dimostrato l'assenza dell'imputato Massimo Pisano dalla scena del delitto dall'inizio alla fine, sostenendo -e ciò non è vero- che la difesa dell'imputato avrebbe trascurato di occuparsi dell'esame degli elementi di prova del precedente giudizio, non scalfiti, a suo avviso dalle prove nuove.

A tale proposito, il requirente -allo scopo di far combaciare la presenza dell'imputato (smentita dalle prove nuove) sul luogo del delitto nel momento in cui esso fu consumato- ha espressamente sostenuto che *“nessuna delle sentenze dei Giudici della cognizione ha dato per presente il Pisano a tutta la fase esecutiva dell'omicidio, io sfido a trovare in queste sentenze un'affermazione di tal genere”* (cfr. requisitoria cit.).

La circostanza non è vera.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal requirente, nella sentenza di condanna del Pisano, preteso complice dell'Agresta, si afferma proprio che egli sarebbe stato assente soltanto nella fase finale, in cui fu “confezionato” il macabro sacco contenente il corpo della vittima, poi trasportato nella mansarda di Silvana Agresta.

Da una mera lettura della sentenza di condanna di I grado si rileva che *“per compiere questa violenza gli aggressori dovevano ragionevolmente essere in due: una più forte e robusta, che afferrava la vittima da terga e l'altra che le immetteva le capsule in bocca”* (cfr. sentenza condanna I grado, pag. 54, righe 16 e segg.) e, poi, che *“era già confezionato il cadavere in uno di quei sacchi, allorché Sabatino Gigante, assoldato dall'Agresta per il trasporto e la sparizione dell'incomodo fardello, è salito sul terrazzo per prelevare insieme al Severini. Chi abbia aiutato la donna a confezionarlo (dal momento che riesce difficile credere che ella abbia compiuto l'operazione da sola, stante la sua esilità fisica) non è dato stabilire con certezza”* (fol. 63 sentenza condanna I grado).

Pertanto, se l'“intervento” di Sabatino Gigante nella scena del delitto fu limitato, nel giudizio di cognizione, alle sole operazioni di “trasporto e sparizione” del “sacco” già presente sul terrazzo di Silvana Agresta; se le sentenze di cognizione hanno dato per scontata l'intera esecuzione del delitto ad opera di due persone, *“una più forte e robusta, che afferrava la vittima da terga e l'altra che le immetteva le capsule in bocca”* e se i giudici di cognizione hanno espressamente affermato che l'Agresta avrebbe agito senza la pretesa complicità del Pisano soltanto nel momento in cui “confezionò” il “sacco” contenente il cadavere della vittima, è di elementare evidenza che la sentenza oggetto di revisione diede per scontata proprio la presenza dell'imputato a tutte le precedenti fasi dell'omicidio, e cioè fino al momento del “confezionamento” del “sacco”, affermando esplicitamente che soltanto in tale fase l'Agresta frui dell'aiuto di un “ignoto” complice.

Ed ancora, ha sostenuto il P.G. *“é «bizzarra» l'idea, tanto per dire, che l'Agresta lasci un attimo la poverina, due o tre ore, sento che è stata dilatata l'agonia di questa poverina, a chi la lascia, per andare a telefonare all'amante perché egli possa interrompere l'abbisogno? E' «bizzarra»”* (cfr. requisitoria cit.).

Orbene, proprio seguendo l'iter logico-giuridico prospettato dal requirente, se è «bizzarro» ipotizzare che la condannata Silvana Agresta, in costanza dell'esecuzione del delitto, abbia potuto effettuare una sola telefonata al Pisano, alle ore 11,00, ancor più «bizzarro» è ipotizzare che l'imputato Pisano avrebbe potuto, sempre in costanza dell'esecuzione del medesimo delitto, che necessitava dell'"assoluta" presenza di due persone, "*una delle quali forte e robusta*", compiuto tra le ore 10,00 e le ore 12,15, effettuare non già una sola, bensì una serie ininterrotta di telefonate, dalle ore 11,40 circa in poi all'ufficio della moglie senza che alcuno rispondesse (non essendo parimenti registrata alcuna telefonata sul tabulato del suo cellulare), come esplicitamente confermato dalle dichiarazioni testimoniali dei colleghi d'ufficio di Cinzia Bruno i quali, all'esito delle prime telefonate con le quali il Pisano cercò vanamente di contattare la moglie, non sapendo più quali scuse inventare per giustificare l'assenza al marito, decisero di lasciar squillare a vuoto i telefoni (v.si teste Molisso, fol. 7 trascr. dib. Ud. 13.10.94 - "*...mi era stato detto di non rispondere*", all.to 66; nonché testi Valletta e Soricelli, rispettivamente, ud. 14.7.94 e 13.7.94, all.ti 67 e 68).

Ed ancora, tenuto conto che nella mansarda dell'Agresta non c'era telefono, che la stessa non era munita di telefono cellulare, e che sul tabulato delle telefonate in uscita del cellulare del Pisano non risulta alcuna delle predette "ininterrotte" telefonate, risulta arduo immaginare il Pisano, proprio nella fase terminale di una così cruenta azione omicidiaria, che richiedeva la "necessaria" presenza di "due persone", contestualmente impegnato a telefonare (da quale telefono?) "dalle 11,30 ininterrottamente" (*così testualmente riferisce la teste Soricelli Stella, collega ed amica intima di Cinzia Bruno, cfr. trascr. ud. 13.7.1994, fol. 80, righe 31-32*) all'ufficio della moglie, dove tutte le colleghe che risposero inventarono delle scuse per celare, di volta in volta, l'assenza dal lavoro quel giorno di Cinzia all'imputato, il quale - pertanto- si vide costretto a ritelefonare continuamente all'ufficio della moglie.

Ed invero, nessuna delle colleghe che rispose alle telefonate del Pisano ha riferito di avere sentito lamenti o grida, eppure proprio "intorno alle ore 12,00" del 4.8.1993 si stava consumando la fase più atroce del delitto, con invocazioni d'aiuto percepite addirittura a distanza da testimoni (vds. teste Santella "*...ho sentito due lamenti... sarà stato mezzogiorno e dieci, mezzogiorno e un quarto*" trascr. verb. ud. 13.7.1994, fol. 63; vds. teste Marronaro "*...prima del mezzogiorno*" ibidem, fol. 59).

E risulta ancora più arduo immaginare che l'imputato, il quale alle ore 11,26 fece effettuare i 4 duplicati delle chiavi della palestra presso la Ferramenta Flaminia (cfr. *scontrini in atti, faldone 1°, volume 4, udienza 3.10.94, fol. 12*), facendo rientro presso l'Istituto Superiore di Polizia alle ore 11,30-11,40 circa, consegnando le predette chiavi a Fusini, con turno 6-12 ("*Pisano quel giorno alle 11.30 riportò le chiavi in Istituto consegnandomele personalmente... dell'orario sono sicuro perché ricordo di aver guardato l'orologio perché alle 12 dovevo smontare e mi servivano le chiavi prima di tale orario*" (cfr. Fusini, s.i.t. 7.9.93 e foll. 34, 35 e 36, ud. 14.7.94),

potesse contemporaneamente trovarsi a 23 km di distanza impegnato nel compimento di un sì efferato delitto.

Ha ancora sostenuto il P.G. *“Vedo che non è stata data risposta sulle ragioni per, cui in coincidenza dell'ora della traslazione del cadavere ci fu quella serie concitata di telefonate, addirittura una di un secondo o due, sono altre cose”*.

La circostanza non è vera.

Anche con riferimento a tale circostanza il requirente ha travisato le risultanze processuali.

Ed invero, come si evince dalla mera consultazione del tabulato delle telefonate dell'imputato, l'ultima telefonata in data 4.8.1993 fu effettuata alle ore 22,24, mentre quelle della durata di un secondo, in ossequio alla più elementare regola di comune esperienza, sono la evidente conseguenza della ripetizione di una telefonata dall'apparecchio cellulare, a causa della caduta di linea per improvvisa interruzione della comunicazione.

Contrariamente a quanto assume il P.G., la traslazione della salma non avvenne in coincidenza con la predetta telefonata.

Infatti, mentre la telefonata fu effettuata dal Pisano alle ore 22,24 del 4.8.1993, è assolutamente pacifico che la traslazione della salma avvenne perlomeno un'ora dopo, da parte di Sabatino Gigante e di Maurizio Severini, i quali fecero immediato rientro alle ore 24,00 circa, allorquando -invece- l'imputato si trovava, in compagnia di Soricelli Stella e di tale Loredana, entrambe amiche di Cinzia Bruno, presso il Commissariato della Polizia di Stato Monteverde di Roma, per denunciare la scomparsa della moglie.

Ha, ancora, sostenuto il P.G. *“vedo che si dà molto semplicisticamente l'idea che questa poverina sia stata costretta a ingurgitare una pasticca per volta come se queste pasticche non fosse stato possibile frantumarle e metterle in un veicolo”*.

La circostanza non è vera.

Anche con riferimento a tale circostanza il requirente ha, ancora una volta, travisato le risultanze processuali.

Ed invero, nella sentenza di condanna del Pisano si legge di *“del ritrovamento di una compressa tra i capelli della vittima..rimasta impigliata nel tentativo dell'aggressore di trattenere il capo del soggetto reagente alla costrizione in atto, per favorire l'immissione forzata delle pasticche nel cavo orale”* (cfr. sentenza condanna, pag. 53, righe 22 e segg.) ed ancora che *“gli aggressori dovevano ragionevolmente essere in due: una più forte e robusta, che afferrava la vittima da terga e l'altra che le immetteva le capsule in bocca”* (cfr. sentenza condanna I grado, pag. 54, righe 16 e segg.).

Ed allora se nello stomaco della vittima furono rinvenute 4 pasticche integre di Plegine ed altre 4 discoidali (cfr. consulenza autoptica in atti), se tra i capelli della vittima fu rinvenuta una compressa integra di Plegine, se l'esatta ricostruzione dei giudici di cognizione ha previsto che uno dei due aggressori immetteva le pasticche di Plegine nel cavo orale della vittima, non si vede da quale atto processuale il P.G.

abbia mai ricavato l'«ipotesi», destinata a forzare e comprimere i tempi dell'omicidio per “modellarli” (senza peraltro riuscirvi) su quelli dell'imputato, che le pasticche sarebbero state “frantumate ed immesse in un veicolo liquido”, fantasiosa congettura quest'ultima del P.G., decisamente smentita dalle suesposte inequivoche risultanze processuali.

In buona sostanza, contrariamente a quanto assunto dal P.G. in sede di replica, la richiesta di revisione in esame non è consistita affatto in una rivalutazione di prove già esaminate “a torto o a ragione da un Giudice della cognizione”, né finalizzata a far “combaciare quelle che non sono prove nuove con le prove in atti”, bensì a dimostrare l'erroneità del giudicato, ed a rimuoverne gli effetti, mediante la demolizione del quadro probatorio del precedente giudizio, attraverso l'acquisizione delle prove nuove, che questa Corte di merito ha positivamente valutato, coordinandole con le prove acquisite nel precedente giudizio.

Viceversa, è proprio il requirente che, introducendo la fantasiosa congettura circa la pretesa “frantumazione” delle pasticche di Plegine, ovvero mediante l'affermazione, contraria al vero, che in nessuna delle sentenze dei Giudici della cognizione fu dato per presente il Pisano a tutta la fase esecutiva dell'omicidio, ovvero sostenendo, sempre contrariamente al vero, che vi sarebbe stata coincidenza tra l'ora della traslazione del cadavere ed una serie concitata di telefonate tra l'imputato e l'Agresta, che ha inteso far resistere le prove vecchie, ormai travolte e demolite dalle nuove, tentando arbitrariamente di farle “combaciare” con le nuove, sulla scorta di mere illazioni, congetture ed affermazioni, tutte clamorosamente smentite dalle pacifiche risultanze processuali.

Da ultimo, con riferimento alla pretesa inammissibilità e/o irrilevanza della consulenza tossicologica, è palese l'ulteriore errore di diritto in cui è incorso il Procuratore Generale.

Come già evidenziato sub cap. B) par. 6) della presente sentenza, il quesito formulato al dr. Alessandro PALMERI, C.T. del Pubblico Ministero nel giudizio di cognizione, fu *“esperito ogni opportuno accertamento, accerti il consulente tecnico la natura delle pasticche rinvenute nel cadavere di Bruno Cinzia”* (cfr. verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico in data 11.8.1993 – faldone I, fasc. atti vari, fol. 25), mentre -viceversa- nel presente giudizio di revisione la difesa del PISANO ha formulato al proprio consulente tecnico il seguente quesito, relativo ad elementi nuovi e diversi da quelli della fase di cognizione, valutati dal C.T. del P.M. e dai giudici di prima istanza: *“valutare, sotto l'aspetto tossicologico-forense, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti dalle analisi chimiche dei fluidi biologici prelevati dal cadavere di Cinzia Bruno, con particolare riferimento alle modalità di assunzione ed ai tempi di assorbimento ed eliminazione delle sostanze rinvenute”*.

Nel corso dell'esame dibattimentale, il consulente tecnico della difesa dell'imputato, prof. Carmelo Furnari docente di tossicologia forense presso l'Università di Roma, perito dal 1979 presso il Tribunale di Roma, esperto delle tossicodipendenze della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto scientificamente errata la stima effettuata dal C.T. del Pubblico Ministero dr. Palmeri, il quale sostenne che la vittima ingerì complessivamente soltanto 11 compresse di varia natura (4 confetti bianchi, 4 compresse discoidali e 3 compresse color avana – cfr. C.T. in atti, pag. 6). In particolare, sulla scorta del materiale scientifico e bibliografico, in parte già presente in atti, come nel caso del trattato Randall Baselt, in lingua originale al v. 14 f. 5, la cui traduzione giurata è stata prodotta dalla difesa dell'imputato, unitamente ad una memoria difensiva all'udienza del 4 dicembre 2000, è emerso che i tassi di fendimetrazina, principio attivo del farmaco Plegine nel sangue e nelle urine della vittima sono indice di un'assunzione smodata di pasticche, quantificate dal consulente in circa 20-30 compresse di Plegine.

Il c.t. prof. Furnari ha riferito che la formulazione «retard», ovvero il rilascio controllato della sostanza attiva, fa sciogliere lentamente il contenuto delle compresse, con un tempo di assorbimento e di rilascio pari a 0,052 mg per ml. di siero, dopo un'ora, mentre era stata rilevata nel sangue della vittima Cinzia Bruno la presenza di ben 1,2 mg per ml.

Erroneamente, quindi, nella sentenza oggetto di revisione si affermò che la vittima ingerì complessivamente non meno di 11 compresse (*sent. condanna primo grado, pag. 16, righe 9 e segg.*), in quanto tale quantitativo, sulla scorta dell'incompleto quesito formulato al C.T. del P.M. nel giudizio di cognizione, si riferì esclusivamente alle compresse rinvenute nel solo contenuto gastrico, escludendo quelle già discioltesi nel sangue e nelle urine, alla cui quantificazione il prof. Furnari è pervenuto calcolando i valori relativi ai tempi di disgregazione del Plegine nel sangue e nelle urine della vittima, indicati dalla casa produttrice del farmaco, nonché sulla base del Randall Baselt, trattato fondamentale di tossicologia forense.

Le compresse di Plegine, in uno con le concentrazioni riscontrate (1,2 microgrammi per ml., 18 nelle urine) hanno indotto il consulente a ritenere che le compresse di Plegine ingerite dalla vittima fossero circa 20-30 (*trascr. verb. ud. 20.1.2001, f. 30*) e che, conseguentemente, fosse necessario un arco temporale non inferiore ad 1-2 ore, più prossimo a 2 ore secondo il prof. Furnari, per assorbire le compresse di Plegine, sino ad arrivare ai valori riscontrati nel sangue di Cinzia Bruno.

Tale dato è risultato sintomaticamente confermato da un diverso riscontro in ordine alla presenza nelle urine e nel contenuto gastrico, ma non nel sangue, di codeina.

L'unica spiegazione logico-scientifica, non opinabile, rispetto all'assenza di codeina nel circolo, che è un distretto intermedio tra lo stomaco e le urine, è proprio il decorso del tempo, indicato addirittura in 2 ore, con riferimento al tempo minimo per smaltire la codeina nel sangue, con un'ulteriore successiva assunzione di tale sostanza chimica, rinvenuta nel contenuto gastrico.

Secondo il consulente prof. Furnari, nessuna interazione tra farmaci diversi, né una particolare ipersensibilità del soggetto, o condizioni emotive o di violenza possono aver determinato, da un lato un assorbimento accelerato del Plegine, rispetto al

rilascio controllato del principio attivo, e dall'altro lo smaltimento anticipato della codeina nel sangue.

A domanda dell'avv. Monno, difensore della parte civile Pisano Arianna, il prof. Furnari ha precisato che l'affermazione dibattimentale del C.T. del P.M. nel giudizio di cognizione (verb. ud. 24.10.1994, fol. 10) relativa al tempo trascorso *“meno di un'ora”* tra l'ingestione delle compresse di Plegine ed il decesso di Cinzia Bruno è erroneo, in quanto fu riferito solo alle quattro compresse rinvenute indissolte nello stomaco della vittima, e non anche alle altre compresse già assorbite, disciolte e disgregate nel sangue ed espulse nelle urine di Cinzia Bruno (*trascr. verb. ud. 20.1.2001, f. 60*).

In altri termini, il C.T. del P.M. ed i giudici di cognizione non hanno mai valutato, né esaminato, i valori di concentrazione di fendimetrazina nel sangue e nelle urine della vittima, per pervenire all'indicazione del numero delle compresse che essa ingerì (ora quantificato in 20-30 compresse), ed ai relativi tempi di assorbimento e disgregazione (ora quantificati in 1 ora e ½ - 2 ore).

Tale assunto tecnico-scientifico ha trovato l'autorevole conforto del prof. Marcello CHIAROTTI, Associato di Tossicologia Forense dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente tecnico delle parti civili, il quale nella consulenza datata 20.6.1994, depositata in atti, ha anch'egli espressamente stigmatizzato, sul punto specifico, le erronee risultanze del C.T. del Pubblico Ministero (integralmente trasfuse nella sentenza di condanna), affermando testualmente che *“..nel corso degli esami tossicologici sono state trovate concentrazioni ematiche almeno 10-20 volte superiori a quelle riferite in letteratura per i livelli ematici osservabili a seguito di assunzioni comprese nell'intervallo terapeutico della sostanza in oggetto. Appare quindi evidente come il quantitativo complessivo di fendimetrazina realmente ingerito nel caso in esame doveva essere ben al di sopra di quanto ipotizzato dal C.T. e tale quantitativo deve necessariamente collocarsi nell'ambito delle dosi tossiche per questo farmaco”* (cfr. consulenza tecnica del C.T. delle parti civili, pag. 2, righe 23 e segg.).

Quindi, il tentativo di avvelenamento della vittima non impiegò soltanto i *“diversi minuti”* che i Giudici di cognizione hanno erroneamente ritenuto intercorrere fra l'inizio dell'ingestione dei farmaci ed il decesso di Cinzia Bruno (cfr. sentenza di condanna di I grado, fol. 54), bensì da 1 ora e ½ alle 2 ore.

Sulla scorta del «nuovo» elemento di prova medico-legale, (conforme alle conclusioni del consulente tossicologico delle parti civili) costituito dalle conclusioni tecnico-scientifiche cui è motivatamente pervenuto il prof. Furnari, deve ritenersi che, attesi gli incontestabili tempi di assorbimento organico del Plegine, l'azione omicidiaria iniziò non dopo le ore 10,00 circa, con il tentativo di avvelenamento di Cinzia Bruno, facendole ingerire forzatamente, una alla volta, circa 20-30 compresse di Plegine, continuò in tre fasi, ad opera almeno di due persone, e cessò intorno alle ore 12,00 circa.

Tali tempi sono stati calcolati sulla base della c.t. del prof. Furnari, della c.t. del prof. Chiarotti e degli atti processuali.

Infatti, la vittima fu sentita gridare aiuto intorno alle ore 12,00 (cfr. deposizione dei testi Elisa Marronaro e Giacinto Santella, i quali udirono invocazioni di una donna “*intorno a mezzogiorno*”); poi, dopo le 12,00, la vittima fu ferita con tre coltellate alla trachea, alla carotide ed, infine, alla giugulare; quindi si dissanguò, per un tempo di circa 5-6 minuti; poi fu colpita, esangue (cfr. autopsia in atti), con altre 4 stilette all’addome.

In conclusione, l’accertamento tecnico del prof. Furnari, valutato congiuntamente alla c.t. del consulente di parte civile prof. Chiaretti ed alle risultanze testimoniali, erroneamente sottovalutato dal P.G. e dai difensori delle parti civili, è risultato di un effetto devastante per l’accusa, dimostrando l’estraneità al delitto dell’imputato Massimo Pisano.

Ed invero, il Pisano alle ore 10,00 del 4.8.1993, nel momento in cui ebbe inizio l’azione omicidiaria, non era ancora nemmeno uscito dall’Istituto Superiore di Polizia ed avrebbe dovuto, comunque, abbandonare il luogo del delitto almeno alle ore 11,00 (*alle 11,26 del 4.8.1993 risultano, infatti, marcati i due scontrini, in atti, relativi all’acquisto, da parte del Pisano, delle chiavi e del materiale da giardinaggio - cfr. Faldone 1°, volume 4, udienza 3.10.94, verb. dib., fol. 12*), laddove si voglia ritenere attendibile l’esperimento giudiziale effettuato dai verbalizzanti il 3.8.1994 (ad un anno di distanza dai fatti), e cioè che effettivamente fosse stato possibile mantenere il 4 agosto 1993, la velocità di 77,333 km/h (km. 23,2 in 18 minuti), nonostante l’aumento del traffico dovuto alla generalizzata partenza per le ferie, sulla S.S. Flaminia, interessata dai rallentamenti per lavori in corso (“*il traffico scorreva in maniera anomala ... dal km 13.400 fino al Km 15.500-16, per un paio di Km era tutta la zona interessata a grandi lavori... occorrevano 10-15 minuti per percorrere poco più di 2 Km*”: cfr. deposizione geometra ANAS Giammattei, ud. 20.1.2001, trascr. verb. pagg. 10-27), peraltro in un tragitto in cui vi sono ben 14 semafori.

Come già detto nel capitolo B) par. 5, il tempo di percorrenza, dall’abitazione di Silvana Agresta, sita in via Matteotti 10 di Riano (RM), all’Istituto Superiore di Polizia, sito in via G. Reni di Roma, deve essere calcolato almeno in 25-30 minuti, sulla scorta della precisa deposizione del geometra dell’ANAS Giammattei, nonché della presenza di ben 14 incroci regolati da semafori.

In altri termini l’imputato Pisano, uscito alle 10,30 del 4.8.1993 dall’Istituto Superiore di Polizia, avrebbe avuto soltanto il tempo di giungere a Riano, per poi ripartire immediatamente, dovendo anche fermarsi lungo il tragitto per effettuare la duplicazione di 4 chiavi ed acquistare il materiale da giardinaggio presso la Ferramenta Flaminia e marcare alle ore 11,26 i due scontrini (acquisiti agli atti) di pagamento (tempo occorrente, almeno 5 minuti), facendo quindi rientro all’I.S.P. alle ore 11,30 (“*Pisano quel giorno alle 11,30 portò le chiavi in Istituto*”).

consegnandomele personalmente” teste Fusini, verb. s.i.t. del 7.9.93, fol. 378 e retro del fasc. delle indagini, verb. ud. 14.7.94).

Ed allora, stando così le cose, risulta inconfutabilmente provato che il complice di Silvana Agresta fu soggetto diverso dall'imputato.

Ma anche a volere ritenere, per assurdo, addirittura pari a soli 18 minuti (e non a quello effettivo di 25-30) il predetto tempo di percorrenza erroneamente calcolato dai giudici di cognizione, risulta pacificamente che -in ogni caso- dalle ore 11,08 del 4.8.1993 in poi:

Silvana Agresta fece ingurgitare alla vittima altre compresse (almeno quelle 4 di Plegine, rinvenute nello stomaco pressoché integre e quelle tre rinvenute disciolte nei succhi gastrici);

“intorno a mezzogiorno” i testi Elisa Marronaro e Giacinto Santella udirono grida d'aiuto di una donna provenire dalla mansarda dell'Agresta;

Silvana Agresta inferse quindi alla vittima tre coltellate alla gola ed altre 4 stilette al ventre, queste ultime -alle ore 12,10 circa- dopo che la vittima era dissanguata a seguito delle precedenti tre coltellate (cfr. perizia necroscopica dr. Colesanti, c.t. del Pubblico Ministero);

dalla cantina degli Agresta fu prelevato il sacco postale, che pure non poteva salire da solo nella mansarda, procurato dal fratello Vittorio Agresta, il quale lavora presso il Ministero delle Poste (cfr. fol. 69, trascr. ud. 13.7.94);

l'Agresta ed il suo complice “confezionarono” il macabro sacco postale contenente il corpo della vittima;

il sacco postale fu collocato in una bacinella e trasportato nella terrazza della mansarda dall'Agresta e dal suo complice;

la mansarda fu ripulita dalle tracce di sangue della vittima da parte dell'Agresta, la quale fu notata "scalza" alle ore 13,30 circa, con indosso "una canottiera e degli slip" (cfr. teste Franzese Angelina, trascr. verb. ud. 10.10.1994, fol. 10),

così risultando, alla luce delle nuove prove acquisite, incompatibile proprio sul piano tempistico, con gli atti processuali l'«ipotesi», formulata nel giudizio di cognizione, di compartecipazione da parte dell'imputato all'omicidio ed al successivo tentativo di occultamento di cadavere di Cinzia Bruno, fase -quest'ultima- durante la quale è addirittura pacifico che il Pisano si trovava presso il Commissariato di P.S. Monteverde (RM), a circa 30 km. di distanza, a sporgere la denuncia di scomparsa della moglie (cfr. verbale di denuncia di scomparsa Cinzia Bruno, ore 00,30 del 5.8.1993).

Per concludere sul punto, evidentemente fuorviato dalla (erronea) preconcetta idea di inammissibilità e proprio perché “non interessato” (cfr. requisitoria P.G., trascr. verb. ud. 19.2.2001, pag. 148, ultimo rigo) all'acquisizione delle prove nuove, il requirente non ha colto la novità e la rilevanza della suesposta consulenza tossicologica, né la sua ammissibilità, in quanto la difesa del condannato aveva formulato al proprio c.t. quesiti relativi ad elementi diversi da quelli esaminati in

precedenza dal giudice e dal c.t. del Pubblico Ministero- così attenendosi al principio di diritto che *“in tema di revisione, le valutazioni contenute in una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva possono proporsi come nuova prova critica quando si fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice e dallo stesso perito”* (Cass. Pen., 3[^] sez., n. 1875, CC. 14.9.1993, dep. 15.10.1993, Pres. Consoli, rel. Rossi, imp. Russo, P.M. conf., Ced 196273; in senso conf: Cass. Pen., 1[^] sez., n. 4837, CC. 6.10.1998, dep. 28.10.1998, Pres. Sacchetti, rel. Silvestri, imp. Bompreschi, P.M. conf., Ced 211457; Cass. Pen., 5[^] sez., n. 1976, CC. 22.4.1997, dep. 14.5.1997, Pres. Pandolfo, rel. Nappi, imp. Cavazza, P.M. diff., Ced 208546; Cass. Pen., 1[^] sez., n. 3444, CC. 21.9.1992, Pres. Carnevale, rel. Feliciangeli, imp. Ciancabilla, P.M. conf., Ced 192838).

Ed ancora va disatteso quanto prospettato dall'avv. Antonio Cristiani, che, sotto diverso profilo, ha sostenuto l'inammissibilità della richiesta di revisione in esame, in quanto la difesa dell'imputato si è mostrata *“alla ricerca di un alibi di qualche momento in relazione ad un delitto la cui atroce fase esecutiva ebbe sicuramente un complesso sviluppo temporale” e, che l'alibi sarebbe comunque “irrilevante a coprire validamente l'arco di quella mattinata”*.

Emerge dagli atti, che l'alibi prospettato dall'imputato Massimo Pisano nel giudizio di cognizione fu definito *“caduco, privo di consistenza e non dimostrato, se non nei riferimenti temporali, tutt'altro che certi”* (cfr. sent. Corte Assise, pag. 81 e sent. Corte Cassazione, pag. 18).

Proprio perché emerge *ictu oculi* che i mezzi di prova indicati dal Pisano a sostegno dell'alibi (22 riscontri), sui quali non si sono soffermati né il P.G., né l'avv. Cristiani, nonostante i predetti riscontri siano stati tutti positivamente accertati nel corso del presente giudizio di revisione (cfr. *infra, sub cap. B, par. 2, 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, 2-H, 2-I, 2-L, 2-M, 2-N, 2-N-1, 2-N-2, 2-N-3, 2-N-4, 2-N-5, 2-N-6, 2-N-7, 2-N-8, 2-N-9, 2-N-10, 2-N-11, 2-N-12, 2-O, 2-P, 2-Q, 2-R*), alcuni del tutto nuovi (consulenza grafica dr. Greco, esame geometra Rosso, esame geometra Autore, esame geometra Brunettini, esame Mangosi) ed altri esistenti in atti, ma non valutati nel precedente giudizio, l'errore di diritto compiuto dal citato difensore di parte civile consiste nella confusione giuridica operata tra il “tema probatorio” (nel caso di specie, «dimostrazione dell'alibi»: tema che non deve certamente essere “nuovo”) ed i “mezzi di prova” (elementi di prova dedotti a sostegno della richiesta di revisione che, viceversa, a pena d'inammissibilità, debbono necessariamente essere “nuovi”).

Al riguardo, la Corte Suprema, in un caso del tutto simile a quello in esame, ha statuito che la riprospettazione di un alibi già disatteso o ritenuto non dimostrato, non rende affatto inammissibile la revisione (Cass. Pen., 5[^] sez., n. 515, CC. 26.10.1999, Zuccari), laddove il condannato, a sostegno dell'alibi, abbia prospettato nuovi “elementi di prova” (nel caso di specie costituiti dalla testimonianza del geometra Brunettini, mai sentito nel corso del giudizio di prima istanza, della geometra

Rosso, mai sentita nel corso del giudizio di prima istanza sulle modalità di presentazione della “pratica ”Monari”, dalla consulenza grafica, mai espletata nel corso del giudizio di cognizione, nonché dalla c.t.u. mai espletata, nel corso del giudizio di cognizione, sui tempi di assorbimento del farmaco Plegine).

Ha, infatti, chiarito la Corte Suprema, nella ricordata sentenza (*con la quale fu annullata con rinvio una declaratoria di inammissibilità di richiesta di revisione deliberata de plano da questa Corte di merito*), che il “tema probatorio” è, per definizione, quasi sempre identico, mentre è necessario -ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione- che soltanto gli “elementi di prova” (*come è avvenuto nel caso di specie*) siano nuovi e diversi da quelli già prospettati e valutati nel corso del giudizio di cognizione (*cfr., negli esatti termini, Cass. Pen., 5[^] sez., n. 515, CC. 26.10.1999, dep. 1.2.2000, Pres. Foscarini, rel. Occhionero, ric. Zuccari, annulla con rinvio Corte Appello Perugia*).

Per quel che concerne il caso in esame, è sufficiente rilevare che la sentenza di condanna di primo grado affermò che “*non risultano acquisiti elementi di sicuro riscontro alle sue dichiarazioni*” (*fol. 82-83*), non risultando chi avesse presentato detto atto (*fol. 85*), ritenendo -quindi- “*carente l’alibi del Pisano*” (*fol. 86*).

Ciò posto, è apparsa incontestabile -pertanto- la decisività della dimostrazione che il Pisano ha inteso fornire, riuscendo nell’intento, di fornire proprio quelle “certezze” probatorie, invocate dall’avv. Cristiani (*cfr. infra, sub cap. B, par. 2, 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, 2-H, 2-I, 2-L, 2-M, 2-N, 2-N-1, 2-N-2, 2-N-3, 2-N-4, 2-N-5, 2-N-6, 2-N-7, 2-N-8, 2-N-9, 2-N-10, 2-N-11, 2-N-12, 2-O, 2-P, 2-Q, 2-R*), mediante 22 precisi, univoci e convergenti riscontri all’alibi che hanno definitivamente colmato quella lacunosa situazione probatoria che indusse i giudici di cognizione e la Corte Suprema di Cassazione a definire “caduco” l’alibi prospettato dal Pisano, nonché dimostrato l’assoluta incompatibilità tra l’orario di uscita (10,30) e di rientro (11,30) del Pisano dall’Istituto Superiore di Polizia il 4.8.1993 ed i tempi di esecuzione del delitto, consumato con “certezza” addirittura circa 40-50 minuti dopo il suo rientro in ufficio (ore 12,15 circa del 4.8.1993).

Tutto ciò offre proprio quella “certezza” astrattamente invocata dall’avv. Cristiani per contrapposte finalità, proprio in ordine all’innocenza del Pisano.

Tutto ciò senza nemmeno prendere ancora in esame la positiva prova d’alibi, con la quale l’imputato ha dimostrato la sua presenza negli uffici del catasto di Roma tra le ore 10,40 e le ore 11,15 del 4.8.1993 (*cfr., infra, sub cap. B, par. 2, 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, 2-H, 2-I, 2-L, 2-M, 2-N, 2-N-1, 2-N-2, 2-N-3, 2-N-4, 2-N-5, 2-N-6, 2-N-7, 2-N-8, 2-N-9, 2-N-10, 2-N-11, 2-N-12, 2-O, 2-P, 2-Q, 2-R*) nonché la dimostrata inconsistenza di tutti gli indizi che erroneamente i giudici di cognizione ritennero di ipotizzare a carico dell’imputato (*cfr., infra, sub cap. B, par. 3 e 4, punti n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16*), circostanze in ordine alle quali molto opportunamente non si sono per nulla soffermati né il Procuratore Generale, né l’avvocato Cristiani.

Anche tutto quanto sostenuto, nel corso della discussione, dall'avv. Francesco Saverio Monno non può essere condiviso.

Il predetto difensore ha riproposto il tema della pretesa mancanza del requisito della «novità» dei mezzi di prova dedotti dalla difesa del Pisano, sostenendo che, all'esito del giudizio di revisione, che si sarebbe appalesato come una sorta di quarto grado di giudizio, nulla sarebbe mutato nel quadro probatorio; al riguardo si fa rinvio a quanto già detto sul punto, in questo stesso paragrafo, a proposito della replica del Procuratore Generale.

In diritto, l'avv. Monno ha riproposto all'attenzione della Corte il contrasto di giurisprudenza sul concetto di «prova nuova», citando la massima della giurisprudenza minoritaria della Corte Suprema, secondo cui non costituirebbe «prova nuova» un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (*Cass. Pen., 2^a sez., n. 2.12.1998, n. 7111, Lucidi, Cass. Pen., 1999, 2613, s.m.*); anche a tale proposito si fa rinvio a quanto già precedentemente detto sul punto, in questo stesso paragrafo, per confutare, in diritto, le argomentazioni svolte dall'avv. Cristiani.

Nel merito, l'avv. Monno ha sostenuto che il geometra Brunettini avrebbe riferito di essersi recato al catasto verso le ore 09,30 e, pertanto, l'imputato Pisano non l'avrebbe potuto notare.

La circostanza non è vera.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. Monno il geometra Brunettini, esaminato all'udienza del 16.12.2000, ha riferito di essersi recato presso gli uffici del catasto come suo solito, *“verso le ore 10-10,30”* (trascr. verb. ud. 16.12.2000, pag. 90 ultimo rigo)...*”di aver fatto la fila per accedere dal tecnico di turno, di aver fatto, quindi, altra fila davanti al protocollo, ma che al momento di ritirare la pratica, mancava un timbro sulla mia planimetria e quindi sono dovuto tornare successivamente per ritirarla”* (trascr. verb. ud. 16.12.2000, pag. 92), così riscontrando inequivocamente quanto dichiarato dall'imputato Massimo PISANO nel corso del richiamato interrogatorio dell'8.11.1993.

In ogni caso il giudizio deve essere effettuato su “certezze”, così come ha ricordato l'avv. Cristiani, e non sulle indimostrate asserzioni dell'avv. Monno, onde non ritiene la Corte di attardarsi ulteriormente su di un elemento ipotetico, peraltro clamorosamente smentito dalla deposizione in atti del geometra Brunettini.

L'avv. Monno ha, poi, con riferimento alla consulenza tossicologica del giudizio di revisione, contestato anch'egli il requisito della «novità», in quanto avrebbe condotto, ad avviso del predetto difensore, ai medesimi risultati cui era già pervenuto il c.t. del Pubblico Ministero nel corso del giudizio di cognizione.

È di palmare evidenza l'errore di fatto e di diritto in cui è incorso il predetto difensore e, sul punto, si fa rinvio a quanto precedentemente detto, in questo stesso

paragrafo, a proposito della replica del P.G., sul medesimo punto, nonché quanto specificamente evidenziato, sul punto, al cap. B, par. 6 della presente sentenza, concernente *“la «prova nuova» costituita dalla consulenza tossicologica del prof. Furnari, acquisita agli atti quale «memoria» o «nota scritta» - Ulteriore prova dell'innocenza dell'imputato”*.

Vale soltanto la pena di aggiungere che la nuova prova, costituita dalla c.t. tossicologica ha comunque consentito di provare, con “certezza”, che:

il Pisano si trovava, nel medesimo arco temporale dell'omicidio, a circa 30 chilometri di distanza, impegnato nel documentato svolgimento di altre attività (cfr. *i 22 riscontri all'alibi, infra, sub cap. B par. 2*);

l'azione omicidiaria non durò soltanto “*diversi minuti*” (cfr. *sentenza di condanna di primo grado, pag. 54*), come erroneamente (in punto di fatto) ritenuto dai giudici di cognizione, bensì circa 2 ore e ½ (cfr., *infra, sub cap. B par. 6*);

c'è assoluta incompatibilità tra l'orario in cui fu consumato il delitto, tenuti presenti i suoi tempi di esecuzione ed i sessanta minuti (*dalle 10,30 alle 11,30 del 4.8.1993*) in cui l'imputato uscì dall'Istituto Superiore di Polizia per recarsi al catasto di Roma, nonché a fare duplicare le 4 chiavi della palestra (cfr., *infra, sub cap. B, par. 1, 2-A, 2-M, 5 e 6*);

il complice di Silvana Agresta fu soggetto diverso dall'imputato Massimo Pisano (cfr., *infra, quanto già detto, in questo stesso paragrafo, a proposito della replica del P.G., sul medesimo punto*).

In ogni caso il giudizio deve essere effettuato su “certezze”, così come ha ricordato l'avv. Cristiani, e non sulle indimostrate “ipotesi” dell'avv. Monno, onde non ritiene la Corte di attardarsi su di un elemento smentito dalle risultanze processuali.

L'avv.to Monno ha, poi, contestato la positiva dimostrazione dell'alibi, circostanza in ordine alla quale si rinvia a quanto già detto, sul medesimo punto, in questo paragrafo, nonché all'analitico esame dei 22 positivi riscontri dell'alibi (cfr., *infra, sub cap. B, par. 2, 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, 2-H, 2-I, 2-L, 2-M, 2-N, 2-N-1, 2-N-2, 2-N-3, 2-N-4, 2-N-5, 2-N-6, 2-N-7, 2-N-8, 2-N-9, 2-N-10, 2-N-11, 2-N-12, 2-O, 2-P, 2-Q, 2-R*).

L'avvocato Monno, sempre a proposito dell'alibi, ha ricordato la pretesa “prassi”, secondo cui, per evitare perdite di tempo presso gli uffici del catasto, le cd. “ricevute provvisorie” venivano redatte e compilate alcuni giorni prima della loro presentazione, così come “poteva essere avvenuto” anche nel caso delle pratiche del tipo “Monari”, in cui l'imputato “avrebbe potuto inviare un sostituto” il quale, poi, gli “avrebbe potuto restituire” la ricevuta provvisoria della pratica “Monari”. Tale ipotesi è risultata non soltanto meramente astratta, ma decisamente smentita dalle «nuove prove» acquisite nel presente giudizio di revisione, costituite dalle deposizioni dei testi Brunettini, Autore, De Giovanni e dalla consulenza grafica, con le quali è stato inconfutabilmente provato che:

non costituiva affatto una “prassi” la pre-compilazione delle “ricevute provvisorie” relative alla presentazione di pratiche di frazionamento catastale, che -viceversa- venivano redatte dal presentatore soltanto nell’ipotesi in cui, dopo aver depositato la pratica, decideva di ritornare al Catasto per il ritiro della stessa in un momento successivo (cfr. *dichiarazioni teste Francesco Autore, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 5-19*);

il Pisano non aveva alcuna necessità di pre-compilare le “ricevute provvisorie”, in quanto ritirava le pratiche successivamente dall’impiegata De Giovanni, la quale ne curava per suo conto la consegna senza necessità di ricorrere alla pre-compilazione della “ricevuta provvisoria” (cfr. *dichiarazioni teste Maria De Giovanni, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 49-66*);

le due “ricevute provvisorie” compilate alle ore 11,00 del 4.8.1993 al momento della presentazione della pratica “Monari” presso gli uffici del Catasto di Roma (una restò agli atti e l’altra è stata rinvenuta, non sgualcita, nella valigetta 24ore in sequestro del Pisano, ed esaminata per la prima volta nel presente giudizio di revisione, all’udienza del 16.12.2000), sono risultate compilate di pugno dal Pisano e, pur essendo due moduli di identico contenuto, recano delle differenze circa lo sbarramento di alcune caselle, segno inconfutabile di una compilazione non effettuata “comodamente”, in un momento precedente, “a tavolino”, bensì proprio in una situazione di disagio, da parte dell’imputato appoggiatosi, per compilarle, sulla stessa valigetta 24 ore (cfr. *esame c.t. grafico Francesco Greco, ud. 16.12.2000, trascr. ud. f. 111-117, nonché consulenza grafica in atti*).

In ogni caso il giudizio deve essere effettuato su “certezze”, così come ha ricordato l’avv. Cristiani, e non sulle indimostrate “ipotesi” dell’avv. Monno, onde non ritiene la Corte di attardarsi su elementi ipotetici, peraltro smentiti dalle nuove risultanze processuali (ben 22 positivi riscontri all’alibi - cfr., *infra, sub cap. B, par. 2, 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, 2-H, 2-I, 2-L, 2-M, 2-N, 2-N-1, 2-N-2, 2-N-3, 2-N-4, 2-N-5, 2-N-6, 2-N-7, 2-N-8, 2-N-9, 2-N-10, 2-N-11, 2-N-12, 2-O, 2-P, 2-Q, 2-R*).

Quanto al rallentamento sulla S.S. Flaminia, l’avv. Monno ha contestato, senza tuttavia addurre alcun concreto supporto né indiziario, né probatorio, la precisa deposizione del Geometra Franco Giammattei dell’A.N.A.S., sorvegliante della S.S. n. 3 Flaminia, dal Km 7 al Km 43, il quale, esaminato all’udienza del 20.1.2001, ha riferito che nel 1990 iniziarono dei lavori sul raccordo stradale della strada Flaminia e che alla data del 4.8.1993 i lavori stradali erano in corso, rallentando notevolmente il traffico sul tratto autostradale dal km 13,400 al km. 15,500-16, precisando che “*il traffico scorreva in maniera anomala*” (trascr. verb. ud. 20.1.2001, pag. 19), e che “*dal km 13.400 fino al Km 15.500-16, per un paio di Km era tutta la zona interessata a grandi lavori*”, con l’ulteriore conseguenza, in ordine al tempo di percorrenza del tratto stradale oggetto dei detti lavori, che “*occorrevano 10-15 minuti per percorrere poco più di 2 Km*” (cfr. verb. cit.).

Tale nuovo elemento di prova è stato compiutamente esaminato nel cap. B), par. 5, concernente *“i tempi di percorrenza tra l’Istituto Superiore di Polizia e l’abitazione di Silvana Agresta, sita in via G. Matteotti, 10 di Riano (RM) alla luce della deposizione del geometra dell’A.N.A.S. Franco Giammattei, sorvegliante della S.S. n. 3 Flaminia, dal Km 7 al Km 43”*, cui integralmente si rinvia.

In ogni caso il giudizio deve essere effettuato su “certezze”, così come ha ricordato l’avv. Cristiani, e non sulle indimostrate “ipotesi” dell’avv. Monno, onde non ritiene la Corte di attardarsi su di un elemento ipotetico, peraltro smentito dalla nuova prova, costituita dalla deposizione del geometra Franco Giammattei dell’A.N.A.S., sorvegliante della S.S. n. 3 Flaminia proprio dal Km 7 al Km 43, testimone immune di interesse all’esito del processo.

Il predetto avv. Monno ha, poi, riproposto il tema dell’«acquisto dell’anello», sostenendo contraddittoriamente che esso rappresentò una «pietra miliare» dell’accusa e che, tuttavia, anche se esso fosse stato acquistato dal Pisano il giorno 3 agosto, non risulterebbe modificato il quadro probatorio.

L’assunto non è divisibile.

Premesso che è stato dimostrato con “certezza” che l’anello fu acquistato il 3 e non il 4 agosto 1993 (cfr., *infra*, sub cap. B, par. 4, punto n. 6 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j e k), in buona sostanza, tutte le accuse formulate da Silvana Agresta al Pisano, prendono le mosse da un’asserita “gelosia” dell’imputato, il quale “non avrebbe potuto vivere senza di lei”.

Tale premessa è risultata falsa.

Ed invero, proprio una collega di Silvana Agresta, tale Gabrielli Loredana, ha riferito al dibattimento di primo grado nel giudizio di cognizione: **DOMANDA**: *“per quale motivo l’Agresta voleva ritornare all’Istituto Superiore di Polizia ?”* **GABRIELLI** *“il motivo che io ritengo fosse fondamentale era proprio il...forse il deteriorarsi del suo rapporto con il Pisano”* **DOMANDA** *“scusi, lei ha dichiarato: «sì, perché sentiva il Pisano allontanarsi da lei e lo voleva recuperare»* **GABRIELLI** *“sì”* (cfr. esame Loredana GABRIELLI, trascr. verb. ud. 14.10.1994, fol. 46).

Tale importante deposizione, non valutata nel precedente giudizio, va ora valutata congiuntamente alla prova nuova acquisita nel corso del presente giudizio di revisione, costituita dall’esame di Sabatino Gigante.

Costui, nel corso dell’esame dibattimentale durante il presente giudizio di revisione, chiederà ... a se stesso (!?) *“ma chi l’ha detto il matrimonio?”* (verb. ud. 3.2.2001, fol. 86), *“si vede che tra il sig. Pisano e l’Agresta si sono capiti male, si vede che uno ha capito che se volevano sposa’, perché l’ha detto proprio Silvana Agresta che si sarebbero sposati”*.

La sorprendente convergenza delle due deposizioni, unitariamente valutate, spazza via tutte le congetture in ordine alle supposte irrefrenabili pulsioni del Pisano nei riguardi dell’Agresta, nonché le illazioni in ordine al preteso «progetto matrimoniale», erroneamente ritenuto sussistente dai giudici di cognizione, i quali

non valutarono affatto la deposizione della teste Loredana Gabrielli, "ipotizzando" una causale, a carico dell'imputato, disancorata dalle risultanze processuali, ma funzionale a giustificare (erroneamente, in punto di fatto) un sì orrendo uxoricidio. Pertanto, come è stato confermato nel corso del presente giudizio di revisione, l'ipotesi del "matrimonio" Pisano-Agresta si è anche rivelata una pura invenzione di Silvana Agresta, divulgata da Sabatino Gigante, il quale ha specificamente ammesso di avere riferito "de relato" tale (falsa) circostanza, riconducibile, quindi, ad un'unica fonte (l'Agresta) che, anche su tale punto, ha riferito una circostanza falsa, divenendo illegittimamente riscontro di se stessa e venendo clamorosamente smentita da Gabrielli Loredana, sua amica intima e collega d'ufficio.

Tale elemento di fatto, nel quale i giudici di cognizione, ingannati dalla menzogna dell'Agresta, erroneamente individuaron la causale del delitto, essendo risultato falso, non costituisce nemmeno un principio di un indizio della colpevolezza del Pisano.

L'assunto dell'avv. Monno, anche con riferimento alle pretese pulsioni di carattere sentimentale del Pisano nei riguardi dell'Agresta, è risultato disancorato dalle predette nuove risultanze processuali, essendo rimasto anch'esso meramente ipotetico e, comunque, fermo a quanto erroneamente accertarono i giudici di cognizione, senza tenere in alcun conto le nuove prove acquisite nel giudizio di revisione.

È di tutta evidenza che se l'acquisto dell'anello fosse stato effettuato dal Pisano il pomeriggio del 4 agosto 1993, cioè dello stesso giorno del delitto, così come erroneamente ritennero i giudici di cognizione perché ingannati dai fallaci ricordi della gioielliera Giovanetti, a detto acquisto questa Corte avrebbe potuto attribuire un diverso significato; ma il giudizio deve essere effettuato su "certezze", così come ha ricordato l'avv. Cristiani, e non su mere "ipotesi" di lavoro, onde non ritiene la Corte di attardarsi ulteriormente sulle astratte "ipotesi" formulate dall'avv. Monno.

Quanto all'esistenza di lesioni ed ecchimosi sulla persona di Massimo Pisano, «*ecchimosi sulla prima falange e sulle nocche di entrambe le mani*» e «*minute escoriazioni lineari ravvicinate all'altezza del primo terzo degli stinchi*», ricordate dall'avv. Monno, vi è da dire che esse non sono significative di alcunché, attesa la spiegazione emersa (e documentata, cfr. esame Brig. Venta, trascr. verb. ud. 14.10.1994, pag. 6: P.M. "fu dato un pugno al muro ? Brig. Venta: "sì, diede un pugno"), con riferimento alle escoriazioni delle prime falangi delle mani per il pugno che l'imputato diede in caserma, appena apprese la notizia che la moglie era stata uccisa, ed in carcere con l'altra mano; inoltre le «*minute escoriazioni lineari ravvicinate all'altezza del primo terzo di entrambe le gambe*», stante la pacifica assenza di lividi e di ecchimosi, non sono affatto correlabili ad un'azione difensiva o offensiva posta in essere da parte di chicchessia, bensì, come ha chiarito l'imputato nel corso dell'esame dibattimentale, dovute all'erba che gli sbatteva sulle gambe,

quando la tagliava con il decespugliatore, (indossando i pantaloncini corti in estate) (cfr. esame imputato, ud. 3.2.2001, pagg. 95-165).

Viceversa, le lesioni di Silvana Agresta (*lividi, graffi, ecchimosi ed abrasioni, con 20 punti di contatto*) risultano perfettamente compatibili con l'ipotesi accusatoria.

Tale elemento di fatto, avendo ricevuto delle plausibili e convincenti spiegazioni, costituisce un gravissimo indizio a carico di Silvana Agresta, ma non costituisce affatto nemmeno un principio di indizio a carico del Pisano (*per un più compiuto esame del punto, cfr., infra, cap. B, par. 4, punto n. 13*); le "ipotesi" dell'avv. Monno non possono trovare cittadinanza nel presente processo, in quanto il giudizio deve essere fondato su "certezze", come ha ricordato l'avv. Cristiani, e non su mere indimostrate "ipotesi".

Quanto al traffico dall'utenza cellulare dell'imputato, su cui si è appuntata l'attenzione dell'avv. Monno, vi è da dire che proprio l'analitico esame del tabulato delle chiamate in uscita dal telefono cellulare dell'imputato ha consentito di poter ulteriormente riscontrare il suo alibi (cfr., *infra, sub cap. B, par. 2-L, concernente "il tabulato delle telefonate in uscita dal telefono cellulare dell'imputato Massimo Pisano – 10° riscontro all'alibi"*).

L'assoluta genericità delle "ipotesi" dell'avv. Monno non consente di poter effettuare ulteriori considerazioni al riguardo.

Assolutamente neutra è la circostanza che, al momento dell'arresto, il Pisano riferì ai Carabinieri della telefonata anonima ricevuta dal fratello Mario il pomeriggio del 6 agosto 1993.

In ordine a tale elemento di prova, tuttavia, la stessa sentenza di condanna di primo grado ha fornito un'inconfutabile spiegazione: *"...il secondo riferimento afferma sempre a quella telefonata pervenuta al Pisano Mario, in cui l'anonima interlocutrice rivelava che Cinzia si era allontanata con un uomo, con il quale aveva una relazione da circa 7 anni; che durante quella relazione, circa 4 mesi addietro, ella si era procurata un aborto e che l'amante le aveva imposto di non effettuare il già programmato viaggio in Sardegna per le vacanze estive con il marito e gli amici.*

Esattamente le stesse previsioni formulate a Cinzia da una cartomante, presso cui si era recata, secondo le quali il marito intratteneva una relazione extraconiugale da 7 mesi, relazione nel corso della quale l'amante aveva praticato un aborto quattro mesi addietro; e che quella donna, che ben'era al corrente dei preparativi delle vacanze di Massimo con la sua famiglia, si stava opponendo al suo allontanamento da lei (cfr. teste La Valletta Angela).

Considerando che Cinzia, da impulsiva qual era, diceva al marito tutto quanto le passava per la testa (addirittura contestandogli le indagini che veniva svolgendo sul suo conto, il rinvenimento sul suo telefono cellulare del numero di utenza dell'Agresta, i suoi tentativi di individuare la giovane voce dell'interlocutrice che rispondeva alle sue mute telefonate), è da ritenere che gli abbia, tra l'altro, riferito della cartomante e delle sue previsioni. Ed è da ritenere, altresì, che quelle stesse circostanze Pisano abbia poi

riferito all'Agresta, che le ha utilizzate nell'anonima segnalazione telefonica a Pisano Mario. Il quale, come si è visto, ha riconosciuto senza ombra di dubbio la voce registrata dell'Agresta, fatta riascoltare dagli inquirenti, come quella dell'anonima interlocutrice” (cfr. sentenza di condanna di primo grado, pagg. 89, righe 24 e segg., 90 e 91).

Pertanto, proprio alla luce della più elementare spiegazione, logicamente e coerentemente fornita dalla stessa sentenza di condanna del Pisano, detta telefonata si appalesa ineluttabilmente come un tentativo, posto in essere dall'Agresta Silvana, di «depistare» l'imputato, che ella sapeva essere all'affannosa ricerca della propria moglie, così tentando di convincerlo che Cinzia, per fargli un dispetto, poteva essersi allontanata dall'abitazione coniugale.

Orbene, se tale telefonata costituisce certamente una gravissima prova a carico di Silvana Agresta, secondo la logica comune e senza scomodare la logica giuridica, non si vede quale significato indiziante possa mai essa avere a carico dell'imputato. Tale elemento di fatto è neutro, essendo stato logicamente interpretato dagli stessi giudici di cognizione, nella sua plausibile spiegazione, e non costituisce, pertanto, nemmeno un principio di indizio a carico del Pisano.

L'avv. Monno ha evidenziato, infine, che, nel corso dell'esame dibattimentale, il Pisano ha detto che definì tale telefonata anonima un'autentica “cattiveria”, mentre -viceversa- le amiche intime di Cinzia, con le quali l'imputato aveva parlato dell'episodio, avrebbero riferito di avere detto al Pisano ed ai Carabinieri che era impossibile che Cinzia avesse un amante, mentre era proprio l'imputato Massimo Pisano ad avere un'amante, identificata nella condannata Silvana Agresta.

Non si vede quale contraddizione possa mai ravvisarsi nelle considerazioni dell'avv. Monno, posto che il predetto difensore ha confrontato due elementi eterogenei, e cioè da un lato le mere «opinioni» delle amiche di Cinzia Bruno, e dall'altro quanto riferito dal Pisano, positivamente riscontrato proprio dalle predette amiche di Cinzia Bruno, essendo rimasto provato che, in ogni caso, l'imputato riferì loro della telefonata anonima ricevuta.

Orbene, se le predette amiche, delle quali l'avv. Monno non è stato in grado di indicare nemmeno il nominativo, ebbero la «sensazione» che il Pisano avesse prestato o meno credito a tale telefonata anonima, tale circostanza entra nel campo dei meri apprezzamenti personali di testimoni che, come tali, non possono trovare alcuna cittadinanza nel processo, a norma del 3° comma dell'articolo 194 c.p.p.

L'unica “certezza” è che, così come esattamente ha sostenuto il Pisano, effettivamente egli riferì alle amiche della moglie il contenuto della telefonata anonima, onde è stato acquisito in atti un riscontro “certo” al contenuto del suo esame dibattimentale.

Orbene, posto che il giudizio deve essere effettuato su “certezze”, così come ha ricordato l'avv. Cristiani, e non su mere “ipotesi”, ovvero su “opinioni” o “apprezzamenti” di testimoni, in puntuale applicazione del 3° comma dell'art. 194

c.p.p., la Corte non ritiene di attardarsi su quest'ultimo ulteriore elemento ipotetico prospettato dall'avv. Monno.

C) LE POSIZIONI NON VALUTATE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE IN ORDINE ALLE FASI DI CONSUMAZIONE DEL DELITTO

1) La posizione di Giuseppina Naso (madre di Silvana Agresta)

Per Giuseppina Naso non vi sono né fogli di presenza, né dichiarazioni testimoniali che confortino il suo alibi.

La stessa afferma di essere uscita di casa, il 4 agosto 1993, alle 6,45 e di essersi recata a Roma, con mezzi pubblici, presso un paio di famiglie dove collaborava nelle faccende domestiche.

Solo nel corso del terzo interrogatorio, il 27 agosto 1993 (v.si all.to 60 rich. rev.), sempre dopo che si scoprì che nella mansarda di Silvana Agresta si era consumato l'omicidio di Cinzia Bruno (vds. verbale ispezione dei luoghi del 25.8.1993), il Brigadiere Venta le chiese i nominativi delle due famiglie presso le cui abitazioni ella prestava servizio.

Nella prima, ove asseritamente si sarebbe fermata la Naso fino alle ore 11,00, non c'era nessuno, perché la famiglia Caracciolo era in ferie.

Nella seconda era invece presente la signora Anna Zender, e malgrado di entrambe le abitazioni la Naso fornì, all'istante, i numeri di telefono, non fu sentita la signora Anna Zender sul punto, né risulta verificato se vi fosse un portiere o se qualche vicino nel palazzo dei Caracciolo notò l'effettiva presenza di Naso Giuseppina.

Giuseppina Naso si avvarrà della facoltà di non rispondere in dibattimento e le lacune investigative rimarranno tali.

La Naso parteciperà alla gita del 5 agosto a Santa Rita da Cascia e, assai difficilmente, in quel contesto, data la contiguità di rapporti con la madre del Gigante, Gilda Catena, poteva ignorare quelle grida d'aiuto di cui la vicina comune, Elisa Marronaro, riferì nel pullman, con i commenti che scaturirono tra i partecipanti alla gita stessa, secondo la deposizione della signora Catena del 21.8.93 (v.si fol. 327 del fascicolo delle indagini, all.to 61 rich. rev.).

Si reputa quanto meno doverosa la verifica delle predette circostanze, posto che il Plegine fatto forzatamente ingurgitare alla vittima, nella prima fase omicidiaria, si trovava proprio nell'abitazione della Naso Giuseppina, dalla quale fu poi portato nella mansarda, per compiere il delitto e certamente Silvana Agresta, dopo la fase iniziale, fu aiutata da almeno un'altra persona.

2) La posizione di Vittorio Agresta (fratello di Silvana Agresta)

I fogli di presenza firmati da Vittorio Agresta all'ufficio corrispondenza del Ministero degli Interni provano, quantomeno, che il fratello convivente di Silvana è lavorativamente impegnato la mattina del giorno del delitto, nonché il pomeriggio per lavoro straordinario dalle 14,00 alle 18,00.

È, peraltro, pacifico che quest'ultimo orario non fu rispettato.

Che i fogli di presenza di Vittorio siano inattendibili, rispetto agli orari riportati a penna che ivi si leggono, è provato, infatti, dalla testimonianza di Daniela Medici, vicina di casa dell'Agresta, che, sentita a s.i.t. il 29 agosto 1993 (v.si all.to 56 rich. rev.), riferisce di aver notato l'autovettura Volvo di Vittorio Agresta parcheggiata di fronte all'abitazione di Sabatino Gigante già intorno alle 17,30.

Va rilevato, a tal proposito, che Vittorio Agresta collocò inizialmente il suo ritorno a casa dapprima "intorno alle 20,00" (v.si int. 18.8.93, fol. 304 e 305 fascicolo delle indagini, all.to 57 rich. rev.) e, al dibattimento, tra le 19,00 e le 19,30, affermando di non ricordare se la sua convivente rientrò a casa dopo di lui (v.si all.to 58 rich. rev.). Di contro, quest'ultima, Rosa Marina, affermò di avere fatto ritorno a casa alle ore 17,00 (v.si int. 10.8.93, fol. 320 fascicolo delle indagini, all.to 59 rich. rev.), ma fu invece vista a bordo della sua Fiat Panda di colore nero fin dalle ore 16,00, sempre dalla teste Daniela Medici (v.si all.to 58 rich. rev.).

Vittorio Agresta vive in Riano via Matteotti, 10 e lavorando all'Ufficio corrispondenza del Ministero dell'Interno, ha dichiarato che erano "suoi" i sacchi postali di tela juta utilizzati per occultare la salma della vittima.

Anche in tal caso appare, quindi, doveroso l'accertamento sia sui tempi e sulle modalità di tale "aiuto" prestato da Vittorio Agresta alla sorella Silvana, sia in ordine ai suoi effettivi tempi di presenza al lavoro.

3) La posizione di Aniello Agresta (fratello di Silvana Agresta)

L'appartamento di proprietà di Aniello Agresta, sito al secondo piano della palazzina Agresta, risultava all'epoca condotto in locazione dalla famiglia del signor Di Bello, guardia giurata che risulta in ferie dal 31 luglio, prima della commissione del delitto, come da dichiarazioni da questi rese all'udienza del 7.10.94.

Con specifico riferimento ad Aniello Agresta, fratello di Silvana, va premesso che il dottor Colesanti fu incaricato della perizia autoptica il 7 agosto 1993, all'atto stesso del reperimento del cadavere sul greto del Tevere, ma il predetto medico legale, sollecitato all'uopo dal P.M., depositerà il suo elaborato solo in data 11 febbraio 1994 (v.si all.to 50 rich. rev.), né fornirà alcuna anticipazione rispetto al deposito di detto atto.

È superfluo ricordare il segreto cui è tenuto il perito nell'espletamento del proprio incarico; lo è meno evidenziare che l'Agresta non nominò alcun consulente medico-legale di parte (v.si all.to 51 rich. rev.) e che solo i familiari di Cinzia Bruno affiancarono un c.t. al dottor Colesanti.

Avrebbe dovuto essere del tutto ignoto, pertanto, (a chi nulla avrebbe dovuto sapere delle fasi dell'omicidio) che era stato rilevato dall'ispezione interna del cadavere un

numero consistente di farmaci e principalmente di compresse di Plegine (integre e disgregate).

Nell'interrogatorio del 26.8.93 il Maresciallo dei CC Melillo contestò ad Aniello Agresta l'acquisto di tale farmaco,

Domanda: *“Ha mai fatto uso delle diete?”.*

Aniello Agresta: *“Non ho mai fatto mai alcun tipo di dieta”*

Domanda: *“ATTUALMENTE lei usa le PLEGINE?”*

Aniello Agresta: *“Non ho mai fatto uso di questo tipo di medicinali”*

Domanda: *“Negli anni precedenti ha mai fatto uso sempre di PLEGINE?”*

Aniello Agresta: *“Anche negli anni precedenti non ho mai fatto uso di PLEGINE.”* (all. 49 rich. rev.)

A questo punto i verbalizzanti contestarono ad Aniello Agresta le diverse risultanze, verificate nella farmacia di Riano, dove Aniello, che risiede a Roma dal 1989, aveva spedito ricette di Plegine nel 1990 e 1991 ed il fratello dell'Agresta, messo alle strette dalle emergenze, indicò una serie di circostanziati elementi.

Pur essendo il Plegine uno psicofarmaco inserito nella tabella IV della Legge 309/90, non fu contestato ad Aniello Agresta un uso non terapeutico di tali pasticche, il che avrebbe potuto indurlo ad una interessata reticenza, bensì la provenienza del Plegine usato per avvelenare la Bruno che, si ripete per maggiore chiarezza, venne rilevata dal dottor Colesanti nell'ispezione del contenuto gastrico della Bruno e di cui l'“extraneus” verrà a conoscenza non prima del deposito ai difensori della perizia Colesanti, in data 11 febbraio 1994.

È altresì sintomatico che, all'esito dello svarione commesso, Aniello Agresta si sottrasse al successivo interrogatorio dell'8 novembre 1993, avvalendosi della facoltà di non rispondere e, successivamente cadde in evidente contraddizione al dibattimento (v.si trascr. ud. del 13.7.94, all.to 52 rich. rev.), negando ancora di aver fornito le scatole di Plegine pressoché integre alla sorella e, comunque, ammettendo al P.M. che lo interrogava di averle depositate “a casa”, della madre, e cioè a piano terra del palazzetto degli Agresta.

Nel corso del presente giudizio di revisione Aniello Agresta, dopo avere assunto un atteggiamento reticente, su contestazione della difesa dell'imputato, ha fornito una terza versione, affermando che -all'epoca dei fatti- egli utilizzava le compresse di Plegine per una dieta e che, dopo avere acquistato il farmaco, consegnò le compresse alla sorella Silvana o a Tina, depositandole comunque a casa della madre Naso Giuseppina.

Delle due una: o Aniello apprese dalla sorella il “particolare” uso venefico che la stessa fece del Plegine, o partecipò con la stessa al delitto: *tertium non datur*.

Quanto agli spostamenti di Aniello Agresta durante la mattina del 4 agosto 1993, l'unica acquisizione documentale è quella del foglio di presenza automatizzato dell'agosto 1993, che accerta solamente che “qualcuno” timbrò il cartellino di Aniello Agresta alle ore 12,13 del 4 agosto 1993 e tale atto non fu acquisito come

documento agli atti del processo (all.to 8 rich. rev.), a differenza degli atti di presenza del fratello Vittorio, rispetto al quale vi è, se non altro, la verifica visiva di una firma in corrispondenza sia della presenza mattutina, sia in quella di entrata e uscita sul foglio relativo allo straordinario pomeridiano (v.si allegati al verb. ud. 13.7.94).

È certo, quindi, che Aniello Agresta, il quale abita a ridosso dell'autostrada Roma-L'Aquila che si interseca a pochi chilometri con il raccordo anulare di Roma (v.si planimetria allegata sub 53 rich. rev.), il 4 agosto 1993 fu libero dal lavoro nella mattina; è, cioè, ad una distanza, chilometricamente di poco superiore a quella del luogo di lavoro di Massimo Pisano, ma con tempi di percorrenza pressoché identici, considerando l'assenza assoluta di semafori sull'autostrada Roma-L'Aquila, G.R.A. e Flaminia in direzione Riano.

Aniello Agresta lavora come elettricista all'Istituto "Regina Elena", sito in viale Regina Elena, a ridosso della zona dell'Università "La Sapienza", a circa 30 km da Riano.

Non risulta mai effettuato un controllo su dove effettivamente si trovasse Aniello Agresta durante la consumazione del delitto, fino a mezzogiorno del 4 agosto 1993.

Aniello Agresta è, comunque, pacificamente colui che acquistò il farmaco utilizzato per avvelenare la Bruno e che negò con tanta sospetta decisione la circostanza, salvo poi doverla ammettere con dovizia di particolari, sintomatica del suo iniziale mendacio.

Inoltre non fu accertato quale fosse l'autovettura di Aniello Agresta all'epoca dei fatti.

Come risulta dall'estratto cronologico del P.R.A. di Roma (v.si all.to 54 rich. rev.), Aniello Agresta era proprietario di un'autovettura Opel Astra Station Wagon di colore nero, autovettura certo assai simile all'Opel Vectra, anch'essa di colore nero, sequestrata al Pisano.

Lo stesso Gigante, nell'interrogatorio di garanzia reso davanti al G.I.P. il 14 agosto 1993 (v.si all.to 55 rich. rev.), riferì che *"verso le ore 24 del 4.8.93", prima di recarmi dalla Silvia (Quintarelli, n.d.r.), passando sotto la propria abitazione (via Matteotti, 12, n.d.r.), ho "notato un'autovettura Opel Station Wagon di colore scuro parcheggiata accanto la cantina dell'Agresta, nel lotto di terreno adiacente. Ho pensato che si trattasse della autovettura del Pisano che ho più volte visto parcheggiata nei pressi e che quindi conosco molto bene (ma non tanto bene da sapere che la Opel del Pisano è una berlina e non una Station Wagon, n.d.r. – v.si foto del portabagagli posteriore in atti macchiato di "sangue"). Ho avuto anche il dubbio che potesse essere la macchina del fratello dell'Agresta (Aniello; Vittorio ha una Volvo rossa, n.d.r.) che ha infatti un'autovettura Station Wagon scura, ma nei giorni successivi mia madre, con la quale ho parlato dopo l'arresto dell'Agresta, mi ha riferito che Aniello fratello dell'Agresta, il 4 agosto era a Roma, come di consueto e non poteva pertanto la sua macchina essersi trovata sotto casa della madre"* (verso le 24,00 del 4.8.93).

Anche in tal caso si impone doverosamente una verifica delle circostanze di consegna del Plegine a Silvana Agresta, nonché degli spostamenti di Aniello Agresta nella mattinata del 4 agosto 1993 ed alle ore 24,00 della sera del delitto, quando la sua autovettura fu notata dal Gigante sotto l'abitazione di Silvana Agresta, come da questi, infine, ammesso per la prima volta, nel corso del presente giudizio di revisione, all'udienza dibattimentale del 3.2.2001.

4) La posizione di Sabatino Gigante (vicino di casa di Silvana Agresta)

Va, innanzitutto, evidenziata l'assoluta contiguità tra l'abitazione del Gigante, sita in corso Matteotti, 12, secondo piano, e la mansarda di Silvana Agresta, teatro dell'omicidio, sita al civico 10, terzo piano.

Secondo la descrizione fornita dal Tomassini (cfr. ud. 18.12.2000) i due immobili hanno in comune un muro maestro, "sono attaccati" (fol. 136) e comunicanti tra loro (v.si informativa allegata sub 35 della richiesta di revisione).

Riguardo al Gigante è opportuno tracciare non solo i movimenti del giorno 4 agosto 1993, ma anche quelli dei successivi giorni e ciò che dichiarerà a terzi, prima ancora di presentarsi spontaneamente al Maresciallo Giannini nel timore, esternato alla Quintarelli, che l'Agresta che aveva ammazzato la moglie dell'amante ".....lo voleva incastrare... venne da me con una valigetta nera... venne il venerdì successivo (6 agosto n.d.r.) parlava del fatto, ecco, co' sto' giornale in mano..

PM del solo omicidio o anche...

QUINTARELLI: no, no, solo dell'omicidio; cioè Gigante non c'entrava niente.

PM: È un fatto certo che Silvana fu fermata la sera del 7 agosto, quindi sul giornale del 6 non poteva ... non era ancora stato ritrovato il corpo.

QUINTARELLI: lo so, lui venne il venerdì co' sta' valigia e con questo giornale

PM lei ha letto questo giornale, cosa c'era scritto?

QUINTARELLI: no, io neanche l'ho guardato sinceramente...

PM si presenta la sera del 6, quindi mezz'ora dopo il ritrovamento del cadavere di Cinzia Bruno, si presenta da lei: sul giornale... questa mi vuole incastrare. Che cosa diceva?

QUINTARELLI niente, questo

PM disse il nome della persona che voleva incastrarlo?

QUINTARELLI sì, sì, fece il nome

PM e il nome qual era?

QUINTARELLI Agresta

PM lei è sicura di quello che dice?

QUINTARELLI certo, non c'ero solo io, c'era tanta altra gente là sopra.. dice che gli aveva bussato alla porta, gli aveva suonato, che praticamente gli aveva chiesto aiuto (trascr. verb. ud. 7.10.1994, fol. 73,74, 75).

Tale deposizione è estremamente significativa, provando che il Gigante, appena ritrovato il cadavere di Cinzia Bruno (la salma fu rinvenuta alle ore 20,00 circa del

6.8.1993), ed ancor prima che la notizia fu divulgata dai giornali, tende a preconstituirsì una sorta di alibi, presentandosi dalla Quintarelli nella serata del 7 agosto 1993, ammettendo che Silvana Agresta, sua vicina di casa (hanno un muro in comune) è responsabile dell'omicidio e che lo aveva cercato, suonando al suo campanello di casa per "chiedergli aiuto" e che egli "non gliel'aveva fornito".

Perché Silvana Agresta avrebbe mai dovuto, prima ancora del ritrovamento del cadavere della vittima, dire a Sabatino Gigante, qualora costui non fosse stato suo correo nell'omicidio, che lo "voleva incastrare" ?

Inoltre, secondo la sorta di alibi che si era predisposto, il 4 agosto 1993 Sabatino Gigante risulta ufficialmente «impegnato» nella predisposizione di un impianto termico a casa del signor Ancillotti, nel centro residenziale "Colle Romano", sito all'intersezione tra la via Tiberina e la Rianese, distante 6 chilometri da La Rosta, seppure facente parte dello stesso Comune.

Il Gigante si reca a casa del signor Ancillotti alle 8,30-9,00, orario consueto di inizio della giornata lavorativa (v.si verb. somm. inf. al P.M. 20.8.93, all.to 36 richiesta di revisione), secondo i ricordi di Daniele Tomassini, fidanzato di Ilenia, figlia di Sabatino Gigante e ingaggiato da questi come collaboratore per i lavori a casa Ancillotti.

Il teste Guadagnoli, creditore del Gigante di 300 mila lire, si reca a Colle Romano ed incrocia il Gigante stesso, per strada, a bordo della Alfetta - "Lui scendeva e io salivo" (v.si fol 63 trascr. ud. 7.10.94, all.to 37 richiesta di revisione).

Il centro residenziale Colle Romano è sito su di una collinetta e da ciò si evince che il Gigante si sta allontanando da casa Ancillotti.

L'incontro con il Gigante è fissato dal Guadagnoli alle 9,15-9,20, come si legge al citato fol. 63 della trascr. verb. ud. 7.10.1994.

Ivana Gentili, segretaria del Comune di Riano, afferma al P.M. in data 23.8.93 (v.si fol. 472 del fascicolo delle indagini, all.to 38 richiesta di revisione; trascr. verb. ud. 3.2.2001) che "non prima delle 9,30" telefona all'abitazione e avverte il Gigante che vi sono due cambiali in fase di pre-protesto".

Lo stesso risponde che sarebbe poi passato a verificare di persona.

Tale circostanza è stata confermata dalla teste Ivana Gentili nel corso del presente giudizio di revisione.

Lo stesso Gigante riferisce "la mattina del mercoledì 4.8.93, Ivana del Comune mi aveva chiesto il pagamento delle cambiali, ma io non avevo i soldi come già mi era successo altre volte" (v.si int. 23.8.93, foll. 256-257, all.to 39 della richiesta di revisione), senza specificare dove ricevette tale telefonata.

Giova, per inciso, rammentare che Cinzia Bruno uscì di casa alle 8,30 e, dato il presumibile tempo di percorrenza dalla sua abitazione di via Regnoli a Roma fino a Riano, l'arrivo in via Matteotti, n. 10, fu quasi contestuale a quello del Gigante, presente sul luogo del delitto nel momento in cui iniziò l'azione omicidiaria.

Gigante non solo glissa sul luogo e il mezzo della richiesta della Gentili, ma, a dispetto della suddetta telefonata ricevuta a casa e dell'incontro per strada col Guadagnoli e dei vari altri riferimenti testimoniali che lo collocano sul luogo del delitto al momento dell'inizio dell'azione omicidiaria, mente spudoratamente nella fase delle indagini preliminari ed al dibattimento, affermando: *"tutta la mattina sono stato dall'Ancillotti senza muovermi"* (v.si int. 21.8.93, foll. 248-249, all.to 40 della richiesta di revisione).

Tra le ore "11,00 e le 12,00" del 4.8.1993 il Gigante si recò in Comune per rendersi conto delle scadenze portate dai titoli, ma non tornò per pagare gli effetti, come anticipato alla Gentili, cosa che farà solo il giorno successivo, dopo aver incassato dall'Agresta la mercede del suo macabro e criminoso "incarico".

Alle 12,30 il Gigante cerca dell'acqua a casa dell'Ancillotti, con cui beve un bicchiere di vino e mangia un gambero, e resta in compagnia della sorellastra di questi, Rita Ingegneri, per circa un'ora (v.si fol. 57 e 58 trascr. ud. 7.10.94, all.to 41 della richiesta di revisione).

La predisposizione delle tracce per l'impianto termico, che è la specifica attività delegata al Tomassini quella mattina, non spiega perché Gigante chieda l'acqua proprio nell'appartamento dove si trova l'Ancillotti, attiguo a quello dove si stanno eseguendo i lavori.

Ad ogni buon conto le testimonianze consentono, tranquillamente, di smentire quanto meno la perdurante presenza sul luogo del lavoro del Gigante (*che, fino a prova contraria, se non fosse stato correo nell'omicidio, non avrebbe dovuto avere la necessità di costruirsi un falso alibi per quella mattina*) e dall'altro lato asseverano che lo stesso si recò nella sua abitazione, a via Matteotti, 12, attigua a quella di Silvana Agresta (*dove fu consumato il delitto*) dopo le 9,30 e si trovava a "Colle Romano", a casa Ancillotti, con certezza, soltanto alle ore 12,30.

Il Gigante è privo non solo di alibi, ma di un impegno men che preciso proprio nel lasso di tempo, di circa tre ore, che coincide con le varie fasi del delitto in via Matteotti 10, ed è, per certo, a via Matteotti 12, per essere stato reperito "dopo le ore 9,30", in quella casa dalla telefonata della Gentili, in un immobile comunicante con quello in cui si è consumato l'omicidio, nel corso della mattinata, al momento in cui ebbe inizio l'azione omicidiaria.

Nell'interrogatorio 23.8.93 - fol. 486 delle indagini accluso al fol. 9 del verbale dell'udienza 14 ottobre 1994, Daniele Tomassini riferirà poi un particolare assolutamente illuminante, e cioè che la sera del colloquio con Franca e Fernando (vicini di casa) *"Sabatino riferì anche di aver visto la mattina del 4 agosto, durante una delle sue assenze dal lavoro presso casa Ancillotti, una Fiat 126 di colore azzurro posteggiata in via Matteotti sul lato opposto a casa dell'Agresta"*; circostanza questa confermata dal teste Tomassini in sede dibattimentale (vds. fol. 25 trascr. verb ud. 14.10.94).

La accertata contemporanea presenza di Cinzia Bruno e di Sabatino Gigante in via Matteotti, acclarata anche dal ricordo dell'auto, offre uno scenario per una ricostruzione assolutamente difforme da quella effettuata nel giudizio di cognizione. La Fiat 126 della vittima era, quindi, inizialmente parcheggiata in via Matteotti, diversamente da quanto sostenuto a pagina 69 della sentenza di I grado: *“l'auto di Cinzia, rimasta, dunque, parcheggiata in quel locale (il box-cantina, n.d.r.) dal suo arrivo fino alla consumazione del delitto”* (cfr. sent. cit., pag. 69).

Il Gigante, pur “inseguito” sul posto di lavoro dal Guadagnoli che rinvoca le sue 300 mila lire, e dalla signora Gentili, a casa, che sta per protestargli due cambiali, riconnette chiaramente all'omicidio della Bruno il ricordo della Fiat 126 della vittima, parcheggiata in via Matteotti la mattina del 4 agosto, che sembra proprio un particolare mnemonico significativo per un “intraneo” al delitto, riaffiorando l'8 o il 9 agosto, secondo quanto dichiarato dal Tomassini, e cioè dopo il rinvenimento del cadavere trasportato dal Gigante sul greto del Tevere.

Che il ricordo della Fiat 126 da parte del Gigante sia veritiero (e rivelatore di un "incidente di percorso" tra i falsi e prematuri tentativi di costruzione di alibi da parte del predetto) è confermato dalle dichiarazioni di Gina Vespa che ripete al P.M. quanto già riferito al proprio ragazzo e ad altri amici, e cioè di aver notato anche lei la Fiat 126 parcheggiata sotto casa di Sabatino Gigante il 4 agosto 1993, collocando tale presenza alle ore 12,45, allorquando il Gigante era già tornato dall'Ancillotti a Colle Romano (v.si fol. 424 del fascicolo 7 delle indagini, all.to 45 rich. rev.).

Tuttavia al Gigante fu attribuito esclusivamente il ruolo minore di «trasportatore» del cadavere della vittima, che egli inizialmente negò di aver svolto, pur essendo stato egli stesso a cercare gli inquirenti, sia pure con l'interposizione dei buoni uffici di un carabiniere in congedo.

È rimasta, inoltre, inesplorata la vicenda relativa alla "visita" da parte di Sabatino Gigante presentatosi, in abiti non da lavoro, a casa della Quintarelli che lo descriverà *“con una valigetta di tipo 24 ore mi sembra di colore scuro in pelle”*, tanto da destare curiosità -in senso scherzoso- da parte di alcuni vicini di casa, che chiesero al Sabatino cosa portasse di così importante.

Il Sabatino testualmente rispose come segue: *«AHO, L'IDRAULICO PORTA O I SOLDI O I BUFFI» preciso che quella fu l'unica volta che vidi il Sabatino con la valigetta...*” (v.si verbale s.i.t. della Quintarelli del 15.8.93, foll. 406-407 del fasc. delle indagini, all.to 46 rich. rev.).

Tale circostanza, sebbene negata dal Gigante (rivelatore di un ulteriore "incidente di percorso" tra i falsi e prematuri tentativi di costruzione di alibi da parte del predetto), è stata ulteriormente confermata, nel presente giudizio di revisione, dall'esame reso dalla teste Nadia Pascucci, la quale ha riferito che il 18.8.1993 fu escussa dai CC e che nella serata di un giorno della prima quindicina del mese di agosto 1993 (*indicato dalla Quintarelli alle ore 21,30-22,30 di venerdì 6 agosto 1993*)

vide Sabatino Gigante con una valigetta 24 ore di colore scuro, il quale alla domanda (postagli dalla di lei madre) *“cosa hai nella valigetta ?”*, rispose *“cosa vuoi che ci sia in una valigetta, o i debiti o i soldi”* (cfr. dep. dib, teste Nadia Pascucci, ud. 16.12.2000, trascr. verb. pagg. 78-88).

Nell'interrogatorio del 20 agosto '93, avanti il P.M., al foglio 410, la Quintarelli chiarirà che *“il giorno invece nel quale Sabatino Gigante venne con la valigetta in mano era il venerdì 6 agosto”* (v.si verbale s.i.t. della Quintarelli del 20.8.93, foll. 410 del fasc. delle indagini, all.to 47 rich. rev.) e che il pagamento di lire 5 milioni per l'occultamento della salma di Cinzia Bruno avvenne alle 9,30 del 5 agosto '93, e che a seguito di ciò il Gigante pagò i due effetti cambiari dalla Gentili in Comune, poco prima che questa effettuasse il protesto, e che i *“buffi”* (debiti, nel gergo romanesco) del Gigante sono dallo stesso indicati, resta il mistero di una valigetta 24ore, che nessuno gli ha mai visto prima, che certamente non contiene tracce di debiti, che non rientra negli effetti personali del Gigante, e che non sarà infatti reperita nella perquisizione domiciliare contestuale all'esecuzione del provvedimento restrittivo, nella quale, oltre alla mercede corrispostagli dall'Agresta, ben avrebbero potuto trovare collocazione il coltello utilizzato per il delitto ed i morsetti da idraulico utilizzati per bloccare la vittima mentre le furono fatte forzatamente ingurgitare 20-30 compresse di Plegine.

Inoltre, nell'interrogatorio del 12 agosto (8 giorni dopo il delitto) non sfuggiranno i segni di alcune lesioni presenti sulle braccia del Gigante, significative di una molto verosimile colluttazione con la vittima: *“ho delle ferite sulle braccia che mi sono fatto sul lavoro con il frullino”* è l'ultima affermazione del Gigante nel detto interrogatorio

Nel corso del presente giudizio di revisione il Gigante ha significativamente negato di avere fatto uso del *«frullino»* ed ammesso, su contestazione del difensore dell'imputato, di avere *“visto”* il sacco postale contenente il cadavere, *“prima”* del prelievo dello stesso, che effettuò la sera del 4.8.1993 insieme con il Severini (cfr. esame di Sabatino Gigante, ud. 3.2.2001, pagg. 17-90).

Pertanto, essendo emerso che Sabatino Gigante, condannato (per ora) soltanto per favoreggiamento e concorso nell'occultamento del cadavere della vittima:

nel corso del giudizio di cognizione negò, mentendo, la sua presenza sul luogo del delitto, *“dopo le ore 9,30”* del 4.8.1993 (cfr. deposiz. dib. Ivana Gentili, ud. 3.2.2001, trascr. verb. ud. pagg. 1-16), al momento in cui ebbe inizio l'azione omicidiaria ai danni della vittima;

è sfornito di alibi, dalle 9,30 circa, orario in cui ha ricevuto la telefonata di Ivana Gentili in corso Matteotti, 12, fino alle ore 12,00-12,30 della stessa mattina;

era stranamente a conoscenza dell'acquisto di *“candeggina”* da parte dell'Agresta, utilizzata per ripulire la mansarda dalle tracce di sangue della vittima (cfr. depos. Testi De Bartolo e Croce, trascr. ud. 10.10.94, rispettivamente foll. 24 e 26), dopo la consumazione dell'efferato delitto, malgrado l'acquisto avvenne in un negozio ove la

mamma dell'Agresta non si era mai recata prima (*cf. s.i.t. Croce, acquisite all'ud. 10.10.94*), diverso dall'esercizio di Anna Rossi Gentili, sito nella stessa via Matteotti, ove la mamma del Gigante, Catena Gilda, apprese dalla titolare dei giri viziosi della Fiat 126 della vittima il 4 agosto 1993;

riferì a Daniele Tomassini (*cf. s.i.t. 23.8.93*) di aver visto "la mattina del 4 agosto, durante una delle sue assenze sul lavoro a casa Ancillotti, una Fiat 126 di colore azzurro parcheggiata sul lato opposto a casa dell'Agresta" (l'auto della vittima);

ha negato di conoscere alcuno in possesso di una Fiat 126, malgrado Tomassini riferisca di aver prelevato benzina da una Fiat 126 di colore chiaro "di un vecchio cliente di Gigante" (*cf. s.i.t. 23.8.93*);

confessò alla Quintarelli il proprio timore che l'Agresta lo volesse "incastrare", e ciò ancor prima del ritrovamento ufficiale del corpo di Cinzia Bruno, riferendole anche che Silvana Agresta aveva suonato al campanello della sua abitazione, "chiedendogli aiuto" (*cf. esame Quintarelli, fol. 74, trascr. verb. ud. 7.10.94*);

rese dichiarazioni inverosimili quando nel fornire giustificazioni sul contenuto della valigetta 24ore di cui era in possesso la sera del venerdì 6 agosto e che tanta curiosità destò negli astanti (*cf. deposiz. Pascucci madre e figlia, Ceccucci e Quintarelli*);

contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio di cognizione (*sentenza di primo grado, fol. 63*) ha, infine, significativamente ammesso, solo nel giudizio di revisione, di aver visto il sacco "postale" contenente la vittima, prima del prelievo effettuato, la notte del 4.8.1993, insieme con il Severini, così fornendo risposta alla domanda tesa ad accertare come potesse egli essere mai a conoscenza della natura "postale" del sacco in cui era celata Cinzia Bruno, allorquando ebbe a proporre a Severini ausilio per il «trasporto» della vittima. Il Gigante ha sempre mentito, negando tale circostanza in tutti precedenti interrogatori istruttori, nonché nel dibattimento di cognizione (*cf. trascr. ud. 24.10.94, fol. 42*): PM "*..ma lei fece il sopralluogo, Silvana le fece vedere dove era questo pacco?*"- Gigante "*niente, è successo tutto sul terrazzo, preso e portato via*"- PM "*verso mezzanotte questo*"- Gigante "*verso le 11, 11 e un quarto, 11 e mezza*"- PM "*quindi alle 7, 7 e mezza, l'ora che era..lei accetta l'incarico..*" - Gigante "*..e esco di casa*";

ha mentito nel dibattimento del giudizio di cognizione, in ordine alla sua presenza sul luogo del delitto nel momento in cui lo steso veniva perpetrato, si impone doverosamente la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per:

una verifica degli spostamenti di Sabatino Gigante la mattina del 4 agosto 1993 tra le ore 09,30 e le ore 12,00;

un accertamento sulla compatibilità tra i morsetti (o analoghi attrezzi) che egli utilizza per la sua attività di idraulico e le fratture sui metacarpi ed i polsi di entrambe le braccia della vittima;

un accertamento sulla compatibilità tra le ferite ad entrambe le braccia che gli furono riscontrate dal P.M. dott. Bochicchio nel corso dell'interrogatorio del 12 agosto 1993 ed i tentativi di difesa della vittima, posto che egli disse di essersele procurate con il "frullino", circostanza poi negata dallo stesso Gigante nel corso del presente giudizio di revisione;

un accertamento sulle ragioni per le quali Il Gigante negò di aver visto parcheggiata sotto casa Agresta la Fiat 126 della vittima, circostanza da lui riferita al Tomassini, il quale la riportò nel suo interrogatorio del 23.8.93, immediatamente contestata dal P.M. a Gigante nell'interrogatorio espletato in pari data.

D) LA CALUNNIA AI DANNI DELL'IMPUTATO MASSIMO PISANO

1) Le accuse calunniose e la simulazione di tracce di reato da parte di Silvana Agresta

Anche il più efferato ed esperto dei criminali, che voglia dirottare le attenzioni degli inquirenti altrove, inevitabilmente fornisce dei segmenti di verità, alcuni strumentali ad accreditare per vere circostanze false ed altre veritiere, estranee a tale logica, che sono l'involontario risultato della difficoltà di partorire una unitaria falsa ricostruzione, allorquando s'intraprenda la via della menzogna e quindi dell'inquinamento probatorio.

E' noto che un calunniatore ricama su un elemento reale per inventare la calunnia. In tale ottica l'Agresta fornisce elementi veritieri ed utili alla difesa del Pisano, fin dal primo interrogatorio, malgrado emerga chiaramente la volontà di attribuirgli l'omicidio della Bruno.

Ed in effetti l'Agresta dichiara di aver parlato telefonicamente al Pisano almeno due volte il 4 agosto '93, la prima *"verso le otto. Eravamo rimasti d'accordo che lui sarebbe venuto a pranzo a casa mia a Riano alle ore 14,00"*.

La seconda volta *"non ricordo l'ora esatta, parlai con Massimo e gli chiesi come mai non l'avevo trovato (in ufficio, n.d.r.). Lui mi disse che era andato al Catasto"* (v.si int. Agresta del 7.8.93, fol. 192, fascicolo indagini, acquisito al dibattimento ud. 24.10.94, all.to 62).

Nell'interrogatorio del 6 settembre 1993, poi, l'Agresta fornisce la sua versione sull'anello avuto in regalo dal Pisano, il cui acquisto colloca (secondo verità) nel pomeriggio del 3.8.93, ricordando che *"Massimo non aveva liquidi in banca per cui fece un assegno post-datato al 7.8.93"* (fol. 216 fascicolo indagini acquisito al dibattimento ud. 24.10.94).

L'assegno è, infatti, post-datato "4.8.1993" e non "7.8.1993" come afferma l'Agresta, ma il ricordo che lo stesso fu post-datato dal Pisano in ragione della carenza di liquidità porta comunque ad escludere una volontà menzognera da parte dell'Agresta.

La tesi del “fidanzamento” erroneamente ipotizzata dai giudici di cognizione, è risultata smentita dalla deposizione resa al dibattimento da QUONDAMCARLO Sabrina, collega di Silvana Agresta, la quale ha dichiarato al dibattimento “...lei una volta diceva che lo voleva lasciare, un'altra volta diceva che voleva andare a convivere con lui... era geloso e lei lo voleva lasciare e dopo qualche giorno ribaltava la situazione...” (verb. ud. 7.10.1994, fol. 43).

Come è fisiologico, quando si è in presenza di un errore giudiziario, tutti, indistintamente, gli elementi indizianti non possono che essere il frutto di errati ricordi o di elementi equivoci, che trovano una pseudo-univoca interpretazione per necessità motivazionale, non perché la Logica imponga la loro concatenazione.

Con tale ricostruzione si è sorvolato, a pie' pari su quella, assai anomala, affermazione contenuta nell'interrogatorio dell'Agresta del 6.9.93 a domanda del P.M. di voler specificare se quel giorno avesse effettuato acquisti di generi per la casa, Risposta: “*ho comprato solo generi alimentari tipo yogurt*”.

Si consideri che l'Agresta negherà decisamente di avere nulla a che vedere col cucchiaino “Algida” in silver che la vittima custodiva in borsetta come ricordo del proprio compleanno e che verrà invece reperito e riconosciuto dalle colleghe della Bruno: “*escludo di aver bruciato un cucchiaino e comunque di averlo visto*” (v.si int. 16.9.93, fol. 227 del fascicolo delle indagini – acquisito al dibatt. ud. 24.10.94).

In buona sostanza, tutte le false e calunniöse accuse mosse da Silvana Agresta al Pisano, prendono le mosse da un'asserita “gelosia” dell'imputato, che non avrebbe potuto vivere senza di lei.

Tale premessa è risultata falsa.

Ed invero, proprio una collega di Silvana Agresta, tale Gabrielli Loredana riferisce al dibattimento di primo grado nel giudizio di cognizione: “DOMANDA: *“per quale motivo l'Agresta voleva ritornare all'Istituto Superiore di Polizia ?”* GABRIELLI *“il motivo che io ritengo fosse fondamentale era proprio il...forse il deteriorarsi del suo rapporto con il Pisano”* DOMANDA *“scusi, lei ha dichiarato: «sì, perché sentiva il Pisano allontanarsi da lei e lo voleva recuperare»* GABRIELLI *“sì”* (cfr. esame Loredana GABRIELLI, trascr. verb. ud. 14.10.1994, fol. 46).

Tale importante deposizione, spazza via tutte le congetture in ordine alle supposte irrefrenabili pulsioni del Pisano nei riguardi dell'Agresta, nonché le illazioni in ordine al preteso progetto matrimoniale, erroneamente ritenuto dai giudici di cognizione, che non valutarono affatto la deposizione della teste Loredana Gabrielli, “ipotizzando” una causale, a carico dell'imputato, del tutto inesistente, ma funzionale a giustificare (erroneamente, in punto di fatto) un sì orrendo uxoricidio.

Ed invero, le false accuse dell'Agresta si sviluppano con la seguente scansione temporale:

Interrogatorio di Silvana Agresta dell'8 agosto 1993, h. 2

"spontaneamente riferisco che Pisano Massimo ha detto che l'avrebbe ammazzata. Non so se lo ha fatto o meno"

Interrogatorio di Silvana Agresta del 9 agosto 1993, h. 15.35

"l'indicazione di dove fosse la macchina di Cinzia che ho poi dato ai Carabinieri, me la ha data Massimo, però non ricordo quando ciò avvenne, se il giorno stesso quando la moglie scomparve o successivamente".

Interrogatorio di Silvana Agresta del 10 agosto 1993, h. 14.55, al G.I.P. - udienza di convalida

"non sono stata io a commettere l'omicidio che mi si contesta che invece è stato commesso da Pisano Massimo...il Pisano, soprattutto nell'ultimo periodo, invece mi diceva che avrebbe voluto ucciderla perché non voleva più vivere senza di me... verso le ore 12 ho ricevuto la telefonata di Massimo che testualmente mi diceva 'guarda che c'è un pacco in cantina o a casa, non toccare niente però se ti capita qualcuno fallo sparire'...ho aderito alla richiesta di Massimo chiedendo a Gigante Sabatino di far sparire in qualche modo il pacco...io ho preso pertanto i 5 milioni e li ho dati a Sabatino per far sparire il pacco...siamo quindi saliti insieme a Sabatino per portare via il pacco come d'accordo. Il giorno successivo Sabatino è tornato presso la mia abitazione ed ha ritirato il denaro pattuito".

Interrogatorio di Silvana Agresta del 16 agosto 1993, h. 9.30

"Pisano disse alla persona incaricata del trasporto che il pacco lo aveva portato una persona partita per la Sicilia".

Confronto Agresta-Gigante del 16 agosto 1993, h. 11.35

"Sabatino non c'entra niente. Io la proposta gliel'ho fatta ma lui ha rifiutato".

Interrogatorio del 16 agosto 1993, h. 11.50

"dopo che Sabatino Gigante rifiutò di portare il sacco, come ho detto in sede di confronto, riferii la cosa a Massimo Pisano. Poi lui mi ha tenuto all'oscuro di tutto ed io non ho saputo più nulla...i soldi prelevati in banca li ho consegnati a Massimo giovedì pomeriggio"

Interrogatorio del 24 agosto 1993, h. 11

"Nella prima telefonata Massimo mi diceva 'Silvana in mansarda c'è un pacco ...Silvana trova una persona per far sparire il pacco e domani ti avrei ridato i soldi, tu anticipa 5 milioni'..."

Interrogatorio del 1° settembre 1993, h. 11.20 - Tribunale per il riesame

"... a casa non vi era nessuno; le chiavi di quella casa non le avevo solo io; lui poteva entrare ed uscire da casa mia come voleva. Io non ho commesso l'omicidio. Io l'ho trovata dentro casa e che cosa potevo fare; mi è stato portato dentro casa; io non ho avuto incontri con la vittima"

Interrogatorio del 6 settembre 1993, h. 15.15

"...se non facevo quello che lui mi chiedeva, ovvero trovare una persona per portare via il pacco lui mi avrebbe fatto fare la fine della moglie... io capii che nel sacco poteva essere occultato il corpo della moglie del Massimo....della macchina della moglie"

posteggiata all'Euclide, io l'ho saputo da Massimo il venerdì 6.8.93 alle ore 14.15, vicino allo Stadio Flaminio quando lui mi chiese di chiudere la macchina e prendere le chiavi che erano inserite nel cruscotto della macchina, anzi, fu all'incontro allo Stadio Flaminio, alle ore 14.15, che restituii le chiavi della 126 celeste della quale lo stesso mi aveva chiesto di prendere e portargli le chiavi nel corso di una telefonata il venerdì...alle ore 13 circa, anzi ci furono due telefonate ravvicinate di Massimo, a distanza di dieci minuti l'una dall'altra...Massimo mi chiese di spostare la macchina perché non era posteggiata bene, ma non ricordo altro ed in particolare dove fosse parcheggiata e dove io la posteggiassi definitivamente. All'appuntamento allo Stadio Flaminio portai le chiavi a Massimo... "

Confronto Agresta-Pisano del 10 novembre 1994

Nel confronto l'Agresta ribadisce di aver ricevuto intorno a mezzogiorno una telefonata dal Pisano nella quale questi le avrebbe detto che c'era un pacco da far sparire, già chiuso e legato sulla terrazza della mansarda.

Ribadisce di aver saputo da Pisano il venerdì pomeriggio, vicino allo Stadio Flaminio, la collocazione della Fiat 126 della moglie, ritrattando di avere spostato la macchina e non ricordando se le chiavi della macchina gliel'aveva date Pisano, se c'erano o meno "tanti particolari non li ricordo" (fol. 14), "io la macchina non l'ho vista" (fol. 15).

interrogatorio Agresta Silvana, 6.9.93, Faldone 2°, volume 9,

"...il mercoledì non ci siamo visti per niente a Riano (mente)...giovedì 5.8.93 (mente, è il 4.8), invece, ci siamo visti nel pomeriggio. Ci incontrammo a v.le Parigi a Riano. Eravamo ognuno con la sua macchina. Lui mi riprese per l'abbigliamento che era quello di casa: portavo infatti bermuda colorati e forse sopra portavo una canottiera", più oltre, sulla sosta pomeridiana col Pisano al distributore Cantoni e Gigante W., a contestazione risponde "escludo che tale episodio si sia verificato il giovedì. Mentre secondo i miei ricordi sarebbe avvenuto martedì pomeriggio al ritorno dal gioielliere".

Silvana Agresta, dotata di grandissima capacità manipolativa, speculare alla brutalità della sua condotta, mediante la falsità delle accuse, abilmente rimestate all'interno di frammenti di verità, congiunti a simulazione di tracce di reato, ha clamorosamente fuorviato la giustizia, determinando la condanna all'ergastolo di un innocente: la sua calunniosa "chiamata in correità", operata in sintonia con la simulazione di tracce di reato poste in essere dai fratelli Sabatino e Walter Gigante, oltre che da Cantoni Mario, è stata ritenuta determinante nel giudizio di cognizione, ai fini della consumazione dell'errore giudiziario che determinò la condanna del Pisano.

In una fattispecie del tutto simile a quella in esame, la Corte Suprema ha statuito che "ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nell'incolpazione,

specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità (Nella specie, l'indagato, sospettato per il reato di omicidio, aveva affermato, in un interrogatorio reso al P.M., di avere restituito, la sera prima dell'uccisione, a persona che sapeva innocente, il possesso di un'automobile che recava tracce di un conflitto a fuoco, formulando indirettamente, in tal modo, a suo carico, la falsa accusa di omicidio. La Cassazione, ha riformato la sentenza dei giudici di merito, che avevano ritenuto le dichiarazioni non esorbitanti dal diritto di difesa, affermando, invece, la sussistenza del reato di calunnia)" (Cass. pen., 6[^] sez., n. 5574, ud. 19.3.1998, dep. 13.5.1998, imp. Ruggeri, Ced 210652).

Silvana Agresta era imputata, ed è stata condannata per i delitti di omicidio aggravato e concorso in tentativo di occultamento del cadavere di Cinzia Bruno.

È di tutta evidenza, tuttavia, che allorché la predetta, esercitando il diritto di difesa, non si limitò a ribadire la propria innocenza o l'insussistenza delle accuse a suo carico, ma assunse ulteriori iniziative dirette ad accusare Massimo Pisano, spingendosi fino al punto da fuorviare la giustizia, mediante false accuse e la simulazione di tracce di reato a carico di un coimputato che ella sapeva essere innocente, deve ritenersi travalicato il rigoroso rapporto funzionale tra la condotta processuale dell'Agresta -la quale esorbitò dall'esercizio del diritto di difesa- e la mera confutazione delle imputazioni a suo carico (cfr., in termini, Cass. pen., 6[^] sez., n. 1333, ud. 16.1.1998, dep. 4.2.1998, imp. Barbato, Ced 210648).

La sussistenza, a carico di Silvana Agresta, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 368, aggravato dalla seconda parte del 3° comma del codice penale, impone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso.

2) La simulazione di tracce di reato da parte di Sabatino Gigante

L'ingresso processuale di Sabatino Gigante nel processo, definitosi a suo carico sinora soltanto con sentenza di condanna definitiva per i delitti di favoreggiamento e tentativo di occultamento del cadavere di Cinzia Bruno, è alquanto singolare.

Nel corso del giudizio di primo grado Sabatino Gigante dichiara "*quando io mi sono costituito...pensai di chiamare un nostro amico di famiglia...ex maresciallo dei Carabinieri Di Nardo...gli impostai il discorso un po' vagante...*" (fol. 74, ud. 24.10.94).

In realtà, Sabatino Gigante, lungi dal "costituirsi", come ha sostenuto dinanzi alla Corte d'Assise, grazie ai buoni uffici del suo amico ex Maresciallo, ottenne di incontrare il titolare delle indagini, M.llo Giannini, non nella stazione dei Carabinieri da questi comandata, sita a Monterotondo, né in quella ove abita (Riano), ma in quella di Capena.

In tale sede, ove risulta "*spontaneamente comparso, denuncia quanto segue*" (cfr. verbale s.i.t. 10.8.93, h. 11.50 in volume 9, 24.10.94).

"uscito dalla casa di Silvana (Agresta, alle 14.30 del 4 agosto, n.d.r.) notavo un'autovettura Opel di colore nero parcheggiata dietro casa di Silvana in modo che si vedeva solo il muso";

"la signora Santella...nel primo pomeriggio (del 4.8.1993) udiva delle invocazioni di aiuto";

"da quanto hanno detto nel vicinato, l'autovettura Opel, nel tentativo di entrare nel garage (dell'Agresta, n.d.r.) si procurava dei danni ad una fiancata e procurava danni al garage".

L'affermazione sub a) tende chiaramente a simulare tracce di reato a carico di Massimo Pisano, affermandone la presenza sul luogo del delitto, in un orario nel quale l'imputato è sicuramente lontano dallo stesso: fino alle 14 circa il Pisano è all'Istituto Superiore di Polizia, da cui esce in auto (cfr. *dichiarazioni di Bizzarro, foll. 62 e 63, ud. 14.7.94*); dal tabulato telefonico di Pisano risultano effettuate, successivamente a tale orario, 5 telefonate all'abitazione dell'Agresta (06/9034135) alle ore 14.14, 14.32, 14.55, 15.16, 15.41.

Sulla base della ravvicinata successione delle stesse, è certo che l'imputato Massimo Pisano (tuttavia non nominato nel corso del verbale di Gigante) non era presente a casa dell'Agresta nell'arco di tempo 14.14-15.41 e, quindi, è certo anche che la sua Opel non fosse ivi parcheggiata.

Si aggiunga a ciò che dalle dichiarazioni di Franzese Angelina (volume 6, ud. 10.10.94, fol. 4) risultano le prime due telefonate sopra indicate, nelle quali Agresta riferì, rispettivamente, che "Massimo era nelle vicinanze" e che "Massimo aveva avuto un contrattempo", dopo di che la teste si allontanò per andare a vedere una telenovela.

Le successive tre telefonate confermano che anche dopo le 14.30 il Pisano restò in contatto telefonico con l'Agresta e, quindi, lontano da Riano, ove arrivò intorno alle 16, per sua ammissione, ed incontrò l'Agresta, fermandosi pochi minuti con l'autovettura in via Parigi e non in via Matteotti.

La circostanza è, quindi, palesemente falsa e piena di calunniosa valenza accusatoria, tanto che, in sede di interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida: di Silvana Agresta, testualmente si legge: *"preliminarmente l'ufficio contesta all'indagata gli ulteriori elementi di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni di Gigante Sabatino, nonché le ulteriori acquisizioni concernenti la presenza di Pisano Massimo presso l'abitazione dell'indagata durante la mattinata del 4 c.m., circostanza reiteratamente smentita da entrambi gli indagati..."* (cfr. interrogatorio ud. convalida Silvana Agresta, 10.8.1993);

di Massimo Pisano testualmente si legge: *"prendo atto del contenuto delle dichiarazioni rese da Gigante Sabatino, per la parte relativa all'occultamento del pacco che si trovava nel terrazzo dell'Agresta e delle dichiarazioni confessorie rese da quest'ultimo, con particolare riferimento alla chiamata in correità effettuata nei miei confronti"* (cfr. interrogatorio ud. convalida Massimo Pisano, 10.8.1993).

Quanto alle affermazioni sub b), evidente appare il tentativo di posporre le invocazioni di aiuto di Cinzia Bruno, percepite dai coniugi Santella e Marronaro, i quali hanno consentito di stabilire l'ora del delitto intorno alle 12 del 4 agosto 1993. Si consideri, inoltre, che Sabatino Gigante colloca, sempre alle 14.30, la richiesta dell'Agresta di far sparire "*un pacco del Ministero*": segno evidente che il delitto era stato già perpetrato ed occorreva occultare il corpo di Cinzia Bruno.

Resta l'interrogativo sulle ragioni che muovono il Gigante a posticipare l'orario del delitto in un momento nel quale è provato che egli si trovava a tavola, con i suoi familiari ed il Tomassini.

In relazione all'affermazione sub c), Gigante attribuisce, maliziosamente, all'autovettura Opel del Pisano quei danni alla saracinesca della cantina degli Agresta.

Tuttavia, il tentativo di fuorviare la giustizia non gli riuscirà, poiché la consulenza tecnica Ripani consentirà, viceversa, di ricondurre rettamente i danni *de quibus* alla Fiat 126 della vittima, escludendo *ictu oculi* la Opel Vectra di Pisano per "*una sostanziale diversità di colore della sua vernice con quella presente sulla saracinesca*" (cfr. relazione tecnica di consulenza - fol. 6).

La circostanza è, però, assai significativa, se si considera che il prelievo della "*traccia di materiale di colore grigio celeste lungo lo spigolo della saracinesca*" (cfr. fol. 3 ibidem) avverrà il 25.8.93, e cioè 15 giorni dopo le dette dichiarazioni del Gigante: segno indiscutibile della conoscenza effettiva (*de visu, de auditu o de relato* da parte di Sabatino Gigante) dell'urto dell'auto della vittima, avvenuto, per certo, contestualmente allo sviluppo dell'azione omicidiaria.

Il Gigante non sa che l'urto ha lasciato tracce di vernice che lo riconduranno alla Fiat 126 di Cinzia Bruno ed attribuisce all'autovettura Opel dell'imputato Massimo Pisano un'attività originariamente ideata dagli stessi assassini, ma poi non realizzata: quella di utilizzare la cantina dell'Agresta per far fuoriuscire il corpo della vittima senza essere visti dall'esterno.

La falsità di tale affermazione, tesa a simulare ulteriori tracce di reato a carico del Pisano, è stata anche ammessa dal Gigante, con una ritrattazione, nel corso del presente giudizio di revisione "*non ho detto l'Opel era del Pisano quella che ha intruppato sul box*" (udienza del 3.2.2001, fol. 50).

Ciò nonostante essa riveste un connotato al tempo stesso calunnioso ed auto accusatorio rilevantissimo: il Gigante attribuisce al Pisano (*recte*: all'«anonima Opel») una condotta funzionale al *post delictum*, utilizzando una circostanza reale ed intranea al delitto, che può essere nota solo a chi ha partecipato all'omicidio ovvero, se la circostanza è stata meticolosamente riferita al Gigante (*e non se ne comprendono le ragioni, se non concretamente ipotizzando un concorso del Gigante anche nell'omicidio, oltre che nell'occultamento del cadavere della vittima*) da un complice del delitto.

Tertium non datur.

Nessuna altra voce processuale riferisce, infatti, di un urto alla saracinesca occorso la mattina del delitto (*peraltro assai lieve e, quindi, non rumoroso, secondo le tracce residue sulle foto della Fiat 126*), ivi compresa la stessa Silvana Agresta.

Il primo verbale di cui si è appena detto va poi temporalmente inserito nel quadro della simulazione di tracce di reato a carico del Pisano da parte di Silvana Agresta, anche alla luce dei sicuri rapporti intercorsi tra il Gigante e i fratelli di questa, ammessi dal Gigante nel dibattimento di cognizione (fol. 44, ud. 25.10.94): "*dopo l'arresto di Silvana (sabato 7, n.d.r.), io non so se il sabato o la domenica, mi recai a casa di Vittorio (Agresta, n.d.r.), perché giustamente quando seppi tutto questo qua non...lei capisce come stavo io... e gli dissi guarda Vitto', io in mezzo a 'sta storia ce sto proprio fino al collo, questa me sta a rovina', come devo fa' io?...*".

I rapporti tra Gigante e i fratelli Agresta sono quindi continuati, e le dichiarazioni del primo si sono modellate sulla calunniosa linea difensiva assunta da Silvana Agresta.

Dopo una spontanea "tacitiana" dichiarazione verbalizzata l'8 agosto '93 "*Spontaneamente riferisco che Pisano Massimo ha detto che l'avrebbe ammazzata. Non so se lo ha fatto o meno*", nel successivo interrogatorio del 9 agosto 1993, l'Agresta partorisce la scelta di attribuire l'omicidio di Cinzia Bruno al Pisano, in virtù di supposti violenti e continui litigi, maliziosi dubbi sulla paternità della figlia Arianna, sospetti sulla fedeltà della moglie, percosse ricevute dalla stessa, a fronte di un travolgente desiderio manifestato nei suoi confronti.

A Pisano attribuisce, per la prima volta, l'indicazione della collocazione della Fiat 126 al Centro Euclide che, viceversa, aveva fornito al Carabiniere Di Carluccio il giorno precedente senza fare alcun riferimento al Pisano, condendola di particolari assolutamente inverosimili.

Non sembra arbitrario ritenere che la volontà "irrefrenabile" del Gigante di fornire un proprio spontaneo contributo alla ricostruzione della vicenda in data 10 agosto 1993 sia strettamente connesso con il tentativo di accreditare la tesi proposta agli inquirenti il giorno precedente dall'Agresta, fornendole, da un lato un sponda per avvalorare la credibilità dell'assunto e, dall'altro, allontanando i sospetti dal reale complice dell'Agresta e, cioè, da sé medesimo (*quantomeno per la attività di favoreggiamento ed occultamento di cadavere*), direzionandoli calunniosamente nei confronti di un'Opel nera (*auto corrispondente a quella di proprietà del Pisano*).

Nel secondo verbale di «dichiarazioni spontanee» (11.8.93) Gigante anticipa l'avvistamento dell'«autovettura del Massimo» (questa volta non più l'"anonima" Opel nera) alle ore 13, in orario cioè più prossimo a quello in cui si è consumato il delitto.

Va segnalato che nel s.i.t. dell'11 agosto 1993 Gigante si "colloca" ancora in via Matteotti ("io il giorno 4 sono stato sempre presso la mia abitazione").

Nel primo interrogatorio da detenuto, il 12 agosto 1993, dopo aver esordito in evidente contrasto con la precedente dichiarazione, "*la mattina del 4.8.93, verso le*

ore 14 sono tornato a casa", afferma *"alle ore 23.50, mentre ero sotto casa mia, vedevo parcheggiata una Opel Rekord S.W. ultimo modello recente di colore scuro. Si tratta di una macchina che ho visto più volte e che apparteneva al fidanzato della Silvana"*.

Nel corso del presente giudizio di revisione, il Gigante ritratterà anche questa affermazione, a riprova della falsità della stessa *"perché dopo venni a sapere che anche Aniello, il fratello dell'Agresta, che aveva anche lui una station wagon scura"* (trascr. ud. 3.2.2001, fol. 45) *"mi sono un po' rimangiato, perché non ero più sicuro"* (fol. 46 ibidem).

A questo proposito va rammentato che la difesa di Pisano ha prodotto con l'allegato 54 alla richiesta di revisione, l'estratto cronologico di un'autovettura Opel Astra station wagon intestata ad Aniello Agresta, evidenziando, inoltre, nella richiesta di revisione che l'autovettura Opel Vectra del Pisano era una berlina, secondo i rilievi effettuati all'interno del portabagagli posteriore che nella station wagon è parte integrante dell'auto.

Del resto che non si trattasse della Opel del Pisano è un dato pacifico perché proprio alle 23.30 del 4 agosto '93, a bordo della sua auto, il Pisano si recò, visto da Stella Soricelli, dall'amica di questa, Loredana, e dalla suocera Maria Mellucci, presso il Commissariato Monteverde per denunciare la scomparsa della moglie

La falsa presenza dell'autovettura Opel del Pisano, all'atto in cui il Gigante torna a casa dopo aver abbandonato il sacco contenente Cinzia Bruno sul greto del Tevere, integrando l'ulteriore simulazione di tracce del reato di occultamento di cadavere fa il paio con l'altra affermazione, esplicitamente calunniosa, contenuta nello stesso verbale - *"Mia madre mi disse che sembrava che l'avessero ammazzata tutti e due in cantina"* - ed è confermata nell'interrogatorio successivo del 14 agosto '93, escludendosi in detto contesto, che potesse essere la macchina del fratello dell'Agresta, affermando Gigante di conoscere *"molto bene"* l'autovettura di Pisano.

Nell'interrogatorio del 21.8.93 (fol. 253), Gigante ribadisce: *" mi recai [la sera del 4 agosto '93 n.d.r.] sotto casa mia e notai che sulla destra, sotto la cantina dell'Agresta, era posteggiata un'Opel station wagon di colore scuro"*, senza attribuzione alcuna.

Come noto, in tema di calunnia, è irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che non sia stato accusato alcun soggetto determinato, allorché il destinatario dell'accusa, come nel caso di specie, sia implicitamente ma agevolmente individuabile, venendo poi individuato e condannato proprio sulla scorta delle tracce simulate dal Gigante ai danni del Pisano (*cfr., in termini, Cass. pen., 6^a sez., n. 4068, ud. 29.1.1999, dep. 30.3.1999, imp. Gioviale, Ced 214149*).

La simulazione di tracce di reato in danno del Pisano non si ferma qui, ma al dibattimento del giudizio di cognizione si arricchisce di ulteriori elementi che si riveleranno fondamentali nell'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato: *"Può immagina' come stavo io. Quando ho saputo così...perché io sapevo che era*

scapolo, mio fratello, addirittura, gli aveva preparato il regalo di nozze" (fol. 75, trascr. ud. 24.10.94); "io so che era scapolo, mio fratello gli ha fatto pure il regalo di nozze" (fol. 76 ibidem); PM "quand'è che aveva comunicato, Silvana Agresta, la sua intenzione di sposarsi con Massimo Pisano?", Gigante "Mi sembra, si parlava entro settembre"(fol. 77 ibidem); "sì, mia madre...si parlava a casa, diceva così si sistema pure Silvana, si sposa..."; "So che mio fratello Walter stava vedendo per il regalo a Silvana, il regalo di nozze, di solito i vicini di casa lo fanno"(fol. 78 ibidem), PM "al regalo avrebbe partecipato anche lei?", Gigante "no, no, mia madre, mio fratello", PM "come mai lei no?", Gigante "perché non...sì, ci conosciamo però non c'è...era più legata, diciamo, da parte di mia madre, mio fratello, di più, via...so' più coetanei, magari." (fol. 80 ibidem).

Nel corso del presente giudizio di revisione, il Gigante -in sede di esame- ha operato un'inversione a tutto campo.

Sul "regalo di nozze" del fratello ha affermato genericamente trattarsi di un "soprammobile e basta" (trascr. ud. 3.2.2001, fol. 85), senza riuscire a specificare di quale soprammobile si trattasse, confermando prima "no, il regalo di nozze mio fratello glielo fece" (fol. 85 ibidem) e subito appresso chiarendo che era un semplice regalo "mio fratello gli ha fatto un soprammobile perché aveva cambiato casa, aveva ristrutturato la mansardina"(fol. 86 ibidem).

Sulle nozze il Gigante, nell'esame dibattimentale durante il presente giudizio di revisione, chiederà a se stesso (!?) "ma chi l'ha detto il matrimonio?" (fol. 86 ibidem), "si vede che tra il sig. Pisano e l'Agresta si sono capiti male, si vede che uno ha capito che se volevano sposa', perché l'ha detto proprio Silvana Agresta che si sarebbero sposati" "che andavano a convivere', bada bene, sposati o convivano insieme, adesso..."(fol. 85 ibidem).

Entrambe le affermazioni, il matrimonio programmato per settembre ed il regalo di nozze già preparato per Silvana, sono state recepite *tout court* nella sentenza di condanna a foglio 49 "l'annuncio di nozze ormai vicine. Tanto vicine che qualcuno già si preoccupava di acquistare il regalo di matrimonio e di congratularsi con Silvana, che si accingeva a coronare il suo sogno d'amore (v. interr. Gigante Sabatino)", costituendo, al tempo stesso, supporto per la supposta causale nonché per la premeditazione nel delitto "e con l'Agresta ha concertato (Pisano, n.d.r.) poi il da farsi, per risolvere una volta per tutte il loro problema; approfittando di quella visita per eliminare il terzo incomodo" (fol. 79 sent. I grado), andandosi ad integrare motivazionalmente, le due calunniose affermazioni di Gigante, con l'acquisto dell'anello "anello da lei (Agresta, n.d.r.) mostrato trionfalmente a parenti e amici per confermare l'annuncio di nozze ormai vicine" (fol. 49 ibidem). "Si è trattato di un delitto odioso che, nell'intendimento degli autori, sarebbe servito a porre termine all'ansiosa ricerca di un'impossibile felicità" (fol. 98 ibidem).

Come noto, per la configurabilità del reato di calunnia non è indispensabile un'espressa attribuzione di fatti costituenti reato a carico di una persona

attraverso una formale denuncia, essendo sufficiente che l'agente porti a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire, con malizia, notizie assertivamente apprese da altri o di pubblico dominio, su circostanze di fatto idonee a fare individuare taluno come colpevole di un reato che non ha commesso (cfr. *Cass. pen.*, 6[^] sez., n. 6574, ud. 2.3.1999, dep. 2.6.2000, imp. Paparella, Ced 217100).

Come è pacificamente emerso, il Gigante ha disseminato nel processo una serie reiterata di tracce di reato false, non solo oggettivamente indizianti nei confronti del Pisano, ma funzionalmente utilizzate e valorizzate nella sentenza di condanna di Massimo Pisano, tanto che l'errore giudiziario di cui si discute ha fatto leva, quanto alla causale, oltre che su erronei elementi di fatto, anche sulle tracce di reato simulate dal Gigante ai danni del Pisano.

Sabatino Gigante era imputato, ed è stato condannato (per ora) soltanto in ordine ai delitti di favoreggiamento e concorso in tentativo di occultamento del cadavere di Cinzia Bruno.

È di tutta evidenza, tuttavia, che allorquando il Gigante, esercitando il diritto di difesa, non si limitò a ribadire l'insussistenza delle accuse a suo carico, ma assunse ulteriori iniziative dirette a coinvolgere Massimo Pisano, spingendosi fino al punto da fuorviare la giustizia, mediante la simulazione di tracce di reato a carico di un coimputato che egli sapeva essere innocente, deve ritenersi travalicato il rigoroso rapporto funzionale tra la condotta processuale del Gigante -il quale esorbitò dall'esercizio del diritto di difesa- e la mera confutazione delle imputazioni a suo carico (cfr., in termini, *Cass. pen.*, 6[^] sez., n. 1333, ud. 16.1.1998, dep. 4.2.1998, imp. Barbato, Ced 210648), essendo, in ogni caso, pacifico che il reato di calunnia è integrato anche qualora la simulazione di tracce di reato a carico di un terzo sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa, riferendo informazioni apprese da altri (cfr. *Cass. pen.*, 6[^] sez., n. 3489, ud. 17.2.2000, dep. 17.3.2000, imp. Antonelli, Ced 217117).

La sussistenza, a carico di Sabatino Gigante, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 368, aggravato dalla seconda parte del 3° comma del codice penale, impone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso.

3) La falsa testimonianza e la simulazione di tracce di reato da parte di Walter Gigante e Cantoni Mario

Le false dichiarazioni rese dai testi Walter Gigante (fratello di Sabatino) e da Cantoni Mario risultano calunniose, sia per i tempi in cui vengono rilasciate le rispettive dichiarazioni che per i modi con cui le stesse, inizialmente assai difformi, per non dire inconciliabili, si modellano fino al punto da divenire sovrapponibili nella loro successiva versione dibattimentale, così da risultare calunniosamente funzionali alla tesi dell'accusa.

È Walter Gigante il primo a comparire «spontaneamente» nel proscenio, il 29.8.93, e cioè qualche giorno dopo la rimessione in libertà del fratello Sabatino (25.8.93), poi definitivamente condannato soltanto per favoreggiamento e tentativo di occultamento del cadavere di Cinzia Bruno.

Carabiniere, ed in quanto tale affidabile per definizione, abitante nello stesso palazzetto di via Matteotti, 12, nella mansarda attigua a quella dell'Agresta, Walter Gigante inopinatamente riferisce falsamente ai colleghi CC. di Riano di essersi trovato nel distributore di benzina ubicato sulla via Flaminia tra Riano e Castelnuovo di Porto tra le 14.30 e le 16.00 del 5 agosto 1993 e di aver visto in detto frangente l'Opel Vectra con Massimo Pisano alla guida e Silvana Agresta a lato.

Quest'ultima sarebbe scesa dall'auto, entrando nel bar annesso alla stazione di servizio, mentre il Pisano sarebbe rimasto seduto in macchina.

Nella circostanza Walter Gigante precisava di trovarsi in compagnia di Cantoni Mario (cfr. verbale s.i.t. in vol. 7, ud. 13.10.94).

Sentito a s.i.t. in data 3.9.1993, Cantoni Mario falsamente dichiara al P.M. di essere sicuro del giorno, giovedì 5.8.93, perché è il giorno in cui gli alimentari sono chiusi; l'orario gli "sembra" le 17.00, perché termina di lavorare alle 16.30.

Afferma anch'egli che avrebbe visto Silvana Agresta, con una lattina di coca cola in mano, rientrare nella macchina nera con alla guida un uomo (cfr. verbale s.i.t. in vol. 7, ud. 13.10.94).

Viceversa, al dibattimento, sull'orario dell'avvistamento Walter Gigante riferirà *"poco dopo che erano riaperti i benzinai; l'estate pare che dovrebbero aprire dopo le 3... non so"* e nella successiva risposta afferma di aver sbagliato nel precedente verbale "era un pochino più tardi verso le 3 e mezza, 4" (cfr. foll. 16 e 17 ibidem), mentre, sulle circostanze fattuali aggiungerà -rispetto al s.i.t.- che stava cambiando una gomma alla macchina e che avevano bevuto una birra con un suo amico (cfr. fol. 14 ibidem).

Il Cantoni, appena successivo nell'ordine di assunzione delle prove al Gigante Walter, dichiarerà al dibattimento che giovedì 5 agosto era in compagnia di Gigante Walter aggiungendo falsamente che, dopo aver finito di cambiare una gomma, intento a prendere una birra insieme al Gigante Walter, aveva visto la sol'Agresta scendere da una macchina scura, lunga, di non aver veduto "lui" (cfr. foll. 20 e 21 ibidem).

Sul riferimento orario falsamente dichiara: *"guardi, l'ora...io preciso non lo so; so che sicuramente era un'oretta insomma... saranno state le 4, 4 e mezza, non lo so...così, perché era... sarà stata un'oretta prima che apriva il benzinai, non lo so...dopo aver aperto il benzinai"* (cfr. fol. 22 ibidem).

La sentenza di condanna utilizza tale falso incontro come altamente indiziante, collocandolo alle 15,30-16 (cfr. fol. 95 sentenza di I grado) e comunque dopo le 15,16, orario in cui risulta una telefonata tra Pisano e l'Agresta.

L'Agresta, secondo la sentenza, confermerebbe l'incontro del 5 con Pisano (fol. 96 ibidem); in realtà l'Agresta confermerà, nell'interrogatorio 6.9.93, altro incontro con il Pisano, collocando falsamente in tale data quello casuale, con due macchine, avvenuto in data 4 (e non 5) agosto in via Parigi di Riano, e ciò lo si evince dagli abiti che la stessa Agresta afferma di indossare (bermuda e canottiera che tutti, indistintamente, notano il giorno del delitto: Pisano, Gigante S., Gori, Franzese, Naso C. e Comerci) e che non vengono notati, invece, dai testi Gigante Walter e Cantoni Mario.

L'Agresta ha negato in quella sede di aver incontrato in data 4 agosto 1993 il Pisano, per timore che la comune presenza nel giorno del delitto, venisse letta in chiave concorsuale, dimenticando che nel primo interrogatorio, 7.8.93, aveva già ammesso la circostanza *"mi ricordo di averlo incontrato (Pisano, n.d.r.) perché lui mi aveva detto di fare un giro per cercare la moglie. Lui credeva che fosse appostata da qualche parte. Lui mi aveva detto che faceva un giro sulla Tiberina per cercare la moglie"*.

Proprio nell'interrogatorio 6.9.93 è però assai categorica, rispetto alle dichiarazioni dei due testi qui presi in esame *"escludo che tale episodio si sia verificato giovedì. Mentre secondo i miei ricordi sarebbe avvenuto martedì pomeriggio al ritorno dal gioielliere"*.

La prova della macroscopica calunniosa falsità delle dichiarazioni di Walter Gigante e Cantoni Mario Ciò si rileva dalla circostanza che il Pisano alle ore 16 circa del 5 agosto 1993 si trova sotto casa della suocera Maria Mellucci, a circa 30 km dal benzinaio Q8, sito sulla SS Flaminia, tra Riano e Castelnuovo di Porto, così come riferisce l'imputato in calce all'interrogatorio 1.9.93, e, soprattutto, come riferito dalla Mellucci (cfr. s.i.t. 9.8.93, fol. 2, in volume 2) *"Massimo il pomeriggio (del 5, n.d.r.) si è fermato sotto casa e col citofono mi chiese di far scendere l'amico Pino (il vigile del fuoco)"*.

Sul riferimento orario di tale incontro è proprio Giuseppe Labozzetta, teste certamente genuino, amico di famiglia di Cinzia Bruno, a collocarlo proprio verso le 15.30-16.00 nel s.i.t. 10.8.93 e alle 4, 4 e mezza al dibattimento (ud. 3.10.94, fol. 39).

In ogni caso Pisano non è...ubiquo e non avrebbe mai potuto trovarsi neppure alle 15,30 dal benzinaio sulla Flaminia, per la distanza che separa tale luogo dall'abitazione di via Regnoli, secondo quanto risulta dalla tavola topografica C prodotta nel giudizio di revisione dalla difesa del Pisano (oltre 30 km separano le due località, con i problemi di viabilità della Flaminia, all'altezza dei lavori in corso all'epoca dei fatti).

Ecco, allora che la ricerca di "riscontro" alla memoria dei testimoni, e cioè il riferimento "al giorno dopo la partita Lazio-Marsiglia", invocata all'unisono dai due, ed accertata come effettivamente avvenuta il mercoledì 4 agosto '93 dalla 1^a Corte d'Assise (in verbale ud. 24.10.94, vol. 9), appare come un capzioso tentativo di

agganciare calunniosamente ad un fatto storico reale un riferimento mnemonico falso, il tutto in chiave chiaramente accusatoria nei confronti del Pisano.

Un soggetto intento alla preoccupata ricerca della moglie, scomparsa da oltre 24 ore, si troverebbe, secondo i testi, in piacevole e distensiva compagnia dell'amante.

La causale della calunnia, attuata dai due testi mediante la simulazione di tracce di reato a carico dell'imputato è palese: Walter Gigante fu «spontaneamente» proteso a fuorviare la giustizia, allontanando le «attenzioni» degli inquirenti dal fratello Sabatino (il quale aveva confessato a Quintarelli Silvia che temeva di essere "incastrato" da Silvana Agresta), ed il secondo, il Cantoni, amico del primo, si prestò ad assecondare il fuorviamento delle indagini in danno di Massimo Pisano, riscontrandone la mendace testimonianza.

Posto che la calunnia e la falsa testimonianza sono delitti tra loro distinti per diversa obiettività giuridica, essendo la norma che incrimina la prima diretta a colpire -al fine della corretta amministrazione della giustizia- la violazione del dovere di non incolpare di un reato una persona di cui si conosce l'innocenza, mentre la norma che incrimina la seconda è volta, pur nell'ambito dell'identica tutela, a colpire la violazione del dovere incombente al testimone di riferire la verità, nel caso di specie deve ipotizzarsi il concorso formale dei predetti reati (cfr., in termini, Cass. pen. 6^a sez., n. 4082, ud. 24.2.1998, dep. 2.4.1998, imp. Iatorno, Ced 210214), in quanto la falsa testimonianza di Walter Gigante e Mario Cantoni è consistita nella simulazione di tracce di reato a carico di Massimo Pisano.

La sussistenza, a carico di Walter Gigante e di Cantoni Mario, di tutti gli elementi costitutivi dei delitti di cui agli articoli 110, 81, 372 e 368, aggravato dalla seconda parte del 3° comma del codice penale, impone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso.

Parimenti si impone la restituzione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le indagini preliminari di sua competenza, delle note in data 16.10.2000 e 25.10.2000 con le quali sono state trasmesse, per unione agli atti del presente processo di revisione, le denunce circa due telefonate minatorie ricevute in data 17.10.2000 e 21.10.2000 da Mario Menghetti, giornalista del quotidiano IL MESSAGGERO di Roma, dopo la pubblicazione della notizia su detto giornale, che il 18.10.2000 sarebbe iniziata la celebrazione, presso la Corte d'Appello di Perugia, del processo di revisione nei confronti di Massimo Pisano.

Le due telefonate minatorie, pervenute la prima presso la sede del quotidiano e la seconda sull'utenza cellulare del giornalista Menghetti, risultano essere state effettuate da persona di sesso maschile, qualificatasi "AGRESTA", che aveva intimato al predetto giornalista di non occuparsi più degli "amanti diabolici di Riano".

oooooooooooooooo

oooooooooooo

oooooooo

ooooo

ooo

o

Alla stregua di tutte le suesposte motivazioni si impone la revoca della sentenza di condanna di Massimo Pisano, emessa in data 29.11.1994 dalla Corte d'Assise di Roma, nonché delle successive e conseguenti sentenze emesse in data 27.11.1995 dalla Corte di Assise di Appello di Roma ed in data 18.4.1996 dalla Corte Suprema di Cassazione e, per l'effetto, l'assoluzione del predetto imputato da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

A norma degli artt. 532 e 639 c.p.p., va ordinata l'immediata liberazione di Massimo PISANO, qualora non detenuto per altra causa, e la restituzione allo stesso le somme che ha pagato per le spese processuali e di mantenimento in carcere.

Vanno, altresì, revocate le pene accessorie dell'interdizione legale, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale irrogate a Massimo PISANO con la revocata sentenza.

A norma dell'art. 639 c.p.p., va revocata, nei limiti dei delitti per i quali era stata affermata la responsabilità di Massimo PISANO, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ed ordinata la restituzione all'imputato delle somme dallo stesso già corrisposte alle costituite parti civili a titolo di risarcimento dei danni.

Va revocata la confisca della valigetta 24 ore di proprietà dell'imputato ed ordinato il dissequestro della stessa e la sua restituzione a Massimo Pisano.

A norma dell'articolo 642 c.p.p., va ordinata, a cura della cancelleria, la pubblicazione, per estratto, della sentenza di assoluzione di Massimo PISANO mediante affissione nei Comuni di Roma e Riano e la pubblicazione, per estratto, della sentenza stessa, per una volta, sui medesimi quotidiani "La Repubblica", "Il Messaggero" ed "Il Tempo", nei quali fu disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, ponendo le spese della pubblicazione a carico della cassa delle ammende.

A norma dell'articolo 331 c.p.p., va disposta, a cura della cancelleria, la restituzione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma delle note in data 16.10.2000 e 25.10.2000, per le indagini preliminari di sua competenza, nonché la trasmissione al detto Ufficio di copia della presente sentenza e di tutti gli atti del processo, per quanto di competenza, con riferimento alle posizioni di Naso Giuseppina, Silvana Agresta, Sabatino Gigante, Vittorio Agresta, Aniello Agresta, Walter Gigante e Cantoni Mario.

DISPOSITIVO

P.Q.M.

VISTI gli artt. 605, 637 c.p.p.,

in accoglimento della richiesta di revisione presentata da Massimo PISANO,

REVOCA

la sentenza di condanna nei confronti del predetto imputato, emessa in data 29.11.1994 dalla Corte d'Assise di Roma, nonché le successive e conseguenti sentenze emesse in data 27.11.1995 dalla Corte di Assise di Appello di Roma ed in data 18.4.1996 dalla Corte Suprema di Cassazione e, per l'effetto,

ASSOLVE

Massimo PISANO da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 532, 639 c.p.p.,

ORDINA

l'immediata liberazione di Massimo PISANO, qualora non detenuto per altra causa, e la restituzione allo stesso delle somme pagate per le spese processuali e di mantenimento in carcere;

REVOCA

le pene accessorie dell'interdizione legale, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale irrogate a Massimo PISANO con la sentenza revocata;

Visto l'art. 639 c.p.p.,

REVOCA

nei limiti dei delitti per i quali era stata affermata la responsabilità di Massimo PISANO, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ed ordina restituirsi a Massimo PISANO le somme dallo stesso già corrisposte alle costituite parti civili a titolo di risarcimento dei danni;

REVOCA

la confisca della valigetta 24 ore di proprietà dell'imputato ed ordina il dissequestro della stessa e la sua restituzione a Massimo Pisano;

Visto l'art. 642 c.p.p.,

ORDINA

a cura della cancelleria, la pubblicazione, per estratto, della sentenza di assoluzione di Massimo PISANO, mediante affissione nei Comuni di Roma e Riano e la pubblicazione, per estratto, della sentenza stessa, per una volta, sui quotidiani "La Repubblica", "Il Messaggero" ed "Il Tempo", ponendo le spese della pubblicazione a carico della cassa delle ammende;

Visto l'articolo 331 c.p.p.,

ORDINA

che, a cura della cancelleria, copia della presente sentenza e di tutti gli atti del processo sia trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per quanto di competenza, con riferimento alle posizioni di Silvana Agresta, Sabatino Gigante, Aniello Agresta, Walter Gigante e Cantoni Mario.

Così deciso in Perugia il 19 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
(dott. Gabriele Lino VERRINA)

IL CONSIGLIERE
(dott. Claudio PRATILLO HELLMANN)
IL CONSIGLIERE APPLICATO REDATTORE
(dott. Angelo DI SALVO)